

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 21

mercoledì, 21 maggio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	8
SEZIONE I	9
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	10
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 21	
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027 - 3 [^] variazione.	
.....	10
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 22	
Bilancio preventivo per l'anno 2025 dell'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT). Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto.	
.....	29
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 28	
Alatoscana S.p.A. Collegio sindacale. Nomina di un componente effettivo.	
.....	31
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	34
MOZIONE 12 maggio 2025, n. 1990	
Mozione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 12 maggio 2025. In merito allo stanziamento di adeguate risorse statali da destinarsi alla prevenzione ed alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.	
.....	34
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	38
DECRETO 12 maggio 2025, n. 80	
Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione componente.	
.....	38
DECRETO 12 maggio 2025, n. 81	
Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05 "Firenze Sud". Sostituzione membro del Comitato di gestione.	
.....	41

DECRETO 12 maggio 2025, n. 82 Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 8 "Siena Sud". Sostituzione membro del Comitato di gestione.	44
DECRETO 12 maggio 2025, n. 83 Consiglio Regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Sostituzione Componente.	47
DECRETO 12 maggio 2025, n. 84 Commissione tecnico scientifica per Specie legnose da frutto della L.R. 64/04. Sostituzione componente.	50
DECRETO 12 maggio 2025, n. 85 Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Toscana Nord-Ovest. Sostituzione nel Consiglio camerale del componente rappresentante del settore "Industria".	53
DECRETO 12 maggio 2025, n. 86 Approvazione Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Lucca, sottoscritto in data 8 gennaio 2019 e approvato con D.P.G.R. n. 10 del 22 gennaio 2019, per "Nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca - viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale". Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 MIT.	55
DECRETO 14 maggio 2025, n. 87 "Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione" . Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 14 maggio 2025.	71
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni	73
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 583 Conferenza di Servizi decisoria per la localizzazione e approvazione del progetto "Riqualificazione sede di Ingegneria - Via Santa Marta, 3 - Firenze". Parere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023.	73
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 584 Approvazione per l'anno 2025 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e destinazione risorse per l'anno 2025.	89
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 587 Revisione della destinazione dei tetti di spesa previsti dalla DGR n. 1339 del 28/11/2022 ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e definizione dei nuovi budget.	96

DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 593	
Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).	
.....	104
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 594	
Aggiornamento Catalogo dei servizi avanzati e qualificati approvato con deliberazione 717/2023.	
.....	106
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 595	
Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 per la VIA statale, progetto definitivo "Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento "S.S. 67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano", da realizzarsi nei Comuni di Rufina (FI) e Pontassieve (FI), proposto da ANAS SpA. Provvedimento conclusivo (ID: 2234).	
.....	114
DELIBERAZIONE 12 maggio 2025, n. 598	
L.R. 38/2024, art. 31, contributo straordinario in favore del Comune di Castel San Niccolò - approvazione schema di accordo.	
.....	163
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	173
DELIBERAZIONE 20 marzo 2025, n. 56	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione marchi e servizi tipografici.	
.....	173
DELIBERAZIONE 17 aprile 2025, n. 65	
Approvazione del programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 l.r. 10/2025 in sostegno alla lettura o alla promozione del teatro (ambito di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) l.r. 10/2025).	
.....	178
DELIBERAZIONE 17 aprile 2025, n. 70	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) concessione marchi, sale istituzionali e servizi tipografici.	
.....	184
DELIBERAZIONE 17 aprile 2025, n. 71	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) concessione contributi.	
.....	191

DELIBERAZIONE 30 aprile 2025, n. 73

Iniziativa per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano, ai sensi dell'art. 3 quinquies della l.r. 46/2015 Festival della Robotica 2025.

..... 198

DELIBERAZIONE 30 aprile 2025, n. 75

Programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. 10/2025 interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale - XIX edizione Mangialonga - Comune di Pontedera.

..... 202

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 207

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9521 - certificato il 12 maggio 2025

(ID 2345) D.Lgs. 152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Manciano" con potenza di picco di 17,57 MWp e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, situato nel Comune di Manciano (GR). Proponente: DS ITALIA 33 S.r.l. Provvedimento conclusivo.

..... 207

DECRETO 14 maggio 2025, n. 9964 - certificato il 15 maggio 2025

ID:2354 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica gestionale dell'assetto emissivo dell'esistente impianto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per il recupero di metalli preziosi, ubicato nel Comune di Arezzo, loc. San Zeno, n.63. Proponente: Safimet S.p.a. - Provvedimento conclusivo.

..... 221

DECRETO 14 maggio 2025, n. 9978 - certificato il 15 maggio 2025

ID 2376 D.Lgs. 152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48. Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al nuovo impianto di elettrolisi per la produzione di Idrogeno rinnovabile presso il Parco industriale di Solvay Chimica Italia S.p.A. nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Provvedimento conclusivo.

..... 225

DECRETO 15 maggio 2025, n. 10155 - certificato il 16 maggio 2025

ID 2296 Rettifica del Decreto Dirigenziale n° 4167 del 04/03/2025 per mero errore materiale.

..... 240

DECRETO 15 maggio 2025, n. 10157 - certificato il 16 maggio 2025 ID 2429 Verifica di ottemperanza ex art.28 D.Lgs 152/2006 e art.55 L.R. 10/2010 della condizione ambientale N. 2.a) di cui al provvedimento di verifica Dec. n. 14987 del 25/09/2020, relativo al progetto di Ripascimento e Riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia Codice 2018EMA0057 (Ex Codice 2018EMA0042). Proponente: Comune di Castiglione della Pe- scaia. Provvedimento conclusivo.	243
ALTRI ENTI	250
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRU- MENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PRO- GETTO. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECO- NOMICA DENOMINATO "POZZO CERBAIA 3 EST".	250
AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRU- MENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PRO- GETTO. PROGETTO DEFINITIVO "ADEGUAMENTO SCA- RICO LOC. POGGIARELLO - LA RIPA" IN COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA.	252
SEZIONE II	254
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	255
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)	
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECO- NOMICA DI OPERA PUBBLICA INERENTE IL PROGET- TO DEL CAMPO CANOE LOCALITA' CEVOLI E CONTE- STUALE ADOZIONE DI VARIANTE N° 1 AL PIANO OPE- RATIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC DEL 28.05.2024 N° 24 PER ADEGUAMENTO DEL PIANO OPE- RATIVO STESSO ALLA PREVISIONE DI OPERA PUBBLI- CA AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R.65/2014.	255
COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)	
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i.	256
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (Lucca)	
Approvazione della Variante semplificata al R.U. ai sensi degli articoli 30 e 238 della L.R.T. N. 65/2014 per realizzazione di nr. 2 parcheggi siti rispettivamente in Loc. La casetta, Ghivizzano e Piazza Bernardini, Piano di Coreglia.	257
COMUNE DI CORTONA (Arezzo)	

AVVISO DI APPROVAZIONE ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 65/14 della VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO n. 15 PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO SULLE AREE INTERESSATE DALL'OPERA PUBBLICA DI REALIZZAZIONE DI STRADA COMUNALE (Rif. Piano di Recupero approvato con Del.C.C. n. 18 del 12/03/2019 e Convenzione sottoscritta in data 01/08/2019).	258
.....	
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)	
RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUA TERMAL DENOMINATA "SANT'ALBINO LA VENA" POSTA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI).	259
.....	
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)	
DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 17/04/2025. PIANO OPERATIVO. PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE PREVISIONI CON VALENZA QUINQUENNALE.	260
.....	
DELIBERA DI CC N. 31 DEL 29.04.2025. "AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E RETTIFICA ERRORI MATE- RIALI DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO OPE- RATIVO COMUNALE VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I."	261
.....	
COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)	
Avviso di pubblicazione dell'atto di approvazione definitiva della Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 28.04.2025 relativa a "Approva- zione definitiva ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. del Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con DCC n. 95 del 21/12/2023".	262
.....	
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)	
PROGETTO DI AMPLIAMENTO COMPARTO AGROINDUSTRIA- LE DELLA UNITA' OPERATIVA IN LOC. GRICIGNANO (AR), IN VARIANTE AL VIGENTE R.U., presentata ai sen- si e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 35 della L.R. 65/2014 e s.m.i.. - DELI- BERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI PERVENUTE E PRO- NUNCIA DEFINITIVA. AVVISO DI PUBBLICAZIONE.	263
.....	
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (Pisa)	
"Piano Strutturale Comunale ai sensi della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii. - Adozione".	264
.....	

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 115 al B.U. n. 21 del 21/05/2025****GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni****REGIONE TOSCANA**

DELIBERAZIONE del 12 maggio 2025, n. 575

Approvazione di modulistica unificata e standardizzata in materia di attività sportive e ludico-motorie-ricreative a norma della legge regionale 11 novembre 2022 n. 38.

DELIBERAZIONE del 12 maggio 2025, n. 576

Approvazione di modulistica unificata e standardizzata in materia di agricoltura sociale a norma della legge regionale 11 novembre 2022 n. 38.

Supplemento n. 116 al B.U. n. 21 del 21/05/2025**GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni**

DELIBERAZIONE del 12 maggio 2025, n. 599

Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con la l.r. 07/05/2025, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Seconda variazione".

DELIBERAZIONE del 12 maggio 2025, n. 600

Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con la l.r. 07/05/2025, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Seconda variazione".

SEZIONE

I

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 MAGGIO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 12 maggio 2025, n. 21:

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027 - 3^a variazione.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede, al titolo II, l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2024, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 gennaio 2025, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2025-2026-2027);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 gennaio 2025, n. 3 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2025);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 gennaio 2025, n. 4 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2024);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 gennaio 2024, n. 6 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);
- la deliberazione del Consiglio regionale 14 gennaio 2025, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2024 - 1^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 23 gennaio 2025, n. 9 (1^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2025-2026-2027 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 febbraio 2025, n. 23 (2^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2025-2026-2027 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2025, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027 - 2^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 febbraio 2025, n. 25 (3^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2025-2026-2027 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 marzo 2025, n. 36 (4^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2025-2026-2027 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12 marzo 2025, n. 46 (5^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2025-2026-2027 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 marzo 2025, n. 52 (6^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2025-2026-2027 e conseguente variazione al bilancio gestionale).

Visto l'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale, nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al d.lgs. 118/2011 medesimo;

Visto l'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 che disciplina le variazioni di bilancio;

Viste le richieste di variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, per la parte spesa (missioni/programmi/titoli), quali risultanti dal prospetto "allegato A";

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere:

- all'adeguamento del bilancio di previsione 2025-2026-2027 in virtù delle variazioni di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2026-2027 del Consiglio, di cui all'allegato B, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori del 7 maggio 2025 (prot. n. 6525/02.12), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di presidenza in data 17 aprile 2025 (allegato C);

Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, l'Ufficio di presidenza procederà:

- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del reg.int. 28/2017;
- all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. 28/2017;

Stanti le motivazioni espresse in narrativa;

Delibera

- 1) di apportare le variazioni di spesa (missioni/programmi/titoli) per l'annualità 2026 e 2027 del bilancio finanziario 2025-2026-2027 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto del rispetto del parere favorevole del Collegio dei revisori del 7 maggio 2025 (prot. 6525/02.12) (allegato C), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di presidenza in data 17 aprile 2025;
- 3) di dare infine atto che l'Ufficio di presidenza procederà:
 - alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del reg.int. 28/2017;
 - all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. 28/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B e C sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

**Consiglio Regionale**

Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2025-2026-2027

Allegato A

Missione	Programma	Titolo	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Motivazione
1	1	1	-12.500,00	-24.700,00	Maggiore fabbisogno per il servizio di stenotipia delle sedute dell'aula e delle commissioni consiliari, che dal 1° gennaio 2026 dovrà essere esteso a tutte le sedute di commissione, secondo quanto richiesto dagli organi politici.
			-12.500,00	-24.700,00	
1	2	1	12.500,00	24.700,00	
			12.500,00	24.700,00	

Allegato B

Bilancio di previsione 2025-2026-2027- ENTRATA - Deliberazione di Consiglio 3ª variazione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 208.600,95	-	-	208.600,95	CP	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 95.222,17	-	-	95.222,17	CP	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP 4.027.509,67	-	-	4.027.509,67	CP	-	-	-	-	-	-	-
	- di cui avanzo accantonato	CP 3.463.956,40	-	-	3.463.956,40	CP	-	-	-	-	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato	CP 563.553,27	-	-	563.553,27	CP	-	-	-	-	-	-	-
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
	- di cui avanzo libero	CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2025	CS 9.378.400,34	-	-	9.378.400,34	CS	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 1:													
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa													
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS -	-	-	-	RS	-	-	-	-	-	-	-
		CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
		CS -	-	-	-	CS	-	-	-	-	-	-	-
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	RS -	-	-	-	RS	-	-	-	-	-	-	-
		CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
		CS -	-	-	-	CS	-	-	-	-	-	-	-
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	RS -	-	-	-	RS	-	-	-	-	-	-	-
		CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
		CS -	-	-	-	CS	-	-	-	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS -	-	-	-	RS	-	-	-	-	-	-	-
		CP -	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-
		CS -	-	-	-	CS	-	-	-	-	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
10301	Tipologia 101: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10302	Tipologia 102: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 2: Trasferimenti correnti													
20501	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	95.531,62	-	-	95.531,62	-	-	-	-	-	-	-
		CP	24.989.772,64	-	-	24.989.772,64	22.970.131,15	-	22.970.131,15	22.979.981,15	-	-	22.979.981,15
		CS	25.085.304,26	-	-	25.085.304,26	-	-	-	-	-	-	-
20502	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20503	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
		CS	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
20504	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		CS	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-
20505	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	95.531,62	-	-	95.531,62	-	-	-	-	-	-	-
		CP	25.010.272,64	-	-	25.010.272,64	22.985.131,15	-	22.985.131,15	22.994.981,15	-	-	22.994.981,15
		CS	25.105.804,26	-	-	25.105.804,26	-	-	-	-	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS - CP - CS -			- - -	- - -			- - -	- - -			- - -
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 11.174,71 CP - CS 11.174,71			11.174,71 - 11.174,71	11.174,71 - 11.174,71			- - -	- - -			- - -
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS 11.174,71 CP 926.913,79 CS 938.088,50	-	-	11.174,71 926.913,79 938.088,50	11.174,71 926.913,79 938.088,50	716.500,16	-	716.500,16	666.200,16	-	-	666.200,16
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie													
50100	Tipologia 100: Afianzazione di attività finanziarie	RS - CP - CS -			- - -	- - -			- - -	- - -			- - -
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	RS - CP - CS -			- - -	- - -			- - -	- - -			- - -
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS - CP - CS -			- - -	- - -			- - -	- - -			- - -
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS - CP - CS -			- - -	- - -			- - -	- - -			- - -
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS - CP - CS -	-	-	- - -	- - -	-	-	- - -	- - -	-	-	- - -
TITOLO 6: Accensione prestiti													
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS - CP - CS -			- - -	- - -			- - -	- - -			- - -

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
60300	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS - CP - CS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS - CP - CS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS - CP - CS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	RS - CP - CS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere													
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS - CP - CS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS - CP - CS -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro													
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS 69.152,40 CP 5.833.403,57 CS 5.902.555,97	-	-	69.152,40 5.833.403,57 5.902.555,97	5.633.158,69	-	5.633.158,69	5.633.158,69	5.628.158,69	-	-	5.628.158,69
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 671,39 CP 131.000,00 CS 131.671,39	-	-	671,39 131.000,00 131.671,39	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00	131.000,00	-	-	131.000,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 69.823,79 CP 5.964.403,57 CS 6.034.227,36	-	-	69.823,79 5.964.403,57 6.034.227,36	5.764.158,69	-	5.764.158,69	5.759.158,69	5.759.158,69	-	-	5.759.158,69
TOTALE TITOLI													
		RS 252.530,40 CP 32.420.372,72 CS 32.672.903,12	-	-	252.530,40 32.420.372,72 32.672.903,12	29.745.600,00	-	29.745.600,00	29.648.150,00	29.648.150,00	-	-	29.648.150,00
NERALE DELLE ENTRATE													
		RS 252.530,40 CP 36.751.705,51 CS 42.051.309,36	-	-	252.530,40 36.751.705,51 42.051.309,36	29.745.600,00	-	29.745.600,00	29.648.150,00	29.648.150,00	-	-	29.648.150,00

Bilancio di previsione 2025-2026-2027- SPESA - Deliberazione di Consiglio 3ª variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione													
001	Programma 01	Organi istituzionali	RS	329.135,70	-	329.135,70	CP	15.713.005,99	-	12.500,00	15.700.505,99	15.811.428,35	-	24.700,00	15.786.728,35
		Spese correnti	CP	18.752.218,50	-	18.752.218,50	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	19.081.354,20	-	19.081.354,20	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	329.135,70	-	329.135,70	CP	15.713.005,99	-	12.500,00	15.700.505,99	15.811.428,35	-	24.700,00	15.786.728,35
			CP	18.752.218,50	-	18.752.218,50	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	19.081.354,20	-	19.081.354,20	CP	-	-	-	-	-	-	-	
002	Programma 02	Segreteria generale	RS	2.417,16	-	2.417,16	CP	23.000,00	12.500,00	-	35.500,00	23.000,00	24.700,00	-	47.700,00
		Spese correnti	CP	23.000,00	-	23.000,00	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	25.417,16	-	25.417,16	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	2.417,16	-	2.417,16	CP	23.000,00	12.500,00	-	35.500,00	23.000,00	24.700,00	-	47.700,00
			CP	23.000,00	-	23.000,00	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	25.417,16	-	25.417,16	CP	-	-	-	-	-	-	-	
003	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	381.668,59	-	381.668,59	CP	3.223.587,94	-	-	3.223.587,94	3.149.157,94	-	3.149.157,94	
		Spese correnti	CP	2.957.706,00	-	2.957.706,00	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	3.347.375,09	-	3.347.375,09	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	413.013,78	-	413.013,78	CP	3.259.087,94	-	-	3.259.087,94	3.395.357,94	-	3.395.357,94	
			CP	3.003.206,00	-	3.003.206,00	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	3.416.225,78	-	3.416.225,78	CP	-	-	-	-	-	-	-	
004	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
		Spese correnti	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
005	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.236,40	-	2.236,40	CP	310.500,00	-	-	310.500,00	310.500,00	-	310.500,00	
		Spese correnti	CP	310.500,00	-	310.500,00	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	312.736,40	-	312.736,40	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.236,40	-	2.236,40	CP	310.500,00	-	-	310.500,00	310.500,00	-	310.500,00	
			CP	310.500,00	-	310.500,00	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	312.736,40	-	312.736,40	CP	-	-	-	-	-	-	-	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.236,40	-	-	2.236,40	-	-	-	-	-
		CP	310.500,00	-	-	310.500,00	-	-	310.500,00	-	310.500,00
		CS	312.736,40	-	-	312.736,40	-	-	-	-	-
D106	Programma 06	Ufficio tecnico									
	TITOLO 1	Spese correnti	RS	150.437,75	-	-	150.437,75	-	-	-	-
		CP	476.506,78	-	-	476.506,78	-	-	539.000,00	-	404.000,00
		CS	626.946,53	-	-	626.946,53	-	-	-	-	-
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	592.562,73	-	-	592.562,73	-	-	-	-
		CP	383.976,20	-	-	383.976,20	-	-	488.000,16	-	192.000,16
		CS	976.538,93	-	-	976.538,93	-	-	-	-	-
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	743.000,48	-	-	743.000,48	-	-	596.000,16	-	596.000,16
		CP	860.483,96	-	-	860.483,96	-	-	1.027.000,16	-	1.027.000,16
		CS	1.603.485,46	-	-	1.603.485,46	-	-	-	-	-
D107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	TITOLO 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi									
	TITOLO 1	Spese correnti	RS	487.244,30	-	-	487.244,30	-	-	-	-
		CP	1.407.096,63	-	-	1.407.096,63	-	-	1.407.045,63	-	1.479.872,55
		CS	1.889.342,84	-	-	1.889.342,84	-	-	-	-	-
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	681.385,13	-	-	681.385,13	-	-	-	-
		CP	560.137,22	-	-	560.137,22	-	-	173.000,00	-	208.000,00
		CS	1.261.123,35	-	-	1.261.123,35	-	-	-	-	-
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	1.168.629,43	-	-	1.168.629,43	-	-	1.580.945,63	-	1.687.872,55
		CP	1.967.233,96	-	-	1.967.233,96	-	-	1.580.945,63	-	1.687.872,55
		CS	3.130.865,19	-	-	3.130.865,19	-	-	-	-	-
D109	Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
	TITOLO 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Programma 10	Risorse umane									
	TITOLO 1	Spese correnti	RS	63.607,39	-	-	63.607,39	-	-	-	-
		CP	218.949,09	-	-	218.949,09	-	-	197.291,07	-	197.291,07
		CS	281.956,48	-	-	281.956,48	-	-	-	-	-
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	63.607,39	-	-	63.607,39	-	-	197.291,07	-	197.291,07
		CP	218.949,09	-	-	218.949,09	-	-	197.291,07	-	197.291,07
		CS	281.956,48	-	-	281.956,48	-	-	-	-	-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione
0111	Programma 11	Altri servizi generali	RS 2.550,00	-	2.550,00	CP 25.770,32	8.300,00	8.300,00	8.300,00	-	8.300,00
		Spese correnti	CS 28.920,32	-	28.920,32						
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS 2.550,00	-	2.550,00	CP 25.770,32	8.300,00	8.300,00	8.300,00	-	8.300,00
			CS 28.920,32	-	28.920,32						
0112	Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
		Spese correnti	CS -	-	-						
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 2.724.596,34	-	2.724.596,34	CP 22.119.136,79	12.500,00	12.500,00	22.119.136,79	22.029.750,07	24.700,00	24.700,00
		CS 25.155.762,65	-	25.155.762,65							22.029.750,07
		27.880.358,99									
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
		Spese correnti	CS -	-	-						
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
		Spese correnti	CS -	-	-						
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025			Previsioni 2025			Previsioni 2025			Previsioni 2027				
			aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		aggiornate alla presente deliberazione	aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	aggiornate alla presente deliberazione	aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	aggiornate alla presente deliberazione				
0407	Programma 07	Diritto allo studio	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	100.000,00	-	-	100.000,00	CP	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	
			CS	100.000,00	-	-	100.000,00									
	Titolo 2	Spese correnti	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-									
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-									
	Totale Programma 07			RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00	CP	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00								
TOTALE MISSIONE 04			RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			CP	100.000,00	-	-	100.000,00	CP	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	
			CS	100.000,00	-	-	100.000,00									
MISSIONE 05																
Totale e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	30.000,00	-	-	30.000,00	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	30.000,00	-	-	30.000,00									
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-									
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-									
	Totale Programma 01			RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				CP	30.000,00	-	-	30.000,00	CP	-	-	-	-	-		
				CS	30.000,00	-	-	30.000,00								
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	52.256,92	-	-	52.256,92	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	1.522.290,57	-	-	1.522.290,57	CP	1.310.810,52	-	-	1.310.810,52	1.309.741,24	-	1.309.741,24	
			CS	1.575.547,49	-	-	1.575.547,49									
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	43.514,65	-	-	43.514,65	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	15.094,35	-	-	15.094,35	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	28.420,30	-	-	28.420,30									
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-									
	Totale Programma 02			RS	96.771,57	-	-	96.771,57	-	-	-	-	-			
				CP	1.537.884,92	-	-	1.537.884,92	CP	1.310.810,52	-	-	1.309.741,24	-	1.309.741,24	
				CS	1.604.068,49	-	-	1.604.068,49								
TOTALE MISSIONE 05			RS	96.771,57	-	-	96.771,57	-	-	-	-	-				
			CP	1.567.884,92	-	-	1.567.884,92	CP	1.310.810,52	-	-	1.309.741,24	-	1.309.741,24		
			CS	1.664.695,49	-	-	1.664.695,49									

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0903	Programma 03	Rifiuti									
	Titolo 1	Spese correnti	RS 8.169,78	-	8.169,78	CP 19.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
			CS 27.569,78	-	27.569,78						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 03	Rifiuti	RS 8.169,78	-	8.169,78	CP 19.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
			CS 27.569,78	-	27.569,78						
TOTALE MISSIONE 09											
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 8.169,78	-	8.169,78	CP 19.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00
		CS 27.569,78	-	27.569,78							
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	Titolo 1	Spese correnti	RS -	-	-	CP 4.000,00	-	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			CS 1.267.169,33	-	1.267.169,33						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS -	-	-	CP 4.000,00	-	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			CS 1.267.169,33	-	1.267.169,33						
TOTALE MISSIONE 12											
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS -	-	-	CP 4.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		CS 1.267.169,33	-	1.267.169,33							
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato									
	Titolo 1	Spese correnti	RS 64.983,31	-	64.983,31	CP 91.500,00	-	91.500,00	91.500,00	-	91.500,00
			CS 1.766.483,31	-	1.766.483,31						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	CP -	-	-	-	-	-
			CS -	-	-						
	Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	RS 64.983,31	-	64.983,31	CP 91.500,00	-	91.500,00	91.500,00	-	91.500,00
			CS 1.766.483,31	-	1.766.483,31						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione	RS	-	214.844,21	CP	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
		Spese correnti	CP	-	150.000,00	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	364.844,21	CS	-	-	-	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CP	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	CS	-	-	-	-	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CP	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	CS	-	-	-	-	-
	Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	RS	-	214.844,21	CP	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
			CP	-	150.000,00	CP	-	-	100.000,00	100.000,00	-
			CS	-	364.844,21	CS	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	-	-	214.844,21	CP	191.500,00	-	191.500,00	191.500,00	-
			CP	-	150.000,00	CP	-	-	100.000,00	100.000,00	-
			CS	-	1.851.500,00	CS	-	-	191.500,00	191.500,00	-
					2.131.927,92						
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
1502	Programma 02	Formazione professionale	RS	-	-	CP	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
		Spese correnti	CP	-	100.000,00	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	100.000,00	CS	-	-	-	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CP	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	CS	-	-	-	-	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CP	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	CS	-	-	-	-	-
	Totale Programma 02	Formazione professionale	RS	-	-	CP	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
			CP	-	100.000,00	CP	-	-	100.000,00	100.000,00	-
			CS	-	100.000,00	CS	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	-	-	-	CP	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
			CP	-	100.000,00	CP	-	-	100.000,00	100.000,00	-
			CS	-	100.000,00	CS	-	-	-	-	-
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
1801	Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	-	-	CP	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-
		Spese correnti	CP	-	62.000,00	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	62.000,00	CS	-	-	-	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CP	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	CS	-	-	-	-	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CP	-	-	CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	CS	-	-	-	-	-
	Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	-	-	CP	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-
			CP	-	62.000,00	CP	-	-	62.000,00	62.000,00	-
			CS	-	62.000,00	CS	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	-	-	-	CP	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	-
			CP	-	62.000,00	CP	-	-	62.000,00	62.000,00	-
			CS	-	62.000,00	CS	-	-	-	-	-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione
MISSIONE	19	Relazioni internazionali										
1901	Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
	TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	- - -	- - -	600.000,00 600.000,00	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS CP CS	- - -	- - -	600.000,00 600.000,00	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 19		Relazioni internazionali	RS CP CS	- - -	- - -	600.000,00 600.000,00	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001	Programma 01	Fondo di riserva										
	TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	- - -	- - -	39.128,64 39.128,64	CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS CP CS	- - -	- - -	39.128,64 39.128,64	CP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
	TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2003	Programma 03	Altri fondi										
	TITOLO 1	Spese correnti	RS CP CS	- - -	- - -	4.456,40 4.456,40	CP	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	- - -	- - -	20.000,00 20.000,00	CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
	Totale Programma 03	Altri fondi	RS CP CS	- - -	- - -	24.456,40 24.456,40	CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione		VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione		VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2027 aggiornate alla precedente deliberazione		VARIAZIONI		Previsioni 2027 aggiornate alla presente deliberazione					
		RS	CP	-	-	RS	CP	-	-	RS	CP	-	-	RS	CP	-	-	RS	CP	-	-		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	-	-	-	RS	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	-	RS	-	-	-		
		CP	63.585,04	-	-	CP	63.585,04	-	CP	80.000,00	-	-	CP	80.000,00	-	-	CP	80.000,00	-	-	CP	80.000,00	
		CS	63.585,04	-	-	CS	63.585,04	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-
		CP	-	-	-	CP	-	-	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	CP	-
		CS	-	-	-	CS	-	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	-	-	-	RS	-	-	RS	-	-	-	RS	-	-	-	-	RS	-	-	-	RS	-
		CP	-	-	-	CP	-	-	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	CP	-
		CS	-	-	-	CS	-	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-
9901	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	3.135,66	-	-	RS	3.135,66	-	RS	5.764.158,69	-	-	RS	5.764.158,69	-	-	RS	5.764.158,69	-	-	RS	5.764.158,69	
		CP	5.964.403,57	-	-	CP	5.964.403,57	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	
		CS	5.967.539,23	-	-	CS	5.967.539,23	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	CS	-	
		CP	-	-	-	CP	-	-	CP	-	-	-	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	CP	-
		CS	-	-	-	CS	-	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-
		CP	5.964.403,57	-	-	CP	5.964.403,57	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	
		CS	5.967.539,23	-	-	CS	5.967.539,23	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	3.135,66	-	-	RS	3.135,66	-	RS	5.764.158,69	-	-	RS	5.764.158,69	-	-	RS	5.764.158,69	-	-	RS	5.764.158,69	
		CP	5.964.403,57	-	-	CP	5.964.403,57	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	-	-	CP	5.764.158,69	
		CS	5.967.539,23	-	-	CS	5.967.539,23	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-
TOTALE MISSIONI		RS	3.112.500,87	-	-	RS	3.112.500,87	-	RS	29.745.600,00	12.500,00	12.500,00	RS	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	RS	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	RS	29.745.600,00	
		CP	36.751.705,51	-	-	CP	36.751.705,51	-	CP	29.745.600,00	12.500,00	12.500,00	CP	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	CP	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	CP	29.745.600,00	
		CS	39.864.206,38	-	-	CS	39.864.206,38	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.112.500,87	-	-	RS	3.112.500,87	-	RS	29.745.600,00	12.500,00	12.500,00	RS	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	RS	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	RS	29.745.600,00	
		CP	36.751.705,51	-	-	CP	36.751.705,51	-	CP	29.745.600,00	12.500,00	12.500,00	CP	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	CP	29.745.600,00	24.700,00	24.700,00	CP	29.745.600,00	
		CS	39.864.206,38	-	-	CS	39.864.206,38	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-	-	-	CS	-	

AOCRT Protocollo n. 0006525/07-05-2025



02.12



Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)
 Protocollo n. 0006525/02.12 del 07/05/2025
 Fascicolo: LEX 11_PDD_0525;



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 129

Oggetto: Esame proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza concernente "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027 - 3^a variazione".

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana, nelle persone del dr. Sergio Tempo (Presidente), del dr. Antonio Gedeone e del dr. Piero Landi (componenti),

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);

Vista, altresì, la richiesta di parere da parte degli uffici regionali, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 40/2012 e dell'art. 72 del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza n. 525 (approvata nella seduta del 17 aprile 2025) avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027 - 3^a variazione" protocollo n. 5757/18-04-2025 del 18/04/2025;

Parere n. 129 del 7/05/2025 – riferimento verbale n. 113

pag. 1

Rilevato che:

- in data 18 dicembre 2024, con deliberazione n. 99, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2026-2027;
- in data 9 gennaio 2025, con deliberazione n. 4, l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione concernente il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024;
- in data 14 gennaio 2025, con deliberazione n. 1, il Consiglio regionale ha approvato la variazione relativa all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2024 all'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2026-2027;

Richiamata ogni altra variazione intervenuta al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2026-2027, previa acquisizione del parere favorevole di codesto Collegio;

Esaminata la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale (PDD) n. 525/2025 unitamente alla documentazione allegata;

Rilevato che con la citata proposta si intendono apportare le variazioni agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2025-2026-2027 del Consiglio regionale, con riferimento alle annualità 2026-2027, così come rappresentate nell'allegato A) della richiamata proposta di deliberazione.

Le variazioni della spesa sono riportate, sinteticamente, unitamente alla motivazione nella seguente tabella:

Missione	Programma	Titolo	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Motivazione
1	1	1	-12.500,00	-24.700,00	Maggiore fabbisogno per il servizio di stenotipia delle sedute dell'aula e delle commissioni consiliari, che dal 1° gennaio 2026 dovrà essere esteso a tutte le sedute di commissione, secondo quanto richiesto dagli organi politici.
			-12.500,00	-24.700,00	
1	2	1	12.500,00	24.700,00	
			12.500,00	24.700,00	

Tenuto conto, inoltre, delle ulteriori attività di verifiche operate dal Collegio;

Rilevato, infine, che sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile, tenuto conto che la variazione si sostanzia in una maggiore spesa coperta da una minore spesa per ciascuna delle annualità 2026 e 2027.

Parere n. 129 del 7/05/2025 – riferimento verbale n. 113

pag. 2

Il Collegio dei Revisori, con riferimento a tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.4 della legge regionale 40/2012, esprime


parere favorevole

alla proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza n. 525 (approvata nella seduta del 17 aprile 2025) avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027 - 3^ variazione*".

Addì, 7 maggio 2025

Il Collegio dei revisori dei conti

Dr. Sergio Tempo (Presidente), Dr. Antonio Gedeone e Dr. Piero Landi (componenti)



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 MAGGIO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 12 maggio 2025, n. 22:

Bilancio preventivo per l'anno 2025 dell'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT). Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, che prevede l'espressione del parere alla Giunta, da parte del Consiglio regionale, sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti della Regione;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbre Toscane - EAUT);

Richiamato l'articolo 10 dell'intesa tra Regione Toscana e Regione Umbria, ratificata con la l.r. 54/2011, in base al quale le due Regioni sono chiamate ad approvare il bilancio preventivo dell'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT);

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 24 febbraio 2025, n. 24 con cui la Giunta regionale chiede il parere in merito al bilancio preventivo 2025-2027 dell'EAUT, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto, al fine della sua approvazione;

Visto il bilancio preventivo di EAUT per l'anno 2025, con previsione triennale 2025-2027, e la relativa documentazione allegata alla sopra citata proposta di deliberazione al Consiglio regionale, costituita dai seguenti documenti:

- relazione di bilancio preventivo 2025, prospetti di accompagnamento e conto economico pluriennale 2025-2027, adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione di EAUT 31 ottobre 2024, n. 33 (allegato A);
- altre tabelle e prospetti di dettaglio allegati al bilancio (avanzamento delle opere da realizzare, spese generali, programma delle manutenzioni, dettaglio del conto economico, riepilogo fondi) (allegato B);
- elenco annuale dei lavori e programma lavori triennale, piano degli acquisti, adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione di EAUT 31 ottobre 2024, n. 34 (allegato C);
- programma triennale degli investimenti, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di EAUT 31 ottobre 2024, n. 31 (allegato D);
- piano annuale delle attività e piano azioni del biennio successivo, adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione di EAUT 31 ottobre 2024, n. 32 (allegato E)
- relazione del collegio dei revisori dei conti e relativa conferma (allegato F)
- analisi del budget economico 2025-2027 sul bilancio preventivo 2025-2027 di EAUT, espresso dal Settore Società partecipate – Enti dipendenti della Direzione Programmazione e bilancio della Giunta regionale (allegato G);

Vista la relazione del Collegio dei revisori, che esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio di previsione di EAUT per l'anno di esercizio 2025 e pluriennale 2025-2027;

Visto il parere positivo sul bilancio preventivo 2025-2027 di EAUT, espresso dal settore Società partecipate - Enti dipendenti della Direzione Programmazione e Bilancio;

Viste le raccomandazioni incluse nel parere sopraccitato, rivolte nei confronti delle successive stesure del bilancio in un'ottica di un costante monitoraggio dei costi di gestione;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo 2025-2027 dell'Ente Acque Umbre Toscane;
2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 MAGGIO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 12 maggio 2025, n. 28:

Alatoscana S.p.A. Collegio sindacale. Nomina di un componente effettivo.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100, e, in particolare, il punto n. 6, relativo al “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate” della Regione Toscana, tra le quali è compresa Alatoscana S.p.A., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare, l’articolo 23, il quale prevede, in ordine al Collegio sindacale, quanto segue:

- a) ai sensi del comma 1, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti; ai soci pubblici è conferita la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi e supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile;
- b) ai sensi del comma 3, in caso di mancato esercizio della facoltà di nomina da parte del socio avente diritto, ai sensi dell’articolo 2449, primo comma, del codice civile provvede l’Assemblea ordinaria dei soci secondo le regole generali.

Visto l’articolo 30 dello statuto della Società, il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo statuto stesso, si applichino le disposizioni di legge in materia di società per azioni;

Visto l’articolo 2399 del codice civile, il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Visto l’articolo 2400, comma secondo, del codice civile, il quale dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Preso atto che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

Vista la nota della Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale - prot. n. 4515/2.12 del 28 marzo 2025, con la quale si comunica che, tenuto conto delle azioni possedute, dovranno essere nominati, in rappresentanza della Regione Toscana, un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio sindacale della Società;

Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base delle candidature pervenute, alla nomina di un componente effettivo ed un componente supplente, in rappresentanza della Regione Toscana, del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti ed organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che questi ultimi individuino i candidati in modo autonomo oppure, per quanto concerne i revisori unici ed i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura, pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Andrea Scarpa;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione del candidato nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 6 maggio 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle proposte di candidatura pervenute, si propone al Consiglio regionale la nomina, in rappresentanza della Regione Toscana, del signor Andrea Scarpa, in qualità di componente effettivo del Collegio sindacale della Società ed il rinvio ad eventuale successivo atto della nomina del componente supplente del Collegio sindacale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, dello statuto della Società;

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, in qualità di componente effettivo del Collegio sindacale della Società, il signor Andrea Scarpa, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto dalla dichiarazione sostitutiva resa dal signor Andrea Scarpa, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione,

incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Andrea Scarpa è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, in qualità di componente effettivo del Collegio sindacale di Alatoscana S.p.A., il signor Andrea Scarpa.
2. di rinviare ad eventuale successivo atto la nomina del componente supplente del Collegio sindacale di Alatoscana S.p.A, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, dello statuto della Società.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 1990 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 12 maggio 2025.

OGGETTO: In merito allo stanziamento di adeguate risorse statali da destinarsi alla prevenzione ed alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il Consiglio regionale

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito il concetto di "salute" come lo stato di benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità;

Visti:

- le raccomandazioni generali riportate nelle *Practice guideline for the Treatment of Patients With Eating Disorders*, dell'American Psychiatric Association del 2006;
- il documento MARSIPAN (Management of Really Sick Patients with Anorexia Nervosa) del 2010;
- la posizione dell'American Dietetic Association del 2011 e il report dell'Academy for Eating Disorders del 2012;
- il Quaderno del Ministero della salute n. 17/22 luglio-agosto 2013 recante raccomandazioni su "Adeguatezza clinica, strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi dell'alimentazione";
- le linee guida del Royal Australian and New Zealand College of Psychiatric del 2014;
- le linee guida del Nationale Institute for Clinical Excellence (NICE) del 2017;
- le linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione del Ministero della Salute pubblicate sul Quaderno della Salute n. 29, settembre 2017, strumento per gli operatori sanitari coinvolti nella cura dei disturbi dell'alimentazione, per l'identificazione precoce delle persone che necessitano di un supporto nutrizionale e la messa in atto di tutti i trattamenti integrati ed appropriati;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 di indizione della "Giornata nazionale del flocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare";
- il documento elaborato nel 2018 dal Ministero della Salute denominato "Le raccomandazioni per i familiari" che supporta i familiari dei pazienti affetti da DNA nel riconoscimento dei sintomi dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e nella gestione dei pasti assistiti;
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull' "Allegato tecnico per la definizione di criteri, modalità e linee di intervento per l'utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione" e sulle procedure per la presentazione dei Piani di attività biennali da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano" (21 giugno 2022).

Ricordato che il Manuale Statistico Diagnostico dei Disturbi Mentali (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-5) pubblicato nel 2013 dall'American Psychiatric Association (APA) definisce la descrizione dei sintomi (sulla cui intensità vengono diagnosticati gli indici di gravità) e dei comportamenti diversamente associati fra di loro che possono aggravare il rischio di complicità per le persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nel corso della loro vita;

Evidenziato che, come riportato nella sezione dedicata alla salute mentale del sito del Ministero della Salute:

- il DSM-IV non forniva una definizione di disturbo dell'alimentazione e che tale mancanza nel corso degli anni ha determinato molti problemi nello stabilire il confine diagnostico dei disturbi dell'alimentazione non altrimenti specificati che non avevano "criteri diagnostici positivi", come nel caso dell'anoressia nervosa e della bulimia nervosa;
- il DSM-5 raggruppa in una categoria diagnostica unica, chiamata "Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", i disturbi della nutrizione caratteristici dell'infanzia e i disturbi dell'alimentazione, con l'inclusione di nuove categorie diagnostiche e la modifica di alcuni criteri diagnostici;
- il DSM-5 in relazione ai DNA fornisce la seguente definizione: "I Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo dell'alimentazione o di comportamenti collegati con l'alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale".

Ricordato che, come riportato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della Salute, le categorie diagnostiche riconosciute dal DSM-5 in relazione ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione risultano essere le seguenti:

- pica;
- disturbo di ruminazione;
- disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo;
- anoressia nervosa;
- bulimia nervosa;
- disturbo da alimentazione incontrollata
- disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione;
- disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione;

Considerato che, come detto, i DNA:

- costituiscono severi disturbi mentali a origine multifattoriale e riguardano il cibo, il peso e il vissuto corporeo, influenzato da un'immagine fortemente distorta e in molti casi vanno ad intersecarsi con problematiche di tipo biologico, psichico, familiare e socio-culturale e necessitano di trattamenti specializzati da parte di équipe che svolgono il proprio lavoro in modo integrato;
- tipicamente hanno l'esordio in età evolutiva e colpiscono maggiormente la popolazione femminile, talvolta risultano associati ad altre condizioni psicopatologiche (disturbi dell'umore, d'ansia, ossessivo-compulsivi, di personalità, abuso di sostanze) o complicanze organiche rilevanti;
- si connotano per un alto rischio di cronicizzazione e di mortalità, in particolare per quanto riguarda:
 - i. l'anoressia nervosa, caratterizzata da una restrizione alimentare estrema, con una paura intensa di guadagnare peso e una percezione distorta del proprio peso e della propria forma corporea che può comportare malnutrizione, amenorrea, osteoporosi e altri problemi di salute;
 - ii. la bulimia nervosa, si manifesta attraverso episodi ricorrenti di abbuffate seguiti da comportamenti compensatori, come il vomito autoindotto o l'uso di lassativi o diuretici, che può causare problemi dentali, disfunzioni gastrointestinali e squilibri elettrolitici;
 - iii. il disturbo da alimentazione incontrollata, comunemente Binge Eating Disorder, caratterizzato da episodi regolari di abbuffate senza comportamenti compensatori, associati alla sensazione di perdere il controllo, può portare all'obesità ed a problemi di salute associati.

Considerato che, in virtù delle possibili gravi conseguenze che possono derivare per la salute fisica e mentale delle persone che soffrono di dette patologie, risulta di fondamentale importanza l'intercettazione precoce, basata su un approccio multidisciplinare, dei disturbi ai fini di una maggiore efficacia del trattamento ed una migliore prognosi;

Considerato che nel quadro delle sopracitate "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", viene evidenziato come la revisione dei criteri diagnostici pubblicata nel DSM-5 si sia proposta "l'obiettivo di definire una maggiore continuità diagnostica fra adolescenza ed età adulta, adattando i criteri alla possibilità di formulare la diagnosi anche in età infantile e adolescenziale".

Considerato che:

- le dimensioni del fenomeno, accentuatesi con un aumento del 40 per cento dei casi a seguito della pandemia da COVID-19, secondo le statistiche risultano in costante crescita nel corso degli ultimi anni e che attualmente in Italia sono oltre tre milioni i soggetti affetti da questi disturbi, circa il 5 per cento della popolazione, di cui il 96,4 per cento donne, mentre ogni anno i disturbi alimentari provocano la morte di 4.000 giovani, collocandosi come seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali;
- la pandemia da COVID-19 ed anche la fase post-pandemia e le conseguenti restrizioni sociali e di spostamento hanno avuto un impatto significativo sulla salute mentale delle persone in tutto il mondo, ed hanno determinato un aggravamento della sintomatologia per tutte le persone già affette da disturbi del comportamento alimentare (anche ritardandone l'accesso alle cure e favorendo quindi una cronicizzazione del disturbo) oltre, come detto, ad avere gravemente accentuato a livello quantitativo le dimensioni del fenomeno;
- l'età di esordio della patologia è in costante diminuzione e costituisce un concreto rischio per la salute e la vita di una parte consistente della popolazione, in particolare modo quella giovanile e femminile;
- gli interventi preventivi e tempestivi risultano essere fattori determinanti e di fondamentale importanza nel trattamento e nella cura di tutti i disturbi dell'alimentazione.

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2006 n. 279 (Linee di indirizzo per la realizzazione di una rete integrata di servizi per la prevenzione e cura dei Disturbi del comportamento Alimentare nella Regione Toscana);
- la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2010, n. 441 (Deliberazione G.R. n. 279 del 18/04/2006 'Linee di indirizzo per la realizzazione di un rete integrata di servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare'. Integrazioni), con la quale si è provveduto all'integrazione della succitata deliberazione con cui veniva ridisegnata la rete integrata di servizi per la prevenzione e la cura dei DCA, articolata su sei livelli assistenziali di area vasta, attualmente previsti ed in essere sul territorio regionale.

Preso atto che il Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019 n. 73, al Focus 3 "Dedicato alla salute mentale", contempla uno specifico punto relativo a "I disturbi del comportamento alimentare" dal quale si evince che sulla base di quanto indicato dalle sopracitate deliberazioni della Giunta regionale ogni Azienda USL è chiamata a valorizzare le competenze professionali già acquisite, attraverso un percorso graduale e progressivo, al fine di "sviluppare al proprio interno dei punti di riferimento ben identificati e visibili facenti parte di una rete integrata di servizi per la prevenzione e la cura dei DCA articolata su più livelli di intervento sia territoriali che ospedalieri e che occorre pertanto realizzare in tutte le aree vaste della Toscana uno o più centri ambulatoriali e diurni per i disturbi del comportamento alimentare (DCA)";

Richiamata la risoluzione del Consiglio regionale 9 marzo 2021 n. 61 (In merito alle azioni inerenti ai servizi per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione "DNA" nella Regione Toscana);

Richiamato il Piano regionale per la "Costituzione della Rete regionale Toscana dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" presentato dalla Regione Toscana e approvato dal Ministero della Salute nell'ottobre 2022;

Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 318 (Piano biennale per la 'Costituzione della Rete regionale Toscana dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione'- presa d'atto e prenotazione risorse della quota assegnata alla Regione Toscana dal Fondo nazionale per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, annualità 2022) prevede l'assegnazione sul bilancio 2023/2025 della somma complessiva di euro 1.577.500,00 a favore delle aziende USL toscane, come previsto nel piano finanziario del "Piano di Attività DNA 2022-2024";

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

Considerato che l'articolo 1, comma 687, della l. 234/2021 prevedeva che: "nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della Salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale";

Considerato che:

- la l. 234/2021 all'articolo 1, commi 688 e 689, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della Salute, del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di euro 15 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023 ed il 2024, da assegnare a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e da ripartirsi sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) non provvedeva a rifinanziare il fondo creato nel 2021 dal Governo Draghi in virtù di un emendamento che attribuiva ai disturbi del comportamento alimentare un'autonomia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la quale autonomia a sua volta veniva ad inserirsi in un quadro di revisione degli stessi LEA;
- i dieci milioni di euro previsti dal sopracitato Fondo per l'anno 2024 inizialmente non venivano confermati dal Governo per poi essere stanziati a seguito delle proteste provenienti dalla società civile e dalle forze politiche di opposizione, ed essere infine erogati solo a novembre 2024, mediante lo strumento normativo del decreto "milleproroghe";
- a fare data dal 30 dicembre 2024 l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ha previsto l'inserimento nel Nomenclatore tariffario di 16 nuove prestazioni di assistenza ambulatoriale per il monitoraggio e la prevenzione di complicanze ed aggravamenti della bulimia e dell'anoressia, il cui budget non risulta autonomo in quanto rientra nel novero delle prestazioni afferenti alla salute mentale.;

- tra le prestazioni sono compresi una serie di esami di anamnesi e valutazione con esame psicodiagnostico, la visita psichiatrica di controllo (compresa quella infantile), le sedute di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, il prelievo del sangue venoso, l'emocromo, l'esame delle urine e di altre sostanze come cloruro, creatinina, ferro, glucosio, potassio, proteine e sodio.

Considerato che:

- per l'anno 2025 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione non risulta finanziato da parte del Governo, ad eccezione di un impegno di spesa pari a euro 500mila annui per progetti di prevenzione e che ad oggi dal Ministero della Salute ne è stato approvato solo uno destinato alle scuole primarie, incentrato sugli stili di vita sani e la corretta alimentazione;
- la proposta avanzata dal Ministero della Salute di proporre alla Commissione nazionale competente per l'aggiornamento dei LEA l'introduzione nel corso dell'anno 2025 di ulteriori 16 nuove prestazioni di assistenza ambulatoriale afferenti ai DNA da concedere in esenzione (sebbene in alcuni casi tali prestazioni risultano già erogate dalle Regioni come extra-LEA) non può sostituirsi al necessario stanziamento di un'opportuna dotazione di risorse finanziarie destinate a fornire sostegno e assistenza adeguati alle persone che soffrono dei richiamati disturbi nutrizionali e alimentari.

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:

- siano individuate risorse finanziarie adeguate volte a potenziare le iniziative di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, al fine di garantire un tempestivo sostegno e un'efficace presa in carico delle persone che ne sono affette, tenuto conto delle gravi conseguenze che tali patologie possono avere sul funzionamento personale e sociale di chi ne è colpito;
- si giunga celermente all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) assicurando l'inserimento stabile delle ulteriori 16 prestazioni ambulatoriali attualmente in discussione, garantendo per queste una copertura finanziaria autonoma, così da assicurare l'effettiva erogazione su tutto il territorio nazionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 80 del 12 maggio 2025

Oggetto:

Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione componente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), ed in particolare l'art 9 che istituisce la Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura, indicando al comma 3 la seguente composizione:

“3. La commissione consultiva è composta da:

- a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;*
- b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale;*
- c) due componenti dei Comuni costieri designati da ANCI;*
- d) un componente in rappresentanza dell'autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'autorità portuale regionale);*
- e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;*
- f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite dall'art 5, comma 10;*
- g) un componente in rappresentanza dell'ARPAT;*
- h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).”;*

Visto l'articolo 5, comma 10, della citata legge regionale 07 dicembre 2005 n. 66, che stabilisce che per associazioni di categoria di cui all'articolo 9, comma 3, lett. f), della medesima legge regionale si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori e le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana

Considerato che la normativa sopra citata stabilisce che la Commissione in interesse sia nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, che duri in carica cinque anni e che sia validamente costituita con la nomina di almeno 9 componenti;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 36 del 2 aprile 2024, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura, nominando fra gli altri il Dott. Marco Gilmozzi, tra i componenti di cui all'art. 9, comma 3, lett. f), della l.r. 66/2005, in rappresentanza dell'API - Associazione piscicoltori italiani;

Vista la nota del 03 marzo 2025, integrata con successiva nota del 12 marzo 2025, con la quale la Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale” ha trasmesso la richiesta di API – Associazione piscicoltori italiani circa la sostituzione di Marco Gilmozzi in quanto non più rappresentativo del comparto, inoltrando al contempo la designazione del sostituto e la necessaria documentazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lett. d), in forza del quale le nomine negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica sono di competenza degli organi di governo;
- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale, tutte le nomine e le designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei soggetti di cui alle lettere f) dell'art. 9, terzo comma, della l.r. 66/2005, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- art 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Vista la documentazione prodotta dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5/2008, ed in particolare la dichiarazione presentata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso, oltre ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e l'assenza di cause ostative;

Rilevato che il soggetto designato risulta in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Considerato che per l'incarico in questione non sono previsti compensi;

Visto l'art 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare il Dr. Claudio Pedroni quale componente della Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura in rappresentanza dell'API - Associazione piscicoltori italiani, in sostituzione del Dott. Marco Gilmozzi;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art 17 della l.r. 5/2008, la presente nomina ha validità per la durata residua del mandato della Commissione nominata con DPGR n. 36 del 2 aprile 2024.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 81 del 12 maggio 2025

Oggetto:

Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05 "Firenze Sud". Sostituzione membro del Comitato di gestione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione, prevedendo che sia composto da dieci membri, di cui:

"a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio."

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:

- i membri del Comitato di gestione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio;
- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;
- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;
- al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Visto il DPGR n. 26 del 11 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Dott. Paolo Caramitti quale membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05 "Firenze Sud", in rappresentanza dell'organizzazione professionale agricola Confagricoltura, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lett. a);

Preso atto che il Dott. Paolo Caramitti, con nota del 17 gennaio 2025, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico sopra citato;

Vista la nota del 18 Marzo 2025, della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" con la quale viene trasmessa la richiesta da parte di Confagricoltura Toscana di sostituzione del Dott. Paolo Caramitti con il Dott. Antonio Nunzi Conti, unitamente alla necessaria documentazione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all'art. 11 ter, comma 1, lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato

esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal designato ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Rilevato che il soggetto designato risulta in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 18.12.2023, che stabilisce, in applicazione dell'art. 11 ter comma 10 della l.r. 3/1994, i limiti dell'indennità annua massima pari ad euro 3.000,00, da riconoscere ai componenti dei comitati di gestione degli ATC,;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare il Dott. Antonio Nunzi Conti quale nuovo membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05 "Firenze Sud", in sostituzione del Dott. Paolo Caramitti, dimissionario, in rappresentanza dell'organizzazione professionale agricola Confagricoltura Toscana, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, lett. a);
2. di dare atto che la nomina del Dott. Antonio Nunzi Conti nel Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 82 del 12 maggio 2025

Oggetto:

Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 8 "Siena Sud". Sostituzione membro del Comitato di gestione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge stessa;

Visto l'articolo 11 bis, che prevede il Comitato di gestione quale organo degli ATC;

Visto l'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 che disciplina la composizione del Comitato di gestione, ed, in particolare, la lettera d), che prevede che il Consiglio regionale individui due membri del Comitato tra sindaci, assessori e consiglieri ricadenti nel comprensorio di riferimento di ciascuna ATC;

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:

- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;
- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;
- al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Visto il DPGR n. 162 del 11 agosto 2022 con il quale è stato ricostituito il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 8 "Siena Sud", nominando, tra gli altri, il Sig. Claudio del Re, quale componente ai sensi dell'art. 11 ter, comma 1, lett. d) della l.r. 3/1994, individuato dal Consiglio regionale;

Vista la Deliberazione n. 11 del 12 marzo 2025, con la quale il Consiglio regionale, preso atto del decesso del Sig. Claudio del Re, ha individuato il sig. Nicola Rocchi, consigliere del Comune di San Casciano dei Bagni, quale nuovo componente del Comitato di gestione dell'ATC n. 8 "Siena Sud";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare l'articolo 1, comma 1 bis, lett. c), in base al quale alla nomina dei componenti designati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 ter, comma 1, lett. d) della l.r. 3/1994, in quanto individuati in ragione dell'ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Preso atto della documentazione trasmessa dal Consiglio regionale con nota del 21 marzo 2025 in relazione al proprio designato, comprensiva della autorizzazione extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza (Unione dei comuni Val di Chiana Senese), ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2011;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare nel Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 8 "Siena Sud", quale componente individuato del Consiglio regionale, il sig. Nicola Rocchi, consigliere del comune di San Casciano dei Bagni, in sostituzione del Sig. Sig. Claudio del Re, deceduto;
2. di dare atto che la nomina del Sig. Nicola Rocchi, nel Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 5/2008.
3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, che lo svolgimento degli incarichi da parte dei titolari di cariche elettive può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta, così come indicato dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 38 del 13 aprile 2021.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 83 del 12 maggio 2025

Oggetto:

Consiglio Regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Sostituzione Componente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare:

- l'articolo 10-septies, che istituisce il Consiglio regionale degli studenti, prevedendo che sia composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali di cui all'articolo 10-sexies e nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale; i membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta;
- l'articolo 10-sexies che istituisce per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 11, del 20 gennaio 2025, "Consiglio Regionale degli studenti. Articolazione territoriale di Pisa. Rinnovo Composizione." con il quale è stata nominata, tra gli altri, Ilaria Bonaventura quale componente del Consiglio regionale degli studenti per l'articolazione territoriale di Pisa;

Visto il decreto rettorale dell'Università degli studi di Pisa rep. 397/2025, con il quale si comunica che, a seguito del conseguimento della laurea, la Dott.ssa Ilaria Bonaventura è decaduta dalla carica per conseguimento del titolo, rendendo necessaria la sua sostituzione con Samuele Mantani nel Consiglio territoriale degli studenti di Pisa per il controllo della qualità dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

Vista la nota del 25 marzo 2025 con la quale la Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro ha comunicato, a seguito della decadenza della Dott.ssa Ilaria Bonaventura dalla carica per conseguimento del titolo, il nome di Samuele Mantani quale nuovo componente dell'articolazione territoriale di Pisa del Consiglio regionale degli studenti;

Considerato che la nomina in questione sono effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dagli interessati, per cui ad esse, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis lett. c) della legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non si applicano le disposizioni della medesima l.r. n. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

di nominare quale nuovo membro del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell'articolazione territoriale di Pisa:

- Samuele Mantani in sostituzione di Ilaria Bonaventura;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 84 del 12 maggio 2025

Oggetto:

Commissione tecnico scientifica per Specie legnose da frutto della L.R. 64/04. Sostituzione componente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 16 novembre 2004 n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, che individua “*apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale*”, per esprimere pareri in merito all’iscrizione delle risorse genetiche ai repertori di cui all’articolo 4 della legge regionale medesima;

Visto l’articolo 3, primo comma, lett. b) del DPGR 1 marzo 2007 n. 12/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)”, in base al quale è istituita, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, la “*commissione per le specie legnose da frutto*”;

Visto il successivo articolo 4, comma 2, del DPGR 1 marzo 2007 n. 12/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n.64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)”, che nel disciplinare la composizione delle commissioni tecnico-scientifiche sopraindicate, prevede, nello specifico, che:
“1. *Le commissioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono composte da:*
a) *il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;*
b) *un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;*
c) *un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana*”;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 173 del 20 ottobre 2023, con il quale è stata ricostituita la Commissione per le specie legnose da frutto nominando, fra gli altri, quale esperto di cui alla lett. c) dell’articolo 4, comma 2, del DPGR 1 marzo 2007 n. 12/R, il Dott. Claudio Cantini, quale esperto nella materia specifica designato dal CNR-IBE;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’art. 2, comma 2, lett. d, in base al quale le nomine negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica sono di competenza degli organi di governo;
- l’art. 2, comma 5, in base al quale tutte le nomine di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale, la nomina degli esperti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) della DPGR 1 marzo 2007 n. 12/R, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente da normativa regionale e al quale si accede a seguito di designazioni vincolanti da parte dei soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l’art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;

Preso atto che il Dott. Claudio Cantini con nota del 9 novembre 2024 ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico sopra citato;

Vista la comunicazioni del 3 febbraio 2025, integrata con comunicazione del 26 febbraio 2025, con la quale il Direttore CNR-IBE ha comunicato la volontà di sostituire il proprio rappresentante nella Commissione, dimissionario, designando il nominativo per la sostituzione;

Vista la nota del 7 febbraio 2025, integrata con nota del 26 febbraio 2025, con la quale la Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale” ha trasmesso la designazione pervenuta dal CNR-IBE suddetto assieme alla necessaria documentazione e modulistica;

Viste la dichiarazione sostitutiva resa dal designato ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, con le quali l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Rilevato che il soggetto proposto per la nomina è in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico in questione è riconosciuto unicamente il rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 4, del DPGR 12/R/2007;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare il Dott. Marco Moriondo, quale componente della Commissione tecnico-scientifica delle Specie legnose da frutto, in qualità di esperto nella materia specifica designato dal CNR-IBE, in sostituzione del Dott. Claudio Cantini, dimissionario;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art 17 della l.r. 5/2008, la presente nomina ha validità per la durata residua del mandato della Commissione nominata con DPGR n. 173 del 20 ottobre 2023.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 85 del 12 maggio 2025

Oggetto:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Toscana Nord-Ovest.
Sostituzione nel Consiglio camerale del componente rappresentante del settore "Industria".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale";

Richiamato il DPGR n. 93 del 26 maggio 2022, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord Ovest ed è stata nominata, tra gli altri, la Sig.ra Cristina Galeotti quale componente del Consiglio medesimo, in rappresentanza del settore "Industria";

Preso atto che la Sig.ra Cristina Galeotti ha presentato le proprie dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota del Presidente della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest del 18 febbraio 2025;

Vista la documentazione del 6 marzo 2025, con la quale Unione Industriale Pisana e Confindustria Toscana Nord – Lucca Pistoia Prato hanno congiuntamente designato il Sig. Deni Severini quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Toscana Nord-Ovest in rappresentanza del settore "Industria";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione" e in particolare l'art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dal suddetto designato, del possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'inesistenza, a proprio carico, delle cause ostative ivi previste;

D E C R E T A

di nominare il Sig. Deni Severini quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Toscana Nord-Ovest in rappresentanza del settore "Industria", in sostituzione della Sig.ra Cristina Galeotti, dimissionaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
Paolo Pantuliano

Il Presidente
Eugenio Giani



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 86 del 12 maggio 2025*Oggetto:*

Approvazione Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Lucca, sottoscritto in data 8 gennaio 2019 e approvato con D.P.G.R. n. 10 del 22 gennaio 2019, per "Nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca - viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale". Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 MIT.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
01	Si	Allegato 01_Cronoprogramma
02	Si	Allegato 02_Scheda Monitoraggio
A	Si	Allegato A_Atto Integrativo DPGR 10/2019

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 3

- 01 *Allegato 01_Cronoprogramma*
2dfddd31e0d68aad6086c37abf30b85988d5ebbd32180c2c34ed410472c60944
- 02 *Allegato 02_Scheda Monitoraggio*
83783ba46389f93aa01669c4e281321f976308fb9e1119650f2dbde587502a4b
- A *Allegato A_Atto Integrativo DPGR 10/2019*
12f5b10bce79432c3330dd07060d9faf319f7fe02be84421c6dd43149978c823

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Dato atto che in data 08 gennaio 2019 tra Regione Toscana e Provincia di Lucca è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione dell’intervento denominato “*Nuovo Ponte sul Fiume Serchio in Comune di Lucca - Viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale*”;

Dato atto che l’Accordo di Programma è stato approvato con D.P.G.R. n. 10 del 22/01/2019;

Dato atto che, in data 12.05.2021, al fine di dare atto del quadro finanziario e del cronoprogramma aggiornati, è stato stipulato tra Regione Toscana e Provincia di Lucca un Atto Integrativo all’Accordo di Programma stipulato in data 08 gennaio 2019;

Dato atto che l’Atto Integrativo è stato approvato con D.P.G.R. n. 145 del 31/05/2021;

Dato atto della rimodulazione delle risorse assegnate agli interventi in Regione Toscana, di cui alla Delibera CIPE 54/2016, Delibera CIPE 98/2017, Delibera CIPE 12/2018 e Delibera CIPE 4/2020, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 11/07/2022 e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità come da nota prot. n. 14875 del 18/08/2022, nella quale i fondi PSC per l’intervento di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca sono aumentati di euro 3.700.000,00;

Dato atto che in data 12 dicembre 2024 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall’Articolo 8 dell’Accordo di Programmala in cui è stata evidenziata la necessità di procedere all’approvazione di un Atto Integrativo all’Accordo di

Programma che recepisca gli atti della rimodulazione approvata dal MIT per gli interventi FSC 2014-2020 della Regione Toscana;

Dato atto della nota pervenuta al protocollo regionale n. 154520 del 07/03/2025 con la quale la Provincia di Lucca ha trasmesso il Decreto Deliberativo n. 5 del 31/01/2025 che ha approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento con importo di euro 28.000.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 24/03/2025 che ha approvato lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 08 gennaio 2019 tra Regione Toscana e Provincia di Lucca per la realizzazione dell'intervento denominato "*Nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca – Viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale*";

Dato atto che la sottoscrizione dell'Atto Integrativo da parte degli enti è avvenuta, mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 08 gennaio 2019 tra Regione Toscana e Provincia di Lucca per la realizzazione dell'intervento denominato "*Nuovo ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca – Viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale*";

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma allegato (Allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), e dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
MARCO IERPI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

CRONOPROGRAMMA*Procedure approvative*

Fasi	Durata fase (gg) *
Approvazione progetto definitivo	Fase Completata
Approvazione progetto esecutivo	Fase Completata

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (gg) *
Determina a Contrarre	Fase Completata
Acquisizione Offerte	Fase Completata
Aggiudicazione Provvisoria	Fase Completata
Aggiudicazione Definitiva	Fase Completata
Stipula Contratto	Fase Completata

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (gg) *
Consegna del cantiere, inizio lavori	Fase Completata
Fine lavori	15/08/2025
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	15/08/2025
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	15/02/2026

* Giorni progressivi dalla vigenza dell'Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

ALLEGATO 2 – SCHEDA MONITORAGGIO – Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Lucca per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Fiume Serchio in Comune di Lucca - Viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale.

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	Nuovo Ponte sul Fiume Serchio in Comune di Lucca - Viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	E61B13000460002
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	Provincia di Lucca
Codice fiscale / partita IVA	80001210469

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FSC 2014-2020	€ 18.150.000,00
3	Contributo MIT di cui al DM n. 141 del 9/05/2022	€ 2.620.448,94
4	Regione Toscana	€ 4.150.000,00
5	Provincia di Lucca	€ 3.079.551,06
6	Comune	
7	Altro pubblico	
Totale		€ 28.000.000,00

Sezione di monitoraggio

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Publicazione Bando					
Aggiudicazione Definitiva (ottenimento OGV)					

Stipula Contratto					
-------------------	--	--	--	--	--

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera					

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Il RUP

Nome

Cognome

ATTO INTEGRATIVO all'ACCORDO di PROGRAMMA
(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio
2009 n.40, della delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25 e della delibera
CIPE 1 dicembre 2016 n. 54)
approvato con D.P.G.R. n. 10 del 22/01/2019

per la

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO IN
COMUNE DI LUCCA - VIABILITÀ LOCALE CON FUNZIONI DI
INTEGRAZIONE ALLA VIABILITÀ REGIONALE**

tra

REGIONE TOSCANA

e

PROVINCIA DI LUCCA

I sottoscritti

Presidente Eugenio Giani, in rappresentanza della Regione Toscana,

Presidente Marcello Pierucci, in rappresentanza della Provincia di Lucca

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 703, ha dettato disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC assegnate per il periodo 2014-2020;

- con delibera del 10 agosto 2016, n. 25 il CIPE ha ripartito la dotazione del fondo;

- con delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L.190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016;

- il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento, fra i quali l'Asse A – Interventi stradali – Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale" in cui sono individuati, con soggetto attuatore la Provincia di Lucca, gli *"interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS12 dell'Abetone e del Brennero e la SPI Francigena – Attraversamento del fiume con ponte e viadotto in acciaio per attraversamento del fiume Serchio e golene. Innesti con le viabilità esistenti con rotoie su SS12 e SPI"* per un importo di euro 14.450.000,00, a fronte di un quadro economico complessivo dell'opera stimato in euro 15.000.000,00, per il quale la Regione Toscana ha contribuito con risorse proprie per complessivi euro 550.000,00 a copertura delle spese di progettazione, come da Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 194/2014 e sottoscritto in data 28/11/2014, e da Accordo, approvato con D.G.R. n. 1170/2016 e sottoscritto in data 29/11/2016;

- al fine di disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla delibera Cipe 54/2016, è stata sottoscritta una convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana in data 11.6.2018, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 02/05/2018 e con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 167 del 11/06/2018, quest'ultimo ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 12.07.2018 al n. 1-2429 e registrato da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato UCB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il numero 1428 del 13.06.2018;

- che, ai fini dell'applicazione della suddetta Convenzione, la Regione ha regolato i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso specifici atti negoziali;

CONSIDERATO CHE:

- in data 08 gennaio 2019 tra Regione Toscana e Provincia di Lucca è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato “*Nuovo Ponte sul Fiume Serchio in Comune di Lucca*”, per la realizzazione di viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale, approvato con D.P.G.R. n. 10 del 22/01/2019;

- secondo quanto stabilito dalla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana, alla Provincia di Lucca è stata assegnata la somma complessiva di euro 14.450.000,00 di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo sottoscritto, è trasferita direttamente al soggetto attuatore;

CONSIDERATO CHE:

- con legge regionale 79/2019 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020”, all'articolo 9, è disposto che le economie a valere sulle risorse regionali di cui all'articolo 26 undecies, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, destinate alla progettazione degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca, fino a un importo massimo di euro 95.000,00, possono essere utilizzate dalla Provincia di Lucca anche per la realizzazione dei medesimi interventi, previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza che verifica la rendicontazione e l'esatta quantificazione delle economie;

- in data 29 gennaio 2021 si è riunito il Collegio di Vigilanza, previsto dall'Articolo 8 dell'Accordo di Programma, nel quale la Provincia di Lucca ha comunicato di aver aggiornato il Quadro Economico del progetto; le revisioni prezzi hanno comportato un incremento complessivo del progetto il cui Quadro Economico si è attestato a complessivi euro 19.700.000,00; l'aggiornamento del Quadro Economico del progetto è stato approvato con decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca n.107 in data 31 dicembre 2020; la Provincia di Lucca ha garantito di far fronte alle spese relative all'incremento di costo di cui al precedente punto con proprie risorse e quindi per euro 4.700.000,00; in sede di Collegio di Vigilanza la Provincia di Lucca ha aggiornato il cronoprogramma allegato all'Accordo di Programma;

DATO ATTO CHE:

- in data 12.05.2021, al fine di dare atto del nuovo quadro finanziario e del cronoprogramma aggiornato, è stato stipulato tra Regione Toscana e Provincia di Lucca un Atto Integrativo all'Accordo di Programma stipulato in data 08 gennaio 2019, approvato con D.P.G.R. n. 145 del 31/05/2021;

CONSIDERATO CHE:

- in data 08 marzo 2022 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall'Articolo 8 dell'Accordo di Programma, convocato con lettera del Presidente della Giunta Regionale, protocollo n° AOOGR/AD 0085911 del 03 marzo 2022 a seguito della comunicazione della Provincia di Lucca dell'approvazione della Determinazione Dirigenziale n. 120 del 11/02/2022 con la quale la Provincia di Lucca ha ritenuto di procedere alla “non aggiudicazione” dell'appalto soprattutto per le rilevanti variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime e dei materiali da costruzione, comportanti la necessità di procedere

con la pubblicazione di una nuova gara di appalto sulla base di un importo dei lavori maggiormente rispondente alle attuali condizioni di mercato e con un Quadro Economico dell'intervento di euro 23.300.000,00;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2022, n. 9, “ Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024” che, all’articolo 6, prevede che la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario fino all’importo massimo di euro 3.600.000,00 per l’anno 2024, previo atto integrativo all’Accordo di Programma stipulato;

CONSIDERATO CHE:

- in data 20 giugno 2022 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall’Articolo 8 dell’Accordo di Programma, nel quale la Provincia di Lucca, alla luce dell’intervenuto DL 50/2022, ha comunicato che per la realizzazione dell’opera si rende necessario un finanziamento ulteriore di euro 3.700.000,00 e che il nuovo quadro economico risulta quindi pari a euro 27.000.000,00, garantendo comunque al 30/06/2023 l’ottenimento dell’OGV, che sulla base dell’art.56 del medesimo DL 50/22, deve corrispondere alla firma del contratto di appalto, per gli interventi che hanno un “valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro”;

DATO ATTO CHE:

- con delibera CIPESS n. 3/2021 del 29.04.2021 è stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (PSC a titolarità MIMS), nell’ambito del processo di riclassificazione degli strumenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui all’articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, e richiamata la disciplina quadro prevista dalla delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021;

- il PSC a titolarità MIMS ha confermato gli interventi già previsti dal PO FSC “Infrastrutture” 2014-2020, tra i quali quelli previsti dalle sopra citate delibere CIPE n. 54/2016, n. 98/2017, n. 12/2018 e n. 4/2020;

CONSIDERATO CHE:

-con nota prot. 0282743 del 14/07/2022, e successive note prot. 0292906 del 21/07/2022 e prot 0295074 del 25/07/2022, la Regione Toscana ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili una proposta di rimodulazione delle risorse assegnate agli interventi in Regione Toscana di cui alla Delibera CIPE 54/2016 - Delibera CIPE 98/2017 - Delibera CIPE 12/2018 - Delibera CIPE 4/2020, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 11/07/2022, nella quale i fondi PSC per l’intervento di realizzazione di un ponte sul fiume Serchio in Comune di Lucca sono aumentati di euro 3.700.000,00;

- che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali – Div. III con nota prot. n. 14875 del 18/08/2022, con riferimento al Piano Operativo PSC Infrastrutture 2014/2020, ha comunicato l’avvenuta conclusione della procedura di consultazione e approvazione delle proposte di rimodulazione;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1416 del 12/012/2022 è stata approvata la proposta di rimodulazione tramite riprogrammazione dei finanziamenti del Piano Sviluppo e Coesione non utilizzati per l'intervento nel Comune di Campi Bisenzio, pari euro 6.931.915,15, a causa dell'impossibilità per il Comune di raggiungere l'OGV al 31/12/2022, rimodulando l'attribuzione delle quote PSC, in sostituzione di quote equivalenti di risorse regionali, sui progetti in Provincia di Lucca "*Interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena.*" per euro 3.600.000,00 e in Provincia di Pisa "*Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali*" per euro 3.331.915,15;

- con nota prot. n. 459901 del 28/11/2022 Regione Toscana ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di rimodulazione approvata con D.G.R. n. 1416/2022;

- con nota prot n. 0013619 del 07-12-2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ha espresso favorevole valutazione al proseguimento dell'iter autorizzativo;

- con nota, pervenuta al Protocollo regionale n. 327188 del 06/07/2023, il MIT – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali comunica che l'Autorità responsabile del PSC ha sospeso ogni istanza di rimodulazione i cui nulla osta da parte delle competenti direzioni Generali siano pervenuti a decorrere dalla data del 07/12/2022;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della rimodulazione approvata dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 791/2022 e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità come da nota prot. n. 14875 del 18/08/2022, e prendendo atto della nota del MIT – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali pervenuta al Protocollo regionale n. 327188 del 06/07/2023, si è reso necessario l'aggiornamento dei sopra menzionati atti convenzionali già stipulati, nelle parti relative agli interventi e al loro finanziamento PSC;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1215 del 23/10/2023 e con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1921 del 23/12/2023, registrato alla Corte dei Conti con n. 159 del 24/01/2024, è stato approvato l'Atto Convenzionale Integrativo alla convenzione stipulata tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al decreto ministeriale n. 167 del 11.6.2018, così come modificata con atto convenzionale integrativo già stipulato e di cui al decreto ministeriale n. 742 del 09.10.2020, al fine di adeguare gli interventi oggetto degli atti convenzionali e la misura del loro finanziamento all'esito della rimodulazione effettuata nel rispetto della normativa di riferimento degli PSC 2014/2020, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 791 del 11/07/2022 e a seguito della nota del MIT – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali pervenuta al Protocollo regionale n. 327188 del 06/07/2023;

PRESO ATTO della comunicazione della Provincia di Lucca, pervenuta al protocollo regionale n. 420062 del 13/09/2023, con la quale è comunicata la rimodulazione del

quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di euro 27.000.000,00 e la sostituzione della quota ancora non spesa del mutuo flessibile contratto dalla Provincia di Lucca con la Cassa Depositi e Prestiti per euro 1.620.448,94, (valore del mutuo iniziale di €. 1.900.000,00) con il contributo economico proveniente dal MIT di cui al DM n. 141 del 9/05/2022;

PRESO ATTO che in data 12 dicembre 2024 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall'Articolo 8 dell'Accordo di Programma, nel quale la Provincia di Lucca ha comunicato il raggiunto accordo transattivo con l'impresa esecutrice ed ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le economie di gara a valere sulle risorse regionali, per un importo di euro 135.465,78, in deroga alle disposizioni della decisione della Giunta regionale n. 16 del 25/03/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 13/01/2025 con la quale è stata approvata la deroga alle disposizioni della decisione della Giunta regionale n. 16 del 25/03/2019;

VISTO l'atto transattivo sottoscritto tra la Provincia di Lucca e l'impresa appaltatrice, trasmesso alla Regione Toscana con nota prot. 35817 del 23/01/2025;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n. 5 del 31/01/2025, trasmesso alla Regione Toscana con nota prot. 154520 del 07/03/2025;

CONSIDERATO che, in ragione del medesimo Accordo transattivo e del Decreto n. 5 del 31/01/2025, il Quadro Economico dell'intervento è stato incrementato ad € 28.000.000,00;

RITENUTO procedere ad integrare l'Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 10/2019, dando atto del nuovo quadro finanziario e del cronoprogramma aggiornato, formalizzandolo successivamente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche al fine della corretta rendicontazione nell'ambito del sistema informatico di monitoraggio del medesimo Ministero;

Dato atto che lo schema di Atto Integrativo è stato approvato dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta regionale n. 360 del 24/03/2025 e dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n. 28 del 26/03/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Regione Toscana e la Provincia di Lucca stipulano il presente Atto Integrativo come di seguito articolato.

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto Integrativo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

L'articolo 4 dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 10/2019 è così modificato:

“L'intervento denominato *“Nuovo Ponte sul Fiume Serchio in Comune di Lucca”* ha un importo complessivo di euro 28.000.000,00.

Per la realizzazione dell'intervento è assegnato il contributo regionale di euro 4.150.000,00; la somma complessiva di euro 18.150.000,00 di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che, ai sensi dell'articolo 7, sarà trasferita direttamente al soggetto attuatore; la somma complessiva di euro 5.700.000,00 di risorse messe a disposizione dalla Provincia di cui euro 3.079.551,06 risorse proprie della Provincia e euro 2.620.448,94 con il contributo proveniente dal MIT di cui al DM n. 141 del 9/05/2022 destinato alla Provincia per cofinanziare la realizzazione del nuovo Ponte sul Fiume Serchio”.

Articolo 3

Procedura per il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante

Dopo l'articolo 7 dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 10/2019, è introdotto l'articolo 7 bis - Procedura per il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante:

“La Regione Toscana ha contribuito con risorse proprie per complessivi euro 550.000,00, come da Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 194/2014 e sottoscritto in data 28/11/2014, e da Accordo, approvato con D.G.R. n. 1170/2016 e sottoscritto in data 29/11/2016.

Con decreto dirigenziale n. 25332 del 13/12/2022 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 3.600.000,00 di contributo regionale.

Le risorse regionali sono erogate dalla Regione Toscana con la seguente modalità:

- 90% a seguito di richiesta della Provincia con documentazione attestante l'avanzamento al 50% dei lavori
- 10% alla funzionalità dell'opera e ai collaudi per l'agibilità

La Provincia di Lucca provvede alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente.”

Articolo 4

Validità dell'Atto Integrativo

Dopo la sua sottoscrizione, il presente Atto integrativo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009.

L'Atto produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione. Il termine finale di validità del presente Accordo di Programma è in coerenza alla tempistica CIPE relativa al Programma FSC 2014-2020 ed ai successivi adempimenti tecnico-contabili.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA

PROVINCIA DI LUCCA

ALLEGATI

- 1 – Cronoprogramma
- 2 – Scheda Monitoraggio



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 87 del 14 maggio 2025

Oggetto:

"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione" . Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 14 maggio 2025.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"*;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

"1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile."

Preso atto che per il giorno 14 maggio 2025 è stata convocata un'assemblea dei soci di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"* e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 14 maggio 2025;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"* convocata per il giorno 14 maggio 2025.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 15)

Delibera N 583 del 12/05/2025

Proponente

STEFANO BACCELLI
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco IERPI

Direttore Enrico BECATTINI

Oggetto:

Conferenza di Servizi decisoria per la localizzazione e approvazione del progetto "Riqualificazione sede di Ingegneria - Via Santa Marta, 3 - Firenze". Parere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
01	Si	Allegato 01_Parere Settore AUA
02	Si	Allegato 02_Parere Settore Sismica
03	Si	Allegato 03_Parere Comune di Firenze
04	Si	Allegato 04_Parere CMF

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Allegati n. 4

- 01 *Allegato 01_Parere Settore AUA*
7fcb58cfaf209861a3e044558d972da9d26e3f901d5047f902f862ae9171cc13
- 02 *Allegato 02_Parere Settore Sismica*
b7095d6b9a2cfba08a48ccfbc0c3554417f6cfb87d13ce6a5c6ad914d0659e36
- 03 *Allegato 03_Parere Comune di Firenze*
9a541f1413c70e08aeb9743f31a5ededff7e26f7ec21a171cf1c52e4fe97d07c
- 04 *Allegato 04_Parere CMF*
7b74601130047154076c9a7303ab1b1d6af475deccd32020637a323c056bd2fc

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- il D.Lgs. n. 42/2004 art.146 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06 luglio 2002 n. 137”;
- la L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la LR n. 65 del 10 novembre 2014 e ss.mm.ii.;
- il R.D. 523/1904;
- la L.R. 23/07/2009 n. 40 e ss.mm.ii.;
- le LL.RR. 91/98 e 1/99 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 25/03/2015 n. 35 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 39/00 art. 43, come sostituito dall’art. 21 della L.R. 1/2003, e il relativo regolamento approvato con DPGR n. 48 del 08.08.2003;
- la L.R. 19/03/2015 n. 30;
- il PIT – Piano di Indirizzo Territoriale – approvato con deliberazione di Consiglio Regionale del 24 luglio 2007 n. 72 e l’integrazione con valenza di Piano Paesaggistico approvata con deliberazione di Consiglio Regionale del 27 marzo 2015 n. 37;
- il PRIIM – Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e prorogato dall’art. 94 della L.R. 15/2017;
- la Circolare Ministero LL.PP.n.2241/UL del 17/06/1995;
- il D.Lgs. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

Vista la nota prot. n. 0053185/2025-UNIFICLE del 06/03/2025, con la quale l’Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere, ha indetto la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona con le modalità di cui all’art.14-bis della L. 241/1990, per la localizzazione e approvazione del progetto “Riqualificazione sede di Ingegneria - Via Santa Marta, 3 – Firenze”, ai fini dell’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

Vista la successiva nota prot. n.0059788/2025-UNIFICLE del 13/03/2025, con la quale l’Università degli Studi di Firenze ha trasmesso un’integrazione all’atto di indizione della Conferenza di Servizi e comunicato il conseguente differimento dei termini per la richiesta di integrazioni documentali e l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte;

Richiamate le note prot. 0170919 e prot. 0170916 del 14/03/2025, con le quali il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha richiesto al Comune di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze, ai Settori interni regionali e ad ARPAT l’attivazione delle istruttorie e l’invio entro il 10 aprile 2025 dei pareri di rispettiva competenza;

Vista la nota n.0066051/2025-UNIFICLE del 19/03/2025 dell’Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere, con la quale è stata trasmessa l’Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, rilasciata con nota prot. 0007221-P del 17/03/2025;

Vista la nota prot.0188265 del 20/03/205, con la quale il Settore Sismica, considerato che l'intervento in cui ricade nel territorio è classificato sismico e quindi la progettazione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa sismica, ha evidenziato necessità di chiarimenti e integrazioni progettuali;

Vista la nota prot.0195431 del 24/03/2025, con la quale il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ha inoltrato al Proponente la nota sopra citata del Settore Sismica, chiedendo la sospensione della Cds ai sensi dell'art.2 comma 7 legge n.241/1990, in attesa della trasmissione delle modifiche progettuali ed integrazioni richieste;

Vista la nota prot. n. 0075485 del 01/04/2025, con la quale l'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso le integrazioni richieste dal Settore Sismica e differito di 7 giorni il termine della Conferenza di Servizi asincrona ex art. 14-bis Legge n. 241/1990;

Considerati i seguenti pareri acquisiti dai Settori regionali interessati, in relazione agli aspetti di competenza regionale:

- nota prot. 0177556 del 17/03/2025 (Allegato 1), con la quale il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ha comunicato di non ravvisare elementi di competenza e ricordato le valutazioni da effettuare in fase di cantierizzazione, al fine di verificare la necessità di acquisire successivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- nota prot. 0290623 del 30/04/2025 (Allegato 2), con la quale il Settore Sismica, considerato che il progetto trasmesso risulta presentato come progetto 'esecutivo', ha dettato una prescrizione che dovrà trovare riscontro nella validazione del progetto e ha precisato che il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP, nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non sono pervenuti ulteriori pareri dai Settori interni regionali nei termini istruttori di cui alla nota regionale prot. 0170916 del 14/03/2025 e che ARPAT non ha trasmesso il parere richiesto dalla Regione con la medesima nota sopra richiamata, comunicando in data 06/05/2025 che provvederà autonomamente ad inviare il proprio parere all'Università senza concorrere al parere unico regionale;

Dato atto, in riferimento ai pareri degli Enti locali interessati:

- che il Comune di Firenze, con nota prot. 126510 del 25/03/2025 del Servizio Edilizia Privata (Allegato 3) ha trasmesso l'estratto del verbale della seduta della Commissione per il Paesaggio, decisione n. 317 del 19/03/2025, che ha ritenuto l'intervento proposto compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento ed ha pertanto espresso parere favorevole;
- che il Comune di Firenze, con nota prot. 147510 del 09/04/2025 della Direzione Urbanistica (Allegato 3), ha comunicato che l'intervento risulta conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico vigente e non in contrasto con quella del Piano Operativo adottato;
- che la Città Metropolitana di Firenze, con nota prot. 18509 del 14/04/2025 (Allegato 4), visti gli elaborati di progetto e analizzata la Carta dello Statuto del Territorio con la relativa norma, ha comunicato di non rilevare elementi di contrasto con il PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013;

Considerato, come stabilito dall'art. 26 secondo comma della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, che per la partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata dal dirigente, quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto, o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di esprimere per la Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona ex art.14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 indetta dall'Università degli Studi di Firenze – Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sulla base dell'istruttoria in premessa, parere favorevole per quanto di competenza regionale ai fini dell'intesa sul Progetto “Riqualificazione sede di Ingegneria - Via Santa Marta, 3 - Firenze”, subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, trasmesso con nota prot. 0177556 del 17/03/2025 (Allegato 1) e del Settore Sismica, trasmesso con nota prot. 0290623 del 30/04/2025 (Allegato 2);
2. di dare atto, in riferimento ai pareri degli Enti locali interessati:
 - 2.1 – che l'intervento risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico vigente e non in contrasto con quella del Piano Operativo adottato, come comunicato dal Comune di Firenze con note prot. 126510 del 25/03/2025 e prot. 147510 del 09/04/2025 (Allegato 3);
 - 2.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, con nota prot. 18509 del 14/04/2025 (Allegato 4), ha comunicato di non rilevare elementi di contrasto con il PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013;
3. di fare salvo il rilascio di ogni altra autorizzazione, nulla osta, visto, parere o atto approvativo, previsti dalle vigenti leggi statali o regionali ed eventuali atti regolamentari o altre disposizioni che interferiscano sulla destinazione d'uso del territorio;
4. di incaricare la Direzione Mobilità, Infrastrutture e T.P.L., per tramite del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ad inviare all'Università degli Studi di Firenze copia del presente atto e degli ulteriori pareri acquisiti in fase istruttoria per la data della Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona di cui al punto1;
5. di autorizzare il dirigente del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, quale Responsabile unico regionale, individuato ai sensi dell'articolo 26 bis comma 5 della l.r. 40/2009, qualora l'Università di Firenze convochi l'eventuale ulteriore riunione in modalità sincrona, ex legge n. 241/1990, art.14-ter, ad esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto, per quanto di competenza della Regione Toscana, nei limiti di cui al presente atto;
6. di precisare che il Comune di Firenze è competente allo svolgimento dell'attività di controllo della conformità dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del DPR 06/06/2001 n.380.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Marco IERPI

Il Direttore
Enrico BECATTINI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Prot. n.
Da citare nella risposta
Allegati: /

Data
Risposta al foglio del

OGGETTO: Riqualificazione sede di Ingegneria-Via Santa Marta, 3 - Firenze. Scheda di piano n. 291, proposto da Università degli Studi di Firenze
CONTRIBUTO

Riferimento univoco pratica: -
Riferimento interno: prot. n. 0170916 del 14/03/2025

DIREZIONE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale

In risposta alla Vostra nota, prot. n. 0170916 del 14/03/2025 con la quale si richiede a questo Settore di presentare un contributo sul progetto di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, con la presente, si comunica che questo Settore non ravvisa al momento elementi di competenza e si ricorda che in fase di cantierizzazione, al fine di verificare la necessità di acquisire successivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dovrà essere valutato:

- se i cantieri da realizzare ricadono nel campo di applicazione del comma 1 dell'art. 40 ter del D.P.G.R.T. 46/R/2008 o nei casi di esclusione previsti ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, relativamente alla gestione ed allo scarico di acque meteoriche dilavanti contaminate;
- se sono previsti scarichi di acque reflue assimilate a domestiche recapitanti fuori fognatura di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al D.P.G.R.T. 46/R/2008.

I referenti per la pratica sono Paola Arenga, tel.: 055/4382752, e-mail: paola.arenga@regione.toscana.it; Michela Pezzato - tel. 055/4382768 - michela.pezzato@regione.toscana.it e Luigi Farini - tel. 0554385509 - luigi.farini@regione.toscana.it.
Il funzionario responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione è Cristina Barresi - tel. 055/4386267 - cristina.barresi@regione.toscana.it.

Il Dirigente il Dott. Sandro Garro - sandro.garro@regione.toscana.it.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Sandro Garro

www.regione.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prot. n. ----
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: MP/FI Parere - **Programmi di intervento, ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie statali di cui al dm 1274 del 10/12/2021 Programma 2) - Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca costituito da: "Riqualificazione sede di Ingegneria -Via Santa Marta,3-Firenze". Scheda di piano n. 291. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA per localizzazione e approvazione del progetto delle opere ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata e modalità asincrona art. 14-bis Legge n. 241/1990. Integrazioni progettuali e differimento termini. Nota Università degli Studi di Firenze prot. n. 0075485 del 01/04/2025. Richiesta di parere.**

**A: Regione Toscana
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
alla c.a. del Dirigente Ing. Marco Ierpi**

**A: Università degli Studi di Firenze
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere
alla c.a. del Dirigente Arch. Cristina Tartari**

In riferimento alla Vs. nota prot. 0221642 del 02/04/2025 (del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale), presa visione della documentazione trasmessa, considerato che il progetto trasmesso risulta presentato come progetto 'esecutivo', ai fini del parere positivo dell'ufficio scrivente, si detta la seguente prescrizione che dovrà essere recepita:

1) la verifica agli SLU del manufatto in c.a. deve prendere in considerazione la più gravosa delle due combinazioni di carico relativamente ai sovraccarichi individuati nella relazione tecnica aggiornata del 21/03/2025, ovvero carico accidentale pari a 150 kg/mq e carico neve pari a 80 kg/mq: applicando i coefficienti di cui alla tabella 2.5.I delle NTC 2018, considerando prevalente il carico neve, si ottiene un valore pari a 200 kg/mq. Sia nella relazione di calcolo che nel fascicolo di calcolo aggiornati invece tale valore è stato stato inserito pari a 0, inficiando di fatto la combinazioni di carico più gravosa che è quella di cui sopra. Dovranno quindi essere aggiornati i fascicoli di calcolo e gli eventuali particolari esecutivi se necessario.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prof. n. ----
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

La suddetta prescrizioni dovrà trovare riscontro nella validazione del progetto.

Nel caso in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto dovrà essere depositato esclusivamente sul portale nazionale AINOP.

Il titolare EQ Sede di Firenze
Arch. Marco Prucher

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Gori

AOGRT / AD Prot. 0290623 Data 30/04/2025 ore 19:37 Classifica N.060.100.010.020. Il documento è stato firmato da LUCA GORI in data 30/04/2025 ore 19:37.



Servizio
Edilizia privata

Prot. 126510 del 25/03/2025
Pratica n. 2832/2025

UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE
AREA PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO GRANDI OPERE
PEC: servizi.tecnici@pec.unifi.it

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE
E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
*Settore Programmazione Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale*
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI
FIRENZE E LE PROVINCE DI
PISTOIA E PRATO
Piazza dei Pitti 1, Firenze
sabap-fi@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Pratica n. 2832/2025 – **Conferenza di Servizi** decisoria per la localizzazione e approvazione del progetto delle opere ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 e art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata e modalità asincrona art. 14-bis Legge n. 241/1990.

PROGRAMMI DI INTERVENTO, AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PRESENTATI DALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE STATALI DI CUI AL DM 1274 DEL 10/12/2021 Programma 2)- Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca costituito da: **"Riqualificazione sede di Ingegneria – Via Santa Maria, 3 – Firenze"**

In riferimento all'oggetto, per gli adempimenti di competenza, si trasmette in allegato alla presente l'estratto del verbale della seduta della Commissione per il Paesaggio, decisione n. 317 del 19/03/2025.

Responsabile del Procedimento: Ufficio Paesaggistica - Simone FERRETTI



Servizio
Edilizia privata

Simone FERRETTI
Responsabile

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa

A00GRT / AD Prot. 0207550 Data 28/03/2025 ore 11:43 Classifica O.030.020.



Servizio
Amministrativo Urbanistica

Estratto del verbale della seduta di Commissione per il Paesaggio del 19/03/2025.

Posizione: **Pratica 2832/2025**

Numero decisione: 317

Richiedente/i:

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Oggetto: **RIQUALIFICAZIONE SEDE DI INGEGNERIA -VIA SANTA MARTA,3-FIRENZE" SCHEDA DI PIANO N. 291 CUP: B17H21006320001- INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER LOCALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE**

La Commissione per il Paesaggio, preso in esame il progetto, visto il D.M. 27/10/51 , ritiene che l'intervento proposto - per entità, caratteristiche costruttive e materiali usati - sia COMPATIBILE con il contesto paesaggistico di riferimento, ponendosi in corretta relazione con lo stato dei luoghi, e pertanto esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Bianca Scotto di
Luzio



DIREZIONE URBANISTICA

Documento inviato esclusivamente in modalità telematica



EQ elaborazione e attuazione strumenti della pianificazione/progetti speciali

Firenze, 9 aprile 2025
Classificazione 06.01

Università degli Studi di Firenze
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere
servizi.tecnici@pec.unifi.it

e p.c.

Regione Toscana
**Direzione Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale**
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Città Metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Oggetto: Riqualificazione sede di Ingegneria-Via Santa Marta, 3 - Firenze. Scheda di piano n. 291. Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca. Conferenza di servizi decisoria per localizzazione e approvazione del progetto delle opere ai sensi dell'art. 38 DLgs 36/2023 e dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 | parere di conformità urbanistica.

Con nota del 06.03.2025 (acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 97987/2025) e del 13.03.2025 (acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 109599/2025) Università degli Studi di Firenze ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona inerente all'intervento in oggetto, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso

Con nota del 14.03.2025 (acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 111231/2025) la Regione Toscana, Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ha richiesto agli enti coinvolti copia dei propri pareri.

Alla luce della documentazione trasmessa, la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze rileva quanto segue.

Con deliberazione DC/2023/00006 del 13.03.2023 il Consiglio Comunale del Comune di Firenze ha adottato il nuovo Piano Strutturale (PS) e il Piano Operativo (PO); tali strumenti sono stati successivamente approvati con deliberazione C/2024/00020 del 27.03.2024 e DC/2024/00075 del 04.11.2024 ma non risultano ancora efficaci in quanto è in corso il procedimento di conformazione al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) con la Regione Toscana e la competente Soprintendenza.

Ne consegue che al momento sono in vigore le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR 65/2014, per cui la verifica di conformità dell'intervento verrà verificata sia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) che a quelli adottati con DC/2023/00006 (Piano Strutturale e Piano Operativo).

Piano Strutturale (vigente)

Dall'analisi della tavola "1 | vincoli" del Piano Strutturale si evince come l'intervento interessi:

- un complesso riconosciuto come bene culturale ai sensi del DLgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali del paesaggio" parte II (art. 10.15 NTA PS).

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Piazza San Martino, 2
50122 Firenze

Tel. 055 262.4528
lucia.raveggi@comune.fi.it
direzione.urbanistica@comune.fi.it

- un bene paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali del paesaggio” parte III, “DM 27.10.1951 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone” (art. 10.17 NTA PS).

Dall’analisi della tavola “3 | tutele” del Piano Strutturale risulta che l’area di intervento è situata all’interno della buffer zone del centro storico UNESCO (art. 12.3 NTA PS) e si trova in un’area potenzialmente a rischio archeologico (testimonianza archeologica, art. 12.2 NTA PS).

Regolamento Urbanistico (vigente)

Dalla verifica con la tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” e relative NTA, risulta che l’intervento ricade all’interno del “sub-sistema della collina coltivata” (art. 61 NTA RU) e interessi immobili ed aree classificate come “emergenze di valore storico-architettonico – beni culturali” (art. 13.2 NTA RU) con identificazione “spazi e servizi pubblici - servizi università” (art. 34 NTA RU) e “spazi e servizi pubblici - verde pubblico/parchi” (art. 29 NTA RU).



Regolamento Urbanistico | estratto mappa Disciplina del suolo e degli insediamenti

Piano Strutturale (adottato)

Dall’analisi della tavola “1 | vincoli” del Piano Strutturale (adottato) si evince come l’intervento interessi:

- un complesso riconosciuto come bene culturale ai sensi del DLgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali del paesaggio” parte II (art. 10.15 NTA PS).
- un bene paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali del paesaggio” parte III, “DM 27.10.1951 Territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone” (art. 10.17 NTA PS).

Dall’analisi della tavola “3a | tutele” del Piano Strutturale (adottato) risulta che l’area di intervento è situata all’interno della buffer zone del centro storico UNESCO (art. 12.3 NTA PS) con classe di sensibilità n. 6 (art. 12.5 NTA PS).

Dall’analisi della tavola “3b | tutele archeologia” del Piano Strutturale (adottato) risulta come l’area sia potenzialmente a rischio archeologico e identificata come area III (art. 12.2 NTA PS).

Piano Operativo (adottato)

Dalla verifica con la tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” e relative NTA, risulta che l’intervento ricade all’interno del “sub-sistema della collina coltivata” (art. 60 NTA PO) e interessi immobili ed aree classificate come “beni culturali (DLgs 42/2004)” (art. 13.2 NTA PO) con identificazione “dotazioni territoriali pubbliche - università” (art. 34 NTA PO) e “dotazioni territoriali pubbliche - verde urbano” (art. 29 NTA PO).



Piano Operativo | estratto mappa Disciplina del suolo e degli insediamenti

L'art. 34 NTA "scuole e università" del Regolamento Urbanistico (identico nei contenuti all'art. 34 del Piano Operativo adottato) individua le aree su cui insistono i servizi per l'istruzione di ogni livello erogati da soggetti pubblici. Per questi immobili sono ammessi "interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, compresi ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici".

L'art. 29 NTA "verde pubblico/parchi" del Regolamento Urbanistico (identico nei contenuti all'art. 29 "verde urbano" del Piano Operativo adottato) specifica che "all'interno delle aree destinate a verde pubblico/parchi [verde urbano] è altresì ammessa la realizzazione di manufatti/infrastrutture non diversamente localizzabili, necessari al funzionamento di servizi pubblici (quali ad esempio armadi/cabine/sottostazioni elettriche) a condizione che con l'opera sia proposta un'adeguata sistemazione delle componenti su elencate e presenti all'interno dell'area prima dell'intervento".

Da un punto di vista urbanistico, quindi, gli interventi previsti dal progetto finalizzati all'adeguamento funzionale di un servizio esistente (risanamento conservativo dei prospetti, rinnovo degli infissi, nuova centrale frigorifera), sono inquadrabili all'interno delle casistiche contemplate dall'art. 34 NTA RU/PO e art. 29 NTA RU/PO.

Per quanto detto, si comunica che **l'intervento risulta conforme alla disciplina del Regolamento Urbanistico vigente e non in contrasto con quella del Piano Operativo adottato.**

Poiché l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è stata attivata l'istruttoria prevista dall'art. 146 del DLgs 42/2004: in allegato l'estratto del **verbale della seduta di Commissione per il Paesaggio** del 19.03.2025, con espressione di parere favorevole.

Distinti saluti,

Allegato

estrattoVerbaleCP_19032025.pdf

La Responsabile
EQ elaborazione e attuazione strumenti della pianificazione/progetti speciali
Lucia Raveggi



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Cl. 006 Cat.03 Cas. 19

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Università degli Studi di Firenze
Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere
servizi.tecnici@pec.unifi.it

Firenze, 14/04/2025

U
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0018509/2025 del 14/04/2025
Firmatario: DAVIDE CARDI, DANIELA ANGELINI

OGGETTO: art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023.

Istante: Università degli Studi di Firenze

Intervento: PROGRAMMI DI INTERVENTO, AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PRESENTATI DALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE STATALI DI CUI AL DM 1274 DEL 10/12/2021 (Programma 2) - Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca costituito da: “Riqualificazione sede di Ingegneria -Via Santa Marta,3-Firenze”

Parere di conformità al PTCP.


Al fine di fornire il proprio parere, a seguito del ricevimento della documentazione pervenuta il 06/03/2025 con nota dell'Università degli Studi di Firenze prot. arrivo n. 11363 e integrazioni pervenute il 14/03/2025 e il 01/04/2025 e in risposta alla richiesta di parere della Regione Toscana ricevuta con nota prot. 12730 del 14/03/2025, si riferisce quanto segue relativamente alla coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013.

Dall'analisi del PTCP approvato con Deliberazione del C.P. n.1/2013, si rileva che ai sensi della “Carta dello Statuto del Territorio” del PTCP, l'area interessata dagli interventi, individuata nella Tavola n. 19, ricade:

- in *Area fragile*, invariante strutturale disciplinata dall'art. 11 delle NA del PTCP;
- all'interno di “*attrezzature e servizi di rilievo sovra comunale*” esistente col simbolo Università, disciplinate dall'art. 24 delle NA del PTCP;
- aree di notevole interesse pubblico, disciplinate dall'art. 14 delle NA del PTCP.

Palazzo Medici Riccardi 1,
via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760740
fax 055. 2760703
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI



Estratto Carta Statuto del Territorio – Tav. n. 19

Visti gli elaborati di progetto e analizzata la Carta dello Statuto del Territorio con la relativa norma, non si rilevano elementi di contrasto con il PTCP.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

Il Responsabile della E.Q.
Pianificazione Strategica
Arch. Davide Cardì

\\intranet.cittametropolitana.fi.it\Citrix\DatiUtenti\dcardi\FoldRed\dcardi\Desktop\1 - VALIGIA\parere.doc

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 16)

Delibera N 584 del 12/05/2025

Proponente

SIMONE BEZZINI
 DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Claudio MARINAI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Approvazione per l'anno 2025 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e destinazione risorse per l'anno 2025.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	All. A Farm.disag 2025

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

All. A Farm.disag 2025

e55c3d43a5f8f85b92b86a0244206a494dba2a420ec549a209ae34aae966cef0

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 12.07.2004 n. 37 che all'art. 6 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un contributo annuale;

Richiamato in particolare il comma 5 dell'art. 6 della suddetta legge regionale, che demanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché l'importo massimo erogabile tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio;

Considerato che l'ammontare del contributo viene determinato sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 37/2004, così come modificato dalla legge regionale n. 25 del 03/07/2024;

Vista l'articolo 7 della legge n. 362/91, modificato dalla legge n. 124/2017 che prevede che la titolarità di una farmacia privata è riservata alle persone fisiche, società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata;

Atteso che, il continuo spopolamento in alcune zone del territorio regionale può creare difficoltà di carattere economico alle farmacie e di conseguenza potrebbe determinare la carenza del servizio di assistenza farmaceutica;

Rilevata la necessità di garantire, attraverso la concessione di un contributo, la permanenza e la capillarità delle farmacie su tutto il territorio regionale;

Ritenuto necessario ridefinire e approvare per l'anno 2025 i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione del contributo contenuti nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli accordi in essere con le farmacie convenzionate pubbliche e private riguardanti la distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa;

Ritenuto necessario prevedere che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto aderiscano agli accordi in essere di cui al punto precedente;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 708/2023 *“Accordo quadro tra la Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL. Toscane, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate”*;

Atteso che risulta necessario incentivare l'erogazione dei servizi aggiuntivi previsti dalla delibera n. 708/2023;

Ritenuto necessario prevedere, per le ragioni di cui al punto precedente, un contributo aggiuntivo, come specificato nell'allegato A alla presente delibera, da riconoscere ai titolari delle farmacie pubbliche e private beneficiari del contributo e risultanti dalla graduatoria;

Atteso inoltre che ai fini dell'ottenimento del contributo aggiuntivo, la farmacia deve aver iniziato l'erogazione dei servizi previsti dalla delibera n. 708/2023 entro la data di scadenza della domanda (18 luglio 2025);

Ritenuto di destinare per l'anno 2025 la somma di euro 800.000,00 quale importo massimo per la concessione del contributo da riconoscere alle farmacie private e alle farmacie pubbliche, queste ultime tramite le Amministrazioni Comunali;

Vista la Legge Regionale n. 60 del 24/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell'8/01/2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027" e del bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità previsti per l'anno 2025 per la concessione del contributo a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana;
2. di incaricare il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale alla predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande;
3. di stabilire che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto aderiscano agli accordi in essere riguardanti la distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa;
4. di riconoscere un contributo aggiuntivo, come specificato nell'allegato A alla presente delibera, ai titolari delle farmacie pubbliche e private risultanti dalla graduatoria e a condizione che la farmacia abbia iniziato l'erogazione dei servizi previsti dalla delibera n. 708/2023 entro la data di scadenza della domanda (18 luglio 2025);
5. di destinare, quale contributo per le farmacie pubbliche e private ubicate nella Regione Toscana e in possesso dei requisiti previsti nell'allegato A, la somma complessiva di euro 800.000,00 per l'anno 2025, di cui euro 700.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 26046 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2025 ed euro 100.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 24136 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2025;
6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CLAUDIO MARINAI

Il Direttore
FEDERICO GELLI

Allegato A

**CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)**

L'art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.

A – RISORSE DESTINATE AL CONTRIBUTO

1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l'anno 2025 è pari Euro 800.000,00 a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.
2. Tale contributo è concesso fino all'esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente.

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a favore della farmacia pubblica o privata che:
 - nel corso dell'anno 2024 ha registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore ad euro 434.749,00, desumibile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno;
 - ha aderito agli accordi riguardanti la distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa entro la scadenza di presentazione della domanda di cui al punto C).
2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:
 - a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2024, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
 - b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;
3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l'anno 2025, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2025.

C - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata **entro il 18 luglio 2025**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d'affari ai fini IVA supera l'importo di euro 434.749,00
- presentate da farmacie che non hanno aderito agli accordi in essere tra Regione Toscana e Associazioni Farmacisti relativamente alla distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa.

D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale redige la graduatoria **entro il 31 dicembre 2025**.

Tale graduatoria viene redatta in ordine crescente sulla base del volume di affari complessivo ai fini IVA dichiarato nella domanda per la concessione del contributo.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 37/2004, così come modificato dalla legge regionale n. 25 del 03/07/2024, l'importo del contributo spettante ai beneficiari risultanti dalla graduatoria è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) effettuazione di turni in orario notturno e festivo
- b) fruizione di periodo di ferie
- c) farmacia unica operante in zona insulare

e secondo quanto riportato nella **tabella 1** e nella **tabella 2**.

Nella **tabella 1** sono indicati gli importi spettanti alle farmacie che risultano **SEDE UNICA operante su tutto il territorio insulare**

TABELLA 1 - Farmacia SEDE UNICA operante su tutto il territorio insulare che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 30.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 27.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 25.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 24.000,00

Nella **tabella 2** sono indicati gli importi spettanti alle **farmacie ubicate nel restante territorio regionale:**

TABELLA 2 - Farmacia che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 12.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 9.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 7.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 6.000,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2024, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

F – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Il contributo aggiuntivo, secondo quanto riportato nella **tabella 3**, spetta ai titolari delle farmacie pubbliche e private risultanti dalla graduatoria che erogano i servizi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 708/2023 “*Accordo quadro tra la Regione Toscana, Aziende U.U.S.S.L.L. Toscane, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate*”. Ai fini dell'ottenimento del contributo aggiuntivo, la farmacia deve aver iniziato l'erogazione dei servizi previsti dalla delibera n. 708/2023 entro la data di scadenza della domanda (18 luglio 2025).

TABELLA 3 - Farmacia che:	Contributo aggiuntivo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 2.400,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 1.800,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 1.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 1.200,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2024, l'importo del contributo aggiuntivo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

G - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 19)

Delibera N 587 del 12/05/2025

Proponente

SIMONE BEZZINI
 DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Federico GELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Revisione della destinazione dei tetti di spesa previsti dalla DGR n. 1339 del 28/11/2022 ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e definizione dei nuovi budget.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Budget aggiuntivo per le Aziende USL per l'anno 2025 per acquisto prestazioni ospedaliere da strutture private

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

- 1 Budget aggiuntivo per le Aziende USL per l'anno 2025 per acquisto prestazioni ospedaliere da strutture private*
1993a1c8bcb7e8098312a35a7bf0c7dbd1103cc2bc8af0a8fa67aec869c29c1e

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale della Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, secondo il quale le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies;

Visto che l'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni possano definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle unità sanitarie locali;

Preso atto che, sempre ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la Regione e le Aziende unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

Visto che con la DGRT 1339/2022, a partire dal 1° gennaio 2023, si è approvato il nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato;

Considerato che con la suddetta delibera si è attribuito alle tre aziende USL, un budget economico aggiuntivo il cui valore, come da Allegato 1 della delibera suddetta, per l'anno 2023, è pari ad euro 13.729.539, corrispondente al 5% del budget regionale basato sulla DGRT n. 1220/2018, così come aggiornato dalla DGRT n. 1168/2020, per l'anno 2024 ad un ulteriore 5% (anch'esso pari, pertanto, ad euro 13.729.539, che andranno ad aggiungersi al budget incrementato del 2023) e per l'anno 2025 ad un ulteriore 4,5% (pari, pertanto, ad euro 12.356.585, che andranno ad aggiungersi al budget incrementato del 2024), precisando che tale budget aggiuntivo potrà essere utilizzato unicamente per l'erogazione di prestazioni di Alta Specialità a favore di pazienti residenti in altre Regioni (fatti salvi eventuali ulteriori incrementi concordati nell'ambito degli accordi interregionali di mobilità), in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 574 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Considerato che nelle convenzioni con il privato accreditato, una percentuale del tetto economico storico previsto dalla delibera 1220/2018 aggiornata con la delibera 1168/2020 (colonna a dell'Allegato 1) sia volta al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente in Toscana, con particolare riferimento agli ambiti caratterizzati da lunghi tempi di attesa;

Vista la Delibera 372 del 24/03/2025 che tra le misure adottate per l'abbattimento delle liste d'attesa utilizza l'incremento del limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilito dall'art 1 comma 233 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Ritenuto opportuno, vista l'analisi delle dinamiche della mobilità passiva extraregionale nei confronti di alcune regioni confinanti ed al fine di garantire una migliore presa in carico dei pazienti

residenti in regione, riducendo i tempi di attesa ed i costi opportunità dei cittadini che si curano fuori regione, stabilire che solo per l'anno 2025 il budget aggiuntivo previsto dall'Allegato 1 della DGRT 1339 del 28/11/2022, colonna "F", per quest'annualità pari a 12.356.585, secondo la stessa suddivisione aziendale, sia utilizzato per la riduzione delle liste d'attesa;

Preso atto della risposta del Ministero della Salute PROT.0001043 del 17/01/2025 -DGPROGS-P sul quesito posto da questa amministrazione sull'interpretazione da fornire all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, in relazione al limite di spesa dell'acquisto di prestazioni delle strutture private accreditate per le prestazioni a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, nella quale il Ministero ha replicato che il limite della normativa suddetta è stato aggiornato dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 213/2023, che era stato già modificato con l'introduzione dell'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto elementi di flessibilità per la definizione degli accordi contrattuali con i privati accreditati al fine di promuovere l'erogazione appropriata di prestazioni qualificate;

Preso atto, inoltre, che nella suddetta risposta viene specificato che, oltre al rispetto della norma vigente sopra richiamata, viene confermato anche quanto specificato in merito dalla nota DGPROGS 22417P del 29/07/2016, dove viene stabilito che tale limite trova eccezione nei seguenti casi, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale:

- per le strutture private accreditate (compresi IRCCS) con riferimento all'acquisto di prestazioni di alta specialità a favore di tutti i cittadini, regionali e extraregionali, ulteriori rispetto ai valori già registrati nell'anno 2015;
- per gli IRCCS con riferimento all'acquisto di tutte le prestazioni rese esclusivamente in mobilità attiva e ricomprese negli accordi di mobilità citati dalla stessa norma, ulteriori rispetto ai valori già registrati nell'anno 2015;

Considerato che per la riduzione delle liste di attesa si adottano le misure indicate nei punti precedenti, ossia la DGRT 372 del 24/03/2025 e il cambio dell'utilizzo del budget aggiuntivo previsto dall'Allegato 1 della DGRT 1339 del 28/11/2022 colonna "F", per quanto riguarda l'acquisto di prestazioni a favore dei residenti in altre regioni italiane, in ottemperanza alla nota ministeriale, si ritiene opportuno assegnare, solo per l'anno 2025, un budget aggiuntivo complessivo pari ad euro 12.000.000 alle Aziende USL, per l'acquisto di prestazioni ospedaliere di Alta Specialità, da strutture private accreditate, così come risulta dall'elenco dei DRG di alta complessità compresi negli accordi di mobilità interregionale vigenti, da utilizzare solo per i residenti di altre regioni italiane, suddiviso tra le AUSL secondo gli importi specificati nell'allegato n. 1 al presente atto;

Ritenuto necessario che il suddetto budget aggiuntivo, essendo destinato esclusivamente per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere di Alta Specialità, per garantire l'invarianza dell'effetto finanziario complessivo, come previsto dall'art.15 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla nota ministeriale sopra citata, debba essere compensato con la riduzione delle prestazioni di bassa complessità nei confronti dei residenti delle altre regioni italiane;

Considerato quanto riportato dalla nota ministeriale sopra richiamata in riferimento agli IRCCS, che sono enti del Servizio Sanitario Nazionale che sviluppano conoscenze avanzate finalizzate al miglioramento della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, grazie all'integrazione tra ricerca scientifica e assistenza sanitaria di alta qualità, si ritiene opportuno, esclusivamente per l'anno 2025, non prevedere tetti di spesa per le prestazioni di alta e bassa specialità erogate a favore di pazienti

residenti in altre regioni italiane;

Ritenuto che l'incremento dell'attività degli IRCSS deve essere compensato da una riduzione delle prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione;

Dato atto che la copertura finanziaria delle risorse finanziarie per l'anno 2025 quantificate in euro 12.000,00 risulta assicurata nell'ambito di quelle già assegnate con la DGR n. 2 del 8/01/2025 relativa a "Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2025 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale." con la destinazione ivi effettuata a valere sul capitolo 25002 "Spese correnti livelli di assistenza ospedaliera" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 per complessivi euro 3.096.696.929,44 su tutto il territorio regionale;

Ritenuto di dare mandato alle Aziende USL, di proseguire con i contratti aziendali in essere, definendo in Addendum ai contratti con le strutture private accreditate le indicazioni stabilite dal presente atto valutando anche una revisione in riduzione del riconoscimento economico correlato alla produzione richiesta, sempre nel rispetto delle tariffe massime indicate dalla DGR 947 del 27/09/2016 per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti;

Precisato che tutte le disposizioni contenute nella DGRT n. 1339/2022, se non espressamente modificate con il presente atto, devono considerarsi confermate;

Visto l'art. 1 comma 319 della Legge 207 del 30/12/2024 (Legge Finanziaria 2025) che impone a ciascuna regione e a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni e province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria;

Considerato che all'art. 1 comma 320 e 321 della stessa Legge Finanziaria 2025, stabilisce che il modello dell'accordo da utilizzare deve essere stabilito dal Ministero della Salute su proposta del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Comitato LEA), e che la sottoscrizione degli accordi bilaterali costituisce un adempimento per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale di cui al predetto articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020;

Visto che l'art. 1 comma 320 Legge 207/2024 stabilisce che gli accordi dovrebbero essere sottoscritti entro il 30 aprile 2025, hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente;

Considerato che il modello per gli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria, che doveva essere formalizzato dal Ministero della Salute entro il 28 febbraio 2025, ma non è stato ancora licenziato;

Precisato che le indicazioni della presente delibera sono valide solo per l'annualità 2025 e che, limitatamente alla quantificazione delle prestazioni rese nei confronti di pazienti residenti in altre Regioni, potrebbero essere parzialmente derogate a seguito della stipula degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria con le regioni sia confinanti o non confinanti come da normativa statale;

Ritenuto di dare mandato alle Aziende USL, di proseguire con i contratti aziendali in essere, definendo in Addendum ai contratti con le strutture private accreditate le indicazioni stabilite dal presente atto valutando anche una revisione in riduzione del riconoscimento economico correlato alla produzione richiesta, sempre nel rispetto delle tariffe massime indicate dalla DGR 947 del 27/09/2016 per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e la DGR 1530 del 19/12/2024 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Ritenuto opportuno di rinviare ad un successivo atto deliberativo, da adottarsi in tempo utile per consentire la programmazione delle aziende sanitarie in materia, la determinazione dei tetti economici relativi all'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate per gli anni 2026 e seguenti;

Vista la Legge Regionale n.60 del 24/12/2024 (Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027);

Vista la DGR n. 1 dell'8 gennaio 2025: "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027" e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. modificare solo per l'anno 2025 l'utilizzo del budget aggiuntivo, previsto dall'Allegato 1 della DGRT 1339 del 28/11/2022, colonna "P", per quest'annualità pari a 12.356.585, secondo la stessa suddivisione tra le AUSL già prevista nella suddetta colonna, per la riduzione delle liste d'attesa;
2. attribuire un budget aggiuntivo complessivo pari ad euro 12.000.000 da assegnare alle Aziende USL, per il solo acquisto di prestazioni ospedaliere di Alta Specialità (così come risulta dall'elenco dei DRG di alta complessità compresi negli accordi di mobilità interregionale vigenti da strutture private accreditate), da utilizzare esclusivamente per erogare le suddette prestazioni a favore di pazienti residenti di altre regioni italiane, suddiviso tra le AUSL secondo gli importi inclusi nell'allegato n. 1 al presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria delle risorse finanziarie per l'anno 2025 quantificate in euro 12.000,00 risulta assicurata nell'ambito di quelle già assegnate con la DGR n. 2 del 8/01/2025 relativa a "Assegnazione iniziale di Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l'esercizio 2025 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale." con la destinazione ivi effettuata a valere sul capitolo 25002 "Spese correnti livelli di assistenza ospedaliera" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 per complessivi euro 3.096.696.929,44 su tutto il territorio regionale;
4. stabilire che per gli IRCCS, limitatamente all'anno 2025, non sono previsti tetti di spesa per le prestazioni sia di alta, che di bassa specialità erogate a favore di pazienti residenti in altre regioni italiane;

5. rinviare ad un successivo atto deliberativo, da adottarsi in tempo utile per consentire la programmazione di attività delle aziende sanitarie in materia, la determinazione dei tetti economici relativi all'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate per gli anni 2026 e seguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE
Federico GELLI

ALLEGATO 1

	Budget economico aggiuntivo per l'anno 2025
AUSL TOSCANA CENTRO	5.544.681
AUSL TOSCANA NORD OVEST	2.993.982
AUSL TOSCANA SUD EST	3.461.337
Totale	12.000.000



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 25)

Delibera N 593 del 12/05/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Manuela BIGI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 5 novembre 2024, considerate le posizioni espresse dalle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, ha ritenuto di confermare per l’anno 2025 le date di inizio delle vendite di fine stagione già previste nel documento di indirizzi del 24 marzo 2011, il quale prevede quale data di inizio delle vendite di fine stagione estiva il primo sabato del mese di luglio;

Sentite le Associazioni di categoria regionali maggiormente

rappresentative; Richiamato l’articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;

Ritenuto opportuno stabilire, per l’anno 2025, nel primo sabato del mese di luglio, coincidente col giorno 5 luglio 2025, la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone la durata in sessanta giorni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l’anno 2025, nella data del 5 luglio 2025 l’inizio delle vendite di fine stagione estiva;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione estiva in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA

la Dirigente
MANUELA BIGI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 26)

Delibera N 594 del 12/05/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Serena MODRIC

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Aggiornamento Catalogo dei servizi avanzati e qualificati approvato con deliberazione 717/2023

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	scheda servizio B3.3

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegati n. 1

1

scheda servizio B3.3

316a6b29fe411670a4c3d9c81708e4da9d70a0c89bc2b6bd8e2c0977188af7c5

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, e in particolare l’articolo 42, che riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche, tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in specifiche aree geografiche;

Dato atto che la suddetta norma promuove altresì la tutela di tali produzioni in quanto parte integrante del patrimonio culturale nazionale, garantisce ai consumatori informazioni affidabili su tali prodotti e sostiene artigiani e produttori nella salvaguardia delle tradizioni produttive e della reputazione legata ai territori di origine;

Visto l’articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che ha per oggetto la protezione delle indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche dipendono esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione;

Preso atto che, come indicato nelle stesse premesse del Reg UE 2023/2411, una protezione uniforme in tutta l’Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può incentivare la produzione di prodotti di qualità, concorrere alla lotta contro la contraffazione, assicurare l’ampia disponibilità di prodotti di qualità per i consumatori e contribuire alla creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate, il che aiuterebbe a contrastare le tendenze allo spopolamento;

Viste le potenzialità di tale protezione in termini di contributo alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate;

Dato atto che nello stesso Regolamento è evidenziata l’importanza di sensibilizzare i consumatori, i produttori e soprattutto le MPMI su quanto previsto per il sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali;

Dato atto che la Regione Toscana nell’ambito degli interventi per rafforzare la competitività e sostenere i processi d’innovazione del sistema produttivo toscano promuove l’acquisizione dei

servizi qualificati per l'innovazione descritti nel Catalogo approvato con deliberazione G.R. 717/2023, allegato A;

Dato atto della funzione informativa ed agevolativa del suddetto Catalogo e ritenendo di dover procedere, all'integrazione della scheda relativa al servizio B.3.3."Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale" inserendo nella sezione relativa a descrizione, a contenuti e a documenti per la valutazione dei progetti anche i riferimenti alle indicazioni geografiche protette di cui al Reg UE 2023/2411 come riportato nell'allegato A al presente atto;

Dato atto che la suddetta modifica è applicabile alle domande di agevolazione presentate a valere sui bandi che prevedono il sostegno all'acquisizione di servizi del Catalogo a far data dall'approvazione del presente atto;

Ritenuto di incaricare il Settore Politiche di sostegno alle imprese della trasmissione del presente atto all'Autorità di Gestione del PR Toscana FESR 2021-2027 ed all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa del PR Toscana FESR 2021-2027 per le attività di informazione e gestione di loro competenza;

Tutto quanto sopra premesso,

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla scheda servizio B.3.3 " Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale", che sostituisce quella prevista nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con deliberazione G.R. 717/2023;
2. di dare atto che la suddetta modificata della scheda servizio B.3.3 è applicabile alle domande di agevolazione presentate a valere sui bandi che prevedono il sostegno all'acquisizione di servizi del Catalogo a far data dall'approvazione del presente atto;
3. di incaricare il Settore Politiche di sostegno alle imprese della trasmissione del presente atto all'Autorità di Gestione del PR Toscana FESR 2021-2027 ed all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa del PR Toscana FESR 2021-2027 per le attività di informazione e gestione di loro competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente

SERENA MODRIC

Il direttore

ALBINO CAPORALE

B.3.3 – Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

Descrizione

GESTIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sono servizi realizzati da fornitori di dimostrata qualificazione e capacità scelti dai proponenti, e finalizzati all'ottenimento di brevetti nazionali e/o all'estensione di brevetti a livello europeo o internazionale. L'oggetto di tali brevetti è, di norma, relativo a settori applicativi innovativi. In particolare, l'assistenza alla brevettazione può includere studi e consulenze inerenti alla analisi del contesto brevettuale e di “*Freedom to Operate*”; preparazione, deposito e trattazione della domanda; traduzioni e altre consulenze per l'estensione di un brevetto nazionale a livello europeo o internazionale; consulenze per difendere la validità del brevetto nella trattazione ufficiale e in eventuali procedimenti di opposizione. L'attività di consulenza e assistenza può riguardare: invenzioni industriali; modelli di utilità; disegni o modelli ornamentali; brevetti e registrazioni di nuove varietà vegetali.

Nel campo dei marchi, i servizi sono finalizzati all'acquisizione di consulenza tecnica e legale per la scelta delle soluzioni migliori. Possono includere servizi di consulenza per la gestione del portafoglio della proprietà intellettuale, inclusi contratti di licenza e altre forme di valorizzazione.

- fornitori privati iscritti all'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- soggetti pubblici o privati che utilizzano l'apporto specialistico di soggetti iscritti all'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Per registrare un prodotto industriale o artigianale tipico come indicazione geografica protetta, i servizi sono finalizzati all'acquisizione di consulenza tecnica e legale per la definizione e deposito dei documenti previsti dal Reg UE 2023/2411

VALORIZZAZIONE PI

Sono servizi che integrano i servizi di gestione della Proprietà Intellettuale (PI), realizzati da fornitori di dimostrata qualificazione e capacità scelti dai proponenti ed è finalizzata alla creazione dei presupposti necessari a far sì che l'idea progettuale o il brevetto (con oggetto relativo a settori applicativi innovativi) possano garantire un adeguato ritorno economico sul mercato.

In particolare, la valorizzazione della proprietà intellettuale può includere consulenze per la valutazione della PI, dagli aspetti relativi alla solidità scientifico-tecnologica, al suo rafforzamento strutturale, all'interesse rappresentato per il mercato.

I supporti possono prevedere analisi della competitività dell'idea progettuale con i principali *competitor* nello spazio tecnologico di

B.3.3 – Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

riferimento, potenzialità e presumibili tassi di obsolescenza tramite confronto con i trend tecnologici in atto a livello mondiale, analisi di FtO (*Freedom to Operate*).

Possono essere forniti servizi di supporto per il miglioramento dell'idea progettuale tramite l'individuazione e l'adozione di tecnologie disponibili sul mercato per eliminare i rischi derivanti dalle debolezze riscontrate, per il conseguimento di standard internazionali di valore e di competitività, con l'obiettivo di innalzarne il profilo di finanziabilità.

I servizi possono inoltre riguardare le fasi dell'elaborazione delle strategie di accesso ai mercati fornendo supporti per l'individuazione delle soluzioni più convenienti (*trading, licensing, etc.*) fino al supporto nella ricerca partner e investitori, inclusi partner internazionali.

Contenuto

GESTIONE PI

- x Analisi e studi brevettuali
- x procedure di brevettazione
- x gestione della proprietà intellettuale
- x gestione di disegni e marchi
- x procedure per registrazione di un prodotto industriale o artigianale tipico come indicazione geografica protetta

VALORIZZAZIONE PI

- x Valutazione dell'idea progettuale o del brevetto
- x Analisi del posizionamento tecnologico
- x Analisi delle potenzialità/obsolescenza
- x Rinforzo dell'idea brevettuale
- x Strategie di accesso ai mercati e ricerca partner

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Documenti, Piano strategico di sfruttamento rivolto alla attivazione di risorse soprattutto private conseguenti a contratti di investimento, cessione di diritti e licenze commerciali e Royalties per la commercializzazione della PI e/o delle innovazioni in nuovi mercati, Analisi, Studi, etc.
- Rapporti tecnici e/o eventuale contratto di licenza.
- Per la registrazione di prodotti industriali o artigianali IGP disciplinare di prodotto, documento unico di accompagnamento (conforme all'allegato II del Reg UE 2023/2411) e documentazione di accompagnamento prevista all'art 11 del suddetto Reg UE 2023/2411

Su questa tipologia di servizio non si applica l'obbligo di effettuare un numero di ore o gg/uomo presso l'impresa beneficiaria pari almeno ad

B.3.3 – Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale

un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 27)

Delibera N 595 del 12/05/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 per la VIA statale, progetto definitivo "Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento "S.S. 67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano", da realizzarsi nei Comuni di Rufina (FI) e Pontassieve (FI), proposto da ANAS SpA . Provvedimento conclusivo [ID: 2234]

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Rapporto istruttorio

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1

Rapporto istruttorio

62cbd312fe48b256bd4d887f8654bc3c342e08d6e015ba1ad250176c35eb9e28

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*" ed, in particolare, l'art. 63;
- la L.R. 30/2015 - "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";
- il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

PREMESSO che, con nota pervenuta al protocollo regionale n. 0222171 del 15/04/2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato al Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, comprendente l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e integrato con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Verifica del Piano di Utilizzo terre presentato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, relativamente al progetto di "*Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S. 67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano*", proposto da ANAS S.p.A. con istanza del 07/03/2024 e successivamente perfezionata il 25/03/2024 e di voler acquisire, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il parere di competenza, tra le altre Amministrazioni interessate, della Regione Toscana;

DATO ATTO che

l'intervento in progetto prevede la realizzazione della variante tra le località San Francesco e l'abitato di Dicomano alla Strada Statale n. 67 "Tosco-romagnola" e rappresenta lo sviluppo del progetto in precedenza commissionato dall'ANAS alla Provincia di Firenze, che rientrava negli "*interventi strategici di preminente interesse nazionale*" descritti nell'allegato 2 della Deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 (legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche - suppl. alla g.u. n. 68 del 21 marzo 2002) riferita alla "*Legge Obiettivo*", L. 21 dicembre 2001 n. 443 "*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*";

il tracciato della variante interessa le località presenti da San Francesco (al confine con il Comune di Pelago), fino al confine dell'abitato di Dicomano, passando per i territori dei Comuni di Pontassieve e Rufina. L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di un tracciato che, per sue caratteristiche funzionali e di sicurezza, rispetti le normative e le esigenze della mobilità del territorio in relazione alla percorrenza degli elevati flussi di traffico che percorrono i tragitti diretti verso e da Firenze sulla direttrice romagnola; nell'ambito del progetto generale l'intervento in questione consiste in un tronco stradale e relativi svincoli, che si snoda in destra idraulica del Fiume Sieve per circoscrivere l'abitato di Rufina (FI). La strada è assimilabile ad una tipologia definita "C1" in base al D.M. 05/11/2001. Lungo l'asse stradale insistono le seguenti n. 3 opere d'arte maggiori e una galleria: Viadotto Sieve 1, Viadotto Argomena, Galleria Montebonello e Viadotto Sieve 2;

l'intervento proposto è localizzato nella Regione Toscana nel territorio dei Comuni di Pontassieve e di Rufina (FI);

VERIFICATO che

il progetto è sottoposto alla VIA statale in quanto rientra tra quelli compresi tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza statale, al punto 2 lettera c) "*strade extraurbane secondarie di interesse nazionale*", nell'ambito della quale è prevista l'acquisizione del parere delle Regioni interessate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto citato;

al fine di consentire alla Giunta Regionale di esprimere il proprio parere, il Settore VIA ha provveduto ad acquisire sulla documentazione progettuale depositata ai fini della VIA – previa formale richiesta – i pareri e i contributi tecnici delle Amministrazioni interessate e degli uffici tecnici competenti;

per il presente procedimento è stato dichiarato il concorrente interesse regionale e pertanto la rappresentate regionale, nella persona della responsabile del Settore VIA-VAS, parteciperà ai lavori della Commissione VIA-VAS del Ministero;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Aprile 2025, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di espressione di parere tecnico favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto di "*Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento "S.S. 67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano*", proposto da ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con la formulazione delle raccomandazioni e delle indicazioni nello stesso riportate;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnica condotta ha, in particolare, messo in evidenza i seguenti aspetti positivi legati al progetto:

- la coerenza con la pianificazione urbanistica territoriale (con particolare riferimento al Piano Strutturale e al Piano Operativo comunali e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), con la pianificazione di bacino e con il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);
- la finalità pubblica dell'opera, volta alla realizzazione di un tracciato in grado di rispondere alle esigenze della mobilità del territorio e nel contempo migliorare la sicurezza generale dei centri abitati lungo l'attuale tracciato della S.S. 67 Tosco Romagnola;
- la potenziale riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria, per gli inquinanti NO2 e CO, dovuto all'opera in esame in fase di esercizio, rispetto alla situazione attuale;
- un sicuro miglioramento della sicurezza, della qualità della vita e della salute degli abitati di Rufina e Montebonello, con riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina e, conseguentemente, un deciso miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisieve in relazione alle esigenze di sviluppo socioeconomico, turistico e di collegamento con l'area Fiorentina, con l'area del Mugello e della Romagna;

RILEVATO che le condizioni ambientali ritenute necessarie al fine di garantire la sostenibilità ambientale dell'opera riguardano principalmente gli aspetti geotecnici e paesaggistici, con relativa verifica di ottemperanza in fase di progettazione esecutiva; la componente suolo, la tutela dell'ambiente idrico (con particolare riferimento alle acque sotterranee), l'atmosfera ed il rumore, con relativa verifica di ottemperanza in fase di progettazione esecuzione dei lavori. Sono state inoltre impartite specifiche prescrizioni per il Piano di Monitoraggio Ambientale da eseguire per le varie componenti ambientali interessate;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 sono di competenza del MASE e del MIC per quanto alla prima, e ritenuto pertanto di dover trasmettere quanto segue:

- al MASE e al Ministero della Cultura (MIC) la nota finale dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve - Servizio Commissione Paesaggistica Associato acquisita al protocollo regionale n. 0587033 del 11/11/2024, recante il parere della commissione per il paesaggio ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte del MIC ai sensi dell'art. 25 comma 2-quinquies del D.Lgs.

152/2006 integrata nella VIA statale;

- al MASE la nota del Settore regionale VAS e VInCA prot. n. 0301727 del 30/05/2024 quale parere di Regione Toscana ai fini dell'adozione da parte del MASE della Valutazione di Incidenza di competenza ministeriale ricompresa nella VIA statale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 sui siti Rete Natura 2000 interessati;

RILEVATO altresì che anche la Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 è di competenza del MASE e ritenuto pertanto di dover rimettere al medesimo Ministero la valutazione di quanto emerso in sede di istruttoria regionale circa il permanere di alcune lacune in riferimento alla gestione dei materiali di scavo ed in riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 120/2017;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Aprile 2025, così come riportato nell'Allegato 1, a farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale statale sul progetto di *"Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento "S.S. 67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano"*, proposto da ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con la formulazione delle raccomandazioni e delle indicazioni riportate nel Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA datato Aprile 2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con richiesta di recepimento delle medesime - od altre di pari efficacia sulle componenti ambientali interessate - nell'atto di pronuncia finale;

2) di proporre al MASE di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) quelli indicati al termine di ciascuna condizione, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di trasmettere al MASE e al Ministero della Cultura (MIC) la nota finale dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve - Servizio Commissione Paesaggistica Associato acquisita al protocollo regionale n. 0587033 del 11/11/2024, recante il parere della commissione per il paesaggio ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte del MIC ai sensi dell'art. 25 comma 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006;

4) di trasmettere al MASE la nota del Settore regionale VAS e VInCA prot. n. 0301727 del 30/05/2024 quale parere di Regione Toscana ai fini dell'adozione da parte del MASE della Valutazione di Incidenza di competenza ministeriale ricompresa nella VIA statale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 sui siti Rete Natura 2000 interessati;

5) di rimettere al MASE, ai fini della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, la valutazione delle lacune evidenziate da ARPAT nel contributo istruttorio acquisito al protocollo regionale n. 0200387 del 26/03/2025, già inviato anche al Ministero, in merito alla gestione dei materiali di scavo ed in riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 120/2017;

6) di trasmettere, a cura del Settore VIA, il presente atto al MASE e al proponente ANAS S.p.A. e di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

7) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
ANDREA RAFANELLI



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: *Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 per la VIA statale, progetto definitivo “Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S.67 “Tosco-Romagnola” nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l’abitato di Dicomano”, nei Comuni di Rufina e Pontassieve (FI), proposto da ANAS SpA. [ID 2234]*

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Aprile 2025



Indice generale

1. Premessa.....	3
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	3
3. Analisi documentazione presentata dal Proponente.....	5
4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	7
4.1 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.....	7
4.2 Comune di Rufina.....	14
4.3 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.....	15
4.4 SNAM.....	17
4.5 Autorità Idrica Toscana.....	17
4.6 Publicacqua.....	18
4.7 ARPAT - Settore VIA/VAS.....	18
4.8 Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore.....	18
4.9 Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.....	19
4.10 Settore regionale VAS e VINCA.....	19
4.11 Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale.....	19
4.12 Settore regionale Autorità di gestione FEASR.....	20
4.13 Settore regionale Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti climatici.....	20
4.14 Settore regionale Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR.....	21
5. Valutazioni istruttorie.....	21
6. Conclusioni.....	37



1. Premessa

Il Proponente ANAS S.p.A., con istanza acquisita al protocollo ministeriale il 07/03/2024 (prot. MASE-44295) e successivamente perfezionata il 25/03/2024 (prot. MASE-56688), ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'avvio di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto di "*Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S. 67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano*".

Il procedimento comprende l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed è integrato con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale Verifica del Piano di Utilizzo terre, presentato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

Il progetto è sottoposto alla VIA statale in quanto rientra tra quelli compresi tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza statale, al punto 2 lettera c) "*strade extraurbane secondarie di interesse nazionale*".

Il MASE, con nota prot. n. 0222171 del 15/04/2024 ha comunicato la procedibilità dell'istanza per l'avvio della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per l'intervento in oggetto comunicando, tra l'altro, la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento sul proprio sito web. Nella stessa nota, il MASE ha ricordato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento sarebbero stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni interessate, oltre alle osservazioni da parte del pubblico oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006.

Nella medesima nota il MASE ha comunicato che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sarebbe stata integrata, in sede di istruttoria, con il Commissario regionale per la Regione Toscana, salvo manifestazione di segno contrario della Regione medesima, che non è stata inviata. Pertanto per la presente procedura risulta il concorrente interesse regionale.

L'intervento proposto è localizzato nella Regione Toscana nel territorio dei Comuni di Pontassieve e di Rufina (FI).

Nel procedimento di VIA statale, Regione Toscana esprime il proprio parere al MASE, ai sensi dell'art.63 della L.R. 10/2010. Con il presente Rapporto Istruttorio, il Settore scrivente intende quindi proporre alla Giunta regionale di esprimere un parere al MASE, in merito al progetto in oggetto.

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Come già sopra riportato, con nota del 15/04/2024 (prot. n. 0222171), il MASE ha avviato il procedimento statale relativo al progetto "*Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S.67 "Tosco-Romagnola" nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano*", comunicando l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al progetto sul proprio sito web.

Per l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, il Settore VIA, con nota del 17/04/2024



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

(prot. n. 0228094), ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Prot. 0294560 del 28/05/2024);
- Autorità Idrica Toscana (Prot. 0272056 del 15/05/2024);
- Autorità Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0284284 del 22/05/2024);
- SNAM (Prot. n. 0249006 del 02/05/2024);
- ARPAT - Settore VIA/VAS (Prot. nn. 0289486 del 23/05/2024 e 0352168 del 21/06/2024);

nonché dei seguenti Settori regionali:

- Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot. 0276564 del 16/05/2024);
- Forestazione. Agroambiente (Prot. 0280767 del 20/05/2024);
- Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0280378 del 20/05/2024);
- Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (Prot. 0290777 del 24/05/2024);
- VAS e VINCA (Prot. n. 0301727 del 30/05/2024);
- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. n. 0277961 del 17/05/2024).

Con nota del 02/07/2024 (prot. n. 0372218), sulla base degli esiti istruttori e al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, il Settore VIA ha proposto al MASE - Autorità procedente, di formulare una richiesta di integrazioni e chiarimenti, affinché gli elaborati fossero opportunamente completati ed integrati a cura del Proponente.

Con nota del 19/08/2024 (prot. n. 0455090), il MASE ha inviato al proponente la propria richiesta di integrazioni, redatta anche sulla base della proposta dalla Regione Toscana, alla quale il proponente ha dato riscontro trasmettendo al MASE, con nota del 10/10/2024 acquisita con protocollo regionale n. 0533795, la documentazione integrativa richiesta.

In data 16/10/2024, il MASE ha pubblicato sul proprio sito web la suddetta documentazione integrativa, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico con scadenza 15/11/2024 per la presentazione delle osservazioni.

Con nota del 16/10/2024 (prot. n. 0544163), il Settore VIA regionale ha pertanto richiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale già coinvolti inizialmente di voler formulare un contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni e chiarimenti forniti dal proponente, al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MASE ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010.

In esito alla suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (Prot. 0587033 del 11/11/2024);
- Autorità Idrica Toscana (Prot. 0565307 del 29/10/2024);
- Autorità Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0600371 del 18/11/2024);
- Publiacqua (Prot. n. 0589275 del 12/11/2024);
- ARPAT - Settore VIA/VAS (Prot. nn. 0589243 del 12/11/2024 e 0606776 del 20/11/2024);

nonché dei seguenti Settori regionali:

- Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot. 0557435 del 24/10/2024);
- Forestazione. Agroambiente (Prot. 0571084 del 31/10/2024);
- Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0589540 del 12/11/2024);
- Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (Prot. 0578380 del 05/11/2024);



- Bonifiche e Siti Orfani PNRR (prot. n. 0551691 del 21/10/2024);
- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. n. 0554075 del 22/10/2024).

Con nota del 04/12/2024 (prot. n. 0631994) il Proponente ha depositato ulteriore documentazione integrativa volontaria in risposta alla richiesta di ulteriori approfondimenti del Ministero della cultura – Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale - DIT Direzione generale archeologia, belli arti e paesaggio – Servizio V (di seguito MIC).

Con nota del 04/12/2024 (prot. n. 0632919), il MASE, di concerto con la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e del Referente del Gruppo Istruttore, ha convocato una riunione per il giorno 11 dicembre 2024 alla quale hanno partecipato il Settore scrivente, il proponente ANAS e l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT).

Il Comune di Rufina, con nota del 29/01/2025 (prot. n. 0058444) ha trasmesso le proprie valutazioni inerenti il progetto e assunte dall’ amministrazione con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 28.01.2025.

Con nota del 07/02/2025, acquisita con protocollo regionale n. 0089509, il proponente ha trasmesso al MASE la documentazione integrativa volontaria riguardante alcuni aspetti progettuali e la componente ambientale Atmosfera per la quale, nell’ambito della riunione, era emersa la necessità di ulteriori approfondimenti ed integrazioni.

Con nota del 07/02/2025 (prot. n. 0091285), il Settore VIA ha richiesto in particolare al Comune di Pontassieve, ad ARPAT e all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve sulle suddette integrazioni volontarie un contributo tecnico istruttorio, mettendo a conoscenza anche gli altri Soggetti competenti in materia ambientale consultati.

In esito alla suddetta richiesta, oltre al contributo di ARPAT del 26/03/2025 (prot. n. 0200387) è stato acquisito anche il contributo tecnico istruttorio dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (Prot. n. 0145252 del 04/03/2025), del Comune di Rufina (prot. n.0164300 del 12/03/2025) e dei Settore regionali Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (Prot. n. 0104475 del 12/02/2025) e Forestazione. Agroambiente (Prot. 0126330 del 24/02/2025).

Con nota del 26/03/2025 (prot. n. 0199486), il MASE ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa volontaria, depositata dal Proponente in data 07/02/2025, sul proprio sito web.

3. Analisi documentazione presentata dal Proponente

La documentazione presentata e consultata sul sito web del MASE all’interno del portale delle valutazioni ambientale consta dei seguenti elaborati:

Documentazione iniziale del 07/03/2024 perfezionata il 25/03/2024;
Documentazione Integrativa del 10/10/2024;
Documentazione integrativa volontaria del 04/12/2024;
Documentazione integrativa volontaria del 07/02/2025.



Dall'esame della documentazione sopra richiamata emergono i seguenti dati:

L'intervento in progetto prevede la realizzazione della variante tra le località San Francesco e l'abitato di Dicomano alla strada statale n. 67 – Tosco-romagnola e rappresenta lo sviluppo del progetto commissionato dall'ANAS alla Provincia di Firenze, che rientrava negli "interventi strategici di preminente interesse nazionale" descritti nell'allegato 2 della Deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 (legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche - suppl. alla g.u. n. 68 del 21 marzo 2002) riferita alla "Legge Obiettivo", L. 21 dicembre 2001 n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

Il tracciato della variante interessa le località da San Francesco (al confine con il Comune di Pelago), fino al confine dell'abitato di Dicomano, passando per i territori dei Comuni di Pontassieve e Rufina. L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di un tracciato che, per sue caratteristiche funzionali e di sicurezza, rispetti le normative e le esigenze della mobilità del territorio in relazione alla percorrenza degli elevati flussi di traffico che percorrono i tragitti diretti verso e da Firenze sulla direttrice romagnola. Altro obiettivo strettamente connesso a questo, ed assolutamente non di secondo ordine, è il forte miglioramento della sicurezza generale delle condizioni e della qualità della vita dei centri abitati che si sono sviluppati lungo il tracciato della attuale S.S. 67 Tosco Romagnola, che traggono enorme beneficio in termini di rumorosità, vibrazioni, e di riduzione ed allontanamento del conseguente inquinamento atmosferico. L'arteria stradale della S.S.67 Tosco-Romagnola è ancora oggi l'unico collegamento che consente gli spostamenti all'interno della val di Sieve e costituisce necessariamente la via preferenziale di trasporto sia per tutto il traffico veicolare locale, sia per molta parte del traffico di lunga percorrenza da e per Firenze.

La variante in progetto appartiene alla categoria C1 (in base alla classificazione di cui al D.M. del 05.11.2001) e si sviluppa in lotti funzionali per una lunghezza complessiva di circa 13 km; la sua realizzazione porterà alla separazione dei flussi di traffico di attraversamento da quello più lento all'interno dell'abitato. La separazione di tali flussi consentirà di migliorare sensibilmente la vivibilità, portando ad un miglioramento in termini di sicurezza ed in termini di qualità di vita.

L'intervento consiste in un tronco stradale e dei relativi svincoli, che si snoda in destra idraulica del Fiume Sieve per circoscrivere l'abitato di Rufina (FI). La strada è assimilabile ad una tipologia definita "C1" (D.M. 05/11/2001). Nello specifico tale intervento risulta definirsi (in direzione sud nord) dal primo tratto dallo svincolo lato Masseto della strada statale SS 67 'Tosco Romagnola' fino all'intersezione con la strada comunale Colognese, in corrispondenza della frazione di Montebonello, ed al secondo tratto da questa intersezione a quella esistente, a rotatoria, per rientrare sulla S.S. 67 in località Scopeti.

La sezione di progetto è costituita da una piattaforma stradale a singola carreggiata larga 10.50 m, con due corsie di marcia da 3.75 m ciascuna, fiancheggiate da due banchine in sinistra e in destra di 1.50 m. Ai lati della piattaforma stradale sono previsti i tradizionali elementi marginali: arginello da 1.50 m nelle sezioni in rilevato, cunetta da 1,50 m nelle sezioni in trincea, fosso di guardia a sezione trapezoidale a protezione delle scarpate ed ai piedi delle scarpate, barriere laterali di sicurezza tipo H2 nelle sezioni in rilevato e mezza costa ed H3 nelle sezioni in viadotto (D.M. 03/06/1998).

È previsto inoltre un cordolo in cls 15x25 nei tratti in rilevato a protezione del ciglio stradale, lungo tutto il tracciato. Le scarpate dei rilevati e delle trincee sono realizzate con un'inclinazione di 2/3.

Lungo l'asse stradale insistono n. 3 opere d'arte maggiori e una galleria: Viadotto Sieve 1, Viadotto Argomenna, Galleria Montebonello e Viadotto Sieve 2. Nel primo tronco, troviamo appena dopo lo svincolo a rotatoria iniziale, il viadotto sul fiume Sieve per una lunghezza di 408 m, prosegue lungo il pendio in rilevato o a mezza costa per ulteriori 1050 m fino alla rotatoria sulla via Colognese. Da qui la strada prosegue sul secondo tronco che si snoda in rilevato per 266 m fino al viadotto di scavalco del torrente Argomenna, per 198 m. Oltre questo, dopo un breve tratto in trincea con il piazzale tecnologico di circa 50 m, prosegue in galleria per 957 m e imbecca il secondo viadotto sul Sieve per 408 m per



arrivare alla rotonda finale sulla S.S.67.

Al fine di garantire la continuità dei corsi d'acqua interferiti dalla viabilità di progetto sono stati progettati alcuni manufatti scaturati nel rispetto delle normative vigenti. Sono stati altresì inseriti una serie di tombini circolari delle dimensioni di 1.00 m per garantire la trasparenza idraulica del rilevato di progetto nei pressi della rotonda n. 1 e sui rami di raccordo della viabilità di progetto con quella esistente. Per entrambi i viadotti sono state disposte, per le pile e per la spalla, delle protezioni in massi ciclopici ordinati, non cementati, con massi di dimensioni minime di 50 cm e peso di 170 kg/cad.

4. Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in riferimento al vigente Regolamento per la Gestione Associata V.I.A. nel contributo istruttorio iniziale (prot. 0294560 del 28/05/2024) ha trasmesso i seguenti contributi:

- Comune di Pontassieve: Settore Ambiente e Settore Pianificazione Territoriale, Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Comando Polizia Municipale;
- Comune di Rufina: Area Gestione del Territorio, Corpo Polizia Locale;
- Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno: Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica, Servizio Vincolo idrogeologico e Vincolo Forestale e Servizio Commissione Paesaggistica Associato – Parere Commissione paesaggistica.

Con la medesima nota del 28/05/2024 ha comunicato quanto segue: “[...] Su specifica richiesta delle Amministrazioni comunali di Pontassieve e Pelago e della Giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni costituisce premessa di indirizzo politico/pianificatorio sulla previsione infrastrutturale oggetto di VIA, in relazione ai contributi tecnici allegati, quanto di seguito affermato:

L'opera infrastrutturale in oggetto riveste carattere di necessità e priorità ed è attesa da anni dalle amministrazioni scriventi per le sue finalità connesse con il miglioramento della qualità della vita e la salute degli abitanti di Rufina e Montebonello, per la riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina e per il miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisieve in relazione alle esigenze di sviluppo socio economico e turistico dell'ambito ed alle sempre maggiori necessità di collegamento con l'area Fiorentina e l'area del Mugello e della Romagna, anche ai fini della riduzione della marginalità dei territori rurali e pedemontani.

A conferma di quanto sopra si richiamano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti dei Comuni di Rufina, Pontassieve e Pelago ante L.R. 65/2014 e relative previsioni di corridoio infrastrutturale inerente il tracciato della S.S. 67 come recepito dal PTCP e seguente al progetto preliminare redatto a suo tempo dalla Provincia di Firenze e per la quale è stata esperita procedura di Via con annesso parere favorevole delle due amministrazioni comunali;

analogamente la previsione del corridoio infrastrutturale è recepita dal Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo recentemente approvato ai Consigli comunali in seguito alla conclusione dei lavori della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR.

Come si evince dai pareri e contributi allegati il progetto presenta aspetti di criticità in relazione all'inserimento paesaggistico e ambientale dell'intervento, per le quali sono richieste nei pareri integrazioni e adeguamenti, derivanti principalmente dal disposto normativo e regolamentare insistente sulle aree interessate dalla nuova infrastruttura;

Costituiscono invece condizione vincolante per le amministrazioni comunali di Pontassieve e Rufina la riduzione al minimo possibile della quota della rotonda Masseto situata nel comune di Rufina e la progettazione e la realizzazione dell'accesso alla frazione di Montebonello e a Rufina Capoluogo, che non è previsto nella progettazione definitiva presentata da ANAS e che necessita di adeguamento dell'innesto alla variante in corrispondenza della rotonda prevista e del ponte per l'attraversamento del



torrente Argomenna.

In tale ottica si richiamano i contenuti della Delibera della Giunta del Comune di Rufina n. 108 del 16/05/2024, che costituiscono parte integrante delle valutazioni che formano la posizione dell'Amministrazione Comunale di Rufina in merito al Progetto.

Nel richiamare quindi la deliberazione della Giunta Municipale di Pontassieve n. 57 del 24/5/2024 e la citata deliberazione della Giunta Municipale di Rufina n. 108 del 16/05/2024 costituenti atti di indirizzo politico, si da atto che:

nel ribadire la volontà delle Amministrazioni comunali e della Giunta esecutiva dell'Unione a far sì che l'opera sia realizzata anche nella versione di tracciato attualmente proposta da Anas, è necessario che i rilievi di modifica degli svincoli ed adeguamento della viabilità esistente, in relazione all'accesso agli abitati di Rufina e Montebonello, siano recepiti da Anas in quanto costituenti un aspetto che nella versione proposta riduce e minimizza significativamente gli effetti positivi della nuova infrastruttura in relazione a fluidificazione del traffico, riduzione del carico pesante all'interno dell'abitato di Rufina, miglioramento dell'accessibilità alla frazione di Montebonello, necessità di adeguamento a fini di mobilità sostenibile dell'esistente ponte sul fiume Sieve di collegamento tra i due territori comunali (Rufina e Pontassieve) e tra i due sistemi urbani (Rufina e Montebonello); analogamente è necessario che Anas rivaluti le quote di imposta dell'intera infrastruttura ai fini della diminuzione delle altezze della rotatoria Masseto, del Viadotto Sieve 1 e 2 e del tratto in rilevato interessante l'agroecosistema nel territorio di Pontassieve, ai fini della riduzione del forte impatto paesaggistico che ad oggi l'infrastruttura presenta.”.

In riferimento ai contributi espressi sulla documentazione iniziale e trasmessi con la nota sopramenzionata, si riassume quanto segue:

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Funzione Associata Commissione Unica per i pareri in materia Paesaggistica trasmette il verbale della seduta n. 6 del 21/05/2024 della commissione per il paesaggio che richiede integrazioni;

- Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno - Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico trasmette il parere n. 1695/24 del 24/05/024 e richiede integrazioni;

- Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno - Area Affari Generali Servizio Pianificazione: esprime il parere in relazione alla coerenza del progetto della nuova infrastruttura con il Piano Strutturale Intercomunale ed esamina alcuni aspetti ambientali, a tal riguardo conclude come segue: “[...]”

A) *Integrazioni*

Componente ambientale – Fauna

Per tutto quanto sopra affermato si ritiene che il progetto debba essere integrato da uno studio di approfondimento volto a definire consistenza e specie faunistiche presenti e relative direttrici di spostamento, finalizzato ad una progettazione delle opere di mitigazione meno generica e maggiormente calibrata sulle emergenze presenti. Analogamente si ritiene necessario che il progetto definitivo recepisca le richieste di modifica e integrazione sopraesposte in relazione al numero e caratteristiche dei passaggi faunistici, separazione di questi dai tombamenti del rilevato previsti per la riconnessione della viabilità secondaria e podere, naturalizzazione dei varchi per i mammiferi installazione di barriere di accompagnamento verso i varchi per l'erpeto-fauna, adozione di misure volte a impedire l'attraversamento dell'infrastruttura da parte degli ungulati.

Componente paesaggio e beni culturali

In relazione alla componente paesaggio, richiamando anche il parere della Commissione paesaggistica associata dell'Unione espresso in data 21 maggio u.s. si ritiene necessario che il progetto sia integrato con nuove ed ulteriori foto simulazioni con punti di presa dalla viabilità pubblica urbana ed extraurbana di fondovalle come pure dalla viabilità comunale di Via di Vetrice in posizione di mezza costa e di crinale (Monterifrassine). Si ritiene inoltre necessaria un'integrazione conoscitiva inerente la presenza di manufatti idraulici storicizzati e delle eventuali permanenze del paesaggio rurale storicizzato (muretti a secco, ciglionamenti, acquidotti e altre sistemazioni idrauliche) interessate dalla nuova infrastruttura.

B) *Parere/contributo tecnico istruttorio conclusivo*



Ferma restando l'individuazione del tracciato in sx idraulica del fiume Sieve si ritiene: in relazione agli aspetti di coerenza con il Psi inerenti le componenti fauna si esprime parere favorevole a condizione che siano recepite nel progetto le indicazioni fornite nel contributo in relazione al miglioramento delle opere di mitigazione degli impatti sulla fauna minore, al miglioramento della permeabilità ecologica del tratto in rilevato, alla necessaria naturalizzazione dei varchi faunistici per i mammiferi. In relazione agli aspetti di integrazione con il sistema della mobilità sostenibile e con le esigenze di fruizione ludicoturistica del territorio si esprime parere favorevole a condizione che il progetto sia maggiormente integrato con le reti ciclabili di area vasta e locale e con gli Hub urbani di interscambio. In relazione alla componente paesaggio è necessario che il progetto sia migliorato negli impatti visuali mediante una rivalutazione in diminuzione delle quote di imposta di viadotti, rilevato e rotatorie Masseto e Piandercole. In relazione alla componente socioeconomica, viabilistica e salute pubblica si ritiene vincolante per l'espressione del parere favorevole l'adeguamento della infrastruttura a quanto osservato in merito alla inadeguatezza del sistema di accesso alla frazione di Montebonello e connessa razionalizzazione e fluidificazione dell'accessibilità del traffico pensante all'intero sistema urbano rappresentato dai due centri abitati”;

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Polizia Municipale: rilascia alcune prescrizioni come di seguito riportate: “[...]”

- *La viabilità dovrà rispettare i requisiti tecnici e dimensionali previsti dal D.Lgs. n. 285/1992 anche con riferimento alla necessaria segnaletica orizzontale e verticale, con particolare attenzione agli elementi di raccordo sia con la SS 67 sia con la viabilità comunale, anche tramite preventivo accordo e verifica con questo Servizio;*

- *Dovrà essere mantenuta la viabilità minore interferente, in modo da garantire le stesse modalità di fruizione delle aree e delle zone ad essa riferibili;*

- *Dovrà essere garantito il transito e l'accesso dei mezzi pesanti all'area produttiva di Montebonello, in modo da evitare il transito degli stessi all'interno del centro abitato di Rufina capoluogo;*

- *Dovranno essere assicurati percorsi per la mobilità ciclabile e pedonale;*

- *La viabilità di accesso ai campi base nonché a tutte le altre aree di Cantiere anche temporanee, dovrà essere preventivamente verificata in accordo con questo Servizio al fine di assicurare le opportune modalità esecutive;*

- *Dovrà essere garantito il mantenimento della corretta fruibilità di tutta la viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere, tramite l'adozione di misure di pulizia preventiva degli stessi mezzi di cantiere e/o interventi mirati di pulizia e ripristino del manto stradale. In particolare, si rende necessario garantire il collegamento per il transito dei mezzi pesanti che dovranno raggiungere la zona produttiva della Loc. Montebonello nel Comune di Pontassieve onde evitare il passaggio degli stessi nel centro abitato di Rufina nello specifico in via Roma che si innesca ed interseca con via Piave al km 107+650 della SS67;*

- *Durante le fasi di Cantiere che necessitano di interruzioni o modifiche della viabilità, dovranno essere presi preventivi accordi con questo Ufficio per disciplinare le modalità di circolazione alternative”;*

- Comune di Pontassieve – Polizia Municipale: rilascia parere favorevole con le seguenti richieste di modifica progettuale:

1. in relazione alla tutela dei pedoni e delle utenze deboli in via Colognese dall'innesto della rotonda 2: che sia realizzato un idoneo sistema di marciapiede opportunamente rialzato e/o protetto in considerazione dell'elevato numero e delle caratteristiche dei veicoli che andrebbero a transitare sulla strada in questione. Le dimensioni del percorso pedonale deve avere una larghezza tale da consentire l'inversione di marcia o lo scambio da parte delle persone su sedie a ruote, ai sensi del D.M. 14/06/1989, n. 236. Il tutto come meglio specificato nel richiamato decreto ai punti 8.2.1. e 8.0.2. Tale marciapiede deve inevitabilmente essere previsto anche sul ponticino posto sul Torrente Argomenna;

2. in relazione alla regolare circolazione dei veicoli, Via Colognese e il ponticino risultano inadeguati, per dimensione e struttura, a contenere regolarmente il consistente aumento del traffico veicolare. Appare anche problematica, sempre per le ridotte dimensioni, l'intersezione con via dell'Argomenna la cui area si presenta al momento con caratteristiche tali da non consentire la regolare circolazione dei veicoli pesanti che si troverebbero costretti ad invadere l'opposta corsia di marcia. Pertanto è necessario che vengano



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

riviste le dimensioni di tutta la carreggiata stradale compreso quella sul ponticino per i necessari adeguamenti alle norme del codice della strada che prevedono, in tal caso, corsie di marcia non inferiori a 2,75 metri ai sensi dell'art. 140 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.;

- Comune di Pontassieve - Settore 5 Tutela Ambientale Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti: rileva la necessità di acquisire alcuni approfondimenti e conclude come segue: “[...] Favorevole a condizione che venga previsto l'adeguamento della infrastruttura a quanto osservato in merito alla inadeguatezza del sistema di accesso alla frazione di Montebonello e connessa razionalizzazione e fluidificazione dell'accessibilità del traffico pesante all'intero sistema urbano rappresentato dai due centri abitati (si veda a tale proposito l'istruttoria relativa agli aspetti progettuali) e che vengano superate le carenze relative agli aspetti progettuali e ambientali evidenziati nell'istruttoria”;

- Comune di Pontassieve - Settore 6 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile: evidenzia quanto segue: “[...] ritiene opportuno rivalutare il collegamento tra la variante SS67 e Montebonello. Questo dovrà avvenire attraverso la realizzazione di una viabilità ex novo tra la Rotonda 2 (eventualmente riposizionata) e la frazione, comprensiva di un nuovo ponte per attraversare il torrente Argomenna. Tale proposta permetterebbe di non alterare la natura di via Colognese anzi la affermerebbe quale strada con un alto valore paesaggistico e dedicata alla mobilità sostenibile.”;

- Comune di Rufina - Area Gestione del territorio: sia in riferimento agli aspetti ambientali che progettuali richiede alcuni approfondimenti.

In merito alle integrazioni depositate, l'Ufficio Gestione Associata V.I.A. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con nota prot. n. 0587033 del 11/11/2024 ha trasmesso i seguenti contributi:

- Comune di Pontassieve - Settore 5 Tutela Ambientale Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti rileva il permanere di alcune criticità, così articolate: “[...] Di fatto, quindi, l'unica viabilità di accesso alla frazione di Montebonello, in destra del Fiume Sieve, continuerà ad essere la Via Colognese ed il relativo ponte sul Torrente Argomenna. Si tratta di infrastrutture inadeguate ad accogliere l'aumento di traffico indotto dalla realizzazione della variante proposta. [...] Dai flussogrammi differenza, di cui di seguito si riporta un estratto, è possibile notare come, parallelamente al calo dei flussi che interesserà il centro abitato di Rufina si prevede un aumento dei flussi sull'ultimo tratto della Via Colognese e sul Ponte sul Torrente Argomenna in ingresso e in uscita da Montebonello (la colorazione rossa indica un aumento dei veicoli circolanti, la verde una diminuzione). Pertanto l'attuale viabilità comunale (Via Colognese e Ponte sul Torrente Argomenna) non avrà più un carattere locale ma diventerà la principale via di accesso e di uscita dalla frazione. La proposta progettuale non costituisce una soluzione per i flussi di traffico diretti alla frazione ed alla zona produttiva di Montebonello, anzi determina un aggravio per la viabilità comunale, con un impatto significativo sulle componenti socioeconomica, viabilistica e di salute pubblica, non adeguatamente approfondito. [...] Si ribadisce che l'interferenza con pozzi privati ad uso sia domestico che potabile è evidente dalla sovrapposizione tra il tracciato di progetto e l'ubicazione di pozzi regolarmente denunciati e censiti. Si richiede pertanto che, laddove sia impossibile evitare l'interferenza, vengano proposte soluzioni che garantiscano la continuità nella fornitura di acqua ai titolari delle concessioni, tenendo conto anche di quanto indicato dall'art.94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. [...] In conclusione il parere sulle materie di competenza risulta favorevole a condizione che vengano colmate le carenze evidenziate in grassetto nel testo e che venga previsto l'adeguamento della infrastruttura a quanto osservato in merito alla inadeguatezza del sistema di accesso alla frazione di Montebonello e connessa razionalizzazione e fluidificazione dell'accessibilità del traffico pesante all'intero sistema urbano rappresentato dai due centri abitati (si veda a tale proposito l'istruttoria relativa agli aspetti progettuali)”;

- Comune di Rufina si esprime con Delibera della Giunta Comunale n. 194 del 30.10.2024, evidenziando quanto segue: “[...] La Giunta Comunale valuta positivamente il progetto predisposto da Anas S.p.a. in quanto l'opera infrastrutturale in oggetto riveste carattere di necessità e priorità in quanto attesa da anni da questa Amministrazione per le sue finalità connesse con il miglioramento della qualità della vita e la salute degli abitati di Rufina e Montebonello, per la riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina e per il miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisieve in relazione alle esigenze di



sviluppo socio-economico e turistico e di collegamento con l'area Fiorentina, e l'area del Mugello e della Romagna;

In relazione alla viabilità denominata SVINCOLO DI MASSETO SS.67 E ROTATORIA si prende atto delle motivazioni che impongono le quote del piano viario di progetto e della impossibilità, allo stato attuale, di garantire la sicurezza idraulica abbassando tale quota di imposta. Si richiede, fin da ora, l'impegno da parte della società proponente, nella successiva fase progettuale, a ridurre le citate quote viarie qualora nel frattempo intervengano cambiamenti in riduzione dei battenti idraulici, anche derivanti da eventuali attività di laminazione effettuata sul fiume Sieve. In ogni caso si sottolinea la necessità dell'esecuzione di opere di mitigazione al fine del corretto inserimento paesaggistico dell'opera nel territorio comunale;

Si rileva la necessità che su tutta la nuova viabilità, con particolare riferimento ai Viadotti, sia predisposto e realizzato un percorso ciclo-pedonale in sede propria, in modo da garantire l'interconnessione dello stesso con la Ciclovia della Sieve; Risulta essere in corso di studio, da parte di RFI (in coordinazione con ANAS Compartimento Toscana) un progetto per l'eliminazione del passaggio a livello in Loc. Ricatano nei pressi della Rotatoria – Svincolo di Masseto e pertanto si rinnova la necessità di un coordinamento fra le strutture per un'attenta progettazione, in modo da risolvere le eventuali interferenze;

Si rileva la necessità di verificare i flussi di traffico con particolare attenzione a quello pesante che grava sulla frazione di Montebonello, in quanto si rileva che, secondo gli elaborati progettuali, il collegamento con tale frazione è assicurato esclusivamente da un piccolo ponte sul Torrente Argomena.”;

- Comune di Rufina – Area Gestione del Territorio analizza la documentazione integrativa e rileva quanto segue: “[...]”

1) Viabilità Svincolo Masseto SS.67 e Rotatoria - Si prende atto delle motivazioni che impongono le quote del piano viario di progetto e della impossibilità, allo stato attuale, di garantire la sicurezza idraulica abbassando tale quota di imposta. Si richiede, fin da ora, l'impegno da parte del proponente, nella successiva fase progettuale, a ridurre le citate quote viarie qualora nel frattempo intervengano cambiamenti in riduzione dei battenti idraulici, anche derivanti da eventuali attività di laminazione effettuata sul fiume Sieve;

2) Ciclovia - Si rileva la necessità che su tutta la nuova viabilità, con particolare riferimento ai Viadotti, sia predisposto e realizzato un percorso ciclo-pedonale in sede propria, in modo da garantire l'interconnessione dello stesso con la Ciclovia della Sieve;

3) Terre e Rocce da Scavo - Si prende atto di quanto indicato nell'elaborato integrativo T00-EG00-GEN-RE03 dal punto 3.2.5 al punto 3.2.13, rilevando al contempo la nuova disciplina normativa prevista dal DM 127/2024 nonché le specifiche valutazioni che saranno effettuate nel merito dalla competente ARPAT;

4) Paesaggio - In relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, si rimanda alle valutazioni di competenza espresse dalla Commissione Per il Paesaggio quale Funzione Associata Commissione Unica per i pareri in materia di valutazione Paesaggistica;

5) Valutazioni progettuali - In relazione alle previsioni progettuali e alla documentazione integrativa, emergono le seguenti valutazioni:

a) Il Progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura lineare che presenta, in alcuni elementi, tratti fortemente emergenti dall'attuale piano di campagna, con un evidente impatto visivo e percettivo che si manifesta anche a considerevoli distanze dalle opere stesse; si rileva di contro che l'attuale configurazione del tracciato della SS.67 provoca forti disagi al territorio abitato di Rufina con particolare riferimento al Capoluogo, dove si riscontra una forte incidentalità dovuta all'intenso flusso di traffico che interferisce con la mobilità locale anche di tipo pedonale e ciclabile;

b) Si prende atto della documentazione inviata;

c) Preso atto delle ulteriori motivazioni fornite dal proponente, circa gli elementi normativi inderogabili per l'impostazione delle quote dei piani viari derivanti dalle attuali quote dei battenti idraulici, si evidenzia nuovamente la necessità di valutare, eventualmente nelle successive fasi progettuali, la riduzione delle citate quote di imposta anche in funzione di sopraggiunte nuove modellazioni idrauliche e/o realizzazione di interventi di laminazione idraulica, in modo da ridurre i citati importanti impatti



visivi e percettivi;

d) Si prende atto di quanto contenuto e specificato nella documentazione integrativa, circa il franco necessario per lo scavalco della Linea Ferroviaria;

e) Valutate le considerazioni e le valutazioni fornite con la documentazione integrativa, si richiama nuovamente tutto quanto contenuto al paragrafo B punto 5) lettera e) del parere di questo Ufficio del 22.05.2024, che dovrà comunque essere valutato nelle successive fasi progettuali;

6) Componente Rumore - Si prende atto di quanto riportato nella documentazione integrativa, e si raccomanda l'attuazione di quanto indicato;

7) Incongruenze progettuali – Si prende atto dei nuovi elaborati aggiornati trasmessi;

8) Modifica tracciato SS.67 interventi RFI e Svincolo Montebonello - Preso atto delle considerazioni fornite dal proponente si evidenzia che dovrà comunque essere valutato, nelle successive fasi procedurali, lo stato di avanzamento del previsto intervento di eliminazione del Passaggio a Livello Ricaiano sulla linea Ferroviaria “Borgo S. Lorenzo – Pontassieve” ed interferente sia con le aree interessate dal progetto che con le dinamiche di regolazione dei flussi di traffico anche pesante. Si richiama pertanto la necessità di coordinamento tra le strutture di ANAS (Struttura Territoriale Toscana e Struttura Roma) volta ad accertare la piena compatibilità degli interventi e la loro reciproca e funzionale efficacia in termini di regolazione dei flussi di traffico.

Si sottolinea analogamente, che il transito dei mezzi pesanti diretti nell'area produttiva di Montebonello - al fine di evitare il transito di tali mezzi all'interno del centro abitato di Rufina, che è uno degli obiettivi e finalità prioritari del Progetto stesso - debba poter usufruire di un funzionale ed adeguato percorso viario che dallo SVINCOLO MONTEBONELLO/COLOGNOLESE conduca alla citata area produttiva, in quanto attualmente è presente un unico ponte sul torrente Argomenna di ridotte dimensioni che non appare soddisfare le esigenze del traffico pesante.”;

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve Area Tecnica - Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile rilascia prescrizioni ai fini dell'acquisizione successiva dell'autorizzazione a vincolo idrogeologico;

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Servizio Pianificazione rileva il permanere di alcune criticità, come di seguito riportato: “[...] Componente Ambientale – Fauna – Si prende atto delle controdeduzioni operate dal proponente. Alla luce del monitoraggio ante operam delle specie faunistiche indicato (nel Sia sono stati utilizzati dati bibliografici) e alla conseguente più esatta individuazione delle specie presenti e relative direttrici di spostamento si ribadisce la necessità che il progetto recepisca le modifiche già richieste nel precedente contributo in relazione a:

- passaggi faunistici per la grande fauna e relativa separazione dai nuovi varchi carrabili per la viabilità poderale e vicinale

- realizzazione di barriere fisse longitudinali per l'instradamento dell'erpetofauna verso i relativi varchi di attraversamento

- adozione di soluzioni progettuali integrative delle bat box da realizzare sotto gli impalcati dei viadotti

Componente paesaggio e beni culturali - non si rileva nella documentazione integrativa pervenuta l'approfondimento richiesto circa la presente di manufatti idraulici storicizzati come pure le permanenze del paesaggio rurale storicizzato, rimandandone la ricognizione alle successive fasi progettuali.

Anche alla luce della recente adozione del POI Pontassieve e Pelago (deliberazione del Consiglio Comunale di Pontassieve n. 83 del 26/9/2024) si ribadisce la necessità che le fasi progettuali successive recepiscono tale richiesta e prevedano interventi coerenti con le norme di tutela di tali elementi Patrimoniali presenti sia nel Psi Valdisieve che nel POI Pontassieve Pelago.

Aspetti progettuali: Preso atto di quanto dichiarato in relazione “Il progetto della variante SS67 è circoscritto alla funzionalità dell'infrastruttura prevista negli strumenti di pianificazione sovracomunali che l'hanno definita, in questo senso si limita agli svincoli per lo sviluppo dei collegamenti finali, e capillari, successivi con il territorio; il collegamento tra la rotonda pian d'Ercole e il centro industriale di Montebonello rientra appunto nella rete di viabilità locale che esula dall'infrastruttura presente”, si confermano tutte le perplessità emerse nel precedente contributo in relazione agli aspetti urbanistici di collegamento ed integrazione della nuova infrastruttura con il sistema insediativo di Montebonello, con il



sistema della mobilità sostenibile e pedonale, con le politiche e strategie di area vasta inerenti il potenziamento degli Hub di interscambio; in pratica la progettazione non analizza, non si integra e non risponde alle esigenze funzionali del sistema urbano e infrastrutturale dell'intorno, e pur non entrando nelle tema delle competenze al finanziamento e realizzazione degli interventi di adeguamento della viabilità locale e del sistema urbano di Montebonello in generale, trattandosi comunque di aspetti socio economici e di salute pubblica, la progettazione dell'opera e il Sia ne dovrebbero tenere necessariamente conto in questa fase.

In relazione alle quote di imposta di rotatorie e rilevati, preso atto di quanto dichiarato sull'obbligatorietà di tali soluzioni dettata dai dati idraulici del PGRA, si fa nuovamente presente che le quote del viadotto Argomenna son ben maggiori rispetto a quelle imposte dalla quota di piena duecentennale e relativo franco idraulico, e quindi la scelta progettuale è evidentemente condizionata da altri parametri di cui non si è dato conto nelle integrazioni.

Si ritiene comunque necessario che qualora in tempi compatibili intervenga una modifica del PGRA da parte dell'ADB inerente il modello idraulico del fiume Sieve tale da definire nuove quote dei battenti di piena duecentennale se ne debba tenere adeguato conto nella progettazione esecutiva, al fine di ridurre gli impatti paesaggisti di viadotti e rotatorie”;

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Funzione Associata Commissione Unica per i pareri in materia Paesaggistica trasmette il verbale della seduta n. 11 del 04/11/2024 della commissione per il paesaggio che si esprime come segue: “[...] In riferimento alla proposta d'intervento questa Commissione Paesaggistica, pur ritenendo l'impatto paesaggistico molto pesante per il territorio nel quale l'opera si inserisce e prendendo inoltre atto di quanto dichiarato dai progettisti rispetto all'impossibilità di abbassare le quote della viabilità, con particolare riferimento ai ponti e alla rotonda, a causa delle quote dei battenti, esprime **PARERE FAVOREVOLE, CONDIZIONANDO** quest'ultimo all'eventuale revisione delle quote di progetto precedentemente specificate nel caso in cui i battenti definiti dall'Autorità di Bacino ai sensi del P.G.R.A. dovessero essere ridotti prima della fase esecutiva del progetto”.

L'ufficio Gestione Associata V.I.A. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con nota prot. n. 0145252 del 04/03/2025 ha trasmesso infine i seguenti contributi, in relazione alle integrazioni volontarie depositate dal Proponente:

- Comune di Pontassieve - Deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 27/2/2025: nell'ambito della quale viene deliberato quanto segue: “[...]”

1) di dare mandato alle strutture tecniche dell'Ente Settore 5 Tutela Ambientale, Settore 4 Pianificazione territoriale, Settore 6 Lavori Pubblici e Patrimonio, al Comando Polizia Municipale ed al Servizio Pianificazione dell'Unione dei Comuni di provvedere al contributo istruttorio ed al parere di competenza da trasmettere, tramite l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve - Gestione Associata VAS e VIA, alla Regione Toscana - Settore VIA - finalizzato all'espressione del parere regionale ai sensi della L.R. 10/2010.

2) esplicitare il presente indirizzo espresso come contributo istruttorio della Giunta Municipale: E' indispensabile che sia recepita da Anas la richiesta di modifica dello svincolo previsto in località Pian D'Ercole e della viabilità di accesso a Montebonello in uscita della rotatoria 2 in quanto:

- sia la strada comunale che il ponte esistente sono infrastrutture inadeguate ad accogliere l'aumento di traffico indotto dalla realizzazione della variante proposta;

- la proposta progettuale che prevede come unica viabilità di accesso alla frazione la Via Colognese e il Ponte sul Torrente Argomenna costituisce un aspetto che riduce e minimizza significativamente gli effetti positivi della nuova infrastruttura in relazione a fluidificazione del traffico, riduzione del carico pesante all'interno dell'abitato di Rufina, miglioramento dell'accessibilità alla frazione di Montebonello”;

- Comune di Pontassieve – Polizia Municipale: evidenza che le tre strade Via Battisti, Via Impastato e Via Colognese a seguito della realizzazione del presente progetto, cambiando il flusso veicolare, sarebbero oggetto di un aggravio delle loro condizioni in termini di inquinamento acustico e ambientale. Inoltre, sia Via Colognese che il Ponte sul Torrente Argomenna risultano inadatti a recepire il traffico



in uscita ed in ingresso alla Frazione di Montebonello.

4.2 Comune di Rufina

Il Comune di Rufina con nota prot. n. 0058444 del 29/01/2025, trasmette le valutazioni inerenti il progetto assunte dall'Amministrazione con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 28.01.2025: “[...] *La Giunta Comunale*

- preso atto dei rilievi fatti dal Ministero della Cultura e condividendo la necessità che la soluzione progettuale debba valutare con assoluta attenzione i valori paesaggistici ed ambientali della zona interessata dall'intervento;

- preso atto della documentazione prodotta da ANAS in riscontro a quanto richiesto dal Ministero della Cultura, che esplicita anche le ulteriori valutazioni in ordine alle possibili alternative inerenti il tracciato progettuale dimostrando di aver esplorato e verificato la eventuale fattibilità delle stesse, sia in relazione agli aspetti paesaggistici che tecnico-ambientali;

ribadisce la propria positiva valutazione del progetto in esame, in quanto l'opera infrastrutturale, attesa da anni da tutta la Comunità, riveste carattere di necessità e priorità per tutto il territorio i cui centri abitati che insistono sull'attuale tracciato sono attraversati quotidianamente da quasi 40.000 veicoli che ne compromettono pesantemente la vivibilità. L'opera in progetto, nel suo complesso, costituisce un sicuro miglioramento della sicurezza, della qualità della vita e della salute degli abitati di Rufina e Montebonello, con riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina, e costituisce un deciso miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisevie in relazione alle esigenze di sviluppo socio-economico e turistico, e di collegamento con l'area Fiorentina, con l'area del Mugello e della Romagna, altrimenti compromesse”.

Con successiva nota prot. n. 0164300 del 12/03/2025 ha trasmesso le valutazioni inerenti il progetto e assunte dall'Amministrazione con Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 05.03.2025: “[...]

1) In relazione al progetto presentato ed alle integrazioni come sopra evidenziate e richiamate, si esprime e si approva la posizione dell'Amministrazione Comunale come più sotto indicata e che tiene conto delle evoluzioni, integrazioni e chiarimenti che si sono manifestati nel corso del procedimento, ritenendo pertanto superati dal presente atto i contenuti delle precedenti Delibere Giunta Comunale n. 108 del 16.05.2024, n. 194 del 30.10.2024 e n. 24 del 28.01.2025;

2) In relazione al progetto presentato ed alle integrazioni come sopra evidenziate e richiamate, si esprime e si approva la seguente posizione dell'Amministrazione Comunale:

- La Giunta Comunale esprime la propria positiva valutazione del progetto in esame, in quanto l'opera infrastrutturale, attesa da anni da tutta la Comunità, riveste carattere di necessità e priorità per tutto il territorio i cui centri abitati che insistono sull'attuale tracciato sono attraversati quotidianamente da un numero tale di veicoli che ne compromettono pesantemente la vivibilità. L'opera in progetto, nel suo complesso, costituisce un sicuro miglioramento della sicurezza, della qualità della vita e della salute degli abitati di Rufina e Montebonello, con riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina, e costituisce un deciso miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisevie in relazione alle esigenze di sviluppo socio-economico e turistico, e di collegamento con l'area Fiorentina, con l'area del Mugello e della Romagna, altrimenti compromesse;

- Con riferimento alle valutazioni in ordine alle analisi delle alternative di tracciato, si rileva che la soluzione adottata ed oggetto della progettazione, garantisce la migliore soluzione esecutiva, anche in relazione agli aspetti delle dinamiche del traffico veicolare e dell'assetto vincolistico e delle matrici ambientali, risolvendo di fatto le criticità che gravano sul territorio;

- Si richiama la necessità di verificare il collegamento viario fra il nuovo tracciato e l'abitato di Montebonello, con particolare riferimento al traffico veicolare pesante. Si rileva infatti che nella frazione di Montebonello, nei pressi del previsto svincolo viario, è presente una zona industriale molto importante per l'economia di questo territorio. Nell'attuale configurazione viaria di progetto, il traffico di collegamento fra il tracciato e tale zona industriale, insiste su una viabilità minore caratterizzata dalla presenza di un piccolo ponte sul Torrente Argomena, che rappresenta un elemento di criticità e fragilità. Si richiede pertanto che le successive fasi progettuali affrontino in maniera compiuta e risolutiva questo aspetto che, al momento attuale, presenta forti criticità.



- In relazione alla viabilità denominata SVINCOLO DI MASSETO SS.67 E ROTATORIA si prende atto delle motivazioni che impongono le quote del piano viario di progetto e della impossibilità, allo stato attuale, di garantire la sicurezza idraulica abbassando tale quota di imposta. Si richiede, fin da ora, l'impegno da parte della società proponente, nelle successive fasi progettuali, a ridurre le citate quote viarie qualora nel frattempo intervengano cambiamenti in riduzione dei battenti idraulici, anche derivanti da eventuali attività di laminazione effettuata sul fiume Sieve. In ogni caso si sottolinea la necessità dell'esecuzione di opere di mitigazione al fine del corretto inserimento paesaggistico dell'opera nel territorio comunale;

- Risulta essere in corso di studio, da parte di RFI (in coordinazione con ANAS Compartimento Toscana) un progetto per l'eliminazione del passaggio a livello in Loc. Ricaiano nei pressi della Rotatoria – Svincolo di Masseto e pertanto si rileva la necessità di un coordinamento fra le strutture per un'attenta progettazione, in modo da risolvere le eventuali interferenze.”

4.3 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con il contributo Prot. 0284284 del 22/05/2024 espresso sulla documentazione iniziale in relazione ai propri strumenti pianificatori, osserva in particolare quanto segue: [...] In relazione alle problematiche di natura geomorfologica di bacino si segnala che le opere in progetto attraversano aree classificate a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica molto elevata P4, disciplinate dagli articoli 7 e 8 delle norme di PAI Dissesti e, fino alla disciplina delle condizioni del rischio di natura geomorfologica da parte della Regione o fino alla approvazione definitiva del medesimo PAI, anche dalle succitate misure di salvaguardia (art. 5 della deliberazione). In particolare, a seguito dell'analisi della documentazione geologico-geotecnica presentata, si dettaglia quanto segue: Frana in destra idrografica del Fiume Sieve (tratto AP1) Le indagini geologico-geotecniche presentate hanno permesso di ricostruire le stratigrafie principali nell'area di interesse e di individuare lo spessore del terreno riconducibile ai depositi gravitativi di versante. Nel giugno 2023 sono stati installati 3 inclinometri volti ad integrare il quadro conoscitivo e a determinare la geometria della frana. Nonostante il breve intervallo di tempo in cui sono state effettuate le misurazioni (giugno 2023-gennaio 2024) gli inclinometri SN06bis-IN e SN06-IN sembrano individuare una possibile superficie di scivolamento attiva rispettivamente tra 8 e 12 metri di profondità. I piezometri installati contestualmente hanno rilevato valori di soggiacenza del livello piezometrico della falda superficiale tra 0.5 e 4.0 m circa dal p.c. Sono stati inoltre utilizzati i dati interferometrici derivanti dal Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale” (PST-A) al fine di confermare lo stato di attività del dissesto rilevato. Si rileva che i dati utilizzati per questa elaborazione (ENVISAT 2003-2010, SENTINEL-1 dal 2014) non sono completi e non tengono conto dei dati disponibili sulla piattaforma dell'European Ground Motion Service (<https://egms.land.copernicus.eu/>) all'interno del progetto europeo Copernicus. I dati, attualmente aggiornati al 31 dicembre 2022, evidenziano in corrispondenza dell'area mappata nel PAI un chiaro movimento con ricorrenza stagionale (velocità medie comprese tra 4 e 8 mm/anno), da correlarsi alla stagionalità della soggiacenza della falda in prossimità della piana alluvionale del Fiume Sieve. Queste valutazioni sono da ritenersi più aggiornate rispetto a quelle presentate e dovranno essere integrate con il proseguimento del monitoraggio inclinometrico e piezometrico, che dovrà essere effettuato per più stagionalità. Ciò premesso, ai sensi dell'art.7 della disciplina PAI dissesti “nelle aree P4, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio da ottenersi attraverso misure di protezione finalizzate alla riduzione della classe di pericolosità[.]”, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti e al successivo art. 8. In particolare, ai sensi dell'art.8, la previsione di una nuova infrastruttura pubblica o di interesse pubblico, non delocalizzabile, deve essere subordinata alla realizzazione di misure di protezione, anche alla scala locale, finalizzate alla riduzione della pericolosità. Nell'ambito della nuova disciplina di PAI (art. 7 comma 2) questa Autorità si esprime pertanto sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità con conseguente riesame del quadro conoscitivo e dei suoi effetti sulle mappe del PAI dissesti. In tal senso si ricorda che la misura di protezione che deve essere prevista deve garantire il superamento dello stato di attività del dissesto mappato nel PAI, integrando il drenaggio sub-superficiale con opere strutturali che garantiscano il livello di sicurezza



previsto dalla disciplina di piano. La scelta progettuale dovrà essere supportata da verifiche di stabilità globale di versante, allo stato attuale e di progetto, in condizioni statiche e sismiche, identificando correttamente gli scenari di saturazione del terreno emersi nelle indagini geognostiche. Pertanto, l'intervento stradale, nel tratto interferente con l'area P4, potrà essere realizzato in seguito alla realizzazione delle misure di protezione e al procedimento del riesame del quadro conoscitivo della mappa a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica; si ribadisce che dovrà essere richiesto a questa Autorità di Bacino il parere sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità presente. Il piano di monitoraggio dell'opera sarà successivamente volto a garantire i livelli di sicurezza previsti nel progetto e a prevedere ulteriori attività propedeutiche al mantenimento della sicurezza per l'utenza ma non potrà sostituire l'intervento strutturale.

Galleria naturale Montebonello (tratto GN01)

La realizzazione della galleria naturale Montebonello non interferisce direttamente con l'area a pericolosità molto elevata mappata nel PAI dissesti (P4), che risulta riferita a processi di franosità superficiale. Tuttavia non possono essere esclusi effetti diretti sull'area a pericolosità connessi allo scavo della galleria, pertanto al fine di monitorare eventuali dissesti imputabili ai detensionamenti derivanti dallo scavo si richiede l'installazione di un sistema di monitoraggio in corrispondenza di Via Sant'Eustachio in Acone e per gli edifici della località Torre di Montebonello.”

Con il successivo parere (Prot. 0600371 del 18/11/2024), l'Autorità di Bacino analizza la documentazione integrativa ed evidenzia quanto segue: “[...] la documentazione trasmessa ha permesso di verificare quanto segue:

In riferimento al punto a): la zona indicata come soggetta a un dissesto attivo risulta coerente con la mappatura del PAI Dissesti, sia in termini di caratterizzazione geomorfologica che di areale.

In riferimento al punto b): La relazione geologico-geotecnica ha permesso di definire le criticità esistenti e indicare l'ipotesi progettuale di interventi di mitigazione del rischio necessari al fine di garantire l'ammissibilità dell'opera. La configurazione post-operam prevista indica il raggiungimento di coefficienti di sicurezza (per la condizione statica) e spostamenti ammessi (per la condizione dinamica) adeguati alla normativa vigente in presenza dell'infrastruttura stradale nella configurazione di progetto (rif. elaborato T00EG00GENRE03A_ALL5). Si ritiene tuttavia opportuno acquisire ulteriori elementi integrativi rispetto al quadro conoscitivo e allo scenario progettuale post-operam, da attuare nella successiva fase progettuale, nell'ambito delle prescrizioni di VIA.

In riferimento al punto c): nel quadro di dissesto in atto le opere in progetto indicano il ripristino di un livello accettabile delle condizioni di rischio per le aree contermini. Ai fini della valutazione del rischio residuo è necessario estendere le verifiche di stabilità globale di versante allo stato attuale e di progetto, su sezioni geomorfologicamente significative nell'intorno dell'opera di progetto, nelle aree contermini alle zone mappate in area a pericolosità elevata e molto elevata del PAI Dissesti e implementare un sistema di monitoraggio in corso d'opera e post-operam.

In riferimento al punto d): le ipotesi progettuali garantiscono un miglioramento del livello di sicurezza dell'area, si ritiene che le valutazioni di dettaglio dovranno essere effettuate a seguito del completamento della successiva fase progettuale.

Tutto ciò considerato si ritiene l'intervento compatibile con gli obiettivi del PAI Dissesti con le seguenti prescrizioni:

1) fatte salve le verifiche già trasmesse relative all'intero versante, nelle successive fasi progettuali dovranno essere redatte verifiche di stabilità globale di versante allo stato attuale e di progetto, in condizioni statiche e sismiche, su sezioni geomorfologicamente significative nell'intorno dell'opera di progetto e le verifiche globali opera-terreno, allegando gli output e i report di verifica. Tali verifiche dovranno essere estese anche per le aree contermini a quelle mappate a pericolosità elevata e molto elevata del PAI Dissesti per confermare il non incremento nel rischio post-operam. Tale documentazione dovrà essere inviata a questa Autorità per la valutazione della coerenza con quanto emerso nel presente procedimento;

2) si richiede fin d'ora di mantenere il monitoraggio geotecnico esistente implementandolo con nuove verticali di misura qualora potenzialmente non più disponibili per la lettura, in quanto interferenti con l'opera di progetto. Al fine di monitorare eventuali dissesti imputabili ai detensionamenti derivanti dallo



scavo della galleria si richiede l'installazione di un sistema di monitoraggio in corrispondenza di Via Sant'Eustachio in Acone e nella loc. Torre di Montebonello;

3) si richiede l'invio del progetto esecutivo per la verifica dello sviluppo a livello esecutivo di quanto proposto nel presente procedimento, anche ai fini delle valutazioni degli effetti post-operam e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, post collaudo delle opere, secondo l'inquadramento richiamato nella ns. nota prot. 5523 del 21 maggio 2024.

Relativamente agli aspetti idraulici evidenziati nella suddetta Ns nota n. 5523 del 21/05/2024 e relativi alle interferenze del progetto con l'area destinata dal Piano Stralcio Rischio Idraulico, alla realizzazione di interventi strutturali del Piano (Cassa d'espansione di Scopeti che costituisce, peraltro, anche una misura di protezione del PGRA), si prende atto dei riscontri forniti nell'elaborato "T 00-EG 00-GEN-RE 03 RISCOントRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DEL MASE RELAZIONE" a chiarimento delle Ns osservazioni."

4.4 SNAM

SNAM con nota prot. 0249006 del 02/05/2024, comunica di non evidenziare interferenze dell'opera con impianti di proprietà da SNAM.

4.5 Autorità Idrica Toscana

L'Autorità Idrica, con il parere prot. 0272056 del 15/05/2024, espresso sulla documentazione di avvio, in merito a possibili interferenze ha evidenziato quanto segue: "[...]Presa visione dell'ubicazione delle opere di progetto riportate nella "Relazione generale descrittiva" e relativi elaborati grafici riportanti il tracciato della variante in oggetto, in relazione a quanto indicato nel "Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic" (aggiornato all'anno 2021), non si ravvisano interferenze con le infrastrutture a rete dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Sistema Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) e il tracciato della variante di progetto, ad eccezione del tratto in galleria, dove in superficie è presente l'acquedotto a servizio della località Torre di Montebello (trattandosi comunque di un tratto in galleria, si ritiene tale interferenze ininfluenti).

Per quel che concerne invece la tutela qualitativa della risorsa idrica, come indicato negli elaborati costituenti lo "Studio di Impatto Ambientale", in particolare negli elaborati grafici "T01-IA10-GEN-RE01" e "T01-IA10-GEN-CT09", in prossimità delle aree di intervento sono presenti le captazioni di acque sotterranee in gestione al S.I.I., destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse [...] In relazione alle captazioni sopra indicate, si rappresenta che: negli elaborati grafici di progetto, prodotti a corredo dello "Studio di impatto ambientale", in prossimità del pozzo "CPO_Don_Milani" è rappresentato un ulteriore pozzo, non censito nel "Database infrastrutture" del S.I.I. (v. Allegato_1: Fig.1);

Il pozzo "CPO_Don_Milani" risulta utilizzato occasionalmente e definito in stato di "fermo impianto parziale".

In relazione a quanto sopra indicato, si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I. eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti al S.I.I. sopra indicate e, nel caso della captazione definita indicata in stato di "fermo impianto parziale", il suo attuale e previsto futuro utilizzo, al fine di individuare l'effettiva applicazione di quanto disposto in merito alla vigenza della area di salvaguardia, come definite ai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006; si informa che, qualora fosse prevista la definitiva dismissione della captazione "CPO_Don_Milani", a seguito della rinuncia alla concessione da parte del Gestore del S.I.I. decadrebbero le perimetrazioni delle relative aree di salvaguardia.

Si prende atto che i "Campi base", definiti nell'elaborato "T00GE02GEORE01B" come "le aree a disposizione dell'organizzazione generale del cantiere, sia per lo stoccaggio dei materiali che per la collocazione degli uffici e delle strutture logistiche a servizio delle maestranze e a supporto delle operazioni e dei mezzi", sono ubicati esternamente alle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico di 200 metri dal punto di captazione delle suddette captazioni) e si richiama comunque il divieto di insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività indicate al comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 all'interno delle medesime".



Con successiva nota prot.n. 0565307 del 29/10/2024, esamina la documentazione integrativa depositata dal Proponente e non rileva motivi ostativi alla conclusione del procedimento.

4.6 Publicacqua

Publicacqua con nota prot. 0589275 del 12/11/2024, comunica l'interferenza del progetto con la rete fognaria e le condotte idriche in gestione e condivide quanto espresso dall'Autorità Idrica nel contributo sopramenzionato del 15/05/2024.

4.7 ARPAT - Settore VIA/VAS

ARPAT con nota prot. 0289486 del 23/05/2024, richiede approfondimenti e chiarimenti in merito sia alla componente acque superficiali, rumore ed atmosfera. Con ulteriore parere, prot. n.0352168 del 21/06/2024, a completamento del parere del 23/05/2024, richiede approfondimenti e chiarimenti in merito alla componente suolo e sottosuolo, terre e rocce da scavo, acque sotterranee ed il PMA.

Con successivo parere, nota prot. n. 0589243 del 12/11/2024, espresso sulla documentazione integrativa depositata dal Proponente, ARPAT evidenzia ancora che permangano aspetti non sufficientemente approfonditi per un'adeguata valutazione degli impatti, con particolare riguardo alle misure di mitigazione per la tutela delle risorse idriche sotterranee intercettate, suolo e sottosuolo e terre e rocce da scavo; mentre impartisce prescrizioni in merito alla componente rumore, monitoraggio delle acque sotterranee e monitoraggio delle acque superficiali. A completamento del parere del 12/11/2024, ARPAT con nota del 20/11/2024, esamina la sola "componente atmosfera", ritiene la documentazione complessivamente fornita non ancora soddisfacente.

Infine, con nota del 26/03/2025, valuta le integrazioni volontarie del Proponente e conclude come segue: *"[...] si ritiene che per gli aspetti inerenti la gestione dei materiali di scavo la documentazione complessivamente fornita non consenta una compiuta ed adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali; gli impatti inerenti le altre componenti ambientali potranno comunque essere adeguatamente mitigati impartendo le opportune "condizioni ambientali", suggerite nel presente contributo."*

4.8 Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore

Il Genio Civile con nota prot. 0280378 del 20/05/2024, in merito alla documentazione di avvio chiede approfondimenti progettuali in merito all'interferenza del tratto 1 – asse principale con il piede di una frana attiva, all'interferenza di alcune pile del viadotto Sieve II con il rilevato arginale previsto dal progetto preliminare della cassa di espansione di Scopeti B ed infine l'individuazione di soluzioni progettuali che non aggravino il rischio idraulico per l'abitato di Rufina. Con il successivo contributo del 12/11/2024 (prot. n. 0589540), espresso in merito alla documentazione integrativa, precisa quanto segue: *"[...] 1. Punto 5.1 - Geologia. In merito agli aspetti inerenti il sottosuolo si prende atto che, sulla base della risposta del Proponente, "la soluzione è in fase di verifica e approfondimento di concerto con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e Umbria. Gli elaborati ad essa collegati saranno modificati una volta definita la soluzione proposta". Gli elaborati fin qui trasmessi (Allegato 5) comunque permettono di esprimere una valutazione di massima positiva in attesa degli approfondimenti progettuali, da valutare nelle fasi successive. A questo proposito si raccomanda, in accordo con il contributo dell'Autorità di Distretto, di estendere le verifiche di stabilità globale di versante allo stato attuale e di progetto, su sezioni geomorfologicamente significative nell'intorno dell'opera di progetto, anche nelle aree contermini alle zone mappate in area a pericolosità elevata e molto elevata e implementare anche in queste zone il sistema di monitoraggio inclinometrico ante e post operam..*

2. Punto 5.2 - Idraulica. Si prende atto della risposta.

3. Punto 5.3 - Idraulica. Si premette che dall'analisi degli elaborati integrativi sopraelencati, emerge che il progetto della cassa di espansione sul fiume Sieve lotto Scopeti B che è stato sovrapposto con il tracciato stradale non è il preliminare corretto, che è stato trasmesso da parte nostra con mail del 28/11/2022 come risulta dall'elaborato "Integrazioni del 11/10/2024 - Riconcontro alle richieste di integrazioni del MASE - Allegato 2 alla Relazione". Sovrapponendo i 2 progetti si rileva una interferenza planimetrica tra le pile nn. 2 e 6 del viadotto denominato "Sieve 2" con le arginature della cassa



d'espansione. Infatti quanto affermato nel quadro sinottico: “Le pile in oggetto non interessano il rilevato arginale previsto dal progetto della cassa Scopeti 2B. Questo perché la quota di intradosso del viadotto sulla verticale della sommità arginale del progetto preliminare aggiornato (quota 120,60 m s.l.m.) è di circa 16,50 m superiore al coronamento di detto argine” non risulta corretto. Si fa presente inoltre che è in corso la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della cassa di espansione sul fiume Sieve lotto Scopeti B. Si ritiene quindi necessario un coordinamento tra Regione Toscana e Anas per la risoluzione dell'interferenza tra i progetti ed anche per la gestione della cantierizzazione delle opere in funzione dell'ordine in cui verranno realizzati i 2 interventi.

4. Punto 5.4 – Idraulica. Si conferma quanto scritto nella nota prot. n. 0280378 del 20/05/2024

Conclusioni:

A seguito dell'esame degli elaborati tecnici integrativi presentati si esprime parere positivo per la VIA pur non ritenendo del tutto esaustive le integrazioni trasmesse, sia in merito agli aspetti geologici (da definire in accordo con l'Autorità di Distretto) che a quelli di risoluzione dell'interferenza con il progetto della cassa di espansione sul Fiume Sieve – lotto Scopeti B e si conferma che nella successiva fase progettuale, come già scritto nella nota prot. n. 0280378 del 20/05/2024, solo se risolte le criticità evidenziate nei punti precedenti previo coordinamento con l'Ufficio scrivente, si potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione e concessione idraulica nel rispetto di quanto disposto dal R.D. 523/1904 ed alle N.T.C. 2018 e LR 41/2018”.

4.9 Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Settore tutela, riqualficazione e valorizzazione del paesaggio, con nota prot. n. 0290777 del 24/05/2024, riconosce l'importanza dell'opera volta alla realizzazione di un tracciato in grado di rispondere alle esigenze della mobilità del territorio e nel contempo migliorare la sicurezza generale dei centri abitati lungo l'attuale tracciato della S.S. 67 Tosco Romagnola, non contrasta con gli obiettivi del PIT-PPR, ma vista la rilevanza paesaggistica dell'area di intervento e l'interessamento di diverse aree tutelate, ritiene che il progetto debba approfondire alcuni aspetti, al fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico e una migliore sostenibilità dell'opera. Con successiva nota prot. n.0578380 del 05/11/2024, espressa sulla documentazione integrativa, il Settore regionale conclude come segue: “[...] Dalla documentazione presentata ad integrazione di quella originaria si rileva che non tutti gli aspetti sono stati pienamente approfonditi, si prescrive pertanto che sia predisposto:

- un piano di monitoraggio della copertura boschiva soprastante la galleria di Montebonello, con particolare riguardo alle zone dei ritombamenti al di sopra dei tratti in galleria artificiale, prevedendo eventuali interventi di rimboschimento o di interventi di riqualficazione, qualora il monitoraggio dovesse registrare un ammaloramento del bosco;
- uno studio di dettaglio delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistica con indicazione degli effetti attesi e con individuazione delle specie vegetazionali autoctone a maggior velocità di accrescimento;
- visto il confronto cromatico evidenziato nelle fotosimulazioni, per le pile dei viadotti deve essere adottata la soluzione in cls pigmentato beige”.

4.10 Settore regionale VAS e VINCA

Il Settore VINCA, con nota prot. n. 0301727 del 30/05/2024, espressa sulla documentazione di avvio conclude come segue: “[...] In base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori, considerata la distanza dell'intervento proposto rispetto ai suddetti siti della Rete Natura 2000, è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.”.

4.11 Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Il Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, con la nota prot. n. 0277961 del 17/05/2024, non riscontra interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM, ritiene che il tracciato di progetto risulta sostanzialmente già adeguato a quello inserito nel documento di



monitoraggio del PRIIM approvato con Dec. n.10 del 06/11/2023 e segnala che il “Viadotto Sieve 2” interferisce con la linea ferroviaria “Faentina – Pontassieve-Borgo San Lorenzo” per la quale sono previsti lavori di riqualificazione e quindi segnala la necessità di coinvolgere RFI al fine di risolvere eventuali interferenze e coordinare al meglio l'esecuzione delle opere interferenti. Infine ricorda che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto si rinvia al parere della Provincia per gli ulteriori aspetti di competenza.

Con successivo parere, nota prot. n. 0554075 del 22/10/2024, in riferimento alla documentazione integrativa depositata, rileva che il proponente ha preso atto di quanto riportato nel precedente parere e non riscontra ulteriori elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza, in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

Con nota prot. n. 0104475 del 12/02/2025, il Settore regionale viabilità si esprime in merito alle integrazioni volontarie depositate dal Proponente e a tal riguardo ritiene di ritrasmettere il parere del 17/05/2024 e raccomanda nuovamente il coinvolgimento *in tutte le fasi progettuali/approvvative/esecutive* di RFI in qualità di gestore della linea ferroviaria in esercizio “Faentina – Pontassieve-Borgo San Lorenzo” al fine di coordinare al meglio l'esecuzione delle opere interferenti con la ferrovia o con la sua fascia di rispetto (D.P.R. 753/80) ed acquisire le dovute autorizzazioni, garantire la sicurezza della linea ferroviaria e non pregiudicare le previsioni realizzative degli interventi di potenziamento oggetto del PRIIM;

4.12 Settore regionale Autorità di gestione FEASR

Il Settore Autorità di gestione FEASR, con nota prot. n. 0276564 del 16/05/2024, rilascia parere favorevole con raccomandazioni e nel successivo contributo prot. n. 0557435 del 24/10/2024, prende atto di alcuni chiarimenti forniti dal Proponente.

4.13 Settore regionale Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti climatici

Il Settore Forestazione, con nota prot. n. 0280767 del 20/05/2024, precisa quanto segue: “[...]Considerata la finalità di interesse pubblico del progetto, rivolto al miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada regionale SS67, non si rilevano particolari problemi per le materie forestali di competenza del settore. Si segnala che la compensazione dei terreni oggetto di trasformazione boschiva riguarda esclusivamente le aree boscate. L'obbligo di compensazione non sussiste per le aree non boscate (circa 4151 m²) ancorché ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico.”.

Con successiva nota prot. n. 0571084 del 31/10/2024, espressa sulla documentazione integrativa evidenzia quanto segue: “[...] 1) il richiedente non dispone di terreni nudi per effettuare il rimboschimento compensativo pertanto procederà alla determinazione dell'onere compensativo, secondo il seguente calcolo:

a) Aree boscate oggetto di trasformazione di uso del suolo (L.R. 39/2000) pari a 15.658,7 m²;

b) Aree non boscate ma ricomprese all'interno del Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923) oggetto di trasformazione (L.R. 39/2000) pari a 4.151,85 m²

c) Totale trasformazione (boschiva e non): 15.539,51m² + 4.151,85 m² = 19.691,01m²

d) Calcolo oneri compensativi per trasformazione boschiva 155,40 x 100 m² 155,40 ha x 150 € = 23.310,00 €

Il richiedente si impegna quindi al versamento di una somma pari a circa 23.310,00 € nei tempi e con le modalità che verranno comunicate dall'Ente competente.

Considerata la finalità di interesse pubblico del progetto rivolto al miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada regionale SS67, raccomandando di definire in fase esecutiva l'esatto ammontare della superficie oggetto di trasformazione boschiva e di conseguenza degli oneri da corrispondere come compensazione, con la presente si conferma che nulla osta per le materie di competenza dello scrivente settore.”.

A seguito dell'analisi della documentazione integrativa volontaria, il Settore regionale con nota prot.



n.0126330 del 24/02/2025 conferma i pareri espressi in precedenza.

4.14 Settore regionale Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR

il Settore regionale Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR con parere, prot. n. 0551691 del 21/10/2024, prende atto che in riferimento alla campagna di indagine ambientale delle matrici suolo e acque sotterranee il proponente attiverà la notifica di superamento, per ogni singola area che sia individuata, delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nonché attuerà le eventuali di misure di prevenzione (MP) in ottemperanza al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e segnala a tal fine la necessità che il Soggetto Obligato provveda tramite l’applicativo SISBON alla compilazione online della modulistica di cui alla DGRT 301/2010 (per le varie fasi previste dal procedimento di bonifica) e seguente trasmissione così come previsto dalla DGRT, anche al fine di ottimizzare l’acquisizione dei dati relativi al procedimento.

5. Valutazioni istruttorie

Si riportano di seguito le valutazioni istruttorie effettuate evidenziando, in particolare, gli aspetti per i quali sono stati necessari chiarimenti ed approfondimenti, come da richiesta del MASE del 19/08/2024 (prot. n. 0455090), che ha recepito le proposte di richieste inviate dallo scrivente Settore, e le integrazioni volontarie sulle componenti ambientali atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico e gestione terre e rocce da scavo, suddivisi per argomenti.

Aspetti programmatici

Dall’istruttoria condotta, come emerge dai contributi acquisiti sopra riportati, si evidenzia la coerenza del progetto con:

- la pianificazione urbanistica territoriale, con particolare riferimento al Piano Strutturale Intercomunale approvato dall’Unione dei Comuni Valdisieve;
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR);
- la pianificazione di bacino;
- il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM).

Aspetti progettuali

Si chiedeva, al **punto 1.1.** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *«Dalle istruttorie condotte dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (nota prot. n. 0284284 del 22/05/2024) e dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (nota prot. n. 0280378 del 20/05/2024), a cui si rimanda, è emersa l’interferenza dell’infrastruttura viaria in progetto con un’area destinata alla realizzazione di interventi strutturali del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Cassa d’espansione di Scopeti che costituisce, peraltro, anche una misura di protezione del PGRA). Al fine di valutare se il progetto dell’infrastruttura viaria proposta possa avere le caratteristiche per rientrare tra i casi di esclusione dal vincolo di inedificabilità assoluta di cui alla Norma 2 del DPCM 5 novembre 1999, si ritiene opportuno richiedere al proponente di procedere preliminarmente a un coordinamento con i funzionari della Regione Toscana incaricati della progettazione della Cassa di espansione in località Scopeti, al fine di valutare la fattibilità della strada alle condizioni previste dalla normativa di Piano. Inoltre, si anticipa fin da ora che tale interferenza dovrà essere gestita e risolta, per le successive fasi di progettazione, previ accordi con il Responsabile Unico del Progetto della cassa di espansione.»*.

Il Proponente nel documento *T00-EG00-GEN-RE03 A - Riscontro alle richieste di integrazioni del MASE – Relazione* ha fornito un’ integrazione analitica delle alternative sia sotto il profilo localizzativo del tracciato, che sotto il profilo della tipologia della progettazione, evidenziando che la struttura viaria in progetto è stata concertata con gli enti preposti, al fine di individuare le soluzioni progettuali atte a non incrementare il rischio idraulico e a non precludere gli interventi previsti dal piano, quindi la realizzazione della cassa Scopeti 2B e tutti gli interventi a corredo necessari alla protezione del territorio. Ha fornito anche una verifica del non aumento del rischio idraulico. Il Proponente precisa che il progetto



in oggetto è parte di un più ampio progetto che ha visto coinvolti più attori e che solo nel 2018 ANAS ha effettuato un primo riesame della progettazione preliminare dei due lotti della Variante di Rufina, partendo dal progetto generale del 2009 della Provincia e verificandoli alla luce delle prescrizioni ricevute in fase di procedura ambientale e degli aggiornamenti normativi intervenuti. Le alternative di tracciato sono state studiate fin dalla stesura del progetto preliminare redatto dalla Provincia di Firenze ed in particolare ANAS ha vagliato ben 6 diverse ipotesi di tracciato, scegliendo quello che meglio rispettasse i vincoli idraulici e tenesse conto dell'interferenza con i centri abitati. L'ipotesi di tracciato considerata come migliore soluzione e oggetto di progettazione definitiva è stata quindi sottoposta allo screening comprensivo di valutazioni idrauliche, paesaggistiche, ecosistemiche e territoriali.

L'Autorità di Bacino ne prende atto senza ulteriori osservazioni da formulare.

Il Genio Civile Valdarno Superiore evidenzia che dall'analisi degli elaborati integrativi, emerge che il progetto della cassa di espansione sul fiume Sieve lotto Scopeti B che è stato sovrapposto con il tracciato stradale non è il preliminare corretto. Sovrapponendo i due progetti si rileva infatti una interferenza planimetrica tra le pile nn. 2 e 6 del viadotto denominato "Sieve 2" con le arginature della cassa d'espansione e fa presente inoltre che è in corso la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della cassa di espansione sul fiume Sieve lotto Scopeti B. Ritiene quindi necessario un coordinamento tra Regione Toscana e il proponente per la risoluzione dell'interferenza tra i progetti ed anche per la gestione della cantierizzazione delle opere in funzione dell'ordine in cui verranno realizzati i due interventi.

Aspetti ambientali

Ambiente idrico e aspetti idraulici

Si chiedeva, al **punto 2.1.1.** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *«In riferimento alla tutela qualitativa della risorsa idrica, dall'istruttoria condotta dall'Autorità Idrica Toscana, nota prot. n. 0272056 del 15/05/2024 a cui si rimanda, si evidenzia che in prossimità delle aree di intervento sono presenti le captazioni di acque sotterranee in gestione al S.I.I., destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; a tal riguardo si ritiene opportuno richiedere al Proponente di verificare con il Gestore del S.I.I. eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti al S.I.I. così come evidenziato nella nota sopracitata.»*

Il Proponente nel documento T00-EG00-GEN-RE03 A - *Riscontro alle richieste di integrazioni del MASE – Relazione* ha evidenziato che le aree di cantiere saranno collocate esternamente alle fasce di rispetto dei punti di captazione ed effettuerà ulteriori verifiche in fase esecutiva per accertarsi che tale rispetto sia garantito anche per eventuali nuove perimetrazioni.

L'Autorità Idrica Toscana ha successivamente preso visione della documentazione integrativa pubblicata sul sito del MASE, e non rileva motivi ostativi alla conclusione del procedimento e segnala quanto segue: *« a pag.201 dell'elaborato "T 00-EG 00-GEN-RE 03" si riscontra nuovamente la presenza di un pozzo, non censito nel "Database infrastrutture" del Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.) ed erroneamente attribuito allo stesso, sito in prossimità del pozzo "CPO_Don_Milani" in gestione al S.I.I. (v. Allegato_1: Fig.1), già segnalato nel precedente contributo;*

non si trova chiaro riscontro delle verifiche richieste in merito ad eventuali aggiornamenti sullo stato attuale di utilizzo delle captazioni afferenti al S.I.I.

In relazione al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività indicate al comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 all'interno delle "zone di rispetto" dei pozzi pubblici ad uso idropotabile" (attualmente definite con il criterio geometrico di 200 metri dal punto di captazione delle suddette captazioni), in base alla documentazione presentata dal Proponente, si rimarca come le opere di progetto, i "Campi base" definiti nell'elaborato "T00GE02GEORE01B" e "le aree a disposizione dell'organizzazione generale del cantiere, sia per lo stoccaggio dei materiali che per la collocazione degli uffici e delle strutture logistiche a servizio delle maestranze e a supporto delle operazioni e dei mezzi", risultino ubicati esternamente alle medesime e pertanto, per le proprie specifiche competenze, non si rilevano motivi ostativi alla conclusione del procedimento.»



Si chiedeva, al **punto 2.1.2.** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue « *Dall'istruttoria condotta dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nota prot. n. 0280378 del 20/05/2024 a cui si rimanda, facendo riferimento all'elaborato T00ID01IDRRE02A – RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, è emerso che vi è un aumento dei tiranti idrici nell'abitato di Rufina e pertanto si ritiene necessario richiedere al Proponente che vengano individuate le soluzioni atte ad evitare tale aggravio.*».

Il Proponente nel documento T00-EG00-GEN-RE03 A - *Riscontro alle richieste di integrazioni del MASE - Relazione*, precisa che quanto osservato si riferisce a un refuso modellistico e testuale. La verifica idraulica condotta a seguito dell'osservazione dimostra che non vi è un aumento dei tiranti nell'abitato di Rufina e che quindi non vi è aggravio del rischio idraulico derivante dalla realizzazione del progetto stradale. Precisa altresì che il confronto dei tiranti riportato nel capitolo di verifica della L.R. 41/18 del documento T00ID01IDRRE02A – *Relazione Di Compatibilità Idraulica* è frutto del confronto di simulazioni con impostazioni differenti, sia dei parametri, sia delle geometrie che dei coefficienti delle strutture di sfioro, derivandone quindi una discrepanza modellistica che si è ripercossa sui risultati ottenuti. Quindi, nella documentazione integrativa, riporta i confronti effettuati sulle differenze dei tiranti e delle velocità tra le configurazioni di progetto e stato di fatto (per Tr 200 anni) a valle del controllo dell'omogeneità dei parametri e delle geometrie comuni alle modellazioni, nonché della metodologia di calcolo delle simulazioni idrodinamiche di moto vario mono e bidimensionale. Il Genio Civile ne prende atto senza ulteriori osservazioni da formulare.

Si chiedeva al **punto 2.1.3.** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue «*In riferimento all'interferenza dell'opera con corsi d'acqua superficiali, dall'istruttoria condotta dall'ARPAT, nota prot. n. 0289486 del 23/05/2024 a cui si rimanda, si rileva la necessità che la documentazione venga integrata con quanto segue:*

- prevedere di effettuare un monitoraggio, ai sensi del D.M. 260/2010 per tutti i corsi d'acqua per i quali si prevedono interferenze, a monte e a valle dei lavori in progetto nelle tre fasi di ante operam, corso d'opera e post operam, considerando che il quadro di riferimento elaborato dal proponente risulta insufficiente a caratterizzare il reticolo interferito;

- selezionare quanto prima i parametri sui quali stabilire i valori soglia; si propone comunque che, in corrispondenza delle attività più impattanti, dirette su alveo e sponde, vengano effettuate misurazioni in continuo dei parametri Temperatura, Ossigeno Disciolto, pH, Conduttività, Concentrazione di Solidi Sospesi Totali, a monte e a valle delle opere, e che vengano stabilite per questi parametri soglie di attenzione e di allarme, in accordo con i vincoli normativi.».

A seguito dell'analisi da parte di ARPAT della documentazione integrativa del 10/10/2024, ARPAT nel successivo contributo del 12/11/2024 evidenzia che non risulta descritta quale sia la modalità di attivazione delle soglie di attenzione e allarme per i parametri chimici ex situ e ritiene opportuno rilasciare alcune prescrizioni. Nel successivo contributo del 26/03/2025, ARPAT esaminate le integrazioni volontarie del 07/02/2025 prende atto di quanto riportato e recepito dal proponente e ritiene opportuno riproporre le prescrizioni già rilasciate con il contributo del 12/11/2025.

Si chiedeva al **punto 2.1.4** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue «*In riferimento all'analisi degli impatti sulle acque sotterranee, dall'istruttoria condotta dall' ARPAT (nota prot. n. 0352168 del 21/06/2024),[...] si osserva che nella documentazione analizzata è stata riportata l'analisi dei possibili impatti di quanto previsto in progetto sulla componente idrica sotterranea, sia in fase di cantiere che di esercizio. Tuttavia, si ritiene che i seguenti aspetti non siano stati analizzati:- non è stata sufficientemente approfondita la problematica ambientale connessa all'interferenza prodotta sull'ambiente idrico sotterraneo (possibili alterazioni quali-quantitative delle acque) dalla realizzazione del tracciato stradale (fase di cantiere) e di esercizio, con specifico riguardo ai pali di fondazione dei viadotti e alla sottovia nonché alla Galleria Montebonello. In particolare, per la galleria dovrebbe essere approfondita la possibile interferenza che quanto in progetto potrà produrre sulle sorgenti presenti nell'area di interesse;*

- non è stata effettuata una valutazione sui possibili impatti che gli interventi in progetto potrebbero avere sui livelli idrici all'interno dei corpi franosi e i possibili effetti sulle modifiche delle loro caratteristiche quanti-qualitative;



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

- non è stata analizzata la possibile interferenza dei lavori in progetto con le acque captate e a qualunque uso adibite presenti nell'area di interesse;
 - non sono state esplicitate le "corrette azioni gestionali e di controllo suggerite per ottimizzare il consumo di acqua";
 - non sono state illustrate le misure di mitigazione per la tutela delle risorse idriche sotterranee in generale ed in funzione degli specifici interventi previsti.
- Inoltre, il Proponente ha redatto un Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee e a tal riguardo l'ARPAT nel contributo del 21/06/2024 evidenzia che la documentazione presenta le seguenti carenze:
- non sono state definite le soglie d'attenzione superate le quali saranno da intraprendere azioni e interventi per evitare il superamento delle soglie d'allarme;
 - non sono state definite le azioni da intraprendere in caso di superamento delle soglie d'attenzione e delle soglie di allarme;
 - per le frequenze di monitoraggio si ritiene necessario prevedere n. 4 campionamenti/anno in fase ante operam e in fase post operam sia per il monitoraggio in situ sia per la caratterizzazione chimica ex situ mentre per la fase corso d'opera la frequenza dovrebbe essere mensile sia per il monitoraggio in situ sia per la caratterizzazione chimica ex situ;
 - non è chiaro quali saranno i soli punti di monitoraggio attivati per la caratterizzazione chimica ex situ in fase corso d'opera di cui alla Tabella di pag. 74 dell'elaborato "Relazione del Piano di Monitoraggio Ambientale";
 - risulta opportuno individuare altri punti di monitoraggio in sinistra idrografica del Fiume Sieve in prossimità dell'attacco del Viadotto Sieve 1 con lo Svincolo Massetto SS 67.
- A tal riguardo, si ritiene che il Proponente integri quanto presentato dando risposta e recependo quanto ARPAT ha indicato nel contributo del 21/06/2024.».

In riferimento alla problematica ambientale connessa all'interferenza prodotta sull'ambiente idrico sotterraneo dalla realizzazione del tracciato stradale (fase di cantiere) e di esercizio, il proponente rimanda all'Allegato 4 T00-EG00-GEN-RE07_ALL4 "Chiarimenti sul tema delle acque sotterranee" depositato nell'ambito delle integrazioni del 07/02/2025, che pertanto risulta l'elaborato di riferimento sulla componente ambientale qui trattata. Nel suddetto documento viene realizzato uno studio più approfondito in merito sia alla caratterizzazione idrogeologica dell'area di intervento che ai potenziali impatti sulle acque sotterranee e le relative opere di mitigazione. Questi ultimi vengono analizzati per ogni zona di intervento.

ARPAT evidenzia la necessità che il proponente effettui la notifica di accertata contaminazione ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 poiché i campionamenti eseguiti mostrano per alcuni parametri ricercati superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Piombo, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Idrocarburi totali come n-esano).

In merito all'interferenza delle pile dei viadotti (Viadotto Sieve 1, Viadotto Argomenna, Viadotto Sieve 2) nell'Allegato 4 con le acque sotterranee viene affermato che verranno realizzate delle coronelle di pali secanti atte a garantire l'isolamento dell'area di scavo e l'impermeabilità delle opere, in modo da non avere contatti con l'acqua di falda. Per quanto riguarda la valutazione dei possibili impatti che gli interventi in progetto potrebbero avere sui livelli idrici all'interno del corpo franoso (pericolosità molto elevata P4) situato tra le pk 0+925 e pk 1+200 e i possibili effetti sulle modifiche delle sue caratteristiche quanti-qualitative, il proponente afferma (pag. 21 dell'Allegato 4) che per la zona di attraversamento della frana, al fine di diminuire l'impatto dell'infrastruttura sulla stessa, è stata prevista l'ottimizzazione della livelletta di progetto attraverso un innalzamento di circa 3 m della stessa, con una riduzione dell'altezza di scavo in trincea nel deposito di frana e un aumento dell'altezza del rilevato nei tratti contigui al piede della frana. Tra le diverse opzioni considerate, valutate in funzione dei coefficienti di sicurezza ottenibili sia in condizioni statiche che sismiche, il Proponente ha identificato uno schema di intervento di mitigazione costituito da setti discreti di diaframmi 2.50 x 1.20 m, di profondità pari a 24 m, disposti in direzione parallela alla direzione di scivolamento e perpendicolare all'asse viario. In aggiunta all'intervento sopra descritto prevede un sistema di regimazione delle acque di versante, mediante sistemazione del reticolo superficiale. Riguardo alla potenziale interferenza con le acque sotterranee viene riportato che gran parte del tratto in esame è in rilevato, pertanto non si prevede l'interferenza con le



acque sotterranee; localmente, tuttavia, nel tratto di scavo in trincea, potrebbe verificarsi un'interferenza diretta con la falda. Inoltre viene dichiarato che la realizzazione delle opere previste nelle sezioni di scavo in trincea prevederà l'inserimento di tubi drenanti suborizzontali sulla scarpata di scavo ($H_{max} < 4$ m) presente a monte della sede stradale con la contestuale stesa sul piano di lavoro di un foglio di separazione in geotessuto e di uno strato di anticapillare, in modo da contrastare l'eventuale risalita della superficie piezometrica in corrispondenza del fondo scavo. Le acque eventualmente interferite verranno quindi immediatamente allontanate verso un adeguato recapito.

Riguardo alle problematiche idrogeologiche della Galleria Montebonello, dichiara che la criticità geologica principale è la zona di intersezione con l'asse di drenaggio del tributario minore destro del fiume Sieve, il cui andamento è a forte controllo strutturale di tipo fragile: è infatti presenta una faglia molto inclinata con immersione generale a nord-est. Inoltre, viene riportato che potrebbero generarsi venute d'acqua durante l'avanzamento degli scavi e che in ogni caso, data la permeabilità non elevata dell'ammasso roccioso, tali venute saranno comunque contenute, non in grado di produrre impatti significativi sull'acquifero presente nell'ammasso roccioso; infatti, si tratta di un acquifero poco fratturato e in grado di produrre generalmente fenomeni di stillicidio o di umidità al fronte e alle pareti di scavo. Una volta in esercizio la galleria sarà totalmente impermeabilizzata e non si prevedono effettive interferenze con la circolazione idrica sotterranea, che risulta comunque piuttosto limitata e non interessa circuiti idrici che alimentano sorgenti o pozzi ad uso idropotabile e/o agricolo e industriale.

Per la potenziale interferenza della Galleria Montebonello con le sorgenti censite il Proponente afferma che comunque tali sorgenti non sono ad uso idropotabile, e che, con specifico riferimento alla sorgente denominata S1 in località Torre di Montebello, sono sorgenti di contatto tra il substrato impermeabile e la copertura superficiale, alimentate dalle acque presenti nei depositi eluvio-colluviali. E' possibile escludere, pertanto, interferenze dirette dello scavo della galleria con il sistema di sorgenti presenti.

Il Proponente evidenzia che lo scavo non prevederà utilizzo di particolari prodotti chimici o comunque sostanze inquinanti, e verrà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici. E' stata prevista la raccolta e lo scarico delle acque verso gli imbocchi della galleria, prima del loro recapito in corso d'acqua superficiale. Infine rileva che per la realizzazione dei viadotti sono previste mitigazioni di tipo progettuale che garantiscono l'isolamento dello scavo e nessun contatto con la falda sotterranea; per i tratti in rilevato che comprendono anche i sottovia non si intercetta la falda idrica per cui, a parte le buone pratiche di cantiere e il monitoraggio ambientale, non sono previste altre opere di mitigazione; per la Galleria Montebonello non ci sono effettive interazioni con il circuito idrico di potenziale alimentazione delle sorgenti e dei pozzi presenti nell'area; per l'area in frana, nelle sezioni di scavo in trincea inserimento di tubi drenanti suborizzontali sulla scarpata di scavo con la contestuale stesa di un foglio di separazione in geotessuto e di uno strato di anticapillare sul piano di lavoro, per contrastare l'eventuale risalita della superficie piezometrica in corrispondenza del fondo scavo; immediato allontanamento delle acque eventualmente interferite verso un adeguato recapito e nelle aree di cantiere saranno messe in atto le buone pratiche per scongiurare sversamenti o contaminazioni che potrebbero interessare il suolo e le acque sotterranee.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Proponente e sopramenzionati, ARPAT prende atto di quanto affermato dal proponente e ritiene che quanto presentato risponda a quanto richiesto nel suo precedente contributo del 12/11/2024, e ritiene comunque opportuno suggerire alcune prescrizioni/condizioni ambientali da ottemperare nella successiva fase progettuale.

In riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee, nell'elaborato "Riscontro" il proponente risponde a quanto osservato da ARPAT nel contributo datato 12/11/2024, riportando che le prescrizioni impartite saranno recepite nella stesura del Progetto Esecutivo, in particolare per quanto concerne le indicazioni sulle tempistiche da applicare ai protocolli di indagine in seguito all'attivazione delle soglie di attenzione o di intervento. Fermo restando l'adempimento alle normative ambientale, una volta concordati con ARPAT i valori soglia, saranno definite le procedure da attivare, al superamento delle soglie, per verificare le cause e attuare gli opportuni interventi qualora il superamento fosse riconducibile ad una attività di cantiere. In fase di Progetto Esecutivo, il Piano di Monitoraggio Ambientale sarà integrato con un cronoprogramma, che preciserà il periodo di attivazione in corso d'opera per i punti di monitoraggio delle acque sotterranee in funzione del cronoprogramma di realizzazione delle opere. A tal riguardo,



ARPAT prende atto di quanto dichiarato dal proponente, rimandando perciò alla successiva fase esecutiva l'ottemperanza delle prescrizioni proposte con il precedente contributo del 12/11/2024.

Suolo e sottosuolo

Si chiedeva, al **punto 2.2.1.** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *«Rispetto al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato, le opere in progetto attraversano aree classificate a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica molto elevata P4, disciplinate dagli articoli 7 e 8 delle norme di PAI Dissesti e, fino alla disciplina delle condizioni del rischio di natura geomorfologica da parte della Regione o fino alla approvazione definitiva del medesimo PAI, anche dalle misure di salvaguardia adottate contestualmente (che rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni). Pertanto si anticipa fin da ora che la realizzazione dell'opera, se non diversamente localizzabile, è subordinata alla realizzazione di misure di protezione, anche alla scala locale, finalizzate alla riduzione della pericolosità e al procedimento del riesame del quadro conoscitivo della mappa a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica; sulle medesime misure di protezione dovrà essere acquisito il parere dell'Autorità di Bacino. Si ritiene quindi opportuno chiedere al proponente di prendere in considerazione tale aspetto.»*.

Il Proponente nel documento *T00-EG00-GEN-RE03 A - Riscontro alle richieste di integrazioni del MASE - Relazione*, ha previsto ed eseguito in fase di progettazione un apposito monitoraggio inclinometrico e piezometrico; sulla base degli esiti del monitoraggio ha studiato interventi strutturali di stabilizzazione del dissesto necessari per il superamento della criticità dovuta alla presenza di una area a pericolosità molto elevata P4. Ed ha previsto, tra le diverse opzioni considerate, valutate in funzione dei coefficienti di sicurezza ottenibili sia in condizioni statiche che sismiche, l'intervento di stabilizzazione previsto è costituito da gruppi di 7 pannelli di diaframma in c.a. 2.50x1.20m, di profondità pari a 24 m, disposti in corrispondenza dell'asse stradale con interasse di 5.0 m e uniti in testa da un solettone in cls di larghezza pari 12.5m, che costituirà il piano di appoggio del pacchetto della pavimentazione stradale.

L'Autorità di Bacino ha evidenziato che la documentazione geologico-geotecnica integrativa ha confermato, a seguito della prosecuzione del monitoraggio inclinometrico-piezometrico previsto, il quadro geologico generale ipotizzato. E' stata inoltre confermata la correlazione tra l'innalzamento del livello di falda a seguito delle precipitazioni e l'incremento degli spostamenti in corrispondenza della superficie di scivolamento, in particolare in corrispondenza del sondaggio SN06, in coerenza con i dati dei risultati interferometrici che erano stati rilevati nella suddetta nota. A seguito degli ulteriori approfondimenti effettuati, comprensive di ulteriori indagini geofisiche, è stata pertanto ricostruita la geometria della superficie di scivolamento principale, ad una profondità di 17.5m e 12.5m rispettivamente in corrispondenza dell'inclinometro SN06bis e SN06, che risulta coerente con l'area a pericolosità molto elevata mappata nel PAI Dissesti. La relazione geologico-geotecnica ha permesso di definire le criticità esistenti e indicare l'ipotesi progettuale di interventi di mitigazione del rischio necessari al fine di garantire l'ammissibilità dell'opera. La configurazione post-operam prevista indica il raggiungimento di coefficienti di sicurezza (per la condizione statica) e spostamenti ammessi (per la condizione dinamica) adeguati alla normativa vigente in presenza dell'infrastruttura stradale nella configurazione di progetto. nel quadro di dissesto in atto le opere in progetto indicano il ripristino di un livello accettabile delle condizioni di rischio per le aree contermini. Ai fini della valutazione del rischio residuo è necessario estendere le verifiche di stabilità globale di versante allo stato attuale e di progetto, su sezioni geomorfologicamente significative nell'intorno dell'opera di progetto, nelle aree contermini alle zone mappate in area a pericolosità elevata e molto elevata del PAI Dissesti e implementare un sistema di monitoraggio in corso d'opera e post-operam. Infine l'Autorità di Bacino conclude ritenendo l'intervento compatibile con gli obiettivi del PAI Dissesti con le seguenti prescrizioni:

1) fatte salve le verifiche già trasmesse relative all'intero versante, nelle successive fasi progettuali dovranno essere redatte verifiche di stabilità globale di versante allo stato attuale e di progetto, in condizioni statiche e sismiche, su sezioni geomorfologicamente significative nell'intorno dell'opera di progetto e le verifiche globali opera-terreno, allegando gli output e i report di verifica. Tali verifiche



dovranno essere estese anche per le aree contermini a quelle mappate a pericolosità elevata e molto elevata del PAI Dissesti per confermare il non incremento nel rischio post-operam. Tale documentazione dovrà essere inviata a questa Autorità per la valutazione della coerenza con quanto emerso nel presente procedimento;

2) si richiede fin d'ora di mantenere il monitoraggio geotecnico esistente implementandolo con nuove verticali di misura qualora potenzialmente non più disponibili per la lettura, in quanto interferenti con l'opera di progetto. Al fine di monitorare eventuali dissesti imputabili ai detensionamenti derivanti dallo scavo della galleria si richiede l'installazione di un sistema di monitoraggio in corrispondenza di Via Sant'Eustachio in Acone e nella loc. Torre di Montebonello;

3) si richiede l'invio del progetto esecutivo per la verifica dello sviluppo a livello esecutivo di quanto proposto nel presente procedimento, anche ai fini delle valutazioni degli effetti post-operam e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, post collaudo delle opere, secondo l'inquadramento richiamato nella ns. nota prot. 5523 del 21 maggio 2024.

Si chiedeva, al **punto 2.2.2.** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *«La documentazione predisposta dal Proponente analizza i possibili impatti di quanto previsto in progetto sulla componente “suolo e sottosuolo”, sia in fase di cantiere che di esercizio; tuttavia si rileva che:*

- la trattazione è generica e che taluni aspetti non siano stati sufficientemente approfonditi. In particolare non sono stati analizzati i possibili impatti ambientali dovuti all'interferenza delle lavorazioni necessarie per la realizzazione del tracciato viario proposto con le numerose aree in frana e con la Galleria Montebonello, la cui realizzazione incontrerà una faglia lungo il tracciato sub-verticalmente e prevederà le seguenti problematiche (pag. 14 dell'elaborato “Galleria Montebonello - Relazione tecnica generale galleria”): «elevato grado di fratturazione dell'ammasso roccioso; crollo di volumi di roccia sia al fronte che lungo il profilo di scavo; presenza di importanti venute d'acqua». Inoltre, non sono state analizzate le eventuali problematiche ambientali (ad esempio: utilizzo di prodotti chimici per lo scavo, drenaggio delle acque a seguito di scavo, ecc.) connesse alla realizzazione della Galleria Montebonello;

- pur indicando una Vulnerabilità Alta e una Sensitività Alta nella matrice degli impatti (pag. 187 dello SIA) non sono stati illustrati gli “adeguati accorgimenti” finalizzati alla minimizzazione della perdita di sostanze inquinanti dai mezzi d'opera. Si rileva che non sono state analizzate le possibili problematiche legate ad una, anche parziale, riattivazione delle numerose zone instabili interessate dai lavori in progetto che potrebbero condurre, ad esempio, ad alterazioni del sistema idrico superficiale (es. aumento della torbidità delle acque, ecc.)».

Il Proponente, nell'ambito della documentazione integrativa volontaria del 07/02/2025, nell'elaborato “Riscontro” rimanda all'Allegato 5 “T00-EG00-GEN-RE07_ALL5 “Chiarimenti sul tema suolo e sottosuolo”, nel suddetto documento viene descritto uno studio più approfondito in merito sia alla caratterizzazione pedologica e geologica dell'area di intervento che ai potenziali impatti sul suolo/sottosuolo e relative opere di mitigazione. Questi ultimi vengono analizzati per ogni zona di intervento, ovvero: 1) Svincolo Masseto SS 67 (rotatoria); 2) Viadotto Sieve 1; 3) Asse principale: tronco 1; 4) Svincolo Montebonello/Colognese (rotatoria); 5) Viadotto Argomena; 6) Galleria naturale Montebonello; 7) Viadotto Sieve 2; 8) Svincolo Scopeti (rotatoria).

A tal riguardo il Proponente dettaglia le caratteristiche tecniche degli interventi progettuali, così come già illustrato nell'ambito della controdeduzione al punto 2.1.4, a cui si rimanda.

In relazione alla tutela delle componenti acque, suolo e sottosuolo in fase di esercizio, il Proponente precisa che tutta la nuova infrastruttura è corredata da un sistema di drenaggio e presidio del corpo stradale. La progettazione del sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque di piattaforma stradale è stata volta a definire un sistema idraulicamente “chiuso”, ossia in grado di captare tutte le acque interessanti la piattaforma stradale garantendo il controllo quali-quantitativo nei limiti imposti dalla legislazione vigente garantendo pertanto l'idonea qualità ambientale delle acque recapitate durante la fase di esercizio. La corretta gestione delle acque di dilavamento garantisce la tutela della matrice suolo e sottosuolo da eventuali contaminazioni indotte. Vengono poi trattate le interferenze e le opere di mitigazione in merito alla realizzazione della Galleria Montebonello, sia nella fase di scavo che in quella di esercizio. Nello specifico viene riportato che considerato alcune criticità in fase di



realizzazione della galleria è necessario che la sequenza di scavo in prossimità di faglie riconosciute come critiche sia preceduta da perforazioni di prospezione in avanzamento per determinare l'esatta ubicazione del punto sfavorevole alla quota del progetto. L'attraversamento dell'area di faglia deve essere generalmente preceduto da un efficace drenaggio del corpo della faglia e della roccia al contorno e lo scavo verrà affrontato senza prevedere l'utilizzo di particolari prodotti chimici o comunque sostanze inquinanti per lo scavo, che verrà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici (martellone idraulico), una volta consolidato il fronte con barre metalliche autopercoranti al fine di garantirne la stabilità in fase di scavo. Inoltre, per ciò che concerne il drenaggio delle acque di scavo, necessario per garantire la stabilità a breve e a lungo termine della cavità, è stata prevista la raccolta e lo scarico delle acque verso gli imbocchi della galleria, prima del loro recapito, a norma di legge, in corso d'acqua superficiale. Per la fase di esercizio viene affermato che la galleria sarà completamente impermeabilizzata e non vi sarà diretto contatto con il substrato roccioso e/o i depositi alluvionali attraversati.

ARPAT, sulla base dei chiarimenti forniti dal Proponente, prende atto di quanto affermato ritiene che quanto presentato nell'elaborato integrativo depositato risponde a quanto richiesto nel precedente contributo del 12/11/2024. Tuttavia, ritiene necessario suggerire alcune prescrizioni/condizioni ambientali da ottemperare nella successiva fase progettuale.

Terre e rocce da scavo

Si chiedeva, al **punto 2.3** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue «*Dall'istruttoria condotta dall'ARPAT (nota prot. n.0352168 del 21/06/2024), a cui si rimanda, si evince che dalle indagini di caratterizzazione ambientale, emergono dei superamenti delle CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 per alcuni parametri ricercati e, considerate le destinazioni d'uso dei siti interessati dai superamenti (destinazione di cui alla Colonna A), a meno di precisazioni diverse da parte del Proponente, si ritiene necessario che il Proponente medesimo effettui la notifica di accertata contaminazione ai sensi della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e proceda con l'apertura di adeguato conseguente iter procedimentale.*

Ciò premesso, in riferimento alla gestione delle terre, si ritiene necessario che il proponente integri la documentazione presentata relativamente ai seguenti aspetti:

- *esplicitare, anche su planimetria, la perimetrazione del "sito" 3 all'interno del quale le terre e rocce da scavo (37.888 m³) verranno gestite ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c del D. Lgs. 152/2006 e art. 24 del D.P.R. 120/2017. Si ricorda che tali materiali dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti riportati nelle Linee Guida SNPA n. 22/2019 capitolo 5 4;*

- *presentare una planimetria che riporti le aree/i tratti di intervento in cui le terre e rocce da scavo:*

a) saranno da gestire ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c del D. Lgs. 152/2006 e art. 24 del D.P.R. 120/2017;

b) saranno da gestire come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017;

c) saranno da gestire come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;

- *chiarire la modalità di gestione, che dovrà essere separata, delle terre e rocce da scavo secondo l'art. 24 del D.P.R. 120/2017 e delle terre e rocce da scavo da gestire come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017;*

- *esplicitare se per i campionamenti di terre e rocce da scavo provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva (ad esempio Galleria Montebonello) sia stata effettuata la verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/2017, eseguendo la caratterizzazione ambientale previa porfirizzazione dell'intero campione;*

- *chiarire se è stato verificato, o eventualmente come si intenda farlo, quanto riportato all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017 e al capitolo 7 delle Linee Guida SNPA n. 22/2019 4 sui "materiali di riporto" individuati nelle zone interessate dalle lavorazioni in progetto;*

- *chiarire le modalità di gestione del terreno vegetale per l'approvvigionamento dall'esterno (8.098 m³);*

- *illustrare la modalità di verifica delle caratteristiche ambientali e geotecniche che dovrà avere il terreno di provenienza esterna, prima dell'ingresso nel sito di cantiere per poter essere utilizzato nelle opere in progetto;*



- rivedere i siti di destinazione delle terre e rocce da scavo in esubero che verranno gestiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e Titolo II del D.P.R. 120/2017 rispetto a quanto riportato nella documentazione presentata;

- esplicitare (come già detto, anche su planimetria) le aree/i tratti di intervento (con i relativi quantitativi stimati) in cui si prevede la gestione del materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.».

ARPAT rileva che la nuova documentazione integrativa volontaria depositata dal proponente (elaborato T00-GE02-GEO-RE02) non risponde in maniera chiara e approfondita a quanto richiesto con contributo ARPAT datato 12/11/2024; ed evidenzia i seguenti aspetti: “[...]

- non è stato chiarito quanto richiesto relativamente alla definizione di “sito” e della sua perimetrazione, secondo le Linee Guida SNPA n. 22/2019 1, al fine di poter gestire le terre e rocce da scavo (37.888 m³) ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017. Infatti, nell'Allegato 15 non è chiaro come sia stata operata tale delimitazione, in quanto vengono individuati n. 3 “siti” con all'interno le singole WBS e viene aggiunto un retino di colore viola denominato “aree di riutilizzo”, non rispettando tuttavia la definizione di “sito” di cui alle suddette Linee Guida SNPA n. 22/2019: si sottolinea che, nell'ambito della normativa citata, non è possibile il riutilizzo del materiale da scavo all'interno dello stesso sito se quest'ultimo risulta diviso da pubblica viabilità (in questo caso dovranno essere considerati due “siti” separati). Risulta perciò necessaria una revisione di tale cartografia delimitando in maniera chiara e corretta il “sito” (nel rispetto delle indicazioni della Linee Guida SNPA n. 22/2019) con delimitazione chiara delle aree di scavo e delle aree di riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

- non risulta chiaro il posizionamento delle “aree di deposito materiali” (terre e rocce da scavo, scotico) riportate nella planimetria dell'Allegato 15, in quanto, se lo scopo di tali materiali è quello del riutilizzo nello stesso “sito” ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, queste aree dovranno essere situate all'interno del “sito” stesso e non al suo esterno come invece rappresentato. Per la corretta perimetrazione del “sito” si veda il punto precedente;

- non risulta chiaro quanto riportato a pag. 32 in cui il proponente dichiara che «Tra le operazioni di normale pratica industriale sopracitate, il progetto prevede esclusivamente l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici connessi alle tecnologie di scavo adottate, che potrà sempre essere operata ogni qualvolta essi possano costituire un ostacolo al riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo per lo scopo a cui sono destinate». Si ricorda che non potranno essere svolte operazioni di “normale pratica industriale” su materiali che verranno riutilizzati nello stesso “sito” ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 (si veda il capitolo 5 delle Linee Guida SNPA n. 22/2019)1. E' necessario quindi che il proponente chiarisca su quali materiali verranno effettuate tali operazioni di “normale pratica industriale”;

- non risulta ancora chiarita, anche in riferimento a quanto riportato nei precedenti punti, la modalità di gestione separata delle terre e rocce da scavo secondo l'art. 24 del D.P.R. 120/2017 e delle terre e rocce da scavo da gestire come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e del Titolo II del D.P.R. 120/2017;

- non risulta chiaro il motivo per cui il volume complessivo dei materiali di scavo risulti pari a 352.257 m³ mentre nell'elaborato T00-CA00-CAN-RE01 risulti pari a 306.022 m³;

- non è stata fornita la localizzazione chiara, anche su planimetria, relativamente agli eventuali depositi intermedi, ai sensi del D.P.R. 120/2017, del terreno vegetale da approvvigionare dall'esterno (8.098 m³) e dove si prevedano tali depositi nell'ambito del progetto. Il proponente a pag. 8 dell'elaborato “Riscontro” riporta che «Nella planimetria della cantierizzazione allegata al Piano di Utilizzo, in ogni caso, tali aree e in generale le aree destinate al deposito delle terre e rocce da scavo, verranno opportunamente localizzate e perimetrare». Tuttavia, in tali planimetrie di cantierizzazione non si ritrovano i suddetti depositi di terreno vegetale di provenienza esterna. Si ricorda che gli eventuali depositi di terreno vegetale di provenienza esterna dovranno essere ben separati da quelli delle terre e rocce da scavo che il proponente intenderà gestire ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 e da quelli di materiali che intenderà gestire come rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.”



ARPAT conclude il proprio contributo rilevando che in merito alla gestione dei materiali di scavo emergono ancora lacune che non consentono di valutare adeguatamente il progetto in merito a tale aspetto, in riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 120/2017.

Si ritiene di dover rimettere tali aspetti al MASE ai fini della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

Atmosfera

Si chiedeva, al punto 2.4 della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *«In riferimento alla componente atmosfera, sulla base di quanto evidenziato nell'istruttoria condotta dall'ARPAT, nota prot. n. 0289486 del 23/05/2024, a cui si rimanda, la documentazione presentata dal Proponente ha evidenziato una serie di carenze, incongruità e scelte non condivisibili che la rendono tecnicamente inadeguata per un'esaustiva analisi degli impatti. La scelta del tracciato ed i suoi effetti diretti sulla "componente atmosfera" sembrano assicurare in maniera evidente che qualitativamente si otterranno gli obiettivi di riduzione dell'esposizione della popolazione residente nell'abitato di Rufina. Tuttavia, questa considerazione rimane allo stato di enunciato o evidenza razionale, perché nella documentazione non sono presenti quegli elementi che permettano di quantificarla e di renderla effettiva. Per cui si rinvia al contributo di ARPAT del 23/05/2024, al fine di visionare gli elementi che rendono tecnicamente inattendibili le stime riportate nella documentazione presentata dal Proponente, affinché il Proponente stesso possa integrare la documentazione chiarendo quanto osservato.»*

In riferimento alle carenze evidenziate da ARPAT, il proponente dichiara di aver effettuato nuove simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera, in cui sono stati utilizzati come dati di input al modello quelli relativi all'anno 2022 derivanti dall'applicazione del modello Weather and Research Forecast (WRF) - richiesti al Consorzio LaMMA - per gli inquinanti di interesse (NOx, PM10, PM2.5 e NVOC). I risultati delle nuove simulazioni sono riportati in forma tabellare (indicatori presso i recettori: Allegato 7 al documento "Riscontro") e grafica (curve di isoconcentrazione: Allegati da 8 a 13). Si osserva che il nuovo quadro meteorologico appare compatibile con l'orografia del territorio (dalla rosa dei venti appare evidente la direttrice anemologica principale SW - NE coerente con l'asse di sviluppo della val di Siena interessata dal progetto di variante alla SS 67). Come atteso, l'ordine di grandezza delle concentrazioni stimate in atmosfera rimane pressoché coincidente a quello delle stime precedenti; i nuovi risultati consentono di confermare la prevista riduzione dell'esposizione della popolazione residente nell'abitato di Rufina, per effetto della messa in esercizio dell'opera.

Il Proponente prosegue precisando che l'analisi effettuata sulle ore di punta si basa su una serie di dati storici (FCD e sezioni ANAS nelle vicinanze) a cui sono stati aggiunti anche dei rilievi di traffico di un giorno medio feriale; i flussi assegnati sono riferiti alle ore di picco ed opportunamente espansi per ottenere un'assegnazione al giorno basandosi sui dati a disposizione di ANAS ed ai dati FCD. Precisa altresì che considera nelle nuove stime, pari a 1 il rapporto NO2/Nox. Nel confermare i benefici che determina la realizzazione dell'opera, il Proponente precisa che i parametri di non realizzabilità (ancora prima che di inefficacia date le esigenze di mobilità alla base della progettazione) dell' "alternativa zero" risultano essere numerosi e non superabili (alternativa consistente nell'adeguamento in sede della SS 67), che l' "alternativa zero" non è stata considerata tra i possibili scenari in esame. Infatti, da un lato il quadro programmatico e normativo pone una serie vincoli ineludibili e oggettivi; dall'altro le caratteristiche dell'attuale SS 67 non consentono di rispondere alle principali esigenze del territorio attraversato.

In riferimento alle stime degli impatti da polveri diffuse, in fase di cantiere, il Proponente precisa che nella successiva fase progettuale, il progetto sarà integrato con il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC).

Infine ARPAT, in riferimento agli approfondimenti forniti dal Proponente in relazione alla componente atmosfera, prende atto dei suddetti approfondimenti, ritiene pressoché chiariti i rilievi espressi, prende atto di quanto recepito dal proponente e che gli aspetti inerenti le stime degli impatti da polveri diffuse saranno quindi valutati nell'ambito del PAC in occasione delle successive fasi progettuali.

Rumore

Si chiedeva, al punto 2.5 della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *«In*



referimento alla componente rumore, sia in fase di esercizio che di cantiere, si rimanda alle richieste di integrazioni formulate nel contributo di ARPAT del 23/05/2024, nota prot. n. 0289486.».

Per la fase di esercizio, il Proponente in merito ai giunti di dilatazione - previsti solo sulle spalle dei viadotti di progetto - riferisce che saranno sottoposti a un trattamento di insonorizzazione, descritto e illustrato con immagini nella documentazione, al cui proposito viene affermato che interventi similari già eseguiti da ANAS sulla rete esistente mediante pavimentazione fonoassorbente e insonorizzazione dei giunti di dilatazione, hanno portato a riduzioni di rumore di 4.5 dB(A).

Il Piano di Monitoraggio Ambientale è stato integrato e prevede ora campagne specifiche orientate a verificare l'efficacia acustica del manto stradale - di tipo a bassa rumorosità - e la sua durata nel tempo. In particolare, verrà misurato il livello di emissione acustica LCPX, rilevabile con il metodo Close Proximity (CPX) secondo la norma UNI EN ISO 11819-2, non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico del tratto di pavimentazione interessato dalla verifica. La misura sarà ripetuta a cadenza annuale per verificare il mantenimento dell'efficacia del contenimento del rumore da rotolamento. Nel caso si ravvisi un decadimento della prestazione, il piano di manutenzione prevederà il rifacimento della pavimentazione. A tal riguardo, ARPAT ha preso atto di quanto proposto e considerato che la valutazione di impatto acustico assume un abbattimento dei livelli di rumore pari a 4 dB per effetto della pavimentazione, ritiene necessario che il monitoraggio verifichi il mantenimento di tale requisito progettuale di riduzione acustica, in esito a ogni campagna di misura. In particolare, poiché il metodo CPX restituisce dei livelli assoluti, che in quanto tali non consentono di valutare l'abbattimento acustico prodotto dalla posa dell'asfalto, è necessario valutare la differenza tra i livelli misurati e quelli relativi a pavimentazioni di riferimento, cioè che non siano da considerare a bassa rumorosità/fonoassorbenti, come sono quelle di tipo chiuso e con superficie liscia (acusticamente riflettenti). Al riguardo, ARPAT precisa che la letteratura indica di utilizzare pavimentazioni di tipo DAC o SMA 0/11 - non eccessivamente usurate o danneggiate - fra le quali ricomprendere le pavimentazioni di tipo tradizionale/ordinario, ossia prive di caratteristiche speciali, quali la porosità, la capacità di drenare l'acqua, la fonoassorbenza, la tessitura ottimizzata per ridurre il rumore di rotolamento.

Sempre riguardo al monitoraggio, il Proponente esplicita che nel PMA è stata inserita per la fase di monitoraggio acustico post operam l'implementazione di un modello previsionale opportunamente tarato sulle misure post operam in modo da consentire la valutazione del rispetto dei limiti anche presso i ricettori non interessati dai rilievi fonometrici. Viene inoltre affermato che il PMA implementato sarà inoltre di tipo "dinamico", ovvero consentirà l'estensione delle misure oltre ai punti individuati, sulla base delle segnalazioni da parte di cittadini ed Enti.

Per la fase di cantiere, ARPAT evidenzia che la documentazione fornisce alcune risposte alle richieste di integrazione mentre altri aspetti rimangono non adeguatamente chiariti o non affrontati, quali la validazione del modello acustico e alcune sue impostazioni, la valutazione e l'utilizzo cautelativo dell'incertezza di stima, i limiti conseguenti alla concorsualità del nuovo asse con la linea ferroviaria e con la SS 67. La documentazione presentata contiene quindi ancora alcune carenze di valutazione, ma fornisce evidenza del minore impatto acustico della variante sul territorio circostante rispetto al tracciato attuale della SS 67, in attraversamento dell'abitato di Rufina. Le stime in essa contenute sono tuttavia basate su alcuni presupposti e dati che, qualora non confermati, potrebbero configurare scenari di impatto diversi e più critici di quelli prospettati. Sulla base di quanto osservato, considerate le caratteristiche tecniche del progetto e la sua collocazione territoriale, ritiene che l'impatto acustico dell'opera possa essere adeguatamente mitigato solo in presenza di alcune condizioni ambientali.

Il Proponente precisa che nella successiva fase progettuale, il progetto sarà integrato con il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) in cui saranno predisposte valutazioni previsionali di impatto acustico di dettaglio per ciascuna area e fase di lavoro, con criteri conformi alla D.G.R. n. 857/2013 al fine di dare evidenza di tutte le mitigazioni messe in atto per riportare l'impatto acustico entro i limiti di legge; qualora, sulla base di tali valutazioni permanga un superamento residuo dei limiti di legge, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga al Comune ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R/2014.

Paesaggio



Si chiedeva, al **punto 2.6** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue « *In riferimento alla componente paesaggio, sulla base di quanto evidenziato nell'istruttoria condotta dal Settore regionale competente in materia di paesaggio con nota prot. n. 0290777 del 24/05/2024, a cui si rimanda, e ferma restando la competenza del MIC a richiedere specifiche integrazioni, si evidenzia la necessità che il Proponente possa fornire i seguenti approfondimenti, al fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico e una migliore sostenibilità dell'opera:*

- *approfondire le caratteristiche dei boschi planiziali presenti in base al PIT/PPR, e valutare le trasformazioni attese;*
- *fornire approfondimenti/integrazioni sulle opere di ripristino e mitigazione paesaggistica in corrispondenza delle aree interessate dalle sottostrutture dei viadotti, soprattutto in corrispondenza delle zone interessate da vegetazione ripariale, da aree boscate e dalle zone facenti parte del nodo degli agroecosistemi;*
- *fornire una sintesi, in un unico elaborato, delle quantità arboree ed arbustive di nuovo impianto, oltre alle dimensioni all'impianto dei diversi individui, per singola zona di recupero, ivi comprese quelle eventualmente di nuovo inserimento;*
- *fornire un approfondimento riguardo al mantenimento della viabilità interpoderale;*
- *presentare un piano di monitoraggio della copertura boschiva sovrastante per i tratti della galleria di Montebonello con un minor franco, in considerazione della consistenza dello strato di terreno vegetale sovrastante la volta della galleria;*
- *produrre un completo corredo di fotosimulazioni dell'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico, da più punti di osservazione, raccogliendo gli stimoli offerti dalle osservazioni pervenute, ed ulteriori fotosimulazioni che consentano di apprezzare i ripristini/opere di mitigazione, come integrate al punto che precede, delle aree poste al di sotto dei viadotti. Dovrà essere inoltre specificato il traguardo temporale degli effetti attesi riportati nelle fotosimulazioni e il periodo di manutenzione della vegetazione piantata, con il dettaglio dei relativi costi;*
- *fornire un approfondimento/integrazione rispetto ai ripristini relativi alle opere di cantiere (piste, aree di cantiere e dune a protezione inondazioni);*
- *si propone di rivedere il colore delle pile, non cls grigio ma pigmentato nei toni del beige.».*

Il Proponente nel documento T00-EG00-GEN-RE03 A - *Riscontro alle richieste di integrazioni del MASE – Relazione*, in merito all'approfondimento richiesto sui boschi planiziali evidenzia che dalla carta del paesaggio risulta evidente come il tracciato interessi un'area boschiva che tuttavia viene attraversata dal tratto in galleria. La fascia di boschi planiziali viene interferita in corrispondenza del viadotto Sieve2; e per il dettaglio in merito alle effettive interferenze con i boschi rimanda all'elaborato T01-IA05-AMB-RE01. In particolare, in corrispondenza del viadotto Sieve 2, le fasce ripariali della Sieve si presentano banalizzate nello strato erbaceo, senza elementi di particolare pregio e con estensione spaziale notevolmente ridotta rispetto ad un contesto prettamente naturale a causa dell'utilizzo a fini agricoli del maggiore quantitativo possibile di territorio. In corrispondenza delle aree interferite, il progetto prevede la ricostituzione delle fasce ripariali con un sesto d'impianto arboreo-arbustivo composto esclusivamente di specie autoctone in grado di migliorare la dotazione attuale come riportato nel quaderno delle opere a verde (T00IA00AMBDI01B) e nell'elaborato cartografico T00IA00AMBPL08B. Le piante messe a dimora saranno sufficientemente giovani per essere dotate di buona capacità di ripresa dopo la loro messa a dimora ma comunque appartenenti alle classi di pronto effetto, correntemente reperibili in vivaio, in modo da essere in grado di assolvere alla funzione di ricucitura e mantenimento della continuità ecosistemica fin dal primo anno esercizio dell'intervento. Come per tutte le opere a verde, il progetto prevede la manutenzione per 3 anni consecutivi alla messa dimora in modo da garantire l'attecchimento delle piante.

Il Settore regionale del Paesaggio, in riferimento al primo punto, lo ritiene parzialmente ottemperato e ritiene che in generale sono stati confermati gli interventi di ripristino originariamente descritti.

In riferimento agli approfondimenti/integrazioni richiesti sulle opere di ripristino e mitigazione paesaggistica, il Proponente ribadisce quanto già previsto nella Relazione nella Relazione degli Interventi di Mitigazione Paesaggistico Ambientale (T00IA00AMBRE01), rappresentato negli elaborati cartografici degli interventi di inserimento paesaggistico ambientali (T00IA00AMBPL01 a T00IA00AMBPL03) e



dettagliato nel Quaderno delle Opere a Verde (T00IA00AMBDI01B), ovvero in corrispondenza di tutti i manufatti e dei corsi di acqua secondari in attraversamento della nuova infrastruttura, il progetto prevede la messa a dimora di opere a verde con un sesto di impianto progettato per il ripristino delle fasce ripariali con l'impiego di specie azonali. Tale sesto è talvolta rafforzato con altri inserimenti a verde ideati per invogliare la fauna ad utilizzare le permeabilità della nuova infrastruttura. Al di sotto dei viadotti, ha ritenuto che non sussistano condizioni idonee ai rimboschimenti per motivi di spazi a disposizione, utilizzerà un inerbimento tecnico per il ripristino ambientale delle aree sterrate. Lo scopo fondamentale di questo inerbimento consiste nel chiudere il terreno all'ingresso di eventuali infestanti, che altrimenti potrebbero facilmente insediarsi su terreni lasciati spogli dalle lavorazioni e in attesa di una rivegetazione secondo ritmi completamente naturali. Utilizzerà specie appartenenti alla famiglia delle Graminaceae e Leguminosae, queste ultime per favorire l'azotofissazione. In corrispondenza del viadotto Sieve 1, nell'attraversamento della zona dei vigneti in sponda sinistra, è previsto un filare di accompagnamento del viadotto per l'inserimento paesaggistico delle pile. Prevede di sottolineare il congiungimento della nuova infrastruttura al terreno con l'inserimento di un filare monospecifico di Cipressi che sono alberature correntemente utilizzate nei pressi dei poggi e degli incroci delle strade minori. Precisa che non si tratta di proporre un mascheramento ma di inserire l'opera nel contesto creando un effetto sfasato tra il verde e le strutture. Inoltre, il progetto è stato integrato in corrispondenza del viadotto dell'Argomenna prevedendo la realizzazione di una ulteriore area verde, rappresentata nella figura seguente, per il mantenimento dei collegamenti ecologici periferuali.

In riferimento a questa seconda richiesta, il Settore Paesaggio regionale ritiene la medesima parzialmente ottemperata.

In riferimento alla terza richiesta, il Settore Paesaggio ritiene che è stata ottemperata visto che il quaderno delle opere a verde è stato integrato con l'indicazione delle dimensioni all'impianto del materiale vegetale (Elaborato T00IA00AMBDI01B).

In riferimento alla richiesta di approfondimento riguardo al mantenimento della viabilità interpodereale, il Proponente ha specificato i previsti interventi di ricucitura della viabilità minore interferita, in particolare precisa che verranno effettuati:

1. Ripristino accesso proprietà agricola zona Masseto (VS.01) - la nuova deviazione permette il mantenimento dell'attuale accesso alla proprietà agricola posizionata nell'area prossima al fiume Sieve, attraverso l'inserimento di un manufatto di sottopasso al tracciato stradale di progetto;
2. Ricucitura strada podereale in prossimità Borro del Falchetto sotto spalla B viadotto Sieve #1(VS.02) - è garantita la continuità della strada podereale esistente con l'inserimento di una deviazione in sottopasso alla campata finale del nuovo viadotto Sieve;
3. Attraversamento del tracciato principale presso via Colognese tramite sottopasso (VS.03) - le attuali strade vicinali posizionate nel comparto agricolo compreso tra la via Colognese ed il fiume Sieve, vengono preservate con una nuova configurazione che ne garantisce la continuità attraverso l'inserimento di un nuovo sottopasso al tracciato di progetto;
4. Deviazione e riassetto strade poderali ai margini nella nuova rotatoria su via Colognese (VS.04); gli attuali accessi privati sulla strada Colognese vengono preservati con una nuova deviazione posizionata in adiacenza al sedime stradale che permette un unico innesto in sicurezza sul nuovo braccio della rotatoria di progetto. La medesima integrazione è stata ritenuta esaustiva da parte del Settore Paesaggio;
5. Ricucitura strada podereale in prossimità via dell'Argomenna sotto spalla A viadotto Argomenna (VS.05) - la ricucitura della strada podereale viene garantita con una nuova deviazione sul lato nord in adiacenza al sedime del nuovo rilevato stradale di progetto;
6. Ricucitura strada podereale in prossimità dell'imbocco sud della galleria Montebonello (VS.06) - la ricucitura della strada podereale viene garantita con una nuova deviazione sul lato est, che nella fase di cantiere permette l'accesso all'area di lavoro dell'imbocco della galleria Montebonello e la realizzazione delle sottostrutture del viadotto Argomenna.

Relativamente ai viadotti in particolare, la scansione delle campate è stata definita in modo da minimizzare le cesure tra i fondi agricoli e garantendo un franco sufficiente al passaggio dei mezzi agricoli. Le carrarecce sovrappassate dai nuovi viadotti verranno preservate ed eventualmente riposizionate in modo da mantenere il collegamento tra le porzioni di fondo agricolo intersecate dalla



viabilità e verrà garantito il franco minimo di 3,80 m per permettere il passaggio dei mezzi. In riferimento alla richiesta di presentare un piano di monitoraggio della copertura boschiva sovrastante per i tratti della galleria di Montebonello, il Settore Paesaggio ritiene non ottemperata, considerato che nell'elaborato *“Riscontro alla richiesta di integrazioni del MASE Relazione”* è stato evidenziato che i tratti degli imbocchi della galleria Montebonello soggetti a ritombamenti al di sopra dei tratti in galleria artificiale sono molto ridotti in termini di lunghezza e che il ritombamento previsto, in corrispondenza del quale sono previsti degli inserimenti a verde, corrisponde comunque ad un minimo di 2 m di terreno vegetale. Relativamente all'imbocco sud prevede la messa a dimora di arbusti per i primi metri dal lato della galleria, almeno 3 metri dopo l'argine dell'embrice, e le prime piante arboree solo dopo altri 3 metri anche in questo caso, i franchi previsti sono ampiamente sufficiente a garantire un corretto sviluppo degli apparati radicali. In corrispondenza dell'imbocco Nord, sopra il ritombamento, vista le esigue dimensioni della fascia a disposizione per le piantumazioni in relazione alla vicinanza con l'imbocco è stato previsto soltanto l'inerbimento. Riguardo al piano di monitoraggio si specifica soltanto che in fase di progettazione esecutiva, il Piano di Monitoraggio Ambientale potrà essere integrato con uno specifico monitoraggio di controllo dei nuovi impianti in corrispondenza dell'imbocco sud.

In riferimento alla richiesta di produrre un completo corredo di fotosimulazioni dell'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico. A tal riguardo il Proponente ha individuato ulteriori punti di vista ritenuti strategicamente rilevanti, per i quali sono state prodotte nuove fotosimulazioni. Il Settore Paesaggio ha ritenuto la richiesta parzialmente ottemperata considerato che per le fotosimulazioni prodotte non è stato indicato il traguardo temporale entro cui attendersi il risultato in esse rappresentato, con particolare riguardo alla vegetazione di nuovo impianto.

In riferimento alla richiesta di approfondimenti inerenti i ripristini relativi alle opere di cantiere, il Settore Paesaggio ha ritenuto le integrazioni del Proponente esaustive, considerato che nell'elaborato *“Riscontro alla richiesta di integrazioni del MASE Relazione”* sono stati precisati:

- le caratteristiche degli accontonamenti (dune) del terreno di scotico, diverse a seconda della durata;
- le modalità di “ricostituzione di suolo agrario e vegetale” di tutte le superfici temporaneamente occupate nella fase di cantiere.

Riguardo all'opportunità di rivedere la coloritura delle pile dei viadotti viene precisato che la relazione paesaggistica è stata implementata esplorando diverse soluzioni cromatiche per le pile dei viadotti, mentre sono state altresì implementate nuove fotosimulazioni alternative rispetto a quelle già prodotte, al fine di permettere il confronto cromatico delle pile sia in cls grigio che in cls pigmentato (o verniciato) nei toni del beige.

Complessivamente, il Settore Paesaggio rileva che non tutti gli aspetti sono stati pienamente approfonditi e prescrive pertanto che sia predisposto:

- un piano di monitoraggio della copertura boschiva soprastante la galleria di Montebonello, con particolare riguardo alle zone dei ritombamenti al di sopra dei tratti in galleria artificiale, prevedendo eventuali interventi di rimboschimento o di interventi di riqualificazione, qualora il monitoraggio dovesse registrare un ammaloramento del bosco;
- uno studio di dettaglio delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistica con indicazione degli effetti attesi e con individuazione delle specie vegetazionali autoctone a maggior velocità di accrescimento;
- visto il confronto cromatico evidenziato nelle fotosimulazioni, per le pile dei viadotti deve essere adottata la soluzione in cls pigmentato beige.

Biodiversità e Rete Natura 2000

Si chiedeva, al **punto 4** della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue *« Si evidenzia che lo screening di VINCA non è redatto da professionalità abilitata alla formulazione di analisi della tematica naturalistica, e che lo stesso è carente rispetto alle indicazioni delle Linee Guida per la valutazione di incidenza 2019, per cui se ne richiede la riedizione preceduta da una mappatura in loco sul campo delle presenze faunistiche e vegetazionali evidenziando la presenza di specie ed habitat protetti.»*.

A tal riguardo si evidenzia che è stato acquisito il parere del Settore regionale VAS e VINCA che rileva



che le verifiche condotte hanno evidenziano che il tracciato non interferisce con le Riserve Naturali Regionali e con i siti della Rete Natura 2000. A tal proposito si evidenzia che i siti più prossimi alla zona d'intervento sono:

- il sito IT5140009 “Poggio Ripaghera - Santa Brigida” (a circa 6500 m);
- il sito IT5140012 “Vallombrosa e Bosco di S. Antonio” (a circa 8300 m);
- il sito IT5180002 “Foreste Alto Bacino Dell'Arno” (a oltre 10 km).

Evidenzia che la documentazione progettuale comprende l'elaborato “10.04 - Studio di incidenza ambientale - Screening esclusione VINCA”, nel quale:

- è riportato che tra l'area interessata dal progetto e i siti sopraindicati sono presenti elementi di discontinuità quali: molteplici nuclei abitati, infrastrutture stradali e barriere architettoniche naturali;
- non vengono proposte Condizioni d'Obbligo, in quanto viene ritenuto che l'intervento non interferisce in maniera diretta con i siti Natura 2000.

Il Settore regionale infine evidenzia che in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori, considerata la distanza dell'intervento proposto rispetto ai suddetti siti della Rete Natura 2000, è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Richieste degli Enti Locali

Si chiedeva, al punto 3 della richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA, quanto segue « Dall'istruttoria condotta dall'ufficio Gestione Associata V.I.A. dell'Unione di Comuni Valdisevie e Valdarno (nota prot. n. 0294560 del 28/05/2024) nella quale sono ricompresi i contributi ed i pareri emessi dai vari Uffici e Servizi del Comune di Pontassieve, del Comune di Rufina e dell'Unione di Comuni Valdisevie e Valdarno, si ritiene opportuno richiedere al Proponente di fornire un riscontro alle richieste di approfondimenti ed integrazioni inerenti aspetti progettuali, programmatici e ambientali, così come riportato nei vari pareri che si allegano alla presente. ».

In riferimento alle osservazioni sollevate nei vari contributi, il progetto presenta aspetti di criticità in relazione all'inserimento paesaggistico e ambientale dell'intervento, per le quali sono richieste nei pareri integrazioni e adeguamenti.

A tal riguardo il Proponente nel documento T00-EG00-GEN-RE03 A - Riscontro alle richieste di integrazioni del MASE – Relazione ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in riferimento agli aspetti progettuali, evidenzia che il progetto della variante SS67 è circoscritto alla funzionalità dell'infrastruttura prevista negli strumenti di pianificazione sovracomunali che l'hanno definita, in questo senso si limita agli svincoli per lo sviluppo dei collegamenti finali, e capillari, successivi con il territorio; il collegamento tra la rotonda pian d' Ercole e il centro industriale di Montebonello rientra appunto nella rete di viabilità locale che esula dall'infrastruttura presente. Per quanto riguarda le quote di progetto delle infrastrutture, sono fissate da vincoli ineludibili di carattere idraulico (franco nei confronti delle piene duecentennali per gli svincoli a rotatoria e per il viadotto Sieve 1) e rispetto alle infrastrutture esistenti (ferrovia Firenze Faenza sotto il viadotto Sieve 2), pertanto non modificabili;
- per quanto riguarda le valutazioni effettuate sulla scelta del tracciato, rimanda a quanto già evidenziato in merito agli aspetti progettuali;
- in riferimento ai parametri idraulici e geologici adottati all'interno del progetto, il Proponente specifica che rispondono a specifiche esigenze normative nonché al coordinamento con gli Enti interessati (Autorità di bacino, Genio civile). Specificatamente, le quote di imposta delle rotatorie sono fissate da vincoli di rispetto delle quote di esondazione duecentennale imposte dal PAI e non possono essere modificate in diminuzione. Lo stesso dicasi per i viadotti ove persistono vincoli di franco idraulico e di sovrappasso viabilità sottostanti (ferrovia) che ne determinano la posizione altimetrica;
- per quanto attiene l'intervisibilità dell'opera, il Proponente rimanda ad alcuni approfondimenti presenti negli elaborati della relazione paesaggistica, nello specifico agli elaborati che hanno effettuato l'analisi del rapporto dell'opera con il paesaggio e patrimonio storico culturale. (rif. Elab. Carta della percezione visiva e dell'intervisibilità T01-IA36-AMB-CT04);



- in riferimento alle opere a verde, specifica che sono state progettate puntualmente, definendo per ciascuna area di intervento le quantità e i sestri dei nuovi impianti vegetazionali (rif. Sezione 10.01 - Interventi di inserimento paesaggistico ambientale degli elaborati di progetto);

- in riferimento alla valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere sia in fase di cantiere che di ripristino, il Proponente specifica che per gli interventi di cantierizzazione è stata prodotta una carta delle mitigazioni (rif. Elab. T01-IA20-GEN-DI01) descritte nell'elaborato T00-IA00-AMB-RE01. Sono stati previsti interventi del tipo protezione/schermatura di elementi naturali e/o storici presenti durante le attività di scavo/lavorazione, rivegetazione delle aree non pavimentate e dei percorsi sterrati, utilizzo barriere verdi naturali, individuazione vivai locali e/o creazione di vivai temporanei;

- in riferimento alle fotosimulazioni, precisa che sono stati individuati ulteriori punti di vista ritenuti strategicamente rilevanti, per i quali sono stati prodotti nuovi fotoinserimenti;

- in riferimento alla richiesta di deflussi sulla carreggiata della SS67 in accesso alla rotatoria lato Masseto e quella di Scopetiè, il Proponente ha previsto il rifacimento del drenaggio delle rotatorie con dimensionamento delle reti con TR25 anni. Per tali reti sono previsti sia i trattamenti di prima pioggia che l'antisversamento. Nelle relazioni tecnico idrauliche del progetto e nei relativi allegati sono riportati tutti i dimensionamenti dei drenaggi delle acque di piattaforma dai quali si evincono i deflussi per il tempo di ritorno di dimensionamento (TR25 anni);

- in riferimento ai chiarimenti richiesti in merito al vincolo forestale ed idrogeologico, il Proponente ha predisposto degli elaborati specifici relativi alla trasformazione dei boschi in altra destinazione d'uso. Inoltre le carte T01IA05AMBCT01 e T01IA05AMBCT02 definiscono chiaramente dove gli interventi previsti dal progetto agiscono su aree boscate o aree assimilate a bosco come definite dall'art. 3 della Legge Regionale n. 39 del 21-03-2000 e art. 2 e 3 del Regolamento Forestale 48/R, prevedendo la loro trasformazione/eliminazione/taglio e quantificando gli stessi interventi in termini di superficie, localizzazione geografica su cartografia catastale e topografica e tipologia di interventi previsti secondo le casistiche previste dal Regolamento Forestale 48/R. Inoltre la relazione T01IA05AMBRE01 di trasformazione boschi in altra destinazione d'uso, dettaglia come l'intervento che comporta l'eliminazione e/o il taglio di vegetazione forestale e che comporta l'uso del suolo per destinazioni diverse da quella agricolo/forestale costituisce di fatto una trasformazione di bosco (art. 79-80 del Regolamento Forestale 48/R) e comprende il calcolo economico delle compensazioni previste (cap.7). Inoltre specifica che non dispone di terreni da sottoporre a rimboschimento e provvederanno al rimboschimento compensativo.

In riferimento agli aspetti paesaggistici, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Funzione Associata Commissione Unica per i pareri in materia Paesaggistica, con il verbale della seduta n. 11 del 04/11/2024 della commissione per il paesaggio prende atto degli approfondimenti del Proponente in merito all'impossibilità di abbassare le quote della viabilità, con particolare riferimento ai ponti e alla rotonda, a causa delle quote dei battenti e a tal riguardo esprime parere favorevole, subordinandolo alla seguente prescrizione: “[...] eventuale revisione delle quote di progetto precedentemente specificate nel caso in cui i battenti definiti dall'Autorità di Bacino ai sensi del P.G.R.A. dovessero essere ridotti prima della fase esecutiva del progetto.”.

Il Comune di Rufina con Delibere Giunta Comunale n. 55 del 05.03.2025 supera i precedenti pareri e specifica che ha tenuto conto delle evoluzioni, integrazioni e chiarimenti che si sono manifestati nel corso del procedimento e ritiene di evidenziare la propria positiva valutazione del progetto in esame, in quanto l'opera infrastrutturale è attesa da anni da tutta la Comunità, riveste carattere di necessità e priorità per tutto il territorio i cui centri abitati che insistono sull'attuale tracciato sono attraversati quotidianamente da un numero tale di veicoli che ne compromettono pesantemente la vivibilità. L'opera in progetto, nel suo complesso, costituisce un sicuro miglioramento della sicurezza, della qualità della vita e della salute degli abitati di Rufina e Montebonello, con riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina, e costituisce un deciso miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisieve in relazione alle esigenze di sviluppo socioeconomico e turistico, e di collegamento con l'area Fiorentina, con l'area del Mugello e della Romagna, altrimenti compromesse. In riferimento alle analisi delle alternative di tracciato, rileva che la soluzione adottata garantisce la migliore soluzione esecutiva, anche in relazione agli aspetti delle dinamiche del traffico veicolare e dell'assetto vincolistico e delle matrici ambientali, risolvendo di fatto le criticità che gravano sul territorio.



Evidenzia la necessità di verificare il collegamento viario fra il nuovo tracciato e l'abitato di Montebonello, con particolare riferimento al traffico veicolare pesante, considerato che nella frazione di Montebonello è presente una zona industriale molto importante per l'economia di questo territorio. Nell'attuale configurazione viaria di progetto, il traffico di collegamento fra il tracciato e tale zona industriale, insiste su una viabilità minore caratterizzata dalla presenza di un piccolo ponte sul Torrente Argomenna, che rappresenta un elemento di criticità e fragilità. Richiede pertanto che nelle successive fasi progettuali affrontino in maniera compiuta e risolutiva questo aspetto che, al momento attuale, presenta forti criticità. In relazione alla viabilità denominata Svincolo di Masseto SS.67 e rotatoria prende atto delle motivazioni che impongono le quote del piano viario di progetto e della impossibilità, allo stato attuale, di garantire la sicurezza idraulica abbassando tale quota di imposta. E richiede l'impegno da parte della società proponente, nelle successive fasi progettuali, a ridurre le citate quote viarie qualora nel frattempo intervengano cambiamenti in riduzione dei battenti idraulici, anche derivanti da eventuali attività di laminazione effettuata sul fiume Sieve. In ogni caso sottolinea la necessità dell'esecuzione di opere di mitigazione al fine del corretto inserimento paesaggistico dell'opera nel territorio comunale. Infine segnala che risulta essere in corso di studio, da parte di RFI (in coordinazione con ANAS Compartimento Toscana) un progetto per l'eliminazione del passaggio a livello in Loc. Ricaiano nei pressi della Rotatoria – Svincolo di Masseto e pertanto rileva la necessità di un coordinamento fra le strutture per un'attenta progettazione, in modo da risolvere le eventuali interferenze. Anche il Comune di Pontassieve con DGM n. 30 del 27/2/2025, ribadisce che è indispensabile che sia recepita da ANAS la richiesta di modifica dello svincolo previsto in località Pian D'Ercole e della viabilità di accesso a Montebonello in uscita dalla rotatoria 2 in quanto sia la strada comunale che il ponte esistente sono infrastrutture inadeguate ad accogliere l'aumento di traffico indotto dalla realizzazione della variante proposta, riducendo e minimizzando significativamente gli effetti positivi della nuova infrastruttura.

Aspetti socio-economici

Si rimarca quanto già sopra riportato in relazione alle richieste degli Enti locali, ovvero che il progetto è un'opera infrastrutturale attesa da anni, riveste carattere di necessità e priorità per tutto il territorio i cui centri abitati che insistono sull'attuale tracciato sono attraversati quotidianamente da un numero tale di veicoli che ne compromettono pesantemente la vivibilità. L'opera in progetto, nel suo complesso, costituisce un sicuro miglioramento della sicurezza, della qualità della vita e della salute degli abitati di Rufina e Montebonello, con riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina, e costituisce un deciso miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisieve in relazione alle esigenze di sviluppo socioeconomico e turistico e di collegamento con l'area Fiorentina, con l'area del Mugello e della Romagna.

6. Conclusioni

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA con la consultazione dei soggetti sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti, si ritiene che siano stati affrontati, con riferimento al territorio regionale di competenza, gli specifici aspetti relativi agli impatti previsti per l'opera ed alle relative misure di mitigazione e monitoraggio, secondo la proposta di quadro prescrittivo di seguito formulata.

In riferimento alla gestione dei materiali di scavo ed in riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 120/2017, si dà atto che anche alla luce delle ultime integrazioni volontarie, permangono alcune lacune, evidenziate da ARPAT nel contributo istruttorio prot. n. 0200387 del 26/03/2025 già inviato anche al Ministero, le quali non consentono di valutare adeguatamente il progetto in merito a tale aspetto, in riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 120/2017. Si ritiene pertanto di dover rimettere tali aspetti alla valutazione del MASE ai fini della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Per tutti gli altri aspetti, l'istruttoria regionale condotta ha portato a una valutazione positiva del progetto, di cui si evidenzia in particolare la coerenza con la pianificazione a tutti i livelli e l'utilità pubblica, sottolineata anche dagli Enti Locali consultati che si sono espressi favorevolmente, in termini di miglioramento della sicurezza, della qualità della vita e della salute degli abitati di Rufina e Montebonello, con riduzione della incidentalità nel centro abitato di Rufina e miglioramento del sistema infrastrutturale della Valdisieve in relazione alle esigenze di sviluppo socioeconomico e turistico.

Per tutto quanto sopra, si esprime in linea tecnica il parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto della “Variante di Rufina (FI). Lotto 2A-2B. Realizzazione dei lavori di adeguamento “S.S. 67 “Tosco-Romagnola” nel tratto tra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l’abitato di Dicomano”, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con la formulazione delle raccomandazioni e delle indicazioni di seguito riportate.

Condizioni ambientali (prescrizioni)

Condizione ambientale n. 1	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Successive fasi progettuali
Ambito di applicazione	Aspetti geotecnici
Oggetto della prescrizione	<p>a) Fatte salve le verifiche già trasmesse relative all'intero versante, dovranno essere redatte verifiche di stabilità globale di versante allo stato attuale e di progetto, in condizioni statiche e sismiche, su sezioni geomorfologicamente significative nell'intorno dell'opera di progetto e le verifiche globali opera-terreno, allegando gli output e i report di verifica. Tali verifiche dovranno essere estese anche per le aree contermini a quelle mappate a pericolosità elevata e molto elevata del PAI Dissesti per confermare il non incremento nel rischio post-operam. Tale documentazione dovrà essere inviata all'Autorità di Bacino competente territorialmente per la valutazione della coerenza con quanto emerso nel presente procedimento;</p> <p>b) dovrà essere mantenuto fin d'ora il monitoraggio geotecnico esistente implementandolo con nuove verticali di misura qualora potenzialmente non più disponibili per la lettura, in quanto interferenti con l'opera di progetto. Al fine di monitorare eventuali dissesti imputabili ai detensionamenti derivanti dallo scavo della galleria si richiede l'installazione di un sistema di monitoraggio in corrispondenza di Via Sant'Eustachio in Acone e nella loc. Torre di Montebonello;</p> <p>c) dovrà essere inviato il progetto esecutivo all'Autorità di Bacino competente territorialmente per la verifica dello sviluppo a livello esecutivo di quanto proposto nel presente procedimento, anche ai fini delle valutazioni degli effetti <i>post operam</i> e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, <i>post</i> collaudo delle opere, secondo l'inquadramento richiamato nella nota dell'Autorità di Bacino prot. reg. n. 0284284 del 22/05/2024.</p>
Termine avvio V. O.	Prima dell'avvio dei lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Condizione ambientale n. 2	
Macrofase	<i>In corso d'opera</i>
Fase	Esecuzione dei lavori
Ambito di applicazione	Componente Suolo e sottosuolo
Oggetto della prescrizione	a) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che l'attività prevista possa produrre fenomeni di inquinamento al suolo/sottosuolo ed in particolare si dovrà evitare la manutenzione dei mezzi d'opera e/o dei macchinari in



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

	<p>prossimità degli alvei fluviali e durante i lavori di scavo della Galleria Montebonello;</p> <p>b) si dovrà provvedere all'ottimizzazione della movimentazione dei materiali in cantiere, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impiego della viabilità pubblica e le distanze presenti fra le aree di escavazione, di stoccaggio e di utilizzo dei differenti materiali;</p> <p>c) i rifornimenti di carburante/lubrificanti nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai mezzi d'opera dovranno essere effettuati nell'area di cantiere s.s. («area impianti») su una superficie opportunamente attrezzata con pavimentazione impermeabile, dotata di sistema di regimazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti;</p> <p>d) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>e) durante gli scavi, in caso di ritrovamento di «rifiuti», questi dovranno essere allontanati tramite ditta autorizzata. Del ritrovamento dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAT. Si ricorda che in tale caso deve essere attivata la procedura di cui all'art. 245, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.</p>
Termine avvio V. O.	Inizio dei lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPAT

Condizione ambientale n. 3	
Macrofase	<i>In corso d'opera</i>
Fase	Esecuzione dei lavori
Ambito di applicazione	Componente Ambiente idrico - Acque sotterranee
Oggetto della prescrizione	<p>a) non dovranno essere utilizzati mezzi meccanici con perdite di liquidi inquinanti all'interno delle zone di intervento, con particolare riguardo alle aree golenali, agli alvei ed all'interno dello scavo della Galleria Montebonello;</p> <p>b) si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino interferenze con le acque sotterranee e non si determini deterioramento della loro qualità;</p> <p>c) al fine di limitare i possibili impatti che l'attività di progetto potrebbe avere sulle acque sotterranee, i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza e, a fine giornata lavorativa, dovranno essere ricoverati presso l'area di cantiere su un'area opportunamente attrezzata;</p> <p>d) dovranno essere utilizzati preferenzialmente materiali (oli, fanghi, ecc..) biodegradabili che non producano inquinamento delle acque sotterranee. Qualora fossero utilizzati fluidi diversi dovranno essere previste tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili inquinamenti e i materiali di scarto dovranno essere gestiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>e) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.</p>
Termine avvio V. O.	Inizio dei lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPAT

Condizione ambientale n. 4	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Ambito di applicazione	Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) - Ambiente idrico
Oggetto della prescrizione	<p>Il PMA dovrà recepire quanto segue:</p> <p>a) per le acque sotterranee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ripetizione del campionamento nel caso di superamento della soglia di attenzione dovrà essere effettuata entro 24 ore dall'attivazione dell'assetto di attenzione anziché 48 ore, per il parametro interessato dal superamento, sia per i parametri "in situ" che "ex situ"; - non dovranno essere superati i limiti della Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 per i parametri ricercati. Tuttavia, nel caso di conferma del superamento della soglia di intervento (allarme) le lavorazioni in corso dovranno essere immediatamente fermate e la situazione dovrà essere prontamente analizzata con adozione di interventi/azioni che permettano il ristabilirsi delle normali condizioni quali-quantitative delle acque sotterranee, dandone immediata comunicazione agli Enti di Controllo; - dovrà essere dato conto del periodo di attivazione del monitoraggio in corso d'opera per ciascun punto di monitoraggio delle acque sotterranee; <p>b) per le acque superficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i due siti di attraversamento del Fiume Sieve dovranno essere monitorati in continuo per i parametri in situ e attivando set specifici di parametri chimici, limitatamente alla durata dei lavori; - dovranno essere individuate altre possibili lavorazioni sito-specifiche che potrebbero originare impatti e sulle quali valutare l'utilità di un monitoraggio in continuo; - al superamento delle soglie di attenzione e ancor più di quelle di allarme dovranno seguire interventi di mitigazione tempestivi, affinché i fenomeni di alterazione non si propaghino verso valle, o nel Fiume Sieve. Si può arrivare alla sospensione delle attività potenzialmente inquinanti se i valori non rientrano. Le modalità di gestione dei potenziali impatti dovrebbero essere predisposte prima dell'inizio dei lavori approfondendo caso per caso quali siano gli interventi di mitigazione più adeguate da adottare.
Termine avvio V. O.	Prima dell'avvio dei lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPAT

Condizione ambientale n. 5	
Macrofase	<i>In corso e post operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Rumore
Oggetto della prescrizione	<p>a) per la fase di cantiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito del Piano ambientale della cantierizzazione (PAC), dovranno essere predisposte valutazioni previsionali di impatto acustico di dettaglio per ciascuna area e fase di lavoro, con criteri conformi alla D.G.R. n. 857/2013; tale documentazione dovrà dare evidenza di tutte le mitigazioni eventualmente messe in atto al fine di riportare l'impatto acustico entro i limiti di legge, laddove necessario; la documentazione dovrà inoltre risultare disponibile presso il cantiere principale, all'avvio delle attività; - qualora sulla base delle suddette valutazioni previsionali di impatto acustico permanga un superamento residuo dei limiti di legge, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga al Comune, ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R/2014, avendo valutato anche in tale ambito la possibilità di mitigare ulteriormente gli impatti; le lavorazioni non potranno avere inizio fino a che lo stesso Comune non avrà rilasciato la suddetta autorizzazione in deroga; - nella fase di progettazione esecutiva dei cantieri, andrà riconsiderato il relativo Piano di Monitoraggio acustico, tenendo conto degli esiti delle suddette valutazioni



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

	<p>previsionali e con riferimento al documento “Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere” di ISPRA;</p> <p>b) per la fase di esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovranno essere messi in opera giunti di dilatazione insonorizzati secondo le caratteristiche costruttive e di messa in opera descritte nella documentazione presentata; - dovranno essere eseguite misure CPX sul nuovo asse stradale, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel PMA presentato, verificando ogni volta il mantenimento dell’abbattimento acustico di progetto pari 4 dB, rispetto a una pavimentazione di tipo tradizionale; nel caso si riscontri un decadimento della prestazione, si provveda al rifacimento della pavimentazione che andrà sottoposta alla stessa verifica di efficacia; - oltre alle misure già previste nel PMA per la fase <i>post operam</i>, dovrà essere realizzato un modello previsionale, tarato e aggiornato alla data di entrata in esercizio del nuovo asse, tale da consentire di valutare il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori, anche laddove non misurati; le misure strumentali dovranno essere condotte a 1 m dalla facciata degli edifici e/o nelle loro aree esterne fruibili, conformemente ai criteri e ai metodi di cui al D.M. Ambiente 16/3/1998 e al D.P.R. 142/2004, per un loro confronto diretto con i limiti applicabili al ricettore; inoltre saranno da prevedere ulteriori punti di misura - con gli stessi criteri e metodi di cui sopra - in caso di segnalazioni di disturbo da parte dei cittadini, in corrispondenza del relativo ricettore; in caso di superamento dei limiti applicabili e di scostamenti peggiorativi rispetto a quanto previsto in fase di approvazione del progetto, occorrerà attuare opportune azioni/interventi di mitigazione, tenendo conto dell’incertezza associata al valore misurato/simulato (il valore stimato sommato all’incertezza sia non superiore al limite applicabile).
Termine avvio V. O.	Prima dell’avvio dei lavori per la lettera a) All’entrata in esercizio per la lettera b)
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	ARPAT

Condizione ambientale n. 6	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione Esecutiva
Ambito di applicazione	Paesaggio e beni culturali
Oggetto della prescrizione	<p>Dovranno essere predisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano di monitoraggio della copertura boschiva soprastante la galleria di Montebonello, con particolare riguardo alle zone dei ritombamenti al di sopra dei tratti in galleria artificiale, prevedendo eventuali interventi di rimboschimento o di interventi di riqualificazione, qualora il monitoraggio dovesse registrare un ammaloramento del bosco; - uno studio di dettaglio delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistica con indicazione degli effetti attesi e con individuazione delle specie vegetazionali autoctone a maggior velocità di accrescimento; - la soluzione in cls pigmentato beige per le pile dei viadotti.
Termine avvio V. O.	Prima dell’avvio dei lavori
Ente vigilante	MASE
Enti coinvolti	Regione Toscana - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Raccomandazioni

- in riferimento alla pianificazione di bacino:

a) si raccomanda l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

b) considerato che l'area è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano;

- in riferimento alle fasi di cantiere, si raccomanda l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle *"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"* (ARPAT, 2018);

- si raccomanda di chiarire, ai fini dell'autorizzazione dell'opera, l'esatto ammontare della superficie oggetto di trasformazione boschiva e di conseguenza l'ammontare degli oneri da corrispondere come compensazione;

- si raccomanda, nella successiva fase progettuale, di verificare in maniera compiuta e risolutiva il collegamento viario fra il nuovo tracciato e l'abitato di Montebonello, con particolare riferimento al traffico veicolare pesante, considerato che nei pressi del previsto svincolo viario, è presente una zona industriale molto importante per l'economia di questo territorio.

- si raccomanda, nella successiva fase progettuale, in relazione alla viabilità denominata svincolo di Masseto SS67 e rotatoria l'impegno da parte della società proponente di ridurre le citate quote viarie qualora nel frattempo intervengano cambiamenti in riduzione dei battenti idraulici, anche derivanti da eventuali attività di laminazione effettuata sul fiume Sieve e di prevedere di opere di mitigazione al fine del corretto inserimento paesaggistico dell'opera nel territorio comunale;

- in riferimento al progetto per l'eliminazione del passaggio a livello in Loc. Ricaiano nei pressi della Rotatoria – Svincolo di Masseto, si raccomanda di prendere contatti con RFI al fine di un coordinamento fra le strutture per un'attenta progettazione, in modo da risolvere le eventuali interferenze.

Indicazioni

- si ricorda che in riferimento alla campagna di indagine ambientale delle matrici suolo e acque sotterranee il proponente deve attivare la notifica di superamento, per ogni singola area che sia individuata, delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nonché deve attuare le eventuali misure di prevenzione (MP) in ottemperanza al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006. Si segnala a tal fine la necessità che il Soggetto Obbligato provveda tramite l'applicativo SISBON alla compilazione online della modulistica di cui alla DGRT 301/2010 (per le varie fasi previste dal procedimento di bonifica) e seguente trasmissione così come previsto dalla DGRT, anche al fine di ottimizzare l'acquisizione dei dati relativi al procedimento;

- si ricorda che solo se risolte le criticità evidenziate nei contributi del Genio Civile di competenza, in particolare sia in merito agli aspetti geologici (da definire in accordo con l'Autorità di Distretto) che a quelli di risoluzione dell'interferenza con il progetto della cassa di espansione sul Fiume Sieve – lotto Scopeti B, il Proponente potrà procedere all'acquisizione dell'autorizzazione e concessione idraulica nel rispetto di quanto disposto dal R.D. 523/1904 ed alle N.T.C. 2018 e LR 41/2018.

Per tutto quanto sopra premesso si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale:**

1) di esprimere un parere favorevole ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con la formulazione delle raccomandazioni e delle indicazioni sopra indicate;

2) di proporre al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) quelli indicati al termine di ciascuna condizione, ricordando ai suddetti Soggetti di



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) **di trasmettere al MASE la nota del Settore regionale VAS e VInCA** prot. n. 0301727 del 30/05/2024 quale parere di Regione Toscana ai fini dell'adozione da parte del MASE della Valutazione di Incidenza di competenza ministeriale ricompresa nella VIA statale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 sui siti Rete Natura 2000 interessati;

4) **di rimettere al MASE, ai fini della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, la valutazione delle lacune evidenziate da ARPAT** nel contributo istruttorio acquisito al protocollo regionale n. 0200387 del 26/03/2025, già inviato anche al Ministero, in merito alla gestione dei materiali di scavo ed in riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 120/2017;

5) **di trasmettere al MASE e al Ministero della Cultura (MIC) la nota finale dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve - Servizio Commissione Paesaggistica Associato recante il parere delle commissioni per il paesaggio ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica** di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte del MIC ai sensi dell'art. 25 comma 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (nota dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve prot. n. 0587033 del 11/11/2024).

La Titolare di Incarico di E.Q
PAUR 2
Ing. Valentina Gentili
firmato digitalmente

La Responsabile
del Settore VIA/VAS
Arch. Carla Chiodini
firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/05/2025 (punto N 30)

Delibera N 598 del 12/05/2025

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

L.R. 38/2024, art. 31, contributo straordinario in favore del Comune di Castel San Niccolò - approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo contributo straordinario Comune di Castel San Niccolò

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
--

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A Schema di accordo contributo straordinario Comune di Castel San Niccolò
5dfb985228be9b8186b0887ed6719303c7092f6b15a51a9ff64fe9c994cc2a72*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 77/98 “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica”;

Vista la legge regionale n. 2/2019 “Disposizioni regionali in materia di E.R.P.”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DEF 2025) approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 e la Nota di Aggiornamento al DEF 2025 (NADEF 2025) approvata con delibera di Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

Visto l’art. 31 della LR 38/2024, ed in particolare il comma 1, il quale prevede l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, finalizzato all’adeguamento degli impianti di riscaldamento del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica denominato “ex Collegio dei Salesiani”;

Dato atto che il contributo è motivato dall’esigenza di adeguare l’attuale impianto di riscaldamento del complesso e.r.p. denominato “ex Collegio dei Salesiani”, sito nel territorio del Comune di Castel San Niccolò, ad uno standard di efficienza energetica tale da garantire la corretta erogazione del servizio agli assegnatari nonché un costo congruo e sostenibile da parte di quest’ultimi;

Richiamato il comma 2 dello stesso art. 31, LR 38/2024, in forza del quale la concessione del contributo regionale è subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Visto l’allegato A alla presente deliberazione “*Schema di accordo contributo straordinario Comune di Castel San Niccolò*” che disciplina le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo;

Dato atto che l’intervento trova copertura sul capitolo di spesa 33088 (puro) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, per un importo pari ad euro 150.000,00;

Ritenuto opportuno assumere una prenotazione di spesa sul capitolo 33088 (puro) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, per un importo pari ad euro 150.000,00;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 “Legge di stabilità per l’anno 2025”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

Vista la DGR n. 1 dell’08/01/2025 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 30 aprile 2025

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l’allegato A “*Schema di accordo contributo straordinario Comune di Castel San Niccolò*” che disciplina le modalità e i contenuti dell’intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all’art. 31, l.r. 38/2024;

2. di dare atto che l’intervento trova copertura sul capitolo di spesa 33088 (puro) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, per un importo pari ad euro 150.000,00;

3. di assumere una prenotazione di spesa sul capitolo 33088 (puro) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, per un importo pari ad euro 150.000,00;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie per l’intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

5. di comunicare il presente atto al Comune di Castel San Niccolò (AR) per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA

Direzione urbanistica e sostenibilità, Settore politiche abitative e PNRR/PNC

e

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

per

“Intervento di adeguamento impianti di riscaldamento alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dall'Arch. Maurizio De Zordo in qualità di Dirigente del Settore politiche abitative e PNRR/PNC della Direzione urbanistica e sostenibilità, nominato con decreto dirigenziale centro direzionale n. 22306 del 14/11/2022 e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGR n. del

e

il Comune di Castel San Niccolò, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Castel San Niccolò e autorizzato ad impegnare legalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con DGC n. del;

di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge regionale n. 77/98 "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la legge regionale n. 2/2019 "Disposizioni regionali in materia di E.R.P.";
- la DGR 7 dicembre 2022, n. 1392 che adotta il Programma regionale di sviluppo 2021-2025;
- visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DEF 2025) approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 e la Nota di Aggiornamento al DEF 2025 (NADEF 2025) approvata con delibera di Consiglio Regionale n. 100 del 19 dicembre 2024
- la legge regionale n. 38/2024 art. 31 "Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò per adeguamento impianti di riscaldamento alloggi di edilizia residenziale pubblica";

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 31 della LR 38/2024 prevede l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, finalizzato all'adeguamento degli impianti di riscaldamento del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica denominato "ex Collegio dei Salesiani";
- il comma 2 dell'art. 31 della LR 38/2024 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

CONSIDERATO

- che il contributo è motivato dall'esigenza di adeguare l'attuale impianto di riscaldamento del complesso e.r.p. denominato "ex Collegio dei Salesiani", sito nel territorio del Comune di Castel San Niccolò, ad uno standard di efficienza energetica tale da garantire la corretta erogazione del servizio agli assegnatari nonché un costo congruo e sostenibile da parte di quest'ultimi;
- che con comunicazione prot. n. 0247999 del 14/04/2025 il Comune di Castel San Niccolò definisce le tempistiche di attuazione dell'intervento;
- che con la stessa comunicazione è stata trasmessa la documentazione planimetrica con la quale si evidenzia la natura dell'intervento consistente nella installazione di n. 32 impianti di produzione ACS a PdC;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Castel San Niccolò per disciplinare le modalità di realizzazione dell'intervento e di erogazione del contributo finalizzato all'adeguamento degli impianti di riscaldamento del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica denominato "ex Collegio dei Salesiani";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE
PARTI STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'adeguamento degli impianti di riscaldamento del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica denominato "ex Collegio dei Salesiani".

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei

procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;

- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Castel San Niccolò si impegna a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dei principi in materia di governance e.r.p. previsti dalla l.r. n. 77/98 e dalla l.r. n. 2/2019.

Il Comune di Castel San Niccolò si impegna altresì a:

- a) svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana;
- b) comunicare, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, il CUP dell'intervento;
- c) inviare a Regione Toscana entro il 31/10/2025 il monitoraggio dello stato di attuazione dell'intervento;
- d) concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2025 e presentare contestualmente la rendicontazione completa delle spese sostenute, corredata dalla documentazione tecnica di cui all'art. 4;
- e) implementare la banca dati BDAP al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio delle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente. L'implementazione dei dati potrà essere effettuata anche direttamente dalla stazione appaltante mediante l'utilizzo della piattaforma regionale Sitat229.

Regione Toscana si impegna a erogare a favore del Comune di Castel San Niccolò il contributo di euro 150.000,00 disponibili sul capitolo 33088 del bilancio di previsione 2025-2027 per l'annualità 2025, con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Resta a carico del Comune di Castel San Niccolò ogni eventuale incremento finanziario dell'intervento che comporti un fabbisogno superiore all'ammontare massimo del contributo concesso da Regione Toscana.

Art. 4

Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 150.000,00 a valere sull'annualità 2025, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

1. 30% del contributo a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
2. 40% del contributo a seguito dell'avvio lavori. A tal fine il Comune dovrà presentare apposita richiesta trasmettendo a mezzo pec il verbale di consegna lavori redatto secondo la vigente normativa;
3. 30% del contributo a saldo a seguito del rilascio del visto di conformità richiesto mediante la presentazione del Quadro Tecnico Economico relativo alla fase post-collaudato di cui al D.D. n. 5372/2011, completo della necessaria documentazione allegata (Mod. n. 5/2 e *Relazione acclarante i rapporti economici tra Regione Toscana e Soggetto Gestore*). In tale sede dovranno essere riportati tutti i dati necessari alla verifica dei costi a consuntivo nonché la determinazione di eventuali economie e residui rispetto al finanziamento attribuito.

Art. 5

Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 7

Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 8

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati

- per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art.3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
 - ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
 - gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 10

Validità dell'Accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento previsto e comunque non oltre il 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Castel San Niccolò

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 20 marzo 2025, n. 56**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione marchi e servizi tipografici.***Sono presenti*

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

Sono assenti

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023 n. 82, 11 gennaio 2024, n.7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Buonconvento, per la "Solenne Processione del Venerdì Santo di Buonconvento", corteo che è volto ad offrire ai partecipanti la suggestiva atmosfera della rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo in attesa della Sua resurrezione nella SS. Pasqua;
- Associazione Corteo Storico Castel Sant'Angelo di Pontassieve A.P.S., per la "Festa Rinascimentale 2025", rievocazione storica finalizzata a valorizzare le origini della

cittadina che ricrea il villaggio rinascimentale crocevia nella storia di scambi culturali e meta di moltissime famiglie storiche fiorentine;

- La Parola che non muore, per “Gusto lovers 2025”, iniziativa volta a mettere in risalto le eccellenze del mondo della ristorazione e dei produttori food & beverage dei territori con masterclass e approfondimenti culturali a tema;
- Associazione Premio Internazionale "Semplicemente Donna", per il “XIII Premio Internazionale Semplicemente Donna”, iniziativa che prevede l'assegnazione di premi a donne che rappresentano modelli femminili a cui ispirarsi, per i valori positivi di cui sono portatrici;
- Associazione Comitato Organizzatore Coppa Ilio Barontini - A.P.S., per la “56° edizione Coppa Ilio Barontini”, gara a cronometro per imbarcazioni a sedile fisso lungo i fossi medicei;
- O.M.E.G.A. Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati A.P.S., per il “Concerto lirico e Requiem di Faurè”, dedicato al musicologo Cesare Orselli a circa un mese dalla sua scomparsa per dare lustro a una personalità toscana di rilievo nel campo musicale;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore “Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto”, in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 “Criteri per la concessione del marchio” del citato disciplinare, che le iniziative sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Dato atto che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 di servizi tipografici da parte dell'Istituto Salesiano Dell'Immacolata, per la stampa del materiale pubblicitario relativo all'iniziativa del "Maggio Salesiano 2025" che prevede diverse iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, sportivo e religioso;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, in cui è evidenziato che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del Disciplinare, in quanto:

- il soggetto proponente è in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 5865/2025);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Buonconvento, per la “Solenne Processione del Venerdì Santo di Buonconvento”;
- Associazione Corteo Storico Castel Sant'Angelo di Pontassieve A.P.S., per la “Festa Rinascimentale 2025”;

- La Parola che non muore, per “Gusto lovers 2025”;
- Associazione Premio Internazionale "Semplicemente Donna", per il “XIII Premio Internazionale Semplicemente Donna”;
- Associazione Comitato Organizzatore Coppa Ilio Barontini - A.P.S., per la “56° edizione Coppa Ilio Barontini”;
- O.M.E.G.A. Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati A.P.S., per il “Concerto lirico e Requiem di Faurè”;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale all’Istituto Salesiano Dell’Immacolata, per la stampa del materiale pubblicitario relativo all’iniziativa del "Maggio Salesiano 2025”;

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell’elenco depositato agli atti dell’ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
 - Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Buonconvento, per la “Solenne Processione del Venerdì Santo di Buonconvento”;
 - Associazione Corteo Storico Castel Sant’Angelo di Pontassieve A.P.S., per la “Festa Rinascimentale 2025”;
 - La Parola che non muore, per “Gusto lovers 2025”;
 - Associazione Premio Internazionale "Semplicemente Donna", per il “XIII Premio Internazionale Semplicemente Donna”;
 - Associazione Comitato Organizzatore Coppa Ilio Barontini - A.P.S., per la “56° edizione Coppa Ilio Barontini”;
 - O.M.E.G.A. Orchestra Musica Europea e Gruppi Associati A.P.S., per il “Concerto lirico e Requiem di Faurè”;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale all’Istituto Salesiano Dell’Immacolata, per la stampa del materiale pubblicitario relativo all’iniziativa del "Maggio Salesiano 2025”;
3. di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell’elenco depositato agli atti dell’ufficio;

4. di incaricare con il presente atto il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 17 aprile 2025, n. 65**Oggetto: Approvazione del programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 l.r. 10/2025 in sostegno alla lettura o alla promozione del teatro (ambito di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) l.r. 10/2025).**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO LANDI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale), la quale all'art. 5 sancisce la facoltà dell'Ufficio di presidenza di stabilire iniziative dirette in applicazione delle finalità statutarie di cui all'articolo 1 della citata l.r. 10/2025;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, lettera g) della citata l.r. 10/2025, che esplicita le finalità statutarie, relativamente al sostegno alla lettura o alla promozione del teatro, finalità che il Consiglio regionale intende fortemente tradurre nella pratica;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis, secondo cui: "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza);

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Ritenuto di prevedere, fra le iniziative dirette nell'ambito della promozione della lettura, il sostegno economico alla realizzazione delle seguenti iniziative in compartecipazione con altri soggetti, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) "Premio Von Rezzori per giovani poeti" ideato e promosso dalla Fondazione Santa Maddalena, nel quadro del progetto del "Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze", giunto alla sua diciottesima edizione, premiando, ogni anno, la migliore opera di narrativa straniera tradotta in italiano e la migliore opera di traduzione pubblicata in Italia nell'anno

precedente. Il *Premio Von Rezzori Giovani poeti*, valorizza i migliori componimenti poetici scritti dagli studenti delle scuole medie superiori toscane, ispirati dalla lettura di opere poetiche scelte autonomamente, con l'obiettivo di stimolare la creatività e incentivare la scrittura attraverso un contatto diretto con la poesia.

L'iniziativa ha assunto grande rilevanza, coinvolgendo, nell'anno in corso, circa 400 studenti di vari istituti superiori toscani, cinquanta dei quali raggiungeranno il Salone Internazionale del Libro di Torino, sabato 17 maggio p.v., viaggiando sui "Treni dei lettori toscani", per partecipare alla cerimonia di premiazione dei tre migliori componimenti poetici ispirati alla poesia di Mario Luzi, (ricorrendo nel 2025, il ventennale della sua scomparsa), previsto presso lo stand della Regione Toscana, nel pomeriggio di sabato 17 maggio p.v.;

- b) Laboratorio di lettura e progetto di animazione culturale presentato dalla "Fondazione Archivio diaristico Pieve di Santo Stefano" dal titolo "In viaggio con le storie di DiMMi" su entrambe le tratte del "Treno dei lettori toscani", finalizzato a promuovere la letteratura e valorizzare le testimonianze raccolte nell'ambito del progetto "DiMMi – Diari Multimediali Migranti", attraverso un'esperienza di viaggio culturale e partecipato sui "Treni dei lettori toscani", dove operatori qualificati saranno presenti in misura di due persone per ogni vagone su entrambe le tratte: Chiusi-Arezzo-Firenze-Torino Lingotto e Livorno – Pisa - Torino Lingotto, nel viaggio di andata e ritorno, coinvolgendo i 900 lettori toscani presenti sui treni charter Frecciarossa, diretti a Torino Lingotto, per raggiungere il Salone Internazionale del Libro di Torino;

Ritenuto pertanto di attribuire un sostegno economico tramite una compartecipazione del Consiglio regionale come riportato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito rispettivamente indicato:

- Fondazione Santa Maddalena per il "Premio Von Rezzori per giovani poeti" per un importo pari a euro 10.000,00
- Fondazione Archivio diaristico Pieve di Santo Stefano per il progetto di animazione "In viaggio con le storie di DiMMi", per un importo pari a euro 3.000,00;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi,

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 della Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale) – ambito g) sostegno alla lettura o alla promozione del teatro (ambiti di cui all' art. 1 della l.r. n. 10/2025);

2. di attribuire un sostegno economico alla Fondazione Santa Maddalena per il “Premio Von Rezzori per giovani poeti” di importo pari a euro 10.000,00;
3. di attribuire un sostegno economico alla Fondazione Archivio diaristico Pieve di Santo Stefano per il progetto di animazione “In viaggio con le storie di DiMMi”, di importo pari a euro 3.000,00;
4. di stabilire che la dirigente competente per materia è incaricata dell’attuazione della presente deliberazione, procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

**Settore Iniziative istituzionali
e Contributi.
Rappresentanza e Cerimoniale.
Servizi di supporto.**

Deliberazione Ufficio di Presidenza 17 aprile 2025, n. 65 – Allegato A-

Programma delle iniziative promosse direttamente dal CRT in attuazione dell'art. 5 della Legge regionale 4 febbraio 2025, "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale" – ambito g) sostegno alla lettura o alla promozione del teatro (ambiti di cui all' art. 1 della Legge regionale n. 10/2025).

1 - "Premio Von Rezzori per giovani poeti"

Realizzazione del "Premio Von Rezzori per giovani poeti" da parte della Fondazione Santa Maddalena nel quadro del progetto Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze, ideato e promosso da The Santa Maddalena Foundation (www.santamaddalena.org) istituita nel 2000 da Beatrice Monti della Corte, Fiorino d'Oro della Città di Firenze, due anni dopo la morte di suo marito, lo scrittore *mitteleuropeo* Gregor Von Rezzori (1914-1998). Il "Premio Von Rezzori per giovani poeti" è stato presentato per la prima volta al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso anno, presso lo stand della Regione Toscana, ottenendo una significativa risposta da parte di alcuni istituti scolastici di Firenze, Pontassieve (Fi), Cecina (Li), Montevarchi (Ar), per un totale di oltre 160 studenti coinvolti.

Con questa nuova edizione, il Premio Gregor von Rezzori per giovani poeti conferma la sua missione di promuovere la lettura e la scrittura nelle scuole, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e il mondo della poesia. L'obiettivo resta quello di offrire agli studenti strumenti di crescita culturale e personale, affinando la loro sensibilità artistica e il senso critico attraverso il confronto con autori di rilievo. Le scuole partecipanti alla seconda edizione, è più che raddoppiato con circa 400 studenti coinvolti. In ordine di numero di classi coinvolte, sono:

1. IIS Elsa Morante - Ginori Conti (Firenze) – 18 classi
2. IIS Giuseppe Peano (Firenze) – 5 classi
3. Liceo Fermi (Cecina, Livorno) – 2 classi + redazione del giornalino d'istituto
4. Istituto Statale Ernesto Balducci (Pontassieve, Firenze) - 4 classi
5. Scuole Pie Fiorentine | Istituto Padri Scolopi (Firenze) – 2 classi
6. Liceo Artistico Benedetto Varchi (Montevarchi, Arezzo) – 1 classe
7. Liceo e Istituto Tecnico Russell-Newton (Scandicci, Firenze) – 1 classe
8. Liceo Cicognini (Prato) – 1 classe
9. Istituto Marconi (Firenze) – 1 classe

Il progetto prevede che la cerimonia di premiazione di tre componimenti poetici si svolga **sabato 17 maggio presso lo stand della Regione Toscana al Salone del Libro di Torino**, che i partecipanti raggiungeranno con il "Treno dei lettori toscani"; i giovani poeti e le giovani poetesse saranno accompagnati dai loro professori e professoresse, per un totale di 40 persone che arriveranno a Torino con il treno che partirà da Firenze Rifredi e altre 20 che arriveranno con quello in partenza da Livorno.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

**Settore Iniziative istituzionali
e Contributi.
Rappresentanza e Cerimoniale.
Servizi di supporto.**

Deliberazione Ufficio di Presidenza 17 aprile 2025, n. 65 – Allegato A-

Durante la cerimonia di premiazione verranno assegnati premi ai primi tre classificati e alla migliore poesia ispirata alla memoria di Mario Luzi. Per l'edizione del 2025, infatti, i giovani lettori e lettrici sono stati invitati a trarre spunto dall'opera del poeta fiorentino Mario Luzi, in occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa.

Il **contributo economico** richiesto al Consiglio regionale dalla Fondazione Santa Maddalena di Reggello (FI) per la realizzazione del "Premio Von Rezzori per giovani poeti" è di **euro 20.000,00**, a fronte di un costo totale di realizzazione del progetto quantificato in euro 20.000,00;

L'importo della compartecipazione tramite contributo economico è pari a euro 10.000,00.

2. – Fondazione Archivio diaristico Pieve di Santo Stefano

La Fondazione Archivio diaristico nazionale ONLUS, con sede legale in Piazza P. Pellegrini n. 1 – 52036 Pieve di Santo Stefano (Arezzo) presenta un progetto di animazione su entrambe le tratte del "Treno dei lettori toscani, dal titolo "In viaggio con le storie DiMMi" finalizzato a promuovere la letteratura e valorizzare le testimonianze raccolte nell'ambito del progetto "DiMMi – Diari Multimediali Migranti", attraverso un'esperienza di viaggio culturale e partecipato nell'ambito della iniziativa "Treni dei lettori toscani". Il progetto si realizza attraverso il coinvolgimento di circa 24 animatori formati dalla Fondazione Archivio diaristico nazionale ONLUS secondo la metodologia dei gruppi di lettura, erede dell'esperienza maturata dalla Commissione di lettura del Premio Pieve, istituita nel 1985 da Saverio Tutino. Gli animatori saranno presenti su entrambi i "Treni dei lettori toscani" sabato 17 maggio per condurre momenti di lettura collettiva, di confronto e condivisione tra viaggiatori. Le letture saranno tratte da testimonianze selezionate dell'Archivio Diaristico Nazionale e verranno fornite sia in formato cartaceo e/o digitale ai lettori toscani presenti sui due treni. Il progetto prevede anche un momento di restituzione pubblica presso lo stand della Regione Toscana durante il quale interverranno rappresentanti dell'Archivio Diaristico Nazionale, membri del Comitato Scientifico di DiMMi, autori e autrici delle testimonianze selezionate e personalità del mondo della cultura.

Il **contributo richiesto al Consiglio regionale**, dalla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale onlus di Pieve Santo Stefano è **di euro 3.140,00** a fronte di un costo totale di realizzazione del progetto quantificato in euro 4.440,00.

L'importo della compartecipazione tramite contributo economico è pari a euro 3.000,00.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 17 aprile 2025, n. 70

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione marchi, sale istituzionali e servizi tipografici.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO LANDI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in video conferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023 n. 82, 11 gennaio 2024, n.7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Festival di Pasqua a Montepulciano E.T.S., per l'iniziativa che prevede "6 appuntamenti ad ingresso gratuito nell'ambito del Festival di Pasqua a Montepulciano X edizione 2025", manifestazione artistico/culturale con concerti di musica classica e conferenze, realizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio;
- Unione Sportiva Policiano Arezzo A.S.D., per l'iniziativa "24^ Parcocorsa", evento sportivo e sociale finalizzato a far conoscere i parchi della città per viverli in modo naturale, correndo e rispettando l'ambiente;
- Associazione Rondine Cittadella della Pace ODV E.T.S., per l'iniziativa "YouTopicFest 2025 - ImmaginAzione - il futuro come incubo o come sogno?", primo festival sul tema del conflitto,

con incontri, dibattiti, workshop, spettacoli, attività culturali e sportive in un borgo medievale virtualmente iper connesso con il mondo intero;

- Comune di Barga, per l'iniziativa "Barga Incantata. Visioni del paesaggio dell'anima", esposizione di una selezione di opere che rappresentano le tappe più significative dei percorsi artistici di quattro pittori, Alberto Magri, Adolfo Balduini, Bruno Cordati e Umberto Vittorini;
- Associazione Pro Loco Cortona Centro Storico A.P.S., per l'iniziativa, "Choralia 2025", che, al fine di diffondere la cultura musicale a tutti i livelli e in tutte le sue forme, prevede esecuzioni di Mozart e G.P. da Palestrina;
- Comune di San Giuliano Terme, per l'iniziativa "Agrifera 2025", fiera che, con la partecipazione di oltre 200 espositori, offre una vasta gamma di prodotti e servizi legati all'agricoltura, al florovivaismo, alla zootecnia, all'artigianato e alle eccellenze enogastronomiche locali;
- VolontMusic A.P.S., per l'iniziativa "Volontmusic", contest musicale che, con lo scopo di promuovere il Terzo Settore, avvicinare i giovani al mondo del sociale e favorire la coesione e la cooperazione tra le diverse realtà del territorio fiorentino, rappresenta un importante palcoscenico per giovani artisti;
- Comune di Barga, per il "Materiale di promozione turistica", brochure che raccontano il territorio ivi inclusa la Casa Museo Giovanni Pascoli, guida turistica di Barga, guida interattiva per bambini e due cartine, una dei sentieri del territorio e l'altra del centro storico;
- Comune di Castelfiorentino, per l'iniziativa "In Canti e Banchi 2025", manifestazione popolare che, con la partecipazione di enti, associazioni teatrali e musicali, trasforma il centro storico in un palcoscenico all'aperto con cantastorie, marionette, musica popolare, performance di strada;
- Comune di Terranuova Bracciolini, per l'iniziativa "Processione di Gesù Morto 2025", rievocazione storica che si svolge ogni sette anni coinvolgendo centinaia di figuranti e migliaia di spettatori con la finalità di contribuire a mantenere viva la memoria storica e culturale del territorio;
- Associazione culturale Gruppo Progetto Città, per l'iniziativa "XXIII - Festival Internazionale Teatro Romano Volterra", festival internazionale multidisciplinare con spettacoli, musica, poesia e consegna dei "Premi Ombra della Sera" ai più grandi nomi dell'Arte e della Cultura;
- Comune di Chiesina Uzzanese, per l'iniziativa "Disabile Chi??!! 2025 – Sport e Disabilità", che, rivolta ai centri disabili e alla Scuola Secondaria di I° grado, persegue la finalità di presentare e far esperire al maggior numero possibile di utenti le varie discipline paraolimpiche;
- Comune di Sansepolcro, per l'iniziativa "Sansepolcro, Città della pasta - Primi dei Primi" che, con la presenza di Chef stellati e gourmet, prevede masterclass, convegni, laboratori di cucina, Pasta show and cooking e stand espositivi;
- Montessori Chianti A.P.S., per l'iniziativa "Montessori tra Orizzonte e Percorso, potenzialità del Montessori Approach nella scuola italiana", convegno incentrato sull'ampiezza e potenzialità di questo approccio per aprire un dibattito tra insegnanti toscani, funzionari ed esperti riguardo alle possibilità di rinnovamento della scuola;
- AC Marcianese A.S.D., per l'iniziativa "Manifestazione e gare ciclistiche", con la realizzazione di tre eventi, la gara di ciclismo con atleti che hanno partecipato a gare nazionali, internazionali e paraolimpici, l'84° Giro delle due Province ed infine la gara giovanissimi;
- Liberamente Natural A.S.D., per l'iniziativa "Dal Canto alla poesia 3", viaggio in carrozza da Lajatico con arrivo a Bolgheri attraversando le due province e le riserve naturali dell'Alta Val Di Cecina per offrire l'opportunità a ragazzi con disabilità di scoprire il territorio;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto", in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la

concessione del marchio” del citato disciplinare, che le iniziative sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Dato atto che sono pervenute le richieste, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 di:

- servizi tipografici da parte di:

- Associazione Istituto Gramsci Toscano A.P.S., per la stampa di n. 500 copie ed inserimento in Eda del volume "La politica e il governo locale. Mario Fabiani a cinquant’anni dalla scomparsa”, che raccoglie i testi rielaborati di comunicazioni al convegno del 5 aprile 2024 e i risultati della ricerca svolta sulla bibliografia di/su Mario Fabiani;
- Comune di San Miniato, per la stampa di n. 300 copie ed inserimento in Eda del volume "Senza la rocca. Società e politica a San Miniato dalla Liberazione alla ricostruzione (1944 - 1958)", volto a coprire un vuoto storiografico nella letteratura su San Miniato, con particolare riferimento alla vita politico - amministrativa, alle lotte sociali e sindacali, al cruciale processo di sviluppo industriale;
- Associazione Produttori e Consumatori Fior di Corleone per la stampa di n. 1.500 copie del volume "Colorando il Buio – Tuscany Edition 2025", fotolibro dell’estemporanea di pittura che si svolgerà presso la Tenuta, confiscata alla mafia, di Suvignano, nel Comune di Monteroni d’Arbia;
- Associazione Amici Casa di Zela per la stampa di n. 1.000 copie del volume "L'epoca d'oro del ciclismo a Quarrata. Una storia affascinante", che raccoglie le testimonianze e materiale documentario sul tema del ciclismo a Quarrata;
- Comune di Barga, per la stampa del materiale pubblicitario, locandine, brochure e catalogo, relativo all’iniziativa "Barga Incantata. Visioni del paesaggio dell'anima", esposizione di una selezione di opere che rappresentano le tappe più significative dei percorsi artistici di quattro pittori, Alberto Magri, Adolfo Balduini, Bruno Cordati e Umberto Vittorini;
- Tocca a noi A.P.S., per la stampa del materiale pubblicitario, volantini, locandine, pieghevoli e badge, relativo all’iniziativa "Città della Cura", festival con talk, performance artistiche, presentazione di libri e workshop creativi;

- utilizzo gratuito di sale istituzionali da parte di:

- Federazione Internazionale Manuel Vescovi - Unici & Uniti per l’utilizzo gratuito della Sala delle Feste il giorno 16 aprile 2025 dalle 15 alle 19:30 per l’iniziativa "Tuscany in the World", evento che prevede la partecipazione di aziende che valorizzano il territorio della Toscana;

Vista la proposta del Presidente di stampare n. 100 copie del volume "Statuto e Costituzione”;

Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, in cui è evidenziato che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del Disciplinare, in quanto:

- il soggetto proponente è in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l’accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dalla dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 5570/2025);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Festival di Pasqua a Montepulciano E.T.S., per l'iniziativa che prevede "6 appuntamenti ad ingresso gratuito nell'ambito del Festival di Pasqua a Montepulciano X edizione 2025";
- Unione Sportiva Policiano Arezzo A.S.D., per l'iniziativa "24^ Parcocorsa";
- Associazione Rondine Cittadella della Pace ODV E.T.S., per l'iniziativa "YouTopicFest 2025 - ImmaginAzione - il futuro come incubo o come sogno?";
- Comune di Barga, per l'iniziativa "Barga Incantata. Visioni del paesaggio dell'anima";
- Associazione Pro Loco Cortona Centro Storico A.P.S., per l'iniziativa, "Choralia 2025";
- Comune di San Giuliano Terme, per l'iniziativa "Agrifiera 2025";
- VolontMusic A.P.S., per l'iniziativa "Volontmusic";
- Comune di Barga, per il "Materiale di promozione turistica";
- Comune di Castelfiorentino, per l'iniziativa "In Canti e Banche 2025";
- Comune di Terranuova Bracciolini, per l'iniziativa "Processione di Gesù Morto 2025";
- Associazione culturale Gruppo Progetto Città, per l'iniziativa "XXIII - Festival Internazionale Teatro Romano Volterra";
- Comune di Chiesina Uzzanese, per l'iniziativa "Disabile Chi??!! 2025 – Sport e Disabilità";
- Comune di Sansepolcro, per l'iniziativa "Sansepolcro, Città della pasta - Primi dei Primi";
- Montessori Chianti A.P.S., per l'iniziativa "Montessori tra Orizzonte e Percorso, potenzialità del Montessori Approach nella scuola italiana";
- AC Marcianese A.S.D., per l'iniziativa "Manifestazione e gare ciclistiche";
- Liberamente Natural A.S.D., per l'iniziativa "Dal Canto alla poesia 3";

Ritenuto di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009:

- servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:
 - Associazione Istituto Gramsci Toscano A.P.S., per la stampa di n. 500 copie ed inserimento in Eda del volume "La politica e il governo locale. Mario Fabiani a cinquant'anni dalla scomparsa";
 - Comune di San Miniato, per la stampa di n. 300 copie ed inserimento in Eda del volume "Senza la rocca. Società e politica a San Miniato dalla Liberazione alla ricostruzione (1944 - 1958)";
 - Associazione Produttori e Consumatori Fior di Corleone per la stampa di n. 1.500 copie del volume "Colorando il Buio – Tuscan Edition 2025";
 - Associazione Amici Casa di Zela per la stampa di n. 1.000 copie del volume "L'epoca d'oro del ciclismo a Quarrata. Una storia affascinante";
 - Comune di Barga, per la stampa del materiale pubblicitario, locandine, brochure e catalogo, relativo all'iniziativa "Barga Incantata. Visioni del paesaggio dell'anima";
 - Tocca a noi A.P.S., per la stampa del materiale pubblicitario, volantini, locandine, pieghevoli e badge, relativo all'iniziativa "Città della Cura";
- utilizzo gratuito di sale istituzionali al soggetto sottoelencato:
 - Federazione Internazionale Manuel Vescovi - Unici & Uniti per l'utilizzo gratuito della Sala delle Feste il giorno 16 aprile 2025 dalle 15 alle 19:30 per l'iniziativa "Tuscany in the World";

Ritenuto di procedere alla stampa di n. 100 copie del volume "Statuto e Costituzione";

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
 - Festival di Pasqua a Montepulciano E.T.S., per l'iniziativa che prevede "6 appuntamenti ad ingresso gratuito nell'ambito del Festival di Pasqua a Montepulciano X edizione 2025";
 - Unione Sportiva Policiano Arezzo A.S.D., per l'iniziativa "24^ Parcocorsa";
 - Associazione Rondine Cittadella della Pace ODV E.T.S., per l'iniziativa "YouTopicFest 2025 - ImmaginAzione - il futuro come incubo o come sogno?";
 - Comune di Barga, per l'iniziativa "Barga Incantata. Visioni del paesaggio dell'anima";
 - Associazione Pro Loco Cortona Centro Storico A.P.S., per l'iniziativa, "Choralia 2025";
 - Comune di San Giuliano Terme, per l'iniziativa "Agrifiera 2025";
 - VolontMusic A.P.S., per l'iniziativa "Volontmusic";
 - Comune di Barga, per il "Materiale di promozione turistica";
 - Comune di Castelfiorentino, per l'iniziativa "In Canti e Banchi 2025";
 - Comune di Terranuova Bracciolini, per l'iniziativa "Processione di Gesù Morto 2025";
 - Associazione culturale Gruppo Progetto Città, per l'iniziativa "XXIII - Festival Internazionale Teatro Romano Volterra";
 - Comune di Chiesina Uzzanese, per l'iniziativa "Disabile Chi?!! 2025 – Sport e Disabilità";
 - Comune di Sansepolcro, per l'iniziativa "Sansepolcro, Città della pasta - Primi dei Primi";
 - Montessori Chianti A.P.S., per l'iniziativa "Montessori tra Orizzonte e Percorso, potenzialità del Montessori Approach nella scuola italiana";
 - AC Marcianese A.S.D., per l'iniziativa "Manifestazione e gare ciclistiche";
 - Liberamente Natural A.S.D., per l'iniziativa "Dal Canto alla poesia 3";
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009:
 - servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:
 - Associazione Istituto Gramsci Toscano A.P.S., per la stampa di n. 500 copie ed inserimento in Eda del volume "La politica e il governo locale. Mario Fabiani a cinquant'anni dalla scomparsa";

- Comune di San Miniato, per la stampa di n. 300 copie ed inserimento in Eda del volume "Senza la rocca. Società e politica a San Miniato dalla Liberazione alla ricostruzione (1944 - 1958)";
 - Associazione Produttori e Consumatori Fior di Corleone per la stampa di n. 1.500 copie del volume "Colorando il Buio – Tuscany Edition 2025";
 - Associazione Amici Casa di Zela per la stampa di n. 1.000 copie del volume "L'epoca d'oro del ciclismo a Quarrata. Una storia affascinante";
 - Comune di Barga, per la stampa del materiale pubblicitario, locandine, brochure e catalogo, relativo all'iniziativa "Barga Incantata. Visioni del paesaggio dell'anima";
 - Tocca a noi A.P.S., per la stampa del materiale pubblicitario, volantini, locandine, pieghevoli e badge, relativo all'iniziativa "Città della Cura";
- utilizzo gratuito di sale istituzionali al soggetto sottoelencato:
- Federazione Internazionale Manuel Vescovi - Unici & Uniti per l'utilizzo gratuito della Sala delle Feste il giorno 16 aprile 2025 dalle 15 alle 19:30 per l'iniziativa "Tuscany in the World";
3. di procedere alla stampa di n. 100 copie del volume "Statuto e Costituzione";
 4. di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
 5. di incaricare con il presente atto la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 17 aprile 2025, n. 71**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) – concessione contributi.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO LANDI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in video conferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023, n. 82, 11 gennaio 2024, n. 7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l. r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del Disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte dei soggetti di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Festival di Pasqua a Montepulciano E.T.S., per "Festival di Pasqua a Montepulciano X edizione 2025", appuntamenti ad ingresso gratuito, concerti di musica classica e conferenze, programmati nell'ambito della manifestazione artistico/culturale, realizzata in collaborazione con le realtà culturali del territorio;
- Araba Fenice ODV, per "Io e il mio avatar: insieme per costruire un futuro più umano", evento che, riflettendo sul valore delle relazioni e la giusta collocazione dei network e dei profili virtuali nel mondo giovanile, è finalizzato a riscoprire e ripensare un modello di società che possa preservare le relazioni umane e sociali e, al contempo, convivere con le attuali tecnologie legate alla AI;
- Arcieri di Sacco A.S.D., per "Un torneo di altri tempi", iniziativa che, realizzando un torneo di tiro con l'arco e un laboratorio rivolto a giovani e non, è finalizzata a promuovere la disciplina sportiva, proponendo di rivivere le giornate di caccia del periodo medievale per far conoscere le modalità di tiro e le varie attribuzioni degli arcieri in quel periodo storico;
- Comune di Terranuova Bracciolini, per la "Processione di Gesù Morto 2025", rappresentazione sacra della Passione di Gesù, iniziativa che si svolge tradizionalmente ogni sette anni e che, coinvolgendo migliaia di figuranti e spettatori, persegue l'obiettivo di mantenere viva la memoria storica e culturale del territorio del Valdarno;
- Liberamente Natural A.S.D., per "Dal canto alla poesia 3", viaggio paradiving da Lajatico a Bolgheri per ragazzi con disabilità che, al fine di favorire percorsi d'integrazione e valorizzazione delle capacità della persona, si propone di fondere l'aspetto ricreativo delle passeggiate con l'aspetto sportivo della gestione di un viaggio in carrozza;
- La Torta in Cielo A.P.S., per "Occhi a spasso. La fotografia di Massimiliano Tappari", evento che, prevedendo una serie di appuntamenti in luoghi diversi della città di Pisa, si propone di sviluppare e affinare la capacità di osservazione e interpretazione visiva dei partecipanti, attraverso la lettura dell'immagine con l'utilizzo di fotografie dell'artista come strumento di esplorazione creativa;
- I Cavalieri A.P.S., per "La mia marina", manifestazione che, con la realizzazione di attività socio-culturali quali presentazioni di libri, mostra di foto, testimonianze di marinesi, talk show, giochi per bambini, esposizione di veicoli storici, si propone di promuovere e valorizzare il litorale pisano con il coinvolgimento delle associazioni del territorio;
- Asta 2016 S.S.D. Arl, per "3° Torneo Memorial Giulia Bordoni", manifestazione sportiva che, con la finalità di promuovere i valori dello sport, è rivolto alla categoria primi calci 2016/2017 e si svolge in occasione della festa patronale di Sant'Isidoro a Taverne d'Arbia;
- Il Monte A.S.D., per la "2° Cicloturistica del Monte Cetona", manifestazione sportiva finalizzata alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari del territorio del Monte Cetona e dei comuni limitrofi;
- Vico Verde ODV, per "Vicopisano Castellino in Fiore", iniziativa che, ricompresa all'interno della rinomata manifestazione Vicopisano Castello in Fiore, con la finalità di avvicinare i più giovani alla bellezza della natura e al rispetto dell'ambiente, è dedicata ai bambini e alle famiglie, prevedendo l'allestimento di uno spazio con attività ludiche, educative e creative ispirate al mondo della natura, dei fiori e dell'ambiente;
- Tocca a noi A.P.S., per "Città della Cura", festival che, ispirato al libro "Il manifesto della Cura", prevede talk, performance artistiche, presentazione di libri e workshop creativi, articolati su quattro temi, la cultura della cura, la cura tra generazioni, la cura tra generi e la cura dell'habitat;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dalla dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 5570/2025);

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 10.000,00;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo", nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un importo totale di euro 10.000,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa,

a voti unanimi,

delibera

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 10.000,00;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 10.000,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio", approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 71 del 17 aprile 2025 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	soggetto/codice fiscale	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDEZZA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
2645 4153 4180	27/02/2025 21/03/2025 24/03/2025	Festival di Pasqua a Montepulciano E.T.S.	"Festival di Pasqua a Montepulciano X edizione 2025", appuntamenti ad ingresso gratuito, concerti di musica classica e conferenze, programmati nell'ambito della manifestazione artistico/culturale, realizzata in collaborazione con le realtà culturali del territorio.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale.	1.000,00 €
3577 5040	17/03/2025 8/04/2025	Araba Fenice ODV	"Io e il mio avatar: insieme per costruire un futuro più umano", evento che, riflettendo sul valore delle relazioni e la giusta collocazione dei network e dei profili virtuali nel mondo giovanile, è finalizzato a riscoprire e ripensare un modello di società che possa preservare le relazioni umane e sociali e, al contempo, convivere con le attuali tecnologie legate alla AI.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
3581	17/03/2025	Arcieri di Sacco A.S.D.	"Un torneo di altri tempi", iniziativa che, realizzando un torneo di tiro con l'arco e un laboratorio rivolto a giovani e non, è finalizzata a promuovere la disciplina sportiva, proponendo di rivivere le giornate di caccia del periodo medievale per far conoscere le modalità di tiro e le varie attribuzioni degli arcieri in quel periodo storico.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale lettera m), la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
4322 4520	25/03/2025 28/03/2025	Comune di Terranuova Bracciolini	"Processione di Gesù Morto 2025", rappresentazione sacra della Passione di Gesù, iniziativa che si svolge tradizionalmente ogni sette anni e che, coinvolgendo migliaia di figuranti e spettatori, persegue l'obiettivo di mantenere viva la memoria storica e culturale del territorio del Valdarno.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale lettera m), la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale.	1.000,00 €

4325 4549	25/03/2025 28/03/2025	Liberamente Natural A.S.D.	"Dal canto alla poesia 3", viaggio paradriving da Lajatico a Bolgheri per ragazzi con disabilità che, al fine di favorire percorsi d'integrazione e valorizzazione delle capacità della persona, si propone di fondere l'aspetto ricreativo delle passeggiate con l'aspetto sportivo della gestione di un viaggio in carrozza.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera e), il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale.	1.000,00 €
5112 5376	09/04/2025 11/04/2025	La Torta in Cielo A.P.S.	"Occhi a spasso. La fotografia di Massimiliano Tappari", evento che prevedendo una serie di appuntamenti in luoghi diversi della città di Pisa, si propone di sviluppare e affinare la capacità di osservazione e interpretazione visiva dei partecipanti, attraverso la lettura dell'immagine con l'utilizzo di fotografie dell'artista come strumento di esplorazione creativa.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza culturale.	1.000,00 €
5172 5310	09/04/2025 11/04/2025	I Cavalieri A.P.S.	"La mia marina", manifestazione che, con la realizzazione di attività socio-culturali quali presentazioni di libri, mostra di foto, testimonianze di marinesi, talk show, giochi per bambini, esposizione di veicoli storici, si propone di promuovere e valorizzare il litorale pisano con il coinvolgimento delle associazioni del territorio.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	500,00 €
5212	10/04/2025	Asta 2016 S.S.D. Arl	"3° Torneo "Memorial Giulia Bordoni", manifestazione sportiva che, con la finalità di promuovere i valori dello sport, è rivolto alla categoria primi calci 2016/2017 e si svolge in occasione della festa patronale di Sant'Isidoro a Taverne d'Arbia.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
5213	10/04/2025	Il Monte A.S.D.	"2° Cicloturistica del Monte Cetona", manifestazione sportiva finalizzata alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari del territorio del Monte Cetona e dei comuni limitrofi.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera ibis), il diritto di fare sport per stare bene. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva.	1.000,00 €
5309	11/04/2025	Vico Verde ODV	"Vicopisano Castellino in Fiore", iniziativa che, ricompresa all'interno della rinomata manifestazione Vicopisano Castello in Fiore, con la finalità di avvicinare i più giovani alla bellezza della natura e al rispetto dell'ambiente, è dedicata ai bambini e alle famiglie, prevedendo l'allestimento di uno spazio con attività ludiche, educative e creative ispirate al mondo della natura, dei fiori e dell'ambiente.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, lettera v), la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
5497	15/04/2025	Tocca a noi A.P.S.	"Città della Cura", festival che, ispirato al libro "Il manifesto della Cura", prevede talk, performance artistiche, presentazione di libri e workshop creativi, articolati su quattro temi, la cultura della cura, la cura tra generazioni, la cura tra generi e la cura dell'habitat.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	500,00 €

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 30 aprile 2025, n. 73**Oggetto: Iniziativa per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano, ai sensi dell'art. 3 quinquies della l.r. 46/2015 – “Festival della Robotica 2025”**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO LANDI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consiglieri segretari questori
	MARCO STELLA	
	FEDERICA FRATONI	Consigliere segretario
<i>È assente</i>	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Il Consigliere segretario questore Marco Stella non partecipa al voto

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto ed in particolare la lettera v) che prevede il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015); che, modificando la citata l.r. 46/2015, ha introdotto il Capo II ter "Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano";

Visto in particolare l'articolo 3 quinquies, comma 1 della sopra citata l.r. n. 46/2015, così come modificata della l.r. 9/2025, in base al quale "Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis), secondo cui: "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza);

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Vista la richiesta di sostegno al Festival della Robotica 2025, tramite concessione di un contributo economico, presentata da Fondazione Tech Care e depositata agli atti, in considerazione del fatto che tale iniziativa, con l'obiettivo di mantenere e recuperare benessere e cultura, si propone di favorire la partecipazione, il coinvolgimento e la divulgazione per sviluppare la conoscenza di tecnologie già presenti in numerosi aspetti della nostra vita quotidiana e sempre più protagonista negli scenari futuri dell'umanità;

Dato atto che il Festival della Robotica, evento a carattere nazionale e unico nel suo genere, è organizzato da Fondazione Tech Care su iniziativa di Università di Pisa, Servizio Sanitario della Toscana e Fondazione Arpa, con il contributo di Regione Toscana, Comuni di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore, nonché la partecipazione di Enti pubblici del territorio e alcune delle più importanti aziende dell'Arno Valley;

Considerato che il Festival della robotica 2025 si presenta come una manifestazione che, con un approccio interdisciplinare in ambito umanistico, scientifico e tecnologico, si propone di condividere lo stato dell'arte della ricerca più avanzata e delle applicazioni della robotica e dell'intelligenza artificiale nei suddetti ambiti e che tale approccio allargato è teso a valorizzare l'identità e le tradizioni del territorio toscano in relazione a numerosi temi come il cinema, l'arte la cultura, l'ingegneria, la medicina, l'agricoltura, il commercio, l'industria, la formazione delle nuove generazioni;

Dato atto del riconosciuto rilievo del Festival della robotica che, a partire dal "sistema Pisa", forte di una delle più alte concentrazioni al mondo tra atenei, centri di ricerca e un ricchissimo tessuto imprenditoriale, si sviluppa in un contesto territoriale di indubbio valore, coinvolgendo San Giuliano Terme (area Robotica, IA e Agricoltura), Carrara (area Robotica, IA e Arte, intesa soprattutto come sculture marmoree), Firenze (area Robotica, IA e Divario di genere), e Viareggio (area tematica Nautica e Carnevale);

Considerato pertanto l'opportunità di promuovere il territorio toscano, valorizzando il patrimonio culturale immateriale e la ricerca nell'ambito della robotica nei vari ambiti applicativi, ma anche delle ricadute di queste tecnologie in ambito sociale ed economico che ispirano il programma del Festival della Robotica, cresciuto, anno dopo anno, per complessità, tematiche trattate e pubblici raggiunti;

Ritenuto di prendere in esame la richiesta di sostegno al Festival della robotica 2025, pervenuta da parte da Fondazione Tech Care, compartecipando insieme ad altri enti sopraindicati, tramite un contributo economico pari a euro 15.000,00, in considerazione della particolare rilevanza dell'iniziativa in quanto corrispondente alle finalità istituzionali per le sue caratteristiche di salvaguardia e valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano, in una prospettiva di innovazione in grado di rispondere a bisogni sociali emergenti;

Richiamato l'articolo 3 quinquies, comma 2 della citata l.r. n. 46/2015, in base al quale "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento";

Ritenuto, pertanto, di compartecipare, ai sensi della l.r. 46/2015, così come modificata dalla l.r. 9/2025, tramite concessione di un contributo economico per un importo pari a euro 15.000,00 a Fondazione Tech Care a sostegno del Festival della robotica 2025;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi,

delibera

1. di approvare un sostegno, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della legge regionale legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana), così come modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015), al Festival della robotica 2025, compartecipando insieme ad altri soggetti, tramite la concessione di un contributo economico di euro 15.000,00 a Fondazione Tech Care;
2. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto di dare attuazione alla presente deliberazione, procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 30 aprile 2025, n. 75

Oggetto: Programma delle iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 10 della l.r. 10/2025 – interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale - XIX edizione “Mangialonga” - Comune di Pontedera.

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

FEDERICA FRATONI

Consigliere segretario*È assente*

DIEGO PETRUCCI

Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Premesso che:

- la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale) ha previsto una pluralità di iniziative e interventi di carattere economico del Consiglio regionale per il raggiungimento delle finalità sancite dall'art. 4 dello Statuto;
- in particolare il capo II della citata l.r. 10/2025, dedicato agli interventi diretti alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, prevede il sostegno economico, mediante concessione di contributi, per l'organizzazione di iniziative di promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e dei prodotti enogastronomici;
- il Consiglio regionale, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, intende promuovere l'artigianato artistico e tradizionale toscano, mediante la valorizzazione dei prodotti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 19 della Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), nonché promuovere prodotti enogastronomici toscani;
- l'art. 10 della citata l.r. 10/2025 sancisce che, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 6, l'Ufficio di presidenza può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00;

Visto in particolare l'articolo 6 della citata l.r. 10/2025 riguardante i "Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza);

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Ritenuto di prevedere, fra le iniziative dirette nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale, il sostegno economico alla realizzazione della seguente manifestazione, in compartecipazione con il Comune di Pontedera, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- XIX edizione della manifestazione "Mangialonga" – prevista per domenica 18 maggio p.v., consistente in una passeggiata enogastronomica tra le colline ed i boschi del Comune di Pontedera che si svilupperà in un percorso di circa 12 km, toccando i borghi di Treggiaia, Montecastello e La Rotta. Lungo il percorso saranno collocate circa otto tappe di assaggi di prodotti tipici del territorio, accompagnati da vini del territorio in un percorso di valorizzazione delle ricchezze ambientali e dei prodotti agroalimentari che caratterizzano il territorio della Valdera.

Ritenuto pertanto di approvare un sostegno economico, quale compartecipazione del Consiglio regionale, come riportato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e come di seguito indicato:

- Comune di Pontedera per un importo pari a euro 5.000,00, a fronte di un costo complessivo di euro 53.000,00;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi,

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma di un'iniziativa promossa direttamente dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale) – nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale, così come riportata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attribuire un sostegno economico al Comune di Pontedera, quale compartecipazione del Consiglio regionale, per la realizzazione della Manifestazione "Mangialonga", giunta quest'anno

alla sua XIX edizione, per un importo pari a euro 5.000,00, a fronte di un costo complessivo di euro 53.000,00;

3. di stabilire che la dirigente competente per materia è incaricata dell'attuazione della presente deliberazione, procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

**Settore Iniziative istituzionali
e Contributi.
Rappresentanza e Cerimoniale.
Servizi di supporto.**

Deliberazione Ufficio di presidenza 30 aprile 2025, n. 75 – Allegato A

Programma delle iniziative promosse direttamente dal CRT in attuazione dell'art. 10 della Legge regionale 4 febbraio 2025, "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale" – interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte attività culturali ed economiche del territorio regionale.

1 – XIX edizione della manifestazione "Mangialonga" – Progetto presentato dal Comune di Pontedera.

Il Comune di Pontedera ha presentato una richiesta di contributo registrata al protocollo dell'ente con pec. n. 6229 in data 29 aprile c.a. per la realizzazione della manifestazione "Mangialonga", prevista per domenica 18 maggio p.v..

Trattasi di una passeggiata enogastronomica tra le colline ed i boschi del Comune di Pontedera che si svilupperà in un percorso di circa 12 km, toccando i borghi di Treggiaia, Montecastello e La Rotta. Lungo il percorso saranno collocate circa otto tappe di assaggi di prodotti tipici del territorio, accompagnati da vini del territorio in un percorso di valorizzazione delle ricchezze ambientali e dei prodotti agroalimentari che caratterizzano il territorio della Valdera.

Il **contributo economico** richiesto al Consiglio regionale dal Comune di Pontedera per la realizzazione della manifestazione è di **euro 5.000,00**, a fronte di un costo totale di realizzazione della manifestazione quantificato in euro 53.000,00.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9521 - Data adozione: 09/05/2025

Oggetto: [ID 2345] D.Lgs. 152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Manciano" con potenza di picco di 17,57 MWp e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, situato nel Comune di Manciano (GR). Proponente: DS ITALIA 33 S.r.l. Provvedimento conclusivo. [ID 2345]

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010952

.LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il decreto legge n.153 del 17/12//2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 13 dicembre 2024, recante modifica della parte seconda del d.lgs.152/2006;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

il D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

l'art.47 del d.l.13/2023, convertito nella legge 41/2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

l'art.5 del d.l. 63/2024, come convertito nella legge 101/2024, recante disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo;

il D.Lgs. 190/2024, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26/10/2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

la l.r. 44/2024, che ha modificato la l.r. 10/2010 in materia di VIA e la l.r. 39/2005 in materia di energia;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

Visto inoltre il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

Visti infine:

il D.Lgs.42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n.37 del 27/03/2015;

l'art.5 del d.p.r. 357/1997 e le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.303 del 28/12/2019, con riferimento alla valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000;

Premesso che:

il proponente DS ITALIA 33 S.r.l. (sede legale: Via del Plebiscito n.112, Roma; C.F./P.IVA: 17155411006), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 589847 del 12/11/2024, perfezionata in data il 06/12/2024 prot. 636684 ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Manciano" con potenza di picco di 17,57 MWp e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, sito nel Comune di Manciano (GR); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29583 del 13/11/2024, per una somma di euro 4.589,62;

ai fini di VIA, il progetto oggetto dell'istanza è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, lettera b) "*impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW*", tenuto conto di quanto previsto dall'art.47 del d.l. 13/2023;

il progetto in esame rientra nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs.190/2024;

sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza, sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/12/2024;

il progetto può determinare impatti indiretti sul territorio del Comune di Magliano in Toscana (GR), nonché sul territorio della Regione Lazio;

il presente procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza su tre Siti della Rete Natura 2000 posti in Lazio; a tal fine il proponente ha presentato specifica documentazione sviluppata a livello di *screening*;

il Settore VIA, con nota del 10/12/2024 (prot. n. 0641524) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Provincia di Grosseto – Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente (prot. n. 0006288 del 07/01/2025);
- Acquedotto del Fiora S.p.A. (prot. n. 0032183 del 22/01/2025);
- ARPAT (prot. n. 0149076 del 04/03/2025);
- Terna S.p.A. (prot. n. 0653200 del 16/12/2024);
- 2i Rete Gas S.p.A. (prot. n. 0040429 del 27/01/2025);
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (prot. n. 0023173 del 16/01/2025);

- Consorzio 6 Toscana Sud (prot. n. 0005882 del 07/01/2025);
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. n. 0021234 del 15/01/2025);
Regione Lazio - Area protezione e gestione della biodiversità (prot. n. 0147165 del 04/03/2025);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Autorità di Gestione FEASR (prot. n. 0011419 del 10/01/2025);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0009093 del 09/01/2025);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0014119 del 13/01/2025);
- Settore Transizione Ecologica (prot. n. 0025714 del 17/01/2025);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 27/01/2025 (nota prot. n. 0039958), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 26/02/2025 ed acquisita al protocollo regionale n. 135156;

con nota prot. n. 0143812 del 03/03/2025, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito *web* regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- 2i Rete Gas S.p.A. (prot. n. 0164420 del 10/03/2025);
- Snam S.p.A. (prot. n. 0167776 del 12/03/2025);
- Provincia di Grosseto – Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente (prot. n. 0199943 del 26/03/2025);
- Acquedotto del Fiora S.p.A. (prot. n. 0242506 del 11/04/2025);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Autorità di Gestione FEASR (prot. n. 0195388 del 24/03/2025);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0196094 del 25/03/2025);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0199703 del 26/03/2025);

il proponente, preso visione dei contributi pubblicati sul sito *web* della Regione Toscana, con nota prot. n. 218866 del 02/04/2025, ha trasmesso documentazione di approfondimento, con riferimento al contributo istruttorio pervenuto da ARPAT;

con nota prot. n. 0225993 del 04/04/2025, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito *web* regionale, ha comunicato la documentazione di approfondimento pervenuta ai Soggetti interessati ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio di ARPAT;

durante il procedimento sono pervenute n. 4 osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 12/11/2024, successivamente perfezionata il 06/12/2024, dagli elaborati ad integrazione e chiarimento depositati in data 26/02/2025 e dalla documentazione di approfondimento trasmessa in data 02/04/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Manciano", di potenza nominale pari a 17,57 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da installarsi in zona agricola prevalentemente adibita alla coltivazione di cereali e foraggio, nel Comune di Manciano (GR);

l'area nella disponibilità del proponente ha un'estensione complessiva pari a circa 20,47 ha; la superficie recintata sede dell'impianto è pari a ca. 17,62 ha; l'area è delimitata ad ovest dalla località Poggio Contino e dal Fosso del Tafone, ad est dal Fosso della Scaroncia, a sud dalla strada dell'Abbadia, che segna il confine tra le Regioni Lazio e la Toscana;

le opere facenti parte del progetto sono poste interamente all'interno del territorio regionale della Toscana, nel comune di Manciano (GR);

l'impianto agrivoltaico è costituito da quattro sottocampi, ciascuno servito da 4 generatori "Power Station" ed è connesso alla rete elettrica nazionale tramite cavidotto interrato a 36 kV posto lungo la viabilità esistente, di lunghezza pari a circa 6,2 Km, dalla Cabina Utente ubicata nell'area sud dell'impianto fotovoltaico alla nuova Stazione Elettrica (SE "Manciano") di Terna Rete Italia Spa, prevista in entra-esce sulla linea elettrica aerea a 380 kV Suvereto – Montalto di Castro. Il cavidotto 36 kV costituisce impianto utente per la connessione; lo stallo produttore a 36 kV nella nuova SE costituisce impianto di rete per la connessione. Ai fini della connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), il proponente è in possesso della Soluzione tecnica minima generale, rilasciato da Terna Rete Italia Spa;

la potenza nominale dei moduli è pari a 16,2 MWp, con una produzione lorda stimata di circa 25.190 MWh/anno ed una produzione specifica pari a circa 1.434 (kWh/kWp)/anno;

l'impianto si compone di 26.220 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino, installati su apposite strutture metalliche zincate a caldo di tipo fisso, con il sostegno fondato su pali infissi nel terreno (senza realizzazione di fondazioni in calcestruzzo) per una profondità minima di 2,50 m, e comunque tale da garantire la stabilità della struttura. Il fissaggio meccanico dei pannelli alle strutture di sostegno è eseguito con sistemi antisvitamento con bulloni di sicurezza o altri sistemi meccanici analoghi. Considerando la massima inclinazione dei moduli rispetto al piano orizzontale, l'altezza del bordo inferiore dei moduli dal piano di campagna non è inferiore ad 1,35 m;

il cavidotto di connessione tra l'impianto e la stazione RTN di consegna, costituito da tre terne di cavi, è interrato ad una profondità di circa 1 metro. Il suddetto cavidotto, a 36 kV, interferisce con i corsi d'acqua contraddistinti con il codice "TS77462", "TS77592", il Fosso del Tafoncino "TS77797" ed il Fosso del Tafone "TS77804" per il quale è previsto l'attraversamento in T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata);

il sito di progetto si trova in un contesto collinare, privo di segni di instabilità geomorfologica;

in merito alle terre e rocce da scavo, il proponente stima complessivamente i volumi di scavo, nell'ambito della fase di costruzione dell'opera, pari a circa 9.003 m³, di cui circa il 40% saranno riutilizzati in loco per il rinterro dei lavori e per locali rimodellamenti morfologici; l'eccedenza sarà gestita nel regime dei rifiuti. Prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto sarà realizzato uno scotico superficiale (di circa 20 cm) con epicatura: il materiale derivante dallo scotico sarà riutilizzato in sito attraverso uno spandimento uniforme;

i terreni agricoli interessati dal progetto agrivoltaico sono attualmente coltivati a cereali e foraggiere, in particolare frumento tenero e spelta. Allo stato di progetto, le attività agricole facenti parte della prevista iniziativa agrivoltaica consistono nella realizzazione di un prato pascolo dedicato all'allevamento degli ovini, composto da graminacee e leguminose auto-riseminanti, trifoglio sotterraneo e medica polimorfa; il proponente prevede l'installazione di un apiario di circa 40 alveari e di una stalla tipo "Farm tunnel" per il riposo notturno del bestiame o nei periodi più freddi dell'anno. La stalla è dimensionata per un allevamento di circa 100 capi di ovini di razza "Valle del Belice" per la produzione di latte ed avrà una superficie di circa 360 mq (30 m x 12 m) alla quale sarà aggiunto un tunnel per lo stoccaggio di fieno e mangimi; il tunnel è costituito da una struttura in tubolari che permette di raggiungere larghezze fino a 12 m, anche senza fondazioni in calcestruzzo. Per la gestione degli effluenti di allevamento verrà installata una vasca in cemento in grado di contenere 60 mc di letame con dimensioni di circa 6 x 4 x 2,5 m a cui sarà collegata una vasca di circa 3 mc per le deiezioni liquide;

ai fini dell'approvvigionamento idrico, necessario ai fabbisogni irrigui delle opere a verde di mitigazione e di gestione dell'allevamento è prevista la realizzazione di un nuovo pozzo nei pressi della superficie di impianto. In merito alla fascia di mitigazione da piantumare il proponente evidenzia che nei primi 3-5 anni

sono stimati consumi idrici in funzione dell'andamento pluviometrico registrato localmente, prevedendo l'irrigazione con una frequenza di 1 volta/settimana nel periodo da giugno a settembre, per un totale di 2.088 mc/anno. Relativamente ai consumi previsti per l'attività di allevamento ovino (abbeveramento e gestione dei capi di bestiame), vengono stimati consumi pari a 321,2 mc/anno. Il quantitativo finale associato alle attività sopra descritte viene indicato dal proponente in 2.409,2 mc/anno;

il proponente riferisce di aver sottoscritto con i proprietari un contratto preliminare di diritto di superficie per i terreni interessati dall'impianto;

al fine della gestione della componente agricola dell'iniziativa agrivoltaica in esame, il proponente prevede un accordo con "la Rete Ovinicoltori Siciliani" per l'allevamento di bestiame ovino, da latte e da carne;

per il lavaggio dei pannelli, è previsto l'impiego di sola acqua;

l'accesso all'impianto è garantito da una strada privata che diparte dalla strada Ponte dell'Abbadia; l'area impiantistica è dotata di un accesso indipendente su strada pubblica e di ulteriori 11 varchi di accesso, costituiti ciascuno da un cancello pedonale e da un cancello carrabile per un agevole accesso e circolazione all'area d'impianto; il proponente indica alcuni tratti della viabilità esterna all'impianto esistente da adeguare e realizzare in misto granulare, di ca. 4 m di larghezza;

per ogni sottocampo è prevista l'installazione di una recinzione di altezza pari a 3,00 metri, sollevata da terra 30 cm per non ostacolare il passaggio della piccola fauna locale;

in merito alla mitigazione dell'area impiantistica, il proponente prevede la messa dimora, di fasce di vegetazione arbustiva (alloro, corbezzolo, viburno, biancospino, marrucca, lentisco, prugnolo, rosa canina, rosmarino, cisto), collocate in modo sfalsato, con sesto irregolare, simile alle siepi campestri spontanee esistenti. La siepe perimetrale avrà un'ampiezza di circa 5 metri lungo il perimetro dell'impianto. Infine il proponente precisa che lungo il perimetro nord non è prevista alcuna fascia di mitigazione in quanto la presenza del bosco è ritenuta sufficiente ai fini della mitigazione;

lo studio sugli effetti cumulativi del progetto agrivoltaico, ha riguardato aree compresa nel raggio di 2, 5 e 10 km dal sito di progetto, nel quale sono stati rilevati:

- nell'intorno di 2 km dall'impianto agrivoltaico in esame, n. 2 impianti agrivoltaici/fotovoltaici con iter autorizzativo in corso, una porzione di impianto fotovoltaico ed una porzione di impianto eolico; il proponente non riscontra impianti esistenti;
- nell'intorno di 5 km dall'impianto agrivoltaico in esame, n. 5 impianti agrivoltaici/fotovoltaici con iter autorizzativo in corso e n. 4 impianti eolici; relativamente agli impianti esistenti, il proponente ne segnala la presenza di uno, di circa 21,4 ha di superficie;
- nell'intorno di 10 km dall'impianto agrivoltaico in esame, n.3 impianti agrivoltaici con iter autorizzativo in corso e n.1 impianto eolico; relativamente agli impianti esistenti, il proponente segnala la presenza di n.14 impianti, che, raggiungono circa 1.448 ha di superficie;

il progetto risulta corredato sia da uno studio di intervisibilità che di documentazione fotografica con fotosimulazioni;

il proponente segnala che per la dismissione dell'impianto - al termine della vita utile - prevede il ripristino ante operam dell'area, mediante lo smontaggio di tutte le componenti impiantistiche e la restituzione delle aree all'integrale uso agricolo;

la vita utile stimata dell'impianto è di circa 25-30 anni; i terreni interessati continueranno ad essere coltivati e ne sarà quindi garantita la conservazione della fertilità agronomica;

il proponente ha la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, censiti al catasto terreni del Comune di Manciano, al foglio n. 268, particelle nn. 42, 109, 111, 114, 118 e al foglio n. 265, particelle nn. 135, 110, 133, 140, 143, 151;

la durata del cantiere per la realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione alla RTN è stimata in circa 7 mesi;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con il progetto in esame:

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 20 "*Bassa Maremma e ripiani tufacei*";

in riferimento alla Pianificazione di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale:

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2021 – 2027), le infrastrutture tecniche interne all'area (moduli fotovoltaici, cabine di consegna, cabina utente, inverter) non ricadono all'interno delle aree indagate e cartografate per pericolosità e rischio idraulico rese disponibili dall'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale;

- nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Ombrone, una porzione appartenente al lato orientale della superficie di impianto ed alcuni settori del cavidotto di connessione, risultano ricadere nelle fasce di pericolosità idraulica elevata P3;

l'area dell'impianto agrivoltaico non ricade in aree a pericolosità geomorfologica elevata ad eccezione di una piccola porzione sul lato orientale della superficie di impianto ed alcuni settori del cavidotto; restano completamente esclusi da aree a pericolosità i pannelli, i cabinati e tutte le strutture necessarie al funzionamento agronomico del progetto (quali stalle e magazzini);

secondo il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) adottato dal Comune di Manciano con D.C.C. n.16/2024, l'area d'impianto ricade in "*Pericolosità G.1*" e, per porzioni minime in "*Pericolosità G.3*", nella tavola della pericolosità geomorfologica;

secondo il Piano Strutturale (PS) del Comune di Manciano, approvato con la delibera C.C. n.59/2008 in data 19 novembre 2008, nella tavola dell'"*Assetto strutturale: struttura del territorio*" l'area dell'impianto ricade nell'Unità di Paesaggio CP4 "*Le pendici di Capalbio*"; inoltre nella tavola "*5.7a - Attuazione del P.T.A. Poggio Raso – Tafone – Montauto*" l'impianto in esame ricade principalmente in "*Zone a prevalente funzione agricola*", ad eccezione di una piccola porzione a nord che si trova ricompresa all'interno dell'"*A.R.P.A. - Aree di Rilevante Pregio Ambientale*". Nella tavola della pericolosità geomorfologica allegato al PS, l'area del campo fotovoltaico ricade principalmente in "*Pericolosità da frana G.2 non classificata*", per altre in "*Pericolosità da frana G.1 non classificata*" e, per porzioni minime, in "*Pericolosità da frana elevata G.3 PFE*";

secondo il Piano Operativo del Comune di Manciano, approvato con D.C.C. n.44/2017 e successivamente aggiornato con D.C.C. n.16/2018, si evince che l'area di progetto ricade completamente in "*Zone a prevalente funzione agricola*", tranne che per una parte a nord in cui ricade in Area di Rilevante Pregio Ambientale e a Ridotta Pressione Antropica "*A.R.P.A.*";

gli interventi previsti dal progetto in esame non ricadono in Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti pSIC o Siti di interesse regionale;

i Siti Natura 2000 più prossimi, all'interno del buffer di 5 km dall'area di impianto, risultano essere : ZPS "*Selva del Lamone e Monti di Castro*" (IT6010056), ZSC "*Monti di Castro*" (IT6010016), ZSC "*Sistema fluviale Fiora-Olpeta*" (IT6010017). Detti Siti sono posti nella Regione Lazio;

nell'area di raggio pari a 5 km dall'impianto sono presenti inoltre le seguenti Aree naturali protette: "*Selva del Lamone*", "*Riserva Naturale Montauto*" e "*Oasi di Vulci*";

con riferimento alla L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative ed all'Allegato 3 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), l'impianto è localizzato in una "area non idonea" per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, per la seguente fattispecie: "*Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali*";

il proponente rileva che l'area destinata al progetto risulta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del D. Lgs. 199/2021, in quanto trattasi di un'area agricola che non interferisce con beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e che dista più di 500 m sia dai beni del patrimonio storico-architettonico di cui alla parte II, sia da immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs.42/2004);

l'area dell'impianto non ricade all'interno di beni paesaggistici, architettonici o archeologici, tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004; il cavidotto di connessione ricade in parte in aree con vincoli paesaggistici "lett. c" (corsi d'acqua) e "lett. g" (boschi) dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004;

l'impianto non interessa aree boscate, ma ricade interamente nelle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al r.d.l. 3267/1923;

l'area di progetto si trova in zona sismica 3, tipicamente caratterizzata da un'accelerazione orizzontale compresa tra $0.05 < a_g \leq 0.15$;

dal punto di vista acustico, gli interventi previsti risultano inseriti, secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del comune di Manciano, in Classe III aree di tipo misto;

il proponente prende in esame l'impatto acustico in fase di realizzazione e in fase di esercizio del progetto: dai livelli stimati viene dedotto il rispetto del limite di emissione, di immissione assoluto e del limite di immissione differenziale in fase di esercizio pertanto non risulta necessaria l'adozione di misure di mitigazione; in fase di cantiere, in prossimità delle postazioni individuate, risultano superati tutti e tre i suddetti limiti, presso i ricettori R03 e R05; il proponente potrà avvalersi della richiesta di autorizzazione in deroga. Durante le fasi di cantiere maggiormente impattanti, il proponente prevede di effettuare un monitoraggio acustico trimestrale. Le misure, della durata di 15 minuti, saranno ripetute 2 volte nell'arco del periodo diurno ed effettuate in prossimità dei ricettori individuati;

il proponente ha valutato l'impatto elettromagnetico dovuto alle componenti elettriche del progetto, calcolando la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dalle linee elettriche di impianto e dai cabinetti di trasformazione e connessione; dalle analisi risulta che è esclusa la presenza di ricettori sensibili entro le fasce per le quali i valori di induzione magnetica stimata sono superiori agli obiettivi di qualità fissati per legge;

il proponente prende in esame la coerenza del progetto con i pertinenti parametri previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, riguardante i criteri e le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra, per quanto pertinenti con le caratteristiche "agrivoltaiche" del progetto in esame;

l'impianto in progetto sarà dotato di un sistema di monitoraggio del microclima, avente l'obiettivo di verificare gli effetti delle installazioni sul microclima locale. Tale sistema di monitoraggio si basa su sensori per la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura; umidità; velocità dell'aria radiazione solare;

il proponente ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo per l'impianto in esame, sia a carattere progettuale che ambientale;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione dall'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile, di emissioni evitate di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici;

Visti i sopra richiamati contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Visto che il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo di avvio procedimento del 13/01/2025, prende in esame le caratteristiche del progetto presentato, nella sue componenti energetica ed agricola, i previsti interventi di mitigazione mediante messa a dimora di fasce vegetali perimetrali. Mette in evidenza i beni paesaggistici presenti nell'area vasta circostante l'impianto, la Scheda d'Ambito n. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" ed i relativi valori ed indirizzi, le invarianti strutturali I, II e IV del PIT-PPR nonché i relativi valori, criticità ed indicazioni. Conclude ritenendo che: "La documentazione non contiene un'adeguata analisi sito specifica rispetto al vigente PIT-PPR, che non consiste solo nell'inquadramento dell'area d'intervento rispetto ai Beni Paesaggistici o il semplice richiamo alle invarianti strutturali, ma nella effettiva verifica di adeguatezza del progetto agli obiettivi e direttive delle

Schede d'Ambito, agli indirizzi per le azioni delle invariabili e alle prescrizioni dei Beni Paesaggistici, valutando altresì gli effetti cumulativi degli impianti FER, esistenti e di progetto, in relazione alla permanenza dei valori paesaggistici ed in particolare dei valori ecosistemici propri del "nodo degli agroecosistemi" che il PIT-PPR riconosce a questa porzione della Regione, così come riportato in istruttoria.

In ogni caso il territorio comunale di Manciano, considerata l'alta concentrazione di impianti fotovoltaici e eolici, esistenti e di progetto, da cui è caratterizzato e in particolare l'area del progetto in esame, praticamente interessata da un impianto agrivoltaico senza soluzione di continuità rispetto all'agrivoltaico Manciano Solar Hills (135 ettari) e al fotovoltaico Manciano FV-Poggio Contino (110 ettari), risulta "saturato" di impianti FER (a livello di VIA Statale e/o Regionale nell'area risultano essere stati presentati perlomeno ulteriori 6 impianti fotovoltaici per un'estensione complessiva di 422 ettari da aggiungersi a quelli già citati, oltre a 3 impianti eolici per 25 pale complessive), in cui il peso determinante ai fini paesaggistici è assunto dagli effetti cumulativi e non più dal singolo progetto di cui non risulta al momento valutabile l'impatto ambientale e paesaggistico. Si ricorda che per l'impianto della Solar Hills risulta ancora in itinere il procedimento di VIA Statale mentre per l'impianto di Poggio Contino la Regione Toscana il MASE ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale con Decreto n.0000258 del 2 agosto 2024."

Nel successivo contributo conclusivo del 25/03/2025, il Settore ricorda che nella precedente nota era stata segnalata, oltre ad un'inadeguata analisi del PIT-PPR, una serie di criticità dell'area di progetto in relazione alla densità di impianti FER esistenti e di progetto su di essa insistenti. Inoltre rileva: *"Dall'esame della documentazione integrativa si rileva la conferma dell'impianto così come originariamente proposto e si prende atto che il proponente ritiene che il progetto sia compatibile rispetto a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche del PIT-PPR, comprese quelle riferite agli effetti cumulativi con impianti esistenti e in itinere .*

Ciò premesso, considerato che le integrazioni prodotte non aggiungono sostanziali approfondimenti rispetto a quanto già presentato, si ritiene che l'intervento impatti sulla componente paesaggio in modo significativo, per localizzazione, per tipologia di opere di mitigazione -che enfatizzeranno il perimetro- ma soprattutto per l'effetto cumulo.

L'impianto infatti non solo è previsto in un'area caratterizzata da numerosi impianti FER, esistenti e in itinere, ma costituisce un unicum senza soluzione di continuità rispetto ad un altro agrivoltaico in via di autorizzazione (Manciano Solar Hills) rispetto al quale risulta impossibile una distinta valutazione ai fini paesaggistici". Richiama quanto previsto dalla l.r.11/2011, all'art.6, circa la distanza minima di 200 m tra impianti fotovoltaici.

Conclude come segue: *"Si consideri inoltre che la zona meridionale del Comune di Manciano è caratterizzata dal nodo degli agroecosistemi che caratterizza e che rappresenta il morfotipo di maggior pregio all'interno della rete ecologica regionale e che per effetto dei numerosi impianti FER rischia di essere sostituito da un paesaggio dalla forte impronta antropica, sulla cui connotazione poco incide la qualificazione di agrivoltaico rispetto a fotovoltaico.*

In conclusione, richiamando integralmente il contributo istruttorio già trasmesso, considerato che l'area appare satura di impianti foto-agrivoltaici ed eolici, anche in via di autorizzazione, si ritiene che un ulteriore impianto non sia sostenibile sotto il profilo paesaggistico".

Dato atto che:

il progetto dell'impianto fotovoltaico Manciano FV-Poggio Contino proposto da Iberdrola Renovables Italia S.p.A ha ricevuto pronuncia positiva di compatibilità da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con Decreto n.258 del 2 agosto 2024. Il proponente risulta aver presentato istanza di autorizzazione unica al competente Settore regionale il quale ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis e pubblicato la documentazione di progetto in data 27/01/2025;

il progetto dell'impianto agrivoltaico Manciano Solar Hills proposto da MAAG Ulivo S.r.l. ha ricevuto pronuncia positiva di compatibilità da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con Decreto n.186 del 7 aprile 2025. Il proponente risulta aver presentato istanza di autorizzazione unica al competente Settore regionale il quale ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis e pubblicato la documentazione di progetto in data 19/04/2024;

Ritenuto di condividere le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni in materia paesaggistica evidenziate

del contributo del competente Settore regionale, per quanto attiene l'impatto negativo significativo sulla componente paesaggio, per localizzazione (zona meridionale del Comune di Manciano caratterizzata dal nodo degli agroecosistemi che rappresenta il morfotipo di maggior pregio all'interno della rete ecologica regionale), per tipologia di opere di mitigazione - che enfatizzeranno il perimetro dell'impianto, per l'effetto cumulo con gli altri impianti agrivoltaici e fotovoltaici di area vasta;

Visto che la Provincia di Grosseto - Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente, nel contributo di avvio del procedimento trasmesso il 07/01/2025, comunica di condividere gli obiettivi del progetto in termine di produzione di energia rinnovabile. Richiama quindi i contenuti pertinenti del vigente Piano territoriale di coordinamento P.T.C. (approvato con D.C.P. n.7 del 29/02/2024), con particolare riferimento alle carenze di analisi presenti nella documentazione presentata dal proponente. Prende in esame gli impatti cumulativi del progetto in esame con altri impianti dell'area vasta.

Nel contributo conclusivo del 26/03/2025, prende in esame la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, con riferimento alle carenze che aveva segnalato nel precedente contributo. Rileva quanto segue: - gli interventi manutentivi o di implementazione della vegetazione potrebbero, da soli, non essere sufficienti per la conservazione attiva delle aree agricole di alto valore naturale in ragione del fatto che l'artificializzazione di superfici così ampie (ha 17,62) potrebbero favorire dinamiche di trasformazione in contrasto con gli obiettivi strategici della politica agricola toscana proprio per le aree agricole HNMF (aree agricole ad alto valore naturale);

- il proponente ha prodotto approfondimenti volti a dimostrare la coerenza del progetto con i disposti dell'art. 18 e 19 della disciplina del PTC rispetto agli obiettivi strategici per la qualità complessiva e per l'identità del territorio. Nell'ambito dell'approfondimento valutativo riguardante la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale, il proponente illustra le ragioni per le quali *“sebbene il progetto sia principalmente incentrato sull'agrivoltaico, la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale.... può estendersi anche a un turismo che coniuga cultura e natura, non intaccando l'ambiente circostante e i tracciati storici. In sintesi, l'impianto si allinea con gli obiettivi dell'art.19 del PTC, specialmente per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, la promozione dell'agricoltura e della biodiversità, e la valorizzazione del territorio con le attività economiche e turistiche”*. Viste le affermazioni del proponente, non è ben chiaro come come l'impianto agrivoltaico in argomento possa considerarsi una sorta di elemento di valorizzazione paesaggistico-ambientale territoriale e volano per lo sviluppo del turismo;

- con riferimento agli impatti cumulativi, il proponente ha aggiornato gli elaborati come da segnalazione contenuta nel precedente contributo provinciale; tra gli aggiornamenti, quello relativo alla tavola dell'intervisibilità cumulativa. Relativamente agli impatti effettivi della trasformazione della natura agricola del paesaggio caratteristica di questa parte del territorio provinciale, il proponente ha prodotto tabelle di confronto tra le invarianti strutturali (desunte dalla pianificazione regionale e provinciale) e la tipologia di impianto progettato. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico su superficie agricole di elevate dimensioni areali (come nel caso in esame), a cui si sommano gli altri impianti previsti/autorizzati, secondo la Provincia potrebbe determinare una de-strutturazione di un paesaggio rurale riconosciuto di alto valore e tutelato dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico e sia dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto che ne ha recepito i contenuti di natura paesaggistica;

Ritenuto di condividere le criticità evidenziate dalla Provincia, con riferimento all'impatto dell'impianto in esame sul paesaggio rurale, riconosciuto e tutelato anche dal PTC ed agli impatti cumulativi con impianti agro e fotovoltaici dell'area vasta;

Visto che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo, nel contributo di avvio del procedimento trasmesso il 15/01/2025, rileva quanto segue.

Con riferimento agli aspetti paesaggistici:

- richiama l'allegato V parte seconda del d.lgs.152/2006 che riporta i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare considerando le caratteristiche dei progetti, tra cui: la dimensione e la concezione del progetto, il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, l'inquinamento e i disturbi ambientali, la localizzazione del progetto tenendo conto della sensibilità ambientale delle aree geografiche e dell'impatto dei nuovi interventi (nei riguardi delle specifiche competenze rispetto alle: zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; zone costiere e ambiente marino; zone montuose e forestali; riserve e parchi naturali; zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica);

- rileva che l'impianto ricade all'interno tra le aree non idonee di cui all'Allegato A alla L.R. n.11/2011 e nello specifico di “diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e

delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)” di cui alla D.G.R. n.68/2011;

- richiama le carte di intervisibilità prodotte dal proponente all'interno dell'elaborato SA0401 della Relazione paesaggistica e le interferenze con i beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004;

- ricorda la presenza di numerosi procedimenti in essere riguardanti impianti fotovoltaici e agrivoltaici nell'area vasta;

“TENUTO CONTO comunque dell'estensione rilevante dell'intervento e dell'impatto complessivo che può produrre la realizzazione del nuovo impianto che va ad assommarsi a quelli già in essere; per quanto sopra si ritiene che il procedimento debba essere assoggettato a VIA”.

Per quanto di attiene ai profili della tutela archeologica, sulla base di quanto è possibile rilevare dai dati d'archivio e bibliografici, nonché, in particolare, dal documento denominato “Relazione Archeologica” (MAN_RS0101_0) e sulla base delle conclusioni a cui il redattore perviene, unitamente alle Carte del Potenziale Archeologico e del Rischio Archeologico allegate - valutati, entrambi, MEDIO e ALTO e dunque sufficienti, nel caso del Rischio, a presupporre l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 e del correlato Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023-, risulta chiaro che l'areale sul quale insisterà l'impianto in esame è interessata da consistenti evidenze archeologiche che testimoniano della frequentazione antropica del comprensorio durante un ampio orizzonte cronologico, compreso tra l'epoca paleolitica e il Medioevo, dato anche il caratteristico quadro geomorfologico, contraddistinto dalla presenza di vallecicole, basse colline e pianure, potenzialmente favorevole all'insediamento antico, sia a carattere abitativo che agricolo e produttivo o commerciale.

Le tracce archeologiche più antiche risultano riconducibili ad una frequentazione di epoca paleolitica, a cui seguono testimonianze neolitiche e dell'età dei metalli, mentre in epoca etrusca tutta l'area appare fortemente insediata in relazione all'emergere del centro di Vulci e alla nascita di numerosi abitati rurali, dovuti anche allo sviluppo di una viabilità di collegamento tra la costa e le aree collinari interne. Della antica viabilità, per altro, è verosimile che sia conservata testimonianza nella stessa Strada dell'Abbadia, lungo la quale si dispongono, infatti, numerosi rinvenimenti di superficie riferibili ad epoca arcaica.

L'area risulta frequentata anche in epoca romana, sia in età repubblicana che in età imperiale, con insediamenti di fattorie e ville, la cui cronologia, in alcuni casi, sembra indicare una sopravvivenza fino al IV secolo d.C. Per l'epoca medievale, invece, sembra possibile registrare una rarefazione degli insediamenti nel territorio, che sembrano ora far riferimento al castello di Montauto, sebbene la Strada dell'Abbadia risulti ancora in funzione.

Nell'ambito delle trasformazioni subite da questo ambito di territorio non si riscontrano, d'altra parte, fenomeni di urbanizzazione o modificazione tali da alterare il paesaggio rurale tradizionale, che risulta infatti sostanzialmente preservato, tanto che la conservazione di eventuali stratigrafie archeologiche appare assolutamente verosimile, sebbene i documenti fotografici raccolti ed esaminati in fase di elaborazione della Relazione Archeologica sopra citata non abbiano consentito di riscontrare elementi direttamente riferibili a presistenze di tipo archeologico.

“Per tali motivi dunque, in considerazione cioè dell'elevato potenziale archeologico dell'areale in oggetto e dell'eventuale rischio archeologico connesso agli interventi previsti, per quanto di competenza, ritenendo il progetto capace di incidere sul patrimonio archeologico sepolto potenzialmente conservato, si ritiene opportuna la sua sottoposizione a procedimento di VIA”.

Ritenuto di condividere le criticità paesaggistiche ed archeologiche, dovute alla realizzazione dell'impianto in esame, evidenziate dalla Soprintendenza;

Rilevata la competenza esclusiva della Soprintendenza con riferimento alla tutela dei beni di cui alla parte seconda del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto che gli altri Soggetti consultati, nei loro contributi istruttori, non hanno manifestato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA; in alcuni casi hanno suggerito la necessità di approfondimenti e l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica;

ARPAT, nel contributo di avvio procedimento del 05/03/2025, ha preso in esame i seguenti aspetti ambientali: suolo, sottosuolo e ambiente idrico, gestione terre da scavo, acque superficiali, cantierizzazione, atmosfera, emissioni evitate, monitoraggio microclima, polveri diffuse, rumore, campo elettromagnetico e monitoraggio ambientale; ha richiesto chiarimenti ed integrazioni con riferimento alla componente “elettromagnetismo” (campi elettromagnetici), alle “acque superficiali” ed alle emissioni evitate dall'esercizio dell'impianto. Con riferimento alle integrazioni e chiarimenti progettuali depositati dal proponente, ARPAT non ha fatto pervenire ulteriore contributo;

il Settore Autorità di gestione FEASR, nei contributi istruttori pervenuti, formula alcune osservazioni ed indicazioni in merito agli aspetti agricoli del progetto;

il Settore Transizione ecologica e Sostenibilità ambientale, nei contributi istruttori agli atti, analizza la normativa e la pianificazione energetica pertinente per l'impianto in progetto; prende in esame le opere di collegamento alla RTN e non esprime opposizioni al progetto;

il Genio Civile Toscana Sud nei contributi istruttori agli atti, prende in esame le interferenze del progetto con i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale. Nel contributo conclusivo, ai soli fini idraulici, rilascia un parere di fattibilità di massima favorevole alla realizzazione interventi. Suggerisce tre prescrizioni;

2i Rete Gas S.p.a. comunica l'assenza di interferenze con le reti di gasdotti a bassa e media pressione in gestione nel Comune di Manciano;

Snam S.p.a. comunica che sulla base della documentazione progettuale depositata, emerge che le opere di progetto non interferiscono con gli impianti di proprietà della società stessa;

il Consorzio di bonifica Toscana Sud non esprime osservazioni in merito al progetto;

Terna Rete Italia Spa segnala interferenze con la linea AT 380 kV n.322 denominata "Suvereto – Montalto 2 e la linea AT 380 kV n.323 denominata "Suvereto – Montalto 1";

l'Autorità idrica Toscana ed Acquedotto del Fiora Spa segnalano che non sussistono interferenze del progetto con le infrastrutture del servizio idrico integrato gestite;

l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale formula alcune osservazioni e prescrizioni in merito agli aspetti relativi all'assetto idraulico, all'assetto dei versanti ed alla gestione della risorsa idrica. In merito alla realizzazione di impianti in aree con alta pericolosità di inondazione richiama il rispetto della circolare emanata dal segretario generale dell'Autorità distrettuale (n. 10594 del 30.9.2024) recante "*Criteri di compatibilità con le aree a pericolosità e rischio idro-geomorfologico della pianificazione di bacino degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai fini dell'individuazione di superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui al dm 21 giugno 2024*";

la Regione Lazio, sulla base della documentazione progettuale depositata dal proponente, ritiene che non siano ipotizzabili potenziali impatti indiretti significativi su habitat e specie tutelati dai Siti dalla Rete Natura 2000 del Lazio, interessati indirettamente dal progetto;

Viste le osservazioni pervenute da parte del pubblico (cittadini singoli o associati), che prendono in esame in particolare i seguenti aspetti: impatti cumulativi; tutela del paesaggio; sostenibilità agricola e impatto sul suolo; contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune di Manciano, con il PTC di Grosseto e con il PIT-PPR della Regione Toscana; impatto sulla risorsa idrica per scopi irrigui; rischio idrogeologico; alterazione del microclima; impatti sociali ed economici; aree non idonee; normativa comunitaria in materia di energie rinnovabili; aree protette presenti nell'area vasta ed impatti sulla biodiversità;

Visto che il proponente, nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento, ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

Considerato che l'impianto agrivoltaico in esame - così come definito dal proponente - presenta, per estensione, localizzazione, cumulo con altri impianti fotovoltaici ed agrivoltaici esistenti oppure in via di valutazione e di autorizzazione, modalità di mitigazione paesaggistica previste, significative criticità di inserimento paesaggistico e di tutela dei beni archeologici, tenuto conto di quanto indicato nel Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), come evidenziate dal competente Settore regionale, dalla Provincia di Grosseto e dalla Soprintendenza;

Dato atto che, con riferimento alla normativa ed alla programmazione in materia di fonti energetiche rinnovabili:

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile; il progetto è in linea con il principio europeo della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché con il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223; l'esercizio dell'impianto consentirebbe inoltre di evitare l'emissione di alcuni inquinanti atmosferici, rispetto alle fonti energetiche convenzionali;

il progetto non è coerente con la normativa regionale specifica per gli impianti fotovoltaici (l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative) e con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto il previsto impianto ricade in area non idonea per la installazione di impianti fotovoltaici a terra (coltivazioni DOP e IGP). A tal proposito è tuttavia necessario rilevare che l'inserimento di un sito all'interno del perimetro delle suddette aree non idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta il divieto in assoluto di localizzazione di impianti ma comporta bensì una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni; in sede valutativa occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato;

l'impianto ricade in area idonea di cui all'art.20 comma 8 del d.lgs.199/2021;

l'impianto non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico né interessa beni culturali ed archeologici tutelati, di cui alla parte seconda ed alla parte terza del D.Lgs.42/2004; il cavidotto ricade in parte in area tutelata paesaggisticamente, di cui all'art.142 del d.lgs.42/2004;

la tutela del paesaggio, così come quella dell'ambiente, sono valori di rilievo costituzionale;

Dato atto:

delle criticità paesaggistiche evidenziate in premessa al presente atto e ritenuto quindi che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze, sulla componente ambientale "paesaggio";

delle esigenze di tutela dei beni archeologici;

degli impatti cumulativi del progetto in esame con altri impianti foto ed agrivoltaici dell'area vasta;

Considerato che la natura agrivoltaica del previsto impianto è rilevante in termini di coesistenza delle produzioni energetica ed agricola, nonché in termini di conservazione della fertilità agronomica dei suoli; tuttavia la componente impiantistica del progetto – ed in particolare i moduli fotovoltaici - determina comunque effetti significativi sul paesaggio interessato, a carattere rurale;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, le dimensioni (in termini di estensione), la sua concezione di insieme (in termini di ampie superfici artificiali specchiate, poste all'interno di un'area agricola di bassa collina e di pianura e di un territorio rurale); il cumulo con altri progetti analoghi nell'area vasta (esistenti o assenti);
- con riferimento alla localizzazione, il progetto interessa un'area vasta a carattere rurale di importanza

paesaggistica ed archeologica;

- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, il progetto determina impatti estesi, sia in termini di superficie occupata che di territorio posto in relazione visiva con l'impianto; l'impatto paesaggistico è certo ed intenso e – seppur reversibile - si protrae con costanza nel lungo termine (fino a 30 anni); l'impatto sui beni archeologici è possibile; l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre o mitigare l'impatto paesaggistico in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla componente paesaggio e sui beni archeologici, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006, secondo le modalità di cui al D.Lgs.190/2024 ed alla L.R. 44/2024;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, nonché di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti e nelle osservazioni pervenute nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Manciano" con potenza di picco di 17,57 MWp e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, sito nel Comune di Manciano (GR), proposto da DS ITALIA 33 S.r.l. (sede legale: Via del Plebiscito n. 112, Roma; C.F./P.IVA: 17155411006), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente DS ITALIA 33 S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9964 - Data adozione: 14/05/2025

Oggetto: [ID:2354] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifica gestionale dell'assetto emissivo dell'esistente impianto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per il recupero di metalli preziosi, ubicato nel Comune di Arezzo, loc. San Zeno, n.63. Proponente: Safimet S.p.a. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011486

LA DIRIGENTE

Visti:

la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

il d.lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

il proponente Safimet S.p.a. (avente sede legale a Arezzo, in Loc. S. Zeno n.63/E; C.F. e partita IVA 01668080516) con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 04/12/2024 (n. 630956), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica gestionale dell'assetto emissivo dell'esistente impianto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per il recupero di metalli preziosi, ubicato in loc. San Zeno, n.63/E, nel Comune di Arezzo, depositando la prevista documentazione;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)*" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta con nota prot. n. 630956 del 04/12/2024;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29727 del 16/12/2024;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, in data 10/12/2024 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/12/2024;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. n. 0641521 del 10/12/2024, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0013290 del 13/01/2025), ARPAT (prot. n. 0115993 del 18/02/2025 e prot. n. 0120722 del 20/02/2025), Comune di Arezzo (prot. n. 0023310 del 16/01/2025) e Azienda USL Toscana Sud Est (prot. n. 0026201 del 17/01/2025);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 10/03/2025, con nota prot. n. 0158005, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento, assegnando un termine di trenta giorni a partire dal 10/03/2025 per il deposito della documentazione

richiesta, specificando che ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 comma 6 della l.r. 10/2010, qualora il proponente non avesse ottemperato alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti, non si sarebbe proceduto all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame sarebbe stato archiviato;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

- il progetto dell'impianto ubicato in Loc. San Zeno ("progetto di trasferimento di un impianto di recupero di metalli preziosi e pregiati smaltimento di rifiuti speciali per lo smaltimento di 12.000 tonnellate di rifiuti all'anno") ha ricevuto pronuncia positiva di compatibilità ambientale con deliberazione della Giunta provinciale di Arezzo n. 393 del 03/08/2012, la cui efficacia è stata prorogata con deliberazione della Giunta regionale n.1105 del 16/10/2017 e con deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 31/05/2021;
- successivamente il proponente ha presentato alcuni progetti di modifica che sono stati sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, in particolare:
 - modifica sostanziale relativa all'introduzione di nuove tipologie di rifiuti da gestire e di nuove operazioni da eseguire su tipologie di rifiuti già autorizzati; il Settore scrivente ha valutato di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto in parola con decreto dirigenziale n. 15746 del 14/09/2021;
 - modifica gestionale relativa all'introduzione del trattamento D10 su alcuni rifiuti conferiti presso l'installazione esistente; il Settore scrivente ha valutato di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto in parola con decreto dirigenziale n. 27618 del 27/12/2023;
- l'installazione della società Safimet S.p.a. è autorizzata con A.I.A. rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n 2705 del 15/02/2023;
- il progetto di modifica gestionale presentato riguarda l'aumento del tempo di funzionamento di alcuni impianti esistenti, in particolare:
 - emissione E2-C3; originata da 3 forni statici (B1, B2, B3) del reparto 2 avente portata pari a 10.000 Nmc/h; durata autorizzata: 4.000 h/anno (16 h/g per 250 g/anno); modifica: 7.200 h/anno (24 h/g per 300 g/anno);
 - emissione E3-C2; originata da forno rotativo di fusione del reparto 3 avente portata pari a 40.000 Nmc/h; durata autorizzata: 5.280 h/anno (24 h/g per 220 g/anno); modifica: 7.200 h/anno (24 h/g per 300 g/anno);
 - emissione E3-C3; originata da forno statico elettrico, forni ad induzione, forni fusori e crogioli del reparto 3 avente portata pari a 10.000 Nmc/h; durata autorizzata: 5.280 h/anno (24 h/g per 220 g/anno); modifica: 7.200 h/anno (24 h/g per 300 g/anno);
 - emissione E4-C2; originata da 6 forni statici (B1, B2, B3, B4, B5, B6) del reparto 4 avente portata pari a 10.000 Nmc/h; durata autorizzata: 4.000 h/anno (16 h/g per 250 g/anno); modifica: 7.200 h/anno (24 h/g per 300 g/anno);
 - emissione E4-C3; originata da mulini dei reparti 2 e 4 e da mescolatori del reparto 3 avente portata pari a 10.000 Nmc/h; durata autorizzata: 1.760 h/anno (8 h/g per 220 g/anno); modifica: 7.200 h/anno (24 h/g per 300 g/anno);
 - emissione E7-C13; originata da Reparto 5 (Cappe elettrolisi, Attacchi metalli preziosi con acqua Regia, Lisciviazione cloridrica, Forni e Crogioli, Reattori, Sfiati, Affinazione platinici); Reparti 6A, 6B (Sfiati basici e acidi); Reparti 9A, 9B, 9C (Sfiati acidi e basici); Reparto 11 (Sfiati serbatoi stoccaggio) avente portata pari a 60.000 Nmc/h; durata autorizzata: 2.250 h/anno (9 h/g per 250 g/anno); modifica: 6.000 h/anno (24 h/g per 300 g/anno);
 - emissione E10-C1; originata da lavorazione meccanica marmite catalitiche del reparto 10 avente portata pari a 10.000 Nmc/h; durata autorizzata: 3.520 h/anno (16 h/g per 200 g/anno); modifica: 4.000 h/anno (16 h/g per 250 g/anno);
- il previsto aumento delle ore di funzionamento al giorno e/o all'anno degli impianti non comporta un aumento del flusso di massa orario degli inquinanti emessi, tuttavia: per le emissioni E2-C3, E4-C2 si osserva un incremento dei flussi di massa giornaliero ed annuale; per le emissioni E3-C2, E3-C3, E10-C1 si osserva un incremento del flusso di massa annuale; per l'emissione E7-C13 si osserva un incremento del flusso di massa giornaliero.
- il proponente ha redatto, tra l'altro, un aggiornamento della valutazione delle ricadute al suolo derivanti dalle emissioni in atmosfera ed un aggiornamento della valutazione del rischio sanitario che erano stati presentati nel procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con decreto dirigenziale n. 27618 del 27/12/2023.

Dato atto che la sopra citata richiesta di integrazioni e chiarimenti del 10/03/2025 aveva ad oggetto i seguenti argomenti:

- verifica della coerenza del progetto di modifica gestionale presentato con la pianificazione comunale, in particolare con l'art. 16 delle norme tecniche di attuazione del Piano Operativo (fascia di rispetto termovalorizzatore - fascia di rispetto di 1.000 m);
- valutazione sugli impatti cumulativi del progetto di modifica presentato, che comporta un incremento del tempo di funzionamento degli impianti, sia a livello giornaliero che annuale ed un conseguente aumento dei relativi flussi di massa degli inquinanti emessi in atmosfera, con le emissioni delle altre attività di incenerimento rifiuti presenti nell'area di San Zeno, in applicazione degli allegati IV-bis e V alla parte seconda del d.lgs.152/2006;
- informazioni circa la turbina di prossima installazione citata nella documentazione presentata all'avvio del presente procedimento;
- chiarimenti relativi alla modellizzazione per la simulazione della dispersione degli inquinanti presentata dal proponente nella documentazione iniziale;
- chiarimenti relativi alla valutazione di impatto acustico in periodo notturno;
- chiarimenti relativi al documento "*Aggiornamento approfondimento in materia di rischio sanitario*" presentato dal proponente nella documentazione iniziale e sulla valutazione del rischio epidemiologico;

Preso atto che con nota del 14/04/2025, prot. n. 0248200, il proponente comunicava che "per la predisposizione delle integrazioni richieste è stato valutato un tempo superiore ai 30 giorni prescritti nell'atto, pertanto con la presente comunicazione procediamo alla richiesta di archiviazione del procedimento in oggetto" prevedendo di presentare una nuova istanza al momento in cui la documentazione sarà completa;

Dato atto che la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 viene avviata su istanza di parte;

Visto l'art. 48, comma 6, della l.r. 10/2010 che recita: "*Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni*";

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre, in applicazione dell'art. 48, comma 6, della l.r. 10/2010, l'archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, avviato in esito a istanza presentata da Safimet S.p.a. (avente sede legale a Arezzo, in Loc. S. Zeno n.63/E; C.F. e partita IVA 01668080516) e pervenuta al protocollo regionale in data 04/12/2024, relativamente al progetto di modifica gestionale dell'assetto emissivo dell'esistente impianto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per il recupero di metalli preziosi, ubicato nel Comune di Arezzo, loc. San Zeno, n.63/E, per le motivazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Safimet S.p.a.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 9978 - Data adozione: 14/05/2025

Oggetto: [ID 2376] D.Lgs. 152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48. Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al nuovo impianto di elettrolisi per la produzione di Idrogeno rinnovabile presso il Parco industriale di Solvay Chimica Italia S.p.A. nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente Sapiro Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011384

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visti il d.p.r. 357/1997, la l.r. 30/2015 e le Linee Guida per la valutazione di incidenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni 28.11.2019 (G.U. 28.12.2019);

Premesso che:

il proponente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (sede legale: Corso Sempione n. 9, Milano; C.F.: 08804430158, P.IVA: 10803700151), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 30/12/2024 e acquisita al protocollo regionale n. 0003956 e n. 0003940 del 07/01/2025, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di nuovo impianto di elettrolisi per la produzione di Idrogeno rinnovabile presso il Parco industriale di Solvay Chimica Italia S.p.a. nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), depositando la prevista documentazione;

il proponente, in data 17/12/2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29861 del 08/01/2025;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, indichi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

il procedimento è riferito al progetto di nuovo impianto di produzione idrogeno che si colloca all'interno dell'*Hydrogen Valley* di Rosignano Marittimo, per la quale Sapio e Solvay hanno ottenuto un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, Sapio si occuperà della realizzazione dell'impianto di elettrolisi e della relativa cabina elettrica ("Impianto di produzione"), con capacità produttiva nominale pari a 1.000 Nm³/h di idrogeno;

ai fini di VIA, il progetto in esame è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 8.1) "*trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate*"; come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il presente procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 e proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC): ZPS "Tomolo di Cecina" (codice IT5160003) e pSIC "Monti Livornesi" (codice IT5160022);

ai fini autorizzativi, l'impianto è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

in data 15/01/2025, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0019224) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15/01/2025;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 15/01/2025, prot. n. 0019224, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Comune di Rosignano Marittimo (prot. n. 0112508 del 17/02/2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0111869 del 17/02/2025);
- ARPAT – Dipartimento di Livorno (prot. n. 0101881 del 12/02/2025);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dip.to della Prevenzione (prot. n. 0102212 del 12/02/2025);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n.0092819 del 07/02/2025);
- Settore VAS e VINCA (prot. n. 0037066 del 23/01/2025);
- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0086031 del 06/02/2025);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0143728 del 03/03/2025, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento in data del 01/04/2025 (acquisita al protocollo il 02/04/2025 (prot. 0218608); in merito, il Settore VIA, con nota del 02/04/2025 prot. n. 0219526, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti interessati;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0269196 del 23/04/2025);
- ARPAT – Dipartimento di Livorno (prot. n. 0280002 del 29/04/2025);
- Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR (prot. n. 0319573 del 08/05/2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento acquisita al protocollo regionale il 07/01/2025 nonché dalle integrazioni e dai chiarimenti del 02/04/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il nuovo impianto sarà situato nel Comune di Rosignano Marittimo, su una porzione di terreno, adiacente all'impianto "SolCar" attualmente in funzione, di proprietà Solvay Chimica Italia S.p.A.

Il progetto si colloca all'interno dell'*Hydrogen Valley* di Rosignano Marittimo per la quale Sapio e Solvay hanno ottenuto un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, Sapio si occuperà della realizzazione dell'impianto di elettrolisi e della relativa cabina elettrica ("Impianto di Produzione"), con capacità produttiva nominale pari a 1.000 Nm³/h di idrogeno, mentre Solvay si occuperà degli interventi relativi all'impianto fotovoltaico ad esso asservito (della potenza di picco di circa 9,5 MWp) e delle opere civili e infrastrutturali per la predisposizione dell'area. L'idrogeno prodotto verrà poi utilizzato all'interno del sito industriale Solvay di Rosignano, con lo scopo di creare un *hub* di produzione di perossido d'idrogeno "verde";

la materia prima in ingresso (acqua demineralizzata – DEMI), fornita da Solvay, è pari a 7.224 t/anno;

il prodotto finale idrogeno viene convogliato direttamente, tramite tubazione, agli impianti di Solvay, senza presenza di stoccaggi;

il progetto prevede nell'area la disposizione degli elettrolizzatori e relativi ausiliari e della cabina elettrica. Verrà inoltre predisposta una recinzione in corrispondenza dell'area, al fine di impedire l'accesso e la circolazione alle persone non autorizzate nelle vicinanze dei moduli di elettrolisi;

l'Impianto di produzione di idrogeno prevede i seguenti elementi ed opere principali:

- impianto di elettrolisi, composto dagli elettrolizzatori (2 moduli in container per la conversione dell'acqua deionizzata in correnti gassose di idrogeno e ossigeno. Ciascun modulo ha una capacità produttiva nominale di 500 Nm³/h, per un totale di 1.000 Nm³/h (corrispondenti a circa 5 MW di potenza elettrica);
- serbatoio acqua DEMI e pompe: serbatoio polmone per l'accumulo di acqua DEMI con relative pompe di alimentazione agli elettrolizzatori;
- impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- cabina di distribuzione elettrica, cabina elettrica di ricezione dell'alimentazione elettrica dal sito Solvay e distribuzione agli elettrolizzatori e ausiliari. Il progetto prevede una doppia alimentazione indipendente in arrivo alla cabina Sapio: la prima proveniente dall'impianto fotovoltaico e la seconda proveniente dalla cabina Mondiglio di proprietà Solvay. In aggiunta, sarà presente anche una terza linea di alimentazione privilegiata che verrà utilizzata per il mantenimento della temperatura all'interno degli elettrolizzatori qualora si dovesse verificare un guasto elettrico in periodo con temperatura ambiente sotto zero;

saranno realizzate da Solvay le seguenti opere: estensione del *piperack* (struttura a sostegno delle tubazioni) esistente in stabilimento fino al perimetro dell'Impianto di produzione idrogeno, necessario per convogliamento dell'idrogeno prodotto dagli elettrolizzatori verso l'impianto acqua ossigenata; tubazione che dal perimetro dell'Impianto di produzione trasporterà l'idrogeno prodotto all'impianto di produzione acqua ossigenata; rete di terra; opere necessarie al posizionamento dell'Impianto di produzione ed allestimento dell'area; collegamenti elettrici dall'impianto fotovoltaico, dalla cabina elettrica Mondiglio e dalla linea di alimentazione privilegiata alla cabina di distribuzione di proprietà Sapio; adeguamento impianto antincendio e realizzazione di eventuali opere addizionali in base a quanto richiesto per le specificità del progetto;

l'impianto verrà gestito completamente da remoto, non è pertanto prevista la presenza di personale né in area impianto di elettrolisi né in area cabina elettrica. Durante la fase di esercizio non sarà inoltre consentita la presenza di personale all'interno del container di processo;

l'acqua demineralizzata in ingresso al processo sarà fornita da Solvay, attraverso una tubazione di collegamento proveniente dal sito industriale di Rosignano. Non è previsto consumo di acqua di raffreddamento poiché gli elettrolizzatori sono dotati di sistemi di raffreddamento a circuito chiuso;

l'intero processo sarà alimentato mediante energia rinnovabile fornita dall'impianto fotovoltaico oppure dalla rete interna di utenze di Solvay, mediante collegamento diretto alla cabina elettrica Mondiglio. Il consumo elettrico complessivo previsto sarà di 55 kWh/kg a pieno regime (1.000 Nm³/h di produzione di idrogeno – H₂); è previsto un potenziale degrado delle prestazioni del processo, per via della sua natura elettro-chimica, fino ad un massimo dell'1% annuo;

durante la fase di esercizio dell'Impianto di produzione non verranno prodotti rifiuti, se non legati alle attività manutentive; in fase di avvio del sistema, si produrranno rifiuti liquidi acquosi in quantità molto ridotte (3-4 litri) e non contenenti sostanze pericolose (codice EER 161002);

l'area non ha presidio di personale tecnico e non saranno prodotte acque reflue civili;

le acque meteoriche sono raccolte da specifica rete e suddivise in acque di prima pioggia e di seconda pioggia. Le prime, potenzialmente contaminate, verranno trattate in un sistema di depurazione, e successivamente riutilizzate nelle torri di raffreddamento dell'unità UP-Perossidati di Solvay. Le acque di seconda pioggia verranno invece scaricate nel corpo idrico superficiale "Fosso Nuovo";

l'impianto di elettrolisi prevede una serie di camini di sfio (*vent*) da utilizzarsi per il convogliamento in area sicura dei prodotti del processo di produzione. In particolare, saranno presenti n.5 camini di sfio per ogni container di processo (per un totale complessivo di n.10 camini considerando i due moduli), a cui verranno aggiunti due ulteriori camini nell'area di processo Sapio asserviti ai due seguenti scenari:

- depressurizzazione di emergenza della porzione di tubazioni dall'elettrolizzatore fino al *battery limit* Sapio: in caso di emergenza tale porzione di tubazioni verrà infatti intercettata da opportune valvole automatiche e svuotata per mezzo di tale camino;

- svuotamento della tubazione di interconnessione di Solvay dal *battery limit* Sapio fino all'impianto di acqua ossigenata, in caso di rilevamento di "fuori specifica": in caso di rilevazione di anomalie nella percentuale di inquinanti nella corrente di idrogeno, da parte di opportuni analizzatori di proprietà di Solvay, verrà bloccata l'alimentazione al processo di acqua ossigenata e svuotata la linea per mezzo di una corrente di azoto di spinta attraverso tale cammino;

il proponente analizza vari aspetti ambientali legati al progetto, tra cui: qualità dell'aria, con un focus sulle emissioni dell'impianto; gestione delle risorse idriche e degli scarichi; gestione dei rifiuti prodotti durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto; impatto acustico; protezione della flora e della fauna, con particolare attenzione ai siti natura 2000 ed alle aree naturali protette vicine;

il livello di pressione sonora a 15 m dal centro dell'impianto risulta non superiore a 60 dBA. Dallo studio previsionale d'impatto acustico risulta che non ci sono contributi significativi di rumore sui recettori in nessun momento del giorno;

non è prevista la produzione di emissioni odorigene;

le fasi di cantiere saranno le seguenti, per macro-attività: trasporto dei materiali e delle apparecchiature in sito; stoccaggio in apposita area; sollevamento, posa e fissaggio delle apparecchiature; fabbricazione di *piping*; collegamenti meccanici, elettrici, elettro strumentali. Le opere edili saranno realizzate precedentemente da Solvay;

il traffico indotto di cantiere non è particolarmente rilevanti e non comporta l'impegno eccessivo della rete stradale esistente;

in fase cantiere saranno prodotti i seguenti rifiuti: imballaggi in più materiali, contaminati EER 150110; imballaggi in legno EER 150103; materiali di *piping* (guarnizioni, raccordi) EER 170405; materiali elettrici (guaine cavi, ecc) EER 160216; ferro e acciaio EER 170405. Tali rifiuti saranno gestiti da ditte terze autorizzate;

i lavori della realizzazione dell'impianto dureranno circa 1 anno;

l'impianto, secondo il PCCA di Rosignano Marittimo, è collocato in Classe acustica VI "aree esclusivamente industriali"; dalla valutazione di impatto acustico - VIAC agli atti del procedimento emerge il rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;

in relazione al traffico indotto, il progetto di modifica presentato non comporterà incrementi significativi;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), l'impianto ricade nella Scheda d'ambito n. 8 – "Piana Livorno-Pisa-Pontedera";

l'area di impianto non risulta interessata da vincolo paesaggistico;

è posta all'esterno di aree naturali protette e siti natura 2000; dista circa 1 km dalla Riserva naturale statale "Tombolo di Cecina" e dalla omonima Zona di Protezione Speciale (ZPS) identificata con il codice IT5160003; circa 3,5 Km dal pSIC Monti Livornesi (codice IT 5160022);

è esterna a corridoi ecologici da riqualificare;

il proponente, con riferimento ai suddetti due Siti Natura 2000, ha presentato specifica documentazione per la valutazione di incidenza, sviluppata a livello di *screening*;

l'area non è interessata da vincolo idrogeologico;

secondo il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Livorno - PTC, l'area è inserita nel "sistema della città e degli insediamenti", ricompreso nel sistema territoriale della fascia costiera e della pianura (art.19 della Disciplina del PTC), sottosistema territoriale della "pianura centrale del Fine e del Cecina"; nella Tavola 8 del PTC "Sistema funzionale provinciale delle aree protette", l'area non rientra in alcuna area tutelata;

nel Piano Operativo (P.O.) di Rosignano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.28 del 28.03.2019, l'area di intervento ricade in area "Ds: Tessuto urbano di esclusiva piattaforma produttiva". Nella carta delle "invarianti strutturali – elementi di valore" del P.O. emerge che la zona di studio è priva di elementi di valore, mentre per quanto riguarda le criticità di cui alla carta delle "invarianti strutturali – elementi di criticità" del P.O. - ricade in "area con vulnerabilità per nitrati".

Riguardo alla pericolosità idraulica, geologica e sismica, il Piano Operativo classifica l'area di progetto rispettivamente:

- pericolosità idraulica media I2;
- pericolosità geologica media G2;
- pericolosità sismica media S2;

con Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 25/05/2023, è stato adottato il nuovo Piano Strutturale che ha previsto le classi di pericolosità:

- pericolosità da alluvione P2 - media;
- pericolosità geologica elevata G3;
- pericolosità sismica elevata S3L;

l'area di progetto non rientra in area a pericolosità geomorfologica ne è interessata da rischio geomorfologico, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico - PAI, del Distretto Appennino Settentrionale;

secondo i più recenti studi idraulici a supporto del Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo, l'area di progetto ricade in aree a pericolosità da alluvione fluviale P3 (elevata) e P2 (media);

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge – tra l'altro - quanto segue:

il Comune di Rosignano Marittimo, nel contributo del 17/02/2025, segnala che il progetto "*[...] insiste in un'area sottoposta a bonifica, identificata con il codice SISBON LI068, di proprietà della soc. Solvay identificata come Unità Idrogeologica Funzionale 2. La procedura di bonifica interessa sia la matrice acque sotterranee, per la quale è stato approvato un progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza operativa sia la matrice suoli per la quale è presente un piano della caratterizzazione*";

il Dipartimento ARPAT di Livorno, nel contributo di avvio procedimento del 12/02/2025, dopo aver descritto gli aspetti principali del progetto e preso in esame le componenti ambientali di competenza, ha evidenziato alcuni elementi da chiarire o integrare, relativi, tra l'altro, alle opere da realizzare, alla risorsa idrica, agli aspetti energetici, alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti prodotti.

Nel contributo successivo alla presentazione delle integrazioni e chiarimenti, del 29/04/2025, ARPAT analizza i singoli punti:

- Solvay redigerà specifica valutazione ai sensi dell'art. 242-ter del DLgs. n. 152/2006 e delle Linee guida regionali adottate con deliberazione Giunta regionale. Nella relazione, Solvay valuterà l'inquadramento dell'intervento, la non interferenza con gli attuali/futuri interventi di bonifica dell'area, che gli interventi non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nella stessa relazione saranno anche indicati i volumi di terreno prodotti e le relative modalità di gestione degli stessi. ARPAT prende atto che le opere civili necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto non sono oggetto dell'intervento di Sapio;
- risorsa idrica: in riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sul consumo della risorsa idrica, il proponente ne fornisce i dettagli. ARPAT prende atto delle stime del proponente e rileva: "*[...] un consumo di acqua DEMI 7.224 t/a, considerando un funzionamento di 8.400 h/a dell'Impianto di Elettrolisi per la produzione di idrogeno. Il proponente dichiara che il quantitativo di acqua inviata da Solvay agli addolcitori, per la produzione di acqua demineralizzata, nel 2024 è stato di 3757628,9 mc/a e pertanto il consumo aggiuntivo di 7.224 t/a risulta essere percentualmente poco*

rilevante (0,19%). Il proponente dichiara che relativamente al lavaggio dei moduli fotovoltaici, intervento che ritiene non incluso nel presente procedimento, è previsto un consumo annuo di 53 mc”;

- acque meteoriche dilavanti: prende atto del dimensionamento proposto per il trattamento delle acque;
- aspetti energetici: riguardo i chiarimenti sulla produzione di energia elettrica, il proponente illustra le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico che sarà realizzato da SOLVAY con una produzione stimata pari a 14.654 MWh/anno che consentirà di ottenere un quantitativo di idrogeno pari a circa 287 t/anno. Poiché non è noto se saranno utilizzate altre fonti di energia, il proponente considera la massima producibilità dell'impianto di elettrolisi pari a 8400 h/anno, ossia pari a circa 755 t/anno. L'impianto fotovoltaico sarà della tipologia con pannelli fissi, avrà una capacità di circa 9,5 MWp e sarà realizzato nella zona limitrofa all'impianto di produzione di acqua ossigenata. Il Proponente chiarisce che al momento l'energia prodotta è una stima e il valore potrebbe essere modificato. Tutta l'energia elettrica prodotta verrà utilizzata per produrre idrogeno verde, anche se non è previsto alcun sistema di accumulo dell'energia elettrica. ARPAT nel contributo “[...] prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito agli aspetti energetici. Si ritiene accettabile la proposta di acquisire la planimetria generale con indicazione delle linee complessive dei tracciati nella successiva fase autorizzativa. Tale elemento dovrà essere pertanto condizione per le future determinazioni.”;
- emissioni in atmosfera: riguardo i chiarimenti sui controlli della corrente di idrogeno, il proponente chiarisce che verrà monitorata sotto due diversi punti di vista: sicurezza e qualità di produzione, con limiti e azioni da attivare. ARPAT ne prende atto e propone “[...] che venga prescritta la predisposizione di una modalità di contabilizzazione, su base annuale, degli eventi che porteranno allo svuotamento della linea per ‘fuori specifica’”;
- recupero dell'ossigeno: il proponente evidenzia difficoltà tecniche ma dichiara che sta “[...] lavorando in parallelo con il costruttore dell'elettrolizzatore al fine di valutare in maniera approfondita la fattibilità tecnica e l'impatto economico delle modifiche richieste per recuperare l'ossigeno prodotto per una eventuale implementazione futura”; ARPAT ne prende atto, “[...] raccomanda al Proponente di perseguire la linea di approfondimento e valutazione, già anticipata dalla Società, in collaborazione con il costruttore, finalizzata all'implementazione di questa tipologia di impianti con il recupero e utilizzo totale o parziale dell'ossigeno prodotto, consentendo così il pieno sfruttamento delle loro potenzialità. Anche se questa modifica impiantistica non potrà essere attuata al momento presente e nel sito in oggetto, nell'ambito temporale previsto per la realizzazione del progetto in esame, si ritiene che essa vada comunque nella direzione di una doverosa ottimizzazione, nell'ottica di un miglioramento virtuoso che potrà essere concretizzato non appena se ne ripresenti l'opportunità”;
- riguardo il quadro emissivo richiesto e successivamente inviato dal proponente, ARPAT evidenzia che ritiene la risposta esaustiva e completa;
- riguardo all'altezza dei camini, il proponente evidenzia i criteri utilizzati nella progettazione, che derivano dalla norma, dal Piano regionale qualità dell'aria - PRQA, dalle caratteristiche dei gas emessi, dal rischio incendio delle atmosfere ricche di ossigeno e di infiammabilità dell'idrogeno. ARPAT ne prende atto e osserva “[...] che, poiché l'intervento in esame si inserisce all'interno del polo industriale Solvay che rientra tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ex Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, la realizzazione del progetto non dovrà in alcun modo comportare un aggravio del rischio di incidente all'interno del polo Solvay. Per quanto non di espressa competenza, si rimanda al decreto 7 luglio 2023 ‘Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio’”;
- riguardo alla richiesta di un prospetto quotato, ARPAT evidenzia che la Tavola n. 5 risponde in modo esaustivo alla richiesta;
- riguardo il bilancio di massa previsionale del quantitativo giornaliero ed annuo di ossigeno prodotto e rilasciato in atmosfera ed anche per la gestione dei rifiuti, la risposta del proponente viene considerata esaustiva;

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel proprio contributo del 12/02/2025, comunica che dall'esame degli elaborati di progetto non emergono elementi critici di natura igienico sanitario. Segnala il mancato

stoccaggio/utilizzo dell'ossigeno prodotto la cui corrente gassosa – anche se non impattante dal punto di vista ambientale – viene invece convogliata in un camino di sfiato per essere successivamente ventata in atmosfera. Rileva comunque che gli effetti derivanti dal funzionamento dell'intero impianto consentano di ritenere non assoggettabile alla procedura di V.I.A. il progetto;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore, nel proprio contributo del 07/02/2025, comunica che dall'esame degli elaborati di progetto non si ravvisano al momento specifici aspetti di competenza da parte dell'ufficio. Evidenzia che *“[...] all'esame della documentazione e dalle tavole progettuali risulta infatti che il sito interessato dal progetto ricade in aree a pericolosità da alluvione fluviale P3 (elevata) e P2 (media), così come emerso dai recenti studi idraulici di supporto al Piano Strutturale del comune di Rosignano Marittimo e per il quale questo ufficio ha espresso esito positivo con nota prot. n. 185808 del 22/03/2024. Pertanto, gli interventi in progetto risultano soggetti alle disposizioni di cui ai Capi III e IV della medesima legge regionale. Tuttavia tali valutazioni, in questo contesto, non competono a questo ufficio e si rimandano al soggetto competente.”*;

il Settore VAS e VINCA, nel contributo del 23/01/2025, ha trasmesso gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 interessati;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 17/02/2025, in relazione agli strumenti di pianificazione di propria competenza, evidenzia che l'intervento in oggetto non riguarda materie di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale. Ricorda *“[...] ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA; per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda anche alla consultazione del Cruschetto di piano [disponibile sul sito web dell'Autorità]. Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006”*;

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo del 06/02/2025, evidenzia che l'impianto di progetto ricade tra le attività IPPC codice 4.2 a) (come definita dall'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006) e pertanto attività soggetta ad AIA. Pertanto, a seguito della conclusione del procedimento di VIA, dovrà essere presentata istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda Titolo II-bis del D.lgs. 152/2006”; rimanda per quanto attiene alle ulteriori valutazioni specifiche sulle componenti ambientali al parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e agli altri soggetti che interverranno nel procedimento di rilascio dell'AIA.

Non si evidenziano impatti particolari da mettere in relazione alla attività considerato anche che l'idrogeno prodotto non viene immagazzinato. A giudizio del Settore non è necessario attivare procedure di VIA in esito alla verifica di cui all'oggetto.

Nel contributo pervenuto il 23/04/2025, ricorda che a seguito della conclusione del procedimento di VIA, dovrà essere presentata istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda Titolo II-bis del D.lgs. 152/2006. Rimanda le valutazioni specifiche sulle componenti ambientali al parere dell'ARPAT e agli altri soggetti che interverranno nel procedimento di rilascio dell'AIA. Non evidenzia impatti particolari. Ricorda che le prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro stabilito in esito al presente procedimento di verifica di assoggettabilità, saranno oggetto di specifica valutazione ai fini del loro recepimento nel successivo procedimento di rilascio dell'AIA;

il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR, nel contributo del 08/05/2025, richiama la dichiarazione del proponente, contenuta nella documentazione integrativa, relativa alla valutazione ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e delle Linee guida regionali d.g.r. n.157/2021, che redigerà Solvay. A tale proposito rileva: *“[...] considerato che l'area dello stabilimento Solvay di Rosignano è inserita nell'elenco dei siti soggetti a procedure di bonifica ed identificato sul Portale regionale Sisbon con il codice LI-068 e che detto inserimento, ai sensi dell'art. 13-bis comma 5 della L.R. n. 25/1998 comporta delle limitazioni in termini di possibilità di realizzare specifici interventi, SI PRENDE ATTO di quanto dichiarato dal proponente, restando in attesa della presentazione dell'istanza di cui all'art. 242-ter sopra richiamata”*;

Visto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Visto che le condizioni ambientali emerse in sede istruttoria vengono riportate nel quadro prescrittivo del presente procedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

l'impianto non richiederà l'utilizzo di combustibile fossile per il suo funzionamento. L'intero processo sarà alimentato mediante energia rinnovabile fornita da Solvay. Il consumo elettrico complessivo previsto sarà di 55 kWh/kg a pieno regime, con potenziale degrado delle prestazioni fino ad un massimo dell'1% annuo. E' prevista, a cura di Solvay, la realizzazione di un impianto fotovoltaico;

in merito all'eventuale aggravio del rischio per lo stabilimento Solvay (d.lgs.105/2015), il proponente fa presente che *"[...] L'impianto di Elettrolisi per la Produzione di Idrogeno prevede l'immissione diretta in tubazione dell'idrogeno prodotto, senza presenza di stoccaggi di idrogeno sia intermedi che finali. Inoltre, non sono presenti stoccaggi di altri fluidi pericolosi ai sensi dell'Allegato 1 del DLgs 105/15, pertanto l'impianto non rientra nel campo di applicazione del DLgs 105/15. Solvay, in quanto stabilimento rientrante in ambito di DLgs 105/15, ha valutato che l'intervento proposto non comporterà aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, così come definito dall'Allegato D (art. 18) del D.Lgs 105/2015. Per quanto attiene al rispetto del DM 7 luglio 2023, si conferma che la progettazione è stata condotta in ottemperanza al medesimo decreto, come si evince dalla documentazione allegata alla pratica di Valutazione Progetto secondo DPR 151/11, N. di protocollo STAR 08804430158-14032025-1547 del 14/03/2025, Identificativo SUAP 049017"*;

in merito alla fase di cantiere, gli impatti sono limitati, in quanto non sono previste attività di demolizione e scavo. Inoltre l'area, data da Solvay in diritto di superficie, sarà già stata predisposta con la rete di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche; pertanto Sapio dovrà solamente assemblare i container metallici e le relative apparecchiature elettromeccaniche che saranno installate all'interno. La viabilità è garantita da un'infrastruttura esistente all'interno del parco industriale. L'aumento di traffico durante la fase di cantiere è transitoria e comunque limitata, in quanto i container saranno costruiti a partire da elementi prefabbricati e preassemblati. I rifiuti prodotti in questa fase saranno smaltiti da ditte specializzate;

in merito alla componente emissioni in atmosfera, si prevede l'immissione di Ossigeno nell'atmosfera: l'impatto sulla qualità dell'aria si ritiene nullo. Nelle integrazioni il proponente dichiara di aver effettuato un'analisi di fattibilità tecnica per il recupero dell'ossigeno prodotto dall'impianto di elettrolisi e il successivo utilizzo nel processo di produzione del perossido di idrogeno. Tale opzione comporta una revisione di numerosi aspetti progettuali rispetto al prodotto già ingegnerizzato e standardizzato dal costruttore (a titolo esemplificativo: modifica della componentistica sulla linea ossigeno, modifica delle logiche software, revisione delle analisi di sicurezza, revisione del *layout*) con conseguente rifacimento del processo di certificazione del prodotto. Ad ogni modo sta lavorando in parallelo con il costruttore dell'elettrolizzatore al fine di valutare in maniera approfondita la fattibilità tecnica e l'impatto economico delle modifiche richieste per recuperare l'ossigeno prodotto per una eventuale implementazione futura. Non è prevista la produzione di emissioni odorigene.

in merito al rischio idraulico e da alluvione, il proponente nelle integrazioni fa presente che *"[...] Nella carta della pericolosità da alluvione allegata al Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo controdedotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/03/2024 l'area ove verrà a localizzarsi il nuovo intervento ricade interamente nella classe P2 al limite della perimetrazione della classe P3, a pericolosità da alluvione poco frequente, con magnitudo moderata. Vista la carta dei battenti allegata alla delibera citata, nell'ipotesi maggiormente cautelativa, sono considerati i battenti di 0,10 m per l'area Sapio e di 0,20 m, per l'area ove andrà a localizzarsi la cabina elettrica a cui va aggiunto il franco idraulico di 30 cm che rappresenta un ulteriore innalzamento cautelativo del livello di sicurezza. Ai sensi dell'art.8 della L.R. 41/2018 la gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione di opere di sopraelevazione con rialzamento soprabattente compreso il franco idraulico (di sicurezza) del piano di calpestio dei volumi da installare mediante baggioli cementizi a garanzia della trasparenza idraulica e senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree."*

Inoltre è opportuna la precisazione che i dati LIDAR rilevati nella zona in studio risalgono al 2008, sulla base dei quali è stato redatto successivamente, da parte di Solvay, lo studio idraulico a cura dello Studio Chiarini Associati ed in particolar modo la carta dei battenti allegata alla Delibera di controdeduzioni n° 38 del 28/03/2024, pertanto nell'area oggetto di intervento tali battenti idraulici non tengono in debito conto della demolizione dell'impianto PCS (anno 2019) e conseguentemente delle modifiche che hanno interessato il sedime dell'area su cui si interviene. Per di più la demolizione dell'impianto PCS ha reso disponibile una superficie di oltre 2000 mq sulla quale una eventuale alluvione può ulteriormente essere laminata senza trovare nessun ostacolo al suo deflusso”;

in merito alla componente scarichi idrici, l'impianto di elettrolisi non produce reflui né di tipo industriale, né di tipo civile, in quanto non ci sono servizi igienici;

riguardo il consumo della risorsa idrica, considerato il consumo dell'impianto di elettrolisi di 7.224 t/anno, il consumo aggiuntivo di acqua inviata da Solvay agli addolcitori, per la produzione di acqua demineralizzata risulta essere pari a circa lo 0,19% in più. Relativamente al lavaggio dei moduli fotovoltaici viene stimato un consumo aggiuntivo di 53 m³ a lavaggio con un incremento pari a circa 0,0028%.

Le acque meteoriche di prima pioggia, opportunamente trattate, verranno riutilizzate nelle torri di raffreddamento dell'unità UP Perossidati di Solvay.

Il sistema di trattamento acque di Prima Pioggia sarà di tipo continuo, con i seguenti trattamenti: dissabbiatore, disoleatore con portata di 4,2 l/s.

Le acque di seconda pioggia verranno rilasciate nel Fosso Nuovo, affluente del Fosso dei Morti che si immette nel Canale Pisano;

per quanto riguarda il traffico veicolare in fase di esercizio, visto che l'impianto non prevede la presenza di personale fisso, ma solo sporadica in caso di interventi tecnici per manutenzione, l'incremento di traffico è da considerarsi trascurabile;

in merito alla componente rifiuti, non verranno prodotti rifiuti, se non legati alle attività manutentive o in fase di cantiere e di avviamento dell'impianto. Tutti i rifiuti saranno gestiti da ditte terze autorizzate;

in merito alla componente rumore, dallo Studio Previsionale d'Impatto Acustico risulta che non ci sono contributi significativi di rumore, dovuti al progetto in esame, sui recettori;

in merito alla componente suolo e sottosuolo, al fine di rendere compatibile il progetto in esame con le attività di bonifica in corso per l'area identificata dal codice SISBON LI-068, Solvay – che allestirà l'area destinata ad ospitare l'impianto in progetto – dovrà presentare al Settore regionale bonifiche una specifica istanza ai sensi dell'art.242-ter del d.lgs.152/2006;

Visto che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. 1346/2015, gli esiti della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 ZPS “Tombolo di Cecina” (codice IT5160003) e sul pSIC “Monti Livornesi” (codice IT5160022), contenuti nel documento valutativo del Settore regionale VAS e VincA n.0037066 del 23/01/2025: “[...] è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento in oggetto non determinerà incidenza significativa, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni d'obbligo proposte dal richiedente:

- CO_GEN_01: il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo 31 agosto – 1 marzo, al fine di limitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte della fauna di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale. In caso di cantieri fissi, se necessario, le lavorazioni potranno proseguire anche nel periodo 2 marzo – 30 agosto, esclusivamente in quelle aree che sono state interessate dai lavori in data antecedente e purché gli stessi non abbiano subito interruzioni;

☉ CO_GEN_02: per l'accesso veicolare all'area interessata dal progetto/intervento/attività sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. La realizzazione e l'utilizzo di piste temporanee, di larghezza max. di 3m, sarà limitata ai casi in cui sia stata verificata l'assenza di alternative di accesso tramite viabilità permanente e a condizione che il tracciato proposto non interferisca con habitat di interesse comunitario;

- CO_GEN_03: per impianti arborei/arbustivi (fatta eccezione per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli impianti arborei da frutto) ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata ecologicamente compatibili con l'area di destinazione (per il materiale forestale di propagazione

si rinvia al Titolo V, capo III della legge forestale regionale); l'elenco di tali specie è incluso negli elaborati progettuali. Per gli impianti sono previsti piani di manutenzione che garantiscano cure colturali per almeno tre anni dalla messa a dimora e risarcimenti delle eventuali fallanze;

- CO_GEN_04: nel corso dei lavori sarà prevista l'adozione di accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto. Al termine dei lavori non residueranno rifiuti che verranno recuperati e smaltiti secondo la normativa vigente;

- CO_GEN_05: è esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area in progetto;

- CO_GEN_06: è prevista una ricognizione per la verifica della presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento (es. Robinia, Ailanto, Gaggia etc ...) e, nel caso di rinvenimento di dette specie, si provvederà a mettere in atto idonee azioni di contenimento finalizzate ad evitare la dispersione all'intorno di loro propaguli tra le quali ad esempio, con riferimento alle specie legnose arbustive o arboree: ° in caso di presenza di individui isolati non sarà effettuato il taglio al colletto per evitare di favorirne il ricaccio;

° in caso di presenza di vegetazione diffusa o di nuclei (ad eccezione dei cedui puri di robinia, per i quali ci si atterrà a quanto previsto dall'art 22 del regolamento forestale): capitozzatura o ceduzione con rilascio del pollone più debole e aduggiato, esecuzione in tempi diversi degli interventi a carico delle specie alloctone rispetto a quelli sulle specie autoctone, rilascio di tutte le piante legnose di origine autoctona, poste all'intorno, per un raggio di 15 m misurati sul terreno dagli individui della specie invasiva per favorire l'aduggiamento della specie allocotona e deprimerne lo sviluppo;

- CO_GEN_07: al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi di aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, con eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo. A tal fine il terreno eventualmente rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;

La presente Valutazione di Incidenza, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019) e dalle D.G.R. nn. 13/2022 e 866/22, ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Nel caso in cui la VInCA sia endoprocedimento, l'atto assume la medesima durata del provvedimento principale;

Si chiede di trasmettere il presente parere conclusivo, oltre che al richiedente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa-Livorno”;

Rilevato che le condizioni ambientali e le prescrizioni in materia di valutazione di incidenza, indicate nel suddetto documento valutativo, saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

Dato atto che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame; ha evidenziato alcune indicazioni nei confronti del proponente con riferimento alle linee elettriche asservite all'impianto; alla gestione degli eventi di fuori specifica dell'idrogeno prodotto; alla gestione delle AMD e dei rifiuti; alla tutela degli addetti rispetto ai campi elettromagnetici; alla tutela da incidenti rilevanti ed incendi; al rischio alluvione;

sono stati acquisiti gli esiti della valutazione di incidenza sui Siti interessati;

Visto l'art.19 commi 5 e 7 del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e

rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore VIA le date di avvio e di fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / il termine dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di AIA, deve presentare al Settore AIA una planimetria generale con indicazione delle linee complessive dei tracciati elettrici (es. collegamenti da impianto fotovoltaico, dalla cabina elettrica Mondiglio e dalla linea di alimentazione privilegiata alla cabina di distribuzione di proprietà Sapio).	Fase di rilascio dell'AIA	Settore AIA	ARPAT
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: atmosfera	Il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di AIA, deve presentare al Settore AIA una procedura che preveda la contabilizzazione, su base annuale, degli eventi che porteranno allo svuotamento della linea idrogeno per eventi dovuti a prodotto "fuori specifica".	Fase di rilascio dell'AIA	Settore AIA	ARPAT
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: acque	Il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di AIA, deve presentare al Settore AIA una planimetria di dettaglio e relative sezioni quotate della vasca di trattamento delle AMPP.	Fase di rilascio dell'AIA	Settore AIA	ARPAT
5	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: gestione rifiuti	Il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di AIA, deve presentare al Settore AIA una planimetria nella quale siano evidenziate le aree di stoccaggio dei rifiuti con descrizione in legenda dei codici EER presenti all'interno di ogni singola area.	Fase di rilascio dell'AIA	Settore AIA	ARPAT
6	POST OPERAM	Aspetti ambientali: campi elettromagnetici	Il proponente non deve collocare postazioni di lavoro fisse in prossimità della cabina di distribuzione elettrica né della struttura che contiene gli elettrolizzatori.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

preso atto di quanto dichiarato dal proponente in merito allo stato dell'arte della fattibilità tecnica del recupero ai fini produttivi dell'ossigeno prodotto, perseguire la linea di approfondimento e valutazione, già anticipata dalla Società Sapio, in collaborazione con il costruttore degli idrolizzatori, finalizzata

all'implementazione di questa tipologia di impianti con il recupero e utilizzo totale o parziale dell'ossigeno prodotto, consentendo così il pieno sfruttamento delle loro potenzialità;

adottare le buone pratiche di cui alle Linee Guida ARPAT "*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" (gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia;

sia i rifiuti connessi con l'attività svolta nel cantiere che i rifiuti prodotti in fase di esercizio vengano gestiti separatamente per tipologia e codice EER e che siano previsti accorgimenti che permettano riduzione della produzione all'origine ed in modo da favorire il loro recupero rispetto allo smaltimento;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017, ai fini della corretta gestione delle terre e rocce da scavo, adottare le buone pratiche di cui alle linee guida SNPA 22/2019;

al fine di ridurre i prelievi da pozzo da parte dello stabilimento Solvay, prevede il riutilizzo ai fini produttivi anche delle acque meteoriche di seconda pioggia prodotte nell'area del previsto impianto;

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

poiché l'impianto in progetto si inserisce all'interno del polo industriale Solvay, che rientra tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante - d.lgs.105/2015, la sua realizzazione ed il suo esercizio non devono in alcun modo comportare un aggravio del rischio di incidente all'interno del polo Solvay;

ai fini della tutela dal rischio incendi, quanto previsto dal d.m. 7 luglio 2023 "*Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio*";

la gestione del rifiuto prodotto dovrà avvenire conformemente alle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; lo stoccaggio dovrà essere effettuato in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del decreto;

nell'elenco dei rifiuti che il proponente prevede di produrre, sono presenti alcuni rifiuti pericolosi ed alcuni con codice rifiuto avente corrispettivo pericoloso (a specchio); per tali rifiuti il produttore è responsabile della corretta classificazione al fine di escluderne la pericolosità;

quanto indicato dall'Autorità di bacino, nel contributo in premessa al presente atto, con riferimento al PGA ed alla derivazione di acque pubbliche;

quanto richiamato dal Settore Autorizzazioni integrate ambientali, nel contributo in premessa, con riferimento alla presentazione dell'istanza di AIA;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, oltre ai rischi specifici della prevista attività, prendere in esame le possibili interferenze con le attività svolte da Solvay;

vista la documentazione idraulica presentata dal proponente, nell'ambito delle integrazioni, per le aree interessate dal nuovo impianto gli interventi devono essere realizzati in modo da conseguire un livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno, in applicazione della L.R. 41/2018. A tale proposito il proponente deve fare riferimento ai parametri previsti dai recenti studi idraulici di supporto al Piano Strutturale del Comune di Rosignano Marittimo e per il quale il Genio Civile ha espresso esito positivo con nota prot. n. 185808 del 22/03/2024;

in caso di sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art.242 e seguenti del D.Lgs.152/2006;

al termine dei lavori e delle operazioni di collaudo, i cantieri devono essere rimossi e devono essere allontanati i rifiuti e qualsiasi macchinario, attrezzatura o installazione utilizzati;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

Ritenuto infine necessario ricordare a Solvay Chimica Italia Spa, ai fini dell'allestimento dell'area destinata ad ospitare l'impianto in esame, di presentare al Settore regionale bonifiche istanza ai sensi dell'art.242-ter del d.lgs.152/2006, come indicato nel contributo istruttorio riportato in premessa;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto di elettrolisi per la produzione di idrogeno rinnovabile presso il Parco industriale di Solvay Chimica Italia S.p.A. nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), proposto da Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (sede legale: Corso Sempione n. 9, Milano; C.F.: 08804430158, P.IVA: 10803700151), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente alle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo degli interventi o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità degli interventi realizzati al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della valutazione di incidenza sui seguenti Siti: ZPS "Tombolo di Cecina" (codice IT5160003); pSIC "Monti Livornesi" (codice IT5160022), contenuti nel documento valutativo del Settore regionale VAS e VincA n.0037066 del 23/01/2025 e dato altresì atto che il proponente è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi indicate, che saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore dal parte del competente Settore regionale;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto alla proponente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti competenti in materia ambientale consultati, nonché a:
- Solvay Chimica Italia Spa, in quanto allestirà l'area destinata ad ospitare l'impianto in esame;

- Gruppo Carabinieri Forestale Livorno, in quanto il presente provvedimento contiene gli esiti della valutazione di incidenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 10155 - Data adozione: 15/05/2025

Oggetto: [ID 2296] Rettifica del Decreto Dirigenziale n° 4167 del 04/03/2025 per mero errore materiale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011661

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

con decreto del Settore scrivente n. 4167 del 04/03/2025 (provvedimento di verifica), in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, il progetto di un impianto fotovoltaico a terra e opere civili di accesso e connessione alla rete elettrica nazionale, posto in Comune di Montepulciano (SI), proposto dalla Società Energy Total Capital Montepulciano PV S.r.l. (sede legale in Via Benedetto de Falco n.16, Napoli; partita IVA: 10604091214) è stato sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni e le considerazioni riportate nella premessa all'atto medesimo;

nell'ambito del procedimento di cui al capoverso precedente è stato – tra gli altri – acquisito il contributo tecnico istruttorio del Comune di Montepulciano (protocollo comunale n.1692 del 14/01/2025, assunto al protocollo regionale n.0025350 in data 17/01/2025), inviato a seguito della presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

detto contributo istruttorio è stato preso in esame nell'istruttoria svolta e di tale contributo è stato tenuto conto nel provvedimento di verifica, come risulta dalla parte motivazionale del decreto n.4167 del 04/03/2025, riportata alle pagine 8 e seguenti;

Visto che:

con nota acquisita al protocollo regionale 0296900 del 05/05/2025, il Comune di Montepulciano ha comunicato al Settore scrivente che nelle premesse del suddetto provvedimento di verifica, tra i contributi tecnici istruttori elencati come pervenuti non viene citato quello del Comune di Montepulciano inviato con protocollo comunale n.1692 del 14/01/2025;

a pagina 4 del provvedimento di verifica è riportato infatti il seguente capoverso, riferito ai contributi istruttori pervenuti a seguito della richiesta del Settore scrivente, successiva alla presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente:

“a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- *Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prott.RT. 0012778 del 10/01/2025 e 0054772 del 29/01/2025);*
- *Azienda USL Toscana Sud Est (prot. RT. 0031561 del 21/01/2025);*
- *Autorità Idrica Toscana (prot. RT. 0040959 del 27/01/2025);*
- *Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. RT 0042273 del 27/01/2025);*
- *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. RT 0043438 del 28/01/2025);*
- *Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale (prot. RT 0074429 del 03/02/2025);*
- *Autostrade per l'Italia S.p.A. (prot.RT 0104995 del 13/02/2025);*
- *Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (prot. RT 0106120 del 13/02/2025);*
- *Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. RT 0106425 del 13/02/2025);”*

Considerato quanto segue:

per mero errore materiale nella premessa del provvedimento di verifica, tra i contributi istruttori pervenuti a seguito della presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente, non è stato elencato quello del Comune di Montepulciano (protocollo comunale n.1692 del 14/01/2025), assunto al protocollo regionale n.0025350 in data 17/01/2025;

tuttavia nella parte motivazionale del provvedimento di verifica, il contributo istruttorio del Comune di Montepulciano è stato analizzato nel dettaglio; è stato tenuto conto delle considerazioni e valutazioni a carattere urbanistico di tale contributo, che evidenziano l'incoerenza del progetto in esame rispetto alle previsioni della specifica Scheda del Piano Operativo comunale, relativa all'area interessata dall'impianto fotovoltaico in progetto;

Ritenuto quindi necessario rettificare l'elenco dei contributi istruttori pervenuti a seguito della presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento, riportato nella premessa del provvedimento di verifica, aggiungendo i riferimenti al contributo del Comune di Montepulciano;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di rettificare, a correzione del mero errore materiale espresso in premessa, l'elenco dei contributi istruttori pervenuti a seguito della richiesta del Settore scrivente, successiva alla presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente, riportato a pagina 4 del decreto n. 4167 del 04/03/2024, nel modo che segue:

“a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- *Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prott.RT. 0012778 del 10/01/2025 e 0054772 del 29/01/2025);*
- *Azienda USL Toscana Sud Est (prot. RT. 0031561 del 21/01/2025);*
- *Autorità Idrica Toscana (prot. RT. 0040959 del 27/01/2025);*
- *Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. RT 0042273 del 27/01/2025);*
- *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. RT 0043438 del 28/01/2025);*
- *Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale (prot. RT 0074429 del 03/02/2025);*
- *Autostrade per l'Italia S.p.A. (prot.RT 0104995 del 13/02/2025);*
- *Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (prot. RT 0106120 del 13/02/2025);*
- *Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. RT 0106425 del 13/02/2025);*
- **Comune di Montepulciano, (prot. RT 0025350 del 17/01/2025);”**

2) di confermare le restanti parti del decreto n. 4167 del 04/03/2025;

3) di notificare il presente decreto alla proponente Energy Total Capital Montepulciano PV S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 10157 - Data adozione: 15/05/2025

Oggetto: [ID 2429] Verifica di ottemperanza ex art.28 D.Lgs 152/2006 e art.55 L.R. 10/2010 della condizione ambientale N. 2.a) di cui al provvedimento di verifica Dec. n. 14987 del 25/09/2020, relativo al progetto di "Ripascimento e Riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia - Codice 2018EMA0057 (Ex Codice 2018EMA0042)". Proponente: Comune di Castiglione della Pescaia. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011738

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la L. 241/1990 – "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la L.R. n. 40/2009 – "Nuove norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa".

Visto il Dlgs. n.152/2006 - "Norme in materia ambientale" Parte seconda ed, in particolare, l'art. 28 "Monitoraggio", commi 3, 4 e 7-bis ;

Vista la L.R. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" ed, in particolare, l'art. 55 della L.R. 10/2010, "Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1083 del 30/09/2024, di attivazione del nuovo Gestionale Ambientale GeA e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed in particolare l'Allegato D "Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA";

Premesso che:

la Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) - con decreto dirigenziale n. 14987 del 25/9/2020, ha escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia (GR), proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa al suddetto atto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) ivi indicate;

il provvedimento di verifica è stato pubblicato sul BURT n. 41 del 7/10/2020, Parte II;

il proponente Comune di Castiglione della Pescaia, con nota del 19/02/2025, pervenuta al protocollo regionale n. 0117810 del 19/02/2025, ha comunicato al Settore scrivente di volersi avvalere della proroga *ex lege* di 36 mesi di cui all'art. 10-septies del d.l. 21/2022 e s.m.i. Il Settore VIA, con Prot. 0130184 del 25/02/2025, ha preso atto di quanto comunicato dal Comune con la suddetta nota, in conseguenza della quale il termine di efficacia del provvedimento di verifica sopra citato viene a rideterminarsi alla data del 07/10/2028;

dal suddetto decreto 14987/2020 e dalla documentazione agli atti del procedimento di verifica di assoggettabilità risulta quanto segue:

il progetto in esame prevede un ripascimento finalizzato all'avanzamento dell'attuale linea di riva in 5 tratti differenti del litorale di Castiglione della Pescaia (compresi tra il centro abitato di Castiglione della Pescaia, subito a nord della foce del fiume Bruna fino ad arrivare a Punta delle Rocchette). In particolare i tratti sono:

a nord e sud di Punta Capezzolo;

in prossimità di Riva del Sole nella zona antistante il campeggio di Sans Souci;

nei pressi della spiaggia di Roccamare, nell'area antistante il campeggio Santa Pomata;

nella zona della spiaggia delle Rocchette;

nella zona a sud della foce del Tonfone.

Per i ripascimenti è previsto di utilizzare sabbie provenienti dalla barra posta a sud del porto di Marina di Grosseto (in Comune di Grosseto) e sabbia più grossolana proveniente da cava (in quantità di circa il 10% del totale). A protezione di tali ripascimenti è prevista la realizzazione pennelli, isole soffolte e barriere sommerse;

il progetto di ripascimento ricade nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR). Il Comune di Grosseto (GR) è interessato relativamente al prelievo delle sabbie provenienti dalla barra posta a sud del porto di Marina di Grosseto;

la condizione ambientale 2.a) del Dec. 14987/2020 prevede quanto segue:

“2. considerata la durata delle fasi di cantiere e le possibili criticità acustiche riscontrabili presso alcuni recettori, anche in situazioni di post-mitigazione, pur trattandosi di criticità di entità limitata (livelli in facciata di circa 55-60 dBA); stante inoltre il fatto che le stime sono basate su dati acustici di potenza sonora di possibili macchinari impiegati:

a) ai fini della autorizzazione in deroga per attività temporanee, di competenza dello stesso Comune proponente, deve essere implementata la documentazione di impatto acustico del cantiere con i dati acustici degli specifici macchinari usati dall'appaltatore, tenendo altresì conto di quanto segnalato ai punti 1-7 del contributo ARPAT del 13.5.2020;

Si ricorda che, trattandosi di deroga non semplificata, sarà obbligatorio acquisire il parere della Azienda USL territorialmente competente che potrà indicare ulteriori accorgimenti per la limitazione del disturbo di rumore ai recettori. Si ricorda altresì che il proponente deve precisare, oltre all'entità dei livelli sonori attesi, la effettiva durata in termine di giornate dei superamenti;

(la presente prescrizione 2.a è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, prima dell'avvio dei lavori, la quale ne comunicherà gli esiti anche al settore VIA regionale)”;

ARPAT, nel contributo tecnico del 13/5/2020, al par. rumore - Osservazioni riporta quanto segue:

“In riferimento alla documentazione trasmessa (in particolare relativamente all'Elaborato A09 – Valutazione previsionale di impatto acustico), si esprimono le seguenti osservazioni:

- *risultano da segnalare alcune incongruenze relative al numero di recettori individuati tra cartografia e tabelle, nello specifico:*
 - *Zona I: 34 recettori in cartografia contro 37 riportati in alcune tabelle,*
 - *Zona II: 24 recettori in cartografia più alcuni individuati (cioè evidenziati in verde) ma non numerati contro 25 riportati nelle tabelle;*
- *sempre in merito al numero di recettori individuati, nella cartografia relativa alle zone IIIB e IVA sono presenti alcuni recettori individuati (cioè evidenziati in verde) ma non numerati;*
- *per le attività previste nel tratto di litorale antistante il campeggio Sans Souci (Zona IIIA) e c/o la foce del Tonfone (Zona IIIB), il TCAA ha dichiarato l'utilizzo, fin da subito, di un generatore con potenza sonora pari a 92 dB(A). Tuttavia, nelle stime effettuate dal TCAA nei due singoli tratti, il livello di potenza sonora indicato per tale apparecchiatura risulta pari a 99,5 dB(A);*
- *per le attività previste c/o la foce del Tonfone il TCAA ha dichiarato l'adozione di un generatore con potenza sonora inferiore (92 dB(A)) quale misura di mitigazione, mentre per le attività previste nel tratto di litorale antistante il campeggio Sans Souci non è stata prevista l'adozione di tale accorgimento. Tuttavia l'utilizzo di un generatore con potenza sonora inferiore (92 dB(A)) è previsto per la Zona III dal TCAA nello schema riepilogativo del paragrafo delle conclusioni dell'Elaborato A09 – Valutazione previsionale di impatto acustico;*
- *per le attività previste nel tratto di litorale antistante il campeggio Santa Pomata (Zona IVA) e c/o la spiaggia delle Rocchette (Zona IVB), il TCAA ha dichiarato l'utilizzo, fin da subito, di un generatore con potenza sonora pari a 92 dB(A). Tuttavia, nelle stime effettuate dal TCAA nei due singoli tratti, il livello di potenza sonora indicato per tale apparecchiatura risulta pari a 99,5 dB(A);*
- *per le attività previste nelle Zone IVA e IVB non è stata dichiarata necessaria l'adozione di un generatore con potenza sonora inferiore (92 dB(A)) quale misura di mitigazione. Tuttavia l'utilizzo di un generatore con potenza sonora inferiore (92 dB(A)) è previsto per la Zona IV dal TCAA nello schema riepilogativo del paragrafo delle conclusioni dell'Elaborato A09 – Valutazione previsionale di impatto acustico;*
- *non è precisato se i livelli di potenza sonora dei macchinari utilizzati nelle stime per ridurre i superamenti dei limiti di legge diventeranno un vincolo nel capitolato di aggiudicazione dei lavori alle ditte, cogente per l'aggiudicazione dei lavori stessi;*
- *nonostante l'adozione della misura di mitigazione "sorgenti meno rumorose + posizionamento barriere acustiche", nella Zona I, si osservano comunque superamenti del limite di emissione in prossimità del recettore R5 e criticità per il rispetto di tale limite in prossimità del recettore R1, nonché superamenti del limite differenziale di immissione per i recettori R6, R16, R19, R31, R8,*

- R14 e R18 (questi ultimi 3 recettori con differenziale uguale al valore limite) e criticità per il rispetto di tale limite in prossimità di altri 22 recettori;*
- *nonostante l'adozione della misura di mitigazione "sorgenti meno rumorose + posizionamento barriere acustiche", nella Zona II, si osservano comunque criticità per il rispetto del limite di emissione in prossimità dei recettori R11 (giornate tipo 1, 2 e 3) e R23 (giornata tipo 3), nonché superamenti del limite differenziale di immissione per i recettori R18 (giornata tipo 1) e R25 (giornata tipo 3) e criticità per il rispetto di tale limite in prossimità di altri recettori (5 per la giornata tipo 1, 11 per la giornata tipo 2 e 7 per la giornata tipo 3);*
 - *nonostante l'adozione della misura di mitigazione "sorgenti meno rumorose + posizionamento barriere acustiche", nella Zona IV, si osservano comunque il superamento del limite di emissione in prossimità del recettore R8 (Zona IVB) e criticità per il rispetto di tale limite in prossimità del recettore R7 (Zona IVA), superamenti del limite differenziale di immissione per i recettori R5 (scenario A, Zona IVB), R3 e R5 (entrambi scenario B, Zona IVB) e criticità per il rispetto di tale limite in prossimità di altri recettori (5 per lo scenario A e 4 per lo scenario B, tutti Zona IVB), nonché criticità per il rispetto del limite assoluto di immissione per il recettore R8 (Zona IVB);*
 - *in riferimento alla zona di cui al precedente punto 10, in particolare nella Zona IVB, in prossimità del recettore R2 si registra un differenziale pari a circa 12 dB(A), seppure con un livello interno atteso inferiore alla soglia di applicabilità a finestre aperte in periodo diurno (50 dB(A));*
 - *la verifica di conformità ai limiti assoluti di immissione è stata effettuata solo per quei recettori per i quali risultava rispettato il limite di emissione e con livello atteso superiore a 45 dB(A), coinvolgendo, quindi, un numero di recettori inferiore rispetto a quelli individuati inizialmente per la verifica del limite di emissione. In prossimità dei recettori per i quali è stato stimato il superamento del limite di emissione e/o una criticità per il rispetto di tale limite, potrebbe non essere infatti garantito neanche il rispetto del limite di immissione (analoghe considerazioni valgono per la verifica del rispetto del limite differenziale di immissione).";*

Vista la nota di ARPAT, pervenuta al protocollo regionale n. 0455891 del 29/12/2020, con la quale ARPAT ha ritenuto ottemperate le condizioni ambientali n. 1 e n. 3 del Dec. 14987/2020;

Dato atto che:

il Comune di Castiglione della Pescaia, con nota del 09/01/2025 (protocollo regionale n. 0022729 del 16/01/2025), indirizzata al Settore regionale Tutela della Natura e del Mare e pervenuta anche allo scrivente Settore il 04/02/2025, ha inviato una comunicazione circa il differimento tempi di esecuzione dei lavori in oggetto e di richiesta di nulla osta. Il Settore VIA scrivente, con nota prot. 0086921 del 06/02/2025, vista la comunicazione sopra citata, ha fatto presente, tra l'altro, che per quanto alle valutazioni circa la richiesta avanzata di conferma e/o nulla osta alla realizzazione fuori dal periodo "consigliato" delle attività di ripascimento, si rimette per le rispettive competenze al Settore VAS e VINCA e Settore Tutela della Natura e del Mare, con richiesta di essere informati degli esiti.

Il Settore regionale VAS e VINCA, con nota prot. 0085241 del 05/02/2025 ha espresso al Comune parere positivo alla conclusione dei lavori previsti entro il 31/05;

il Settore VIA, in merito al suddetto progetto ha espresso le seguenti valutazioni preliminari:

- nota prot. 0026155 del 16/01/2023, con riferimento alla modifica progettuale che prevede che dei cinque pennelli previsti solo il più prossimo a Punta Capezzolo, denominato pennello I, sarà realizzato in massi lapidei, mentre gli altri quattro pennelli E, F, G, H saranno, invece, realizzati mediante l'utilizzo di elementi flessibili, quali sacchi e geotessili tubolari in materiale sintetico. La modifica è stata ritenuta non sostanziale;

- nota prot. 0288040 del 30/04/2025, con riferimento alle modifiche progettuali del I Stralcio Tratto Foce Bruna – Nord Punta Capezzolo del Primo Lotto del progetto che prevedono, in particolare, il riposizionamento delle isole soffolte, e la rimodulazione delle aree di prelievo delle sabbie da utilizzare per il ripascimento prevedendo una nuova area di prelievo. Le modifiche sono state ritenute non sostanziali;

Visto che:

il proponente Comune di Castiglione della Pescaia ha presentato l'istanza di cui in oggetto tramite PEC (indirizzata anche ad ARPAT ed al Genio Civile Toscana Sud), con nota pervenuta al protocollo regionale n. 0247490 del 14/04/2025; ricordato che con Del. G.R. n. 1083 del 30/09/2024 è stato attivato, a far data dal 1 gennaio 2025, il canale unico per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti Valutazione preliminare di competenza regionale tramite accesso al Sistema Gestionale Ambientale denominato GeA dal sito web regionale, l'Amministrazione comunale ha regolarizzato l'istanza in parola attraverso l'inserimento della medesima nel Sistema GeA in data 16/04/2025;

il proponente, con nota pervenuta il 16/04/2025 al n. 0256205 ha presentato al Settore VIA regionale istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale 2.a) del Dec. 14987/2020, allegando la relativa documentazione;

Visto inoltre che:

il Settore regionale VIA, ai sensi della L. 241/1990 e della LR. 40/2009, ha comunicato (nota prot. 0269197 del 23/04/2025) che in data 16/04/2025 è stato avviato il procedimento amministrativo di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2.a) relativa al decreto di verifica n. 14987/2020 afferente al progetto di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia ai sensi dell'art 28 comma 3 del d.lgs. 152/2006, ed ha richiesto al Soggetto avvalso indicato nella condizione ambientale (ARPAT) un contributo tecnico circa la documentazione presentata ed al Settore Genio Civile Toscana sud eventuali loro osservazioni o rilievi da esprimere in merito a quanto presentato dal proponente;

è pervenuto in data 13/05/2025 al protocollo n. 0336244 il contributo tecnico istruttorio di ARPAT;

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali trasmessi:

- Autorizzazione comunale in deroga ordinaria ai limiti acustici per il cantiere edile relativo al ripascimento e riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia – Committente: Ditta SALES spa;
- parere per il rilascio di autorizzazione in deroga non semplificata della ASL Toscana sud est;
- nota di invio del Comune;
- Valutazione previsionale di impatto acustico cantiere temporaneo del 3/3/2025;
- Relazione Tecnica Integrativa alla Valutazione di Impatto Acustico del 31/3/2025;

Visto che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento, emerge quanto segue:

il Comune precisa che l'autorizzazione riguarda i lavori in appalto che interesseranno esclusivamente Tratto Sud Punta Capezzolo (Zona I);

il Comune di Castiglione della Pescaia con nota del 7/4/2025 ha rilasciato a SALES Spa l'autorizzazione in deroga ordinaria ai limiti acustici relativamente all'attività temporanea per il cantiere edile relativo al ripascimento e riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia, che prevede l'impiego di impianti rumorosi dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:30 sino alle 19:00 nei giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi) dal 7/4/2025 sino al 31/5/2025 ed ha prescritto che:

- Siano rispettate tutte le condizioni contenute nel parere favorevole espresso dall'Azienda USL Toscana Sud Est con la nota prot. n. 16904 del 4/4/2025;
- Siano adottate tutte le necessarie misure di mitigazione ed, in particolare, siano installate adeguate barriere acustiche temporanee lungo il perimetro dell'area di cantiere, che garantiscano livelli di pressione sonora conformi ai limiti di emissione, immissione assoluta e differenziale presso tutti i recettori, incluso il plesso scolastico.

Il Comune fa presente alla Soc. che a seguito della richiesta della medesima di poter lavorare anche il sabato e domenica senza interruzione per pausa pranzo, pervenuta in data 7/04/25, verrà inoltrata una nuova istanza alla ASL per la modifica del parere già espresso su giorni e orari come da inizialmente richiesto, aggiungendo alcune motivazioni quali la necessità di finire in tempi rapidi prima della stagione estiva e sul fatto che i rumori sono al di sotto dei limiti del piano acustico, in considerazione

anche del fatto degli interventi di mitigazione attuati;

la ASL Toscana sud est, nella nota del 4/4/2025, esprime parere favorevole alla deroga con condizioni e prescrizioni elencate dalla a) alla f);

la Valutazione previsionale di impatto acustico (VIAC) per cantiere temporaneo del 3/3/2025 è relativa alle attività di cantiere operate da SALES Spa nell'area del I° lotto, zona 1, che si estende a sud di Punta Capezzolo per circa 800 m in direzione della foce del Fiume Bruna. La valutazione si differenzia dalla precedente in quanto si basa sui macchinari effettivamente disponibili e sulle modalità operative specifiche previste per la fase di intervento compresa tra marzo e maggio dell'anno in corso. L'intervento di ripascimento viene realizzato mediante l'impiego di una draga aspirante e refluyente, che preleva la sabbia e la trasporta verso il sito di destinazione, dove viene scaricata e successivamente distribuita lungo l'arenile mediante mezzi meccanici terrestri. Vengono descritte le attività di prelievo e trasporto sedimenti da Marina di Grosseto, lo scarico e l'accumulo temporaneo e la movimentazione e distribuzione dei sedimenti mediante tre mezzi meccanici terrestri;

Rilevato che la VIAC depositata agli atti è relativa esclusivamente all'attività di prelievo sedimenti da Marina di Grosseto; a tal proposito si ricorda che le emissioni acustiche associate al prelievo di parte dei sedimenti dal porto di Castiglione della Pescaia devono rispettare i valori limite del PCCA;

Dato atto che:

ARPAT, con nota pervenuta al protocollo regionale il 13/05/2025 al n. 0336244, trasmette l'esito dell'istruttoria tecnica relativa a quanto in oggetto, dalla quale si evince l'ottemperanza alla citata condizione ambientale n. 2 del Dec. 14987/2020. Nell'allegata relazione tecnica, redatta dal Settore di ARPAT "Agenti fisici area vasta Sud", richiamati gli elaborati depositati, si riporta che come precisato dal Settore Edilizia Pubblica e Privata, Urbanistica, Patrimonio, Rigenerazione Urbana, LL.PP. e Ambiente del Comune di Castiglione della Pescaia, l'autorizzazione riguarda i lavori in appalto che interesseranno esclusivamente Tratto Sud Punta Capezzolo (Zona I). Oltre a prescrizioni legate all'utilizzo di macchinari con basse emissioni sonore, alla limitazione nell'utilizzo contemporaneo di attrezzature rumorose, nonché a una adeguata informazione preventiva ai residenti circa lo svolgimento delle attività rumorose previste, è stata prescritta l'installazione di barriere mobili a tutela dei recettori prossimi all'area di cantiere, compreso il plesso scolastico (situato a nord del recettore identificato con la sigla R26), condizione peraltro contenuta anche nel parere ASL. In conclusione, stante quanto emerso nell'istruttoria, il Settore ritiene che la prescrizione 2 del D.D. n. 14987/2020, sia stata ottemperata;

Richiamati i contenuti della condizione ambientale 2.a) del Dec. 14987/2020;

Ritenuto che, relativamente alla condizione ambientale 2.a) del Dec. 14987/2020, il proponente abbia presentato la documentazione richiesta ed abbia ottemperato a quanto ivi previsto;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di dare atto che, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, risulta ottemperata la condizione ambientale n. 2.a) del provvedimento di verifica di cui al Decreto Regione Toscana n. 14987 del 25/9/2020, inerente il progetto di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia, proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia, e di concludere pertanto il procedimento di Verifica di Ottemperanza attivato con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0117810 del 19/02/2025;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di dare atto che le condizioni ambientali n. 1 e n. 3 del Dec. 14987/2020 sono state giudicate ottemperata da ARPAT con nota protocollo regionale n. 0455891 del 29/12/2020;

4) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Castiglione della Pescaia;

5) di comunicare il presente decreto a tutti i Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Autorità Idrica Toscana

**AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO “POZZO CERBAIA
3 EST”**

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Acque SpA;

Vista la comunicazione di Acque SpA, in atti di AIT al prot. n. 7051 del 13/05/2025, relativa alla richiesta di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica POZZO CERBAIA 3 EST;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel Piano degli Interventi di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 13/2024, e rientra nel codice identificativo MI_ACQ01_02_0057 (Realizzazione nuove opere di captazione);

Visto che l'intervento riguarda la costruzione di un nuovo pozzo a scopo idropotabile in area (Foglio n. 40 Particelle n. 184-185-11 nel Comune di Montespertoli) aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Considerato inoltre che la realizzazione dell'opera comporterà, secondo quanto disposto dal D.lgs. 152/06, l'imposizione di nuovi vincoli sovraordinati per la tutela delle aree di salvaguardia della nuova opera di presa a scopo acquedottistico (art. 94 del D.lgs. 152/2006);

Visto l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Considerato che il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi la necessità di verifica di coerenza al PIT e sarà pertanto necessario acquisire il parere degli enti competenti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, come previsto all'art. 11 dell'Accordo sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/1839670210> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto di fattibilità tecnico economica denominato POZZO CERBAIA 3 EST. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale "Approvazione Progetti". Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana. Prima di accedere alla pagina sopra citata si prega di prendere visione dell'informativa privacy consultabile al seguente link: [informativa-privacy-sito-riservato.pdf](#);

Autorità Idrica Toscana

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale "Area a prevalente funzione agricola" alla destinazione "S-F (P) Aree Specialistiche per Attività di interesse pubblico" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

La Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
ing. Angela Bani

Autorità Idrica Toscana

**AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO DEFINITIVO “ADEGUAMENTO SCARICO LOC. POGGIARELLO – LA RIPA”
IN COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA**

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Acquedotto del Fiora SpA;

Vista la comunicazione di Acquedotto del Fiora SpA, in atti di AIT al prot. 15808 del 31/10/2024, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo denominato 'Adeguamento scarico loc. Poggiarello – La Ripa' in comune di Castelnuovo Berardenga, istanza rinnovata con successiva nota in atti AIT al prot.n.6444 del 30/04/2025 a seguito dell'entrata in vigore della semplificazione normativa che esclude le opere pubbliche localizzate fuori dal perimetro del territorio urbanizzato e necessarie di variante urbanistica dal preventivo esame della conferenza di copianificazione ex art.25 della LR 65/2014;

Viste le richieste di integrazione formulate da AIT con prot.6610 del 05/05/2025 e il riscontro fornito dal proponente con nota in atti al prot.7073 del 13/05/2025;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Acquedotto del Fiora SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 17/2024, e identificato al codice MI_FOG-DEP03_06_0114 (Adeguamento scarico loc. Poggiarello - La Ripa (nuovo depuratore));

Ricordato che tale intervento rientra nell'Accordo di Programma, di cui al DPGR 143/2015 e ss.mm.ii., finalizzato ad attuare un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 20/2006 ed all'art. 19 ter del regolamento regionale n. 46R/2008;

Visto che l'intervento riguarda la realizzazione del nuovo impianto di trattamento con potenzialità pari a 500AE oltre che collettamenti fognaria e sollevamento per il recapito dei reflui all'impianto;

Preso atto che il comune di Castelnuovo Berardenga con D.C.C. n. 20 del 3.04.2023 ha adottato il nuovo Piano Operativo comunale nel quale è inclusa la localizzazione delle opere in progetto;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico del comune di Castelnuovo Berardenga, approvato con D.C.C. n. 13 del 24.03.2014 ai sensi della L.R. n.1/2005 nel quale l'area di localizzazione del nuovo depuratore (CT Castelnuovo Berardenga, Foglio n. 33 Particelle n. 191 – 104 (porzioni)) e l'area ove è previsto l'impianto di sollevamento fognario (CT Castelnuovo Berardenga, Foglio 33 Particelle 36 – 574 (porzioni)) hanno destinazioni urbanistiche non idonee alle opere in progetto e che occorre pertanto adeguare tali destinazioni mediante apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visto l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Considerato che il progetto ricade parzialmente in area soggetta a vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi la necessità di verifica di coerenza al PIT e sarà pertanto necessario acquisire il parere

Autorità Idrica Toscana

degli enti competenti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, come previsto all'art. 11 dell'Accordo sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge; Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/1849538515> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto denominato ADEGUAMENTO SCARICO LOC. POGGIARELLO – LA RIPÀ” in comune di Castelnuovo Berardenga. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale “Approvazione Progetti”. Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana. Prima di accedere alla pagina sopra citata si prega di prendere visione dell'informativa privacy consultabile al seguente link: [informativa-privacy-sito-riservato.pdf](#);

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree di localizzazione del depuratore e dell'impianto di sollevamento fognario identificate in premessa, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica di tali aree dalle attuali indicate nel RUC alla destinazione 'Zone F2 – Aree destinate ad attrezzature pubbliche' come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
ing. Barbara Ferri

SEZIONE II



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA**APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
DI OPERA PUBBLICA INERENTE IL PROGETTO DEL CAMPO CANOE
LOCALITÀ CEVOLI E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE N° 1
AL PIANO OPERATIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC
DEL 28.05.2024 N° 24 PER ADEGUAMENTO DEL PIANO OPERATIVO
STESSO ALLA PREVISIONE DI OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART
34 DELLA L.R.65/2014****IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R. n. 10/2010

AVVISA CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 29/04/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica inerente il progetto del Campo Canoe località Cevoli e contestuale adozione di variante n° 1 al Piano Operativo approvato con deliberazione di CC del 28.05.2024 n° 24 per adeguamento del piano operativo stesso alla previsione di opera pubblica ai sensi dell'art 34 della l.r.65/2014;
- la deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti il Piano Operativo resteranno depositati nella sede comunale presso l'Ufficio Urbanistica e saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune per il periodo di giorni 30 (trenta) consecutivi a partire dalla data odierna di pubblicazione sul BURT;
- la documentazione è reperibile sul sito dell'Ente all'indirizzo: <https://www.comune.bagnidilucca.lu.it/it>
- chiunque potrà prendere libera visione del progetto e presentare le osservazioni che ritenga opportuno, entro e non oltre il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione suddetta;
- le osservazioni, in carta libera, dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it, o tramite raccomandata a.r. all'indirizzo via Umberto I, 103, 55022 Bagni di Lucca (LU) o tramite consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente al medesimo indirizzo;
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, ing. Alessandro Meschi.

Il Responsabile Area Tecnica

(ing. Alessandro Meschi)

COMUNE DI CARRARA**Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 AMBIENTE E MARMO
RENDE NOTO**

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 2434 DEL 08/05/2025, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, secondo il progetto presentato la Richiesta di permesso di ricerca Mappali 292-293 Foglio 26 N.C.T. Comune di Carrara – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Società Apuana Marmi srl.
2. Che il provvedimento integrale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
(Provincia di Lucca)

AVVISO

Approvazione della Variante semplificata al R.U. ai sensi degli articoli 30 e 238 della L.R.T. N. 65/2014 per realizzazione di nr. 2 parcheggi siti rispettivamente in Loc. La casetta, Ghivizzano e Piazza Bernardini, Piano di Coreglia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "F"

Vista la L.R. n° 65/2014: "Norme per il governo del territorio";

RENDE NOTO

Che in data 26/02/2025, con deliberazione n° 12 il Consiglio Comunale ha adottato la variante semplificata al R.U. per la realizzazione di nr. 2 parcheggi siti rispettivamente in Loc. La casetta, Ghivizzano e Piazza Bernardini, Piano di Coreglia. ai sensi degli articoli 30 e 238 della L.R.T. N. 65/2014;

Che, ai sensi degli art. 238 e 32 della L.R. n° 65/2014 la suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati, era stata trasmessa alla Regione ed alla Provincia di Lucca, depositata presso l'Albo Pretorio e presso la sede comunale, e pubblicata sul sito web del Comune di Coreglia Antelminelli, per 30 giorni dalla data di pubblicazione del precedente avviso sul B.U.R.T.;

Che entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni;

Che ai sensi dell'Art. 32 della L.R. n°65/2014, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT che ne da atto.

Il Responsabile del Settore "F"
Ing. Maicol Frateschi
Firmato digitalmente



COMUNE DI
CORTONA

COMUNE di CORTONA (AREZZO)

AVVISO DI APPROVAZIONE ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 65/14 della VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO n. 15 PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO SULLE AREE INTERESSATE DALL'OPERA PUBBLICA DI REALIZZAZIONE DI STRADA COMUNALE (Rif. Piano di Recupero approvato con Del.C.C. n. 18 del 12/03/2019 e Convenzione sottoscritta in data 01/08/2019)

SI RENDE NOTO

Che con atto C.C. n. 51 del 30/05/2022 è stata adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 65/14 la della VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO n. 15 PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO SULLE AREE INTERESSATE DALL'OPERA PUBBLICA DI REALIZZAZIONE DI STRADA COMUNALE (Rif. Piano di Recupero approvato con Del.C.C. n. 18 del 12/03/2019 e Convenzione sottoscritta in data 01/08/2019)

Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 32 della L.R. 65/14, è stata trasmessa alla Regione, alla Provincia ed è stata resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute osservazioni;

SI DA ATTO

che, ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 65/14 poichè, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono pervenute osservazioni, la Variante al RU diventa efficace con la pubblicazione del presente avviso.

Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all'albo Pretorio, nel BURT e nel sito ufficiale del comune di Cortona.

Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14 /05 art. 3.

Cortona 09/05/2025

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing., BRUNI Marica

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0015922 - Uscita - 06/05/2025 - 12:58

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

**RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUA TERMALE
DENOMINATA "SANT'ALBINO LA VENA" POSTA NEL
COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI)**

IL RESPONSABILE

ai sensi del comma 2, art. 3 della L.R. 18/96 e smi

RENDE NOTO

Vista la L.R. 18/96

Vista la L.R. 38/2004

Visto il Regolamento Regionale n. 11/R/2009

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositato il rinnovo concessione mineraria per acque termali denominata Sant'Albino la Vena esecutiva ai sensi di legge.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l'Area Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, li 6 Maggio 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERM (PI)

Settore Tecnico e Governo del Territorio

DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 17/04/2025

PIANO OPERATIVO. PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE PREVISIONI CON VALENZA QUINQUENNALE

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del Territorio” e smi, art. 95 c. 12

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 17/04/2025 ha approvato: “PIANO OPERATIVO. PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE PREVISIONI CON VALENZA QUINQUENNALE”.

AVVISA

che, la deliberazione di proroga del POC in oggetto viene trasmessa alla Provincia di Pisa e alla Regione Toscana e resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente
Ing. Badii Mauro

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI)
Settore Tecnico e Governo del Territorio
DELIBERA DI CC N. 31 DEL 29.04.2025

“AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E RETTIFICA ERRORI MATERIALI DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO OPERATIVO COMUNALE VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I..”

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del Territorio” e smi, titolo II capo I art. 21 c. 2

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 31 del 29/04/2025 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 21 della LR 65/2014 e smi, ha approvato **“AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E RETTIFICA ERRORI MATERIALI DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO OPERATIVO COMUNALE VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E S.M.I..”**

AVVISA

che, ai sensi del c. 2 dell’art. 21 della LR 65/2014 e smi, la deliberazione di aggiornamento viene trasmessa alla Provincia e alla Regione e resa accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente
Ing. Badii Mauro

**COMUNE DI SAN VINCENZO**

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.itPosta Certificata: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Bandiera Lilla



Bandiera Verde



Bandiera Blu

Comune di San Vincenzo

(Provincia di Livorno)

Avviso di pubblicazione dell'atto di approvazione definitiva della Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 28.04.2025 relativa a "Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. del Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con DCC n. 95 del 21/12/2023"

LA RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.04.2025 con la quale si approva definitivamente, ai sensi degli artt. 111 della LRT 65/2014, il Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con DCC n. 95 del 21/12/2023";

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 ed in particolare l'art. 111 che disciplina il percorso di approvazione dei piani attuativi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico degli Enti Locali"

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 34 del 28.04.2025 è stato approvato definitivamente ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. il Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con DCC n. 95 del 21/12/2023;

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana diviene efficace il Piano di Utilizzazione degli Arenili ai sensi degli artt. 111 della L.R. 65/2014.

La delibera con i relativi allegati sono depositati presso il Settore Assetto del Territorio di questo Ente e pubblicati sul sito web istituzionale e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE

(arch. Serena Fossi)

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

PROGETTO DI AMPLIAMENTO COMPARTO AGROINDUSTRIALE DELLA UNITA'OPERATIVA IN LOC. GRICIGNANO (AR), IN VARIANTE AL VIGENTE R.U., presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 35 della L.R. 65/2014 e s.m.i. - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI PERVENUTE E PRONUNCIA DEFINITIVA. AVVISO DI PUBBLICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'art. 8 del DPR 160/2010;
- l'art. 35 della L.R.T. n.65/2014 relativo alle varianti SUAP;
- l'art. 231 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 28/12/2024 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (ART. 14 COMMA 2 E ART. 14 BIS LEGGE 07/08/1990 N. 241 E SS.MM.II) –“ Progetto di ampliamento del comparto agroindustriale della unità operativa in località Gricignano (Sansepolcro AR) e contestuale variante al Regolamento Urbanistico”

ACCERTATO CHE:

- la presa d'atto del PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (ART. 14 COMMA 2 E ART. 14 BIS LEGGE 07/08/1990 N. 241 E SS.MM.II) – “ Progetto di ampliamento del comparto agroindustriale della unità operativa in località Gricignano (Sansepolcro AR) e contestuale variante al Regolamento Urbanistico” è stato pubblicato nel B.U.R.T., Parte seconda, n. 5 del 29/01/2025;
 - il periodo per la presentazione di osservazioni si è concluso in data 27/02/2025;
 - che nel periodo di pubblicazione, dal 29/01/2025 al 27/02/2025, non risultano pervenute osservazioni;
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29/04/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 in combinato disposto con l'art. 35 della L.R. 65/2014 il “PROGETTO DI AMPLIAMENTO COMPARTO AGROINDUSTRIALE DELLA UNITA' OPERATIVA IN LOC. GRICIGNANO (AR) IN VARIANTE AL VIGENTE RU” ;

DÀ ATTO CHE

Lo strumento urbanistico denominato “ Progetto di ampliamento del comparto agroindustriale della unità operativa in località Gricignano (Sansepolcro AR) e contestuale variante al Regolamento Urbanistico” non è stato oggetto di osservazioni nel periodo di pubblicazione e, pertanto, diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

La deliberazione consiliare sopracitata ed i relativi elaborati allegati, confermati a seguito del mancato ricevimento di osservazioni, saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante saranno inoltre consultabili all'indirizzo: <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti>.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Arch. Massimiliano Baquè

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

(Provincia di Pisa)

“Piano Strutturale Comunale ai sensi della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii. - Adozione”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 12 Febbraio 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08 maggio 2025 è stato adottato il nuovo Piano Strutturale Comunale redatto ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii.,

- che a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso rimarrà depositata presso la Sede Comunale la documentazione inerente il “Piano Strutturale Comunale ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. - Adozione”, per la durata di SESSANTA GIORNI consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni in ordine alle quali il Consiglio Comunale deciderà in sede di approvazione definitiva, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.

La relativa documentazione è altresì consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
https://amministrazionetrasparente.comune.santamariaamonte.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alessandro Veracini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**